



2010

SEDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

SEDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ANNO 2010



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

SEDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ANNO 2010



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2011

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	19
2.1 Il patrimonio	20
2.2 Gli impieghi del patrimonio	23
2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie	25
2.3.1 <i>La situazione attuale</i>	25
2.3.2 <i>Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni</i>	27
2.4 L'investimento del patrimonio: la redditività	31
2.5 Le risorse destinate all'attività istituzionale	37
TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	43
CAP. 3 LA STRUTTURA OPERATIVA	67
3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni	67
3.2 Le risorse umane	69
CAP. 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE	81
4.1 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	83
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	85
4.1.1 Quadro sintetico	85
4.1.2 Settori di intervento	86
4.1.2.1 <i>Arte, attività e beni culturali</i>	93
4.1.2.2 <i>Assistenza sociale</i>	102
4.1.2.3 <i>Ricerca</i>	108
4.1.2.4 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i>	114
4.1.2.5 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i>	124
4.1.2.6 <i>Sviluppo locale</i>	133
4.1.2.7 <i>Salute pubblica</i>	138
4.1.3 Beneficiari delle iniziative	143
4.1.4 Tipo di intervento	144
4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti	146
4.1.6 Partnership di sistema	149
4.1.7 Localizzazione delle iniziative	170
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	172
4.1.8 Quadro sintetico	172

4.1.9 Settori di intervento	174
4.1.10 Beneficiari delle iniziative	176
4.1.11 Tipo di Intervento	177
4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative	177
4.2 GLI INVESTIMENTI CORRELATI ALLA MISSIONE	179
4.2.1 Un breve inquadramento teorico	179
4.2.2 La situazione attuale	182
TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	191
CAP. 5 FONDAZIONI, INNOVAZIONE E SVILUPPO LOCALE	221
NOTA METODOLOGICA	269
APPENDICE NORMATIVA	275

PREFAZIONE

Il 2010, periodo trattato dal Sedicesimo Rapporto¹, è stato l'anno in cui si sono celebrati i venti anni della legge "Amato", la legge che ha consentito la nascita delle odierne Fondazioni, scorporando l'originaria azienda bancaria. Analogamente agli ultimi anni dall'avvio della crisi, l'anno trascorso è stato caratterizzato da un contesto economico finanziario particolarmente complesso che si è riflesso sul piano dei rendimenti delle Fondazioni, che hanno registrato una flessione rispetto all'anno precedente.

Ciò nonostante, grazie a una accorta politica di accantonamenti negli esercizi passati, le Fondazioni sono riuscite a contenere l'impatto degli andamenti negativi dei mercati e a garantire erogazioni sostanzialmente in linea con quelle dell'anno precedente. La consapevolezza delle difficoltà che le comunità locali si trovano ad affrontare a causa della crisi, sia sul fronte occupazionale sia su quello delle risorse pubbliche a disposizione, ha indotto le Fondazioni a confermare il proprio impegno e a non far venir meno la propria presenza a sostegno delle iniziative nei settori di intervento previsti, quando un atteggiamento meno lungimirante e più "difensivo" avrebbe forse suggerito un comportamento di comodo nella direzione del contenimento delle erogazioni in linea con la riduzione dei rendimenti.

L'orientamento alla costante ricerca di soluzioni efficaci di intervento istituzionale, che da sempre caratterizza l'attività delle Fondazioni, ha subito, negli ultimi anni, una ulteriore accelerazione. La contrazione delle risorse disponibili a livello di sistema economico e il crescente aumento dei bisogni delle comunità di riferimento ha infatti spinto le Fondazioni a mettere in atto modalità di intervento in grado di amplificare sempre più l'impatto della propria azione. I processi di selezione e valutazione delle iniziative da finanziare e quelli di monitoraggio dei risultati degli interventi sostenuti sono stati ulteriormente potenziati, nell'ottica dell'incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione dei beneficiari nell'utilizzo delle risorse.

¹ I dati rappresentati nel Rapporto si riferiscono all'anno 2010 ad eccezione del paragrafo 4.2 relativo agli "investimenti correlati alla missione" la cui rilevazione è stata effettuata sulla base dei bilanci 2009 delle Fondazioni.

A questi interventi di processo, si sono affiancate con sempre maggiore frequenza, negli ultimi anni, modalità di intervento volte ad amplificare la portata degli interventi e generare benefici più significativi e di più vasta portata.

In particolare, ciò si è concretizzato attraverso progettualità che hanno visto più Fondazioni lavorare insieme per un obiettivo comune. Numerose sono infatti le iniziative avviate di recente per sostenere congiuntamente progetti in cui risorse finanziarie e competenze professionali di diverse Fondazioni sono state messe a fattor comune con l'obiettivo di aumentare la massa critica degli interventi e perseguire economie di scala.

A ciò si aggiunga l'impegno delle Fondazioni a ricercare soluzioni originali e a sperimentare strade innovative per dare risposte concrete a problemi complessi, che talvolta trovano una adeguata soluzione nel fare sistema e nel mettere a fattore comune esperienze replicabili. Ciò non solo nell'attività erogativa, laddove, come nel settore dell'Assistenza sociale, le Fondazioni cercano di sperimentare differenti metodi e processi operativi i cui risultati vengono messi a disposizione delle istituzioni preposte, ma anche nell'utilizzo diretto delle risorse patrimoniali.

In questa prospettiva della ricerca di soluzioni innovative ed efficaci, si è andata intensificando negli ultimi anni la prassi di impiegare quote del patrimonio in operazioni di investimento direttamente correlate alla missione delle Fondazioni. Si tratta di decisioni di investimento che, salvaguardando il principio di adeguata redditività, svolgono una azione complementare alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, in quanto intervengono nei medesimi settori ma con un'ottica di lungo periodo, tipica degli investimenti, e con masse critiche particolarmente significative. Il vantaggio di tale approccio è duplice: da una parte, attraverso l'investimento, si generano le risorse per sostenere l'attività erogativa e, dall'altra, contestualmente, si perseguono gli obiettivi di missione delle Fondazioni.

Per dare conto delle modalità di intervento sopra descritte, sono state introdotte, in questo Sedicesimo Rapporto, due specifiche sezioni, una che riporta una selezione degli interventi congiunti che vedono coinvolte più Fondazioni (par. 4.1.6) e l'altra che descrive i risultati di una analisi condotta sui bilanci 2009 relativa agli investimenti correlati alla missione (par. 4.2).

Con riferimento al quadro normativo, nonostante il Consiglio dei Ministri abbia varato lo scorso 31 marzo la proposta di riforma del

Titolo II del Libro I in materia di associazioni, fondazioni e comitati, il relativo disegno di legge non è ancora stato depositato in Parlamento. E' questa una riforma largamente attesa dal Terzo settore, al fine di adeguare la disciplina civilistica relativa ad enti che hanno avuto negli ultimi venti anni una notevole accelerazione soprattutto a seguito della nascita delle Fondazioni di origine bancaria. La rilevanza di tali soggetti, anche in termini di contributi che possono dare al perseguimento di un modello di sviluppo economico che tenga maggiormente conto della componente sociale, è stato messo in evidenza anche dal Parlamento e dal Comitato economico e sociale dell'Unione europea, cui la Commissione ha dato seguito inserendo la definizione della disciplina europea delle associazioni, delle fondazioni e delle cooperative fra le priorità della sua azione per il 2011.

Un cenno, infine, ai risultati conseguiti dalle Fondazioni:

- cresce il patrimonio (+1,4%), mentre si riducono i livelli di redditività: il patrimonio netto contabile raggiunge 50,16 miliardi di euro; la redditività complessiva scende al 4,0%, rispetto al 5,1% nel 2009;
- le risorse deliberate per l'erogazione nel corso del 2010, comprensive di quelle destinate per legge al Volontariato, si attestano a 1.366,6 milioni di euro, di poco inferiori a quelle dell'esercizio precedente pari a 1.386,5 milioni di euro;
- proseguono il rafforzamento organizzativo e la crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 980 unità nel 2009 a 1.014 nel 2010.

Un sentito ringraziamento va agli autori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni di origine bancaria che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando, come sempre, proficuamente e con grande disponibilità per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che i risultati descritti in questo Sedicesimo Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita della qualità e dell'impatto dell'attività delle nostre Fondazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

La legge “Amato”, di cui nel 2010 si è celebrato il ventennale, ha creato i presupposti giuridici per lo scorporo dell’azienda bancaria e l’affermarsi delle odierne Fondazioni, rette dalla legge di riforma del 1998.

In questi due decenni, con il loro concreto agire le Fondazioni sono andate ben al di là del disegno originario, svolgendo appieno e senza esitazione il ruolo di soggetti non profit dediti al sostegno dei bisogni delle comunità di riferimento, che sanno coniugare adeguatamente la loro duplice anima di investitore istituzionale e di “corpi intermedi” della società.

È necessario, ora, completare l’opera con una riforma della legislazione civilistica delle associazioni, fondazioni e comitati, oramai unanimemente attesa, che assegni una moderna legislazione agli enti non profit, il cui contributo alla crescita economica sta divenendo sempre più rilevante.

L’attesa comune è che si pervenga a una nuova disciplina che tenga conto e dia attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che vede l’intervento statale sussidiario all’iniziativa privata nel perseguimento delle finalità di interesse generale. Per cui se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno generale, lo Stato non solo non deve privarli delle loro competenze, ma deve soprattutto sostenerli.

Riforma che favorirà, ci si augura, l’avvio di una riflessione per una revisione radicale - anche sotto la spinta delle iniziative comunitarie, in tema di statuto europeo delle fondazioni e di revisione della normativa sui servizi locali di interesse economico - della disciplina fiscale del non profit non più basata sul profilo soggettivo e sulla modalità operativa, bensì in relazione al valore sociale delle finalità di interesse generale perseguite.

Il patrimonio e la gestione economica

Il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2010, ammonta a 50.161 milioni di

euro, che costituisce l'84,3% del passivo di bilancio, registrando una crescita dell'1,4%, con un incremento netto di 673 milioni di euro.

L'evoluzione del processo di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie ha portato, a dicembre del 2010, alla situazione in cui delle 88 Fondazioni, 18 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie, 15 Fondazioni di piccola dimensione, coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca, e 55 hanno una quota di partecipazione inferiore al 50%.

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2010 ammonta a 1.986,3 milioni di euro (-21,2% sul 2009).

I dividendi derivanti da partecipazioni nelle società conferitarie aumentano del 47% (nel 2009 i gruppi bancari Intesa San Paolo e Unicredit non avevano distribuito dividendi), attestandosi a 707 milioni di euro; i dividendi da altre partecipazioni ammontano a 246 milioni di euro; le gestioni patrimoniali registrano un risultato positivo di 360 milioni di euro; dagli strumenti finanziari derivano complessivamente 545,2 milioni di euro sia per utili da negoziazione (276,2 milioni di euro) che per interessi (269 milioni di euro).

La redditività del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il 2010 al 4,0%. L'avanzo di esercizio relativo all'anno 2010 è stato di 1.477,2 milioni di euro rispetto a 2.004,5 del 2009, con una riduzione del 26,3%.

L'avanzo rappresenta il 74,4% dei proventi (79,5% nel 2009) ed il 3,0% del patrimonio medio dell'anno (4,1% nel 2009).

I puri costi di funzionamento per il sistema delle Fondazioni nell'anno 2010 mostrano un incremento passando da 198 a 217 milioni (+9,5%), e la loro incidenza sui proventi passa da 7,8% a 10,9%; se si considerano anche i 33,5 milioni di costi relativi alla gestione degli investimenti (di fatto invariati rispetto al precedente esercizio), gli oneri complessivi si attestano a 250,5 milioni contro i 231,2 del 2009, (+8%) e la loro incidenza sui proventi totali sale al 12,6% rispetto al 9,2% del 2009.

Le Fondazioni hanno effettuato, in via prudenziale e straordinaria, accantonamenti per oltre 199 milioni di euro, per fronteggiare rischi e oneri futuri correlati alla turbolenza dei mercati. Nel 2009 gli accantonamenti prudenziali ammontavano a 160 milioni di euro e l'aumento di tale appostazione di bilancio ha determinato l'ulteriore contrazione dell'avanzo della gestione, che già scontava la riduzione dei proventi del 2010.

Il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 471,8 milioni di euro (587,4 nel 2009) e rappresenta il 31,9% dell'avanzo della gestione (29,3% nel 2009).

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il 76,7% dell'avanzo di gestione pari a 1.133,1 milioni di euro rispetto ai 1.412,3 del 2009.

Le risorse umane

Nel 2010 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.014 persone, di cui l'80% occupate a tempo pieno, con un costo complessivo di 63,8 milioni di euro. Il numero totale di unità impegnate è aumentato del 3,5% rispetto all'anno precedente (nel 2009 erano 980), facendo salire il numero medio di dipendenti per Fondazione a 11,5 (era 11,1 nel 2009).

Il personale in organico passa da 789 a 819 unità impiegate (+30 unità) e il numero delle collaborazioni esterne aumenta da 132 a 139 (+7 unità). Le formule del distacco e del *service* sono sostanzialmente stabilizzate su un livello ormai marginale (nell'insieme riguardano il 5% del personale), con modesti assestamenti che finiscono per compensarsi più o meno tra loro (i distacchi passano da 39 a 41 unità, mentre le risorse in *service* diminuiscono da 20 a 15).

Si riscontra uno scarto significativo tra gli organici delle Fondazioni Grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori sono ridotti a un terzo, meno di 10 persone nelle Fondazioni Medio-grandi, e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni Piccole, passando per le 6-7 unità delle Fondazioni di dimensioni intermedie.

Il quadro d'insieme dei ruoli organizzativi del personale impiegato, nonostante una leggera correzione delle proporzioni, conferma l'assetto strutturale piuttosto "compresso" delle Fondazioni, con un elevato rapporto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle di livello operativo.

Per quanto riguarda il genere e la scolarizzazione delle risorse impiegate, la ricognizione del 2010 conferma la prevalenza di personale femminile (55%) e l'elevato livello di scolarizzazione: il

61% del personale è laureato e il 33% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Con riferimento all'inquadramento contrattuale si conferma prevalente la scelta del Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono il 40% del totale, come nel 2009; il 32% del totale è invece inquadrato nel Contratto nazionale del Credito.

In leggero calo l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale che passano da 127 a 120, con una leggera prevalenza di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

L'attività istituzionale

Nel corso dell'esercizio 2010, le 88 Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.366,6 milioni di euro¹, attraverso 27.084 interventi; rispetto all'anno precedente si registra una flessione dell'1,4% negli importi, e un aumento del 5,3% nel numero di iniziative.

L'attività erogativa delle Fondazioni nel 2010 conferma la prevalenza dell'impostazione *granting*, seppur con alcune "correzioni" per quanto riguarda la partecipazione alla definizione di elementi strategici e programmatici degli interventi, tali da configurare una sorta di modello misto (tipico delle Fondazioni di origine bancaria). Il sovvenzionamento di opere e servizi riguarda infatti l'83,0% degli importi erogati, ma risulta in significativa diminuzione rispetto all'anno precedente in termini di incidenza sul totale dei contributi assegnati (nel 2009 era l'89,1%). In calo anche le erogazioni indirizzate a Società strumentali che passano dal 7,4% del 2009 al 3,0% degli importi nel 2010. Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni sono, per contro, in deciso aumento rispetto all'anno precedente e giungono ad assorbire il 13,9% degli importi (contro il 3,5% del 2009).

L'importo medio per iniziativa è di 50.459 euro (3.455 euro in meno rispetto al 2009), mentre il numero medio di interventi per

¹⁾ Inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 42,2 milioni di euro.

Fondazione si attesta a 308 progetti (era 292 nella passata rilevazione).

Anche nel 2010, come in tutti gli anni precedenti, le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono prevalenti ricevendo il 55,5% degli importi, con un significativo ridimensionamento, tuttavia, rispetto all'anno precedente (59,7%) a vantaggio dei progetti di origine interna alle Fondazioni, che passano dal 18,5% al 23,3% degli importi, a conferma del *trend* di progressivo aumento del peso delle iniziative "pensate" all'interno della Fondazione, conseguentemente all'atteggiamento sempre più proattivo che esse assumono verso il territorio di riferimento. In questa prospettiva si può anche interpretare il dato relativo alle erogazioni conseguenti a bando, che mantengono la posizione di rilievo raggiunta negli anni passati con un'incidenza di oltre il 21% degli importi assegnati.

Relativamente ai settori di intervento, la variazione più significativa è quella del settore Assistenza sociale che con 174,8 milioni di euro erogati (+24,4% rispetto al 2009) sale di quattro posizioni, passando dal sesto al secondo posto, mentre la prima posizione nella graduatoria generale delle erogazioni per settore è occupata, come negli anni precedenti, dal settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati erogati 413 milioni di euro, pari al 30,2% del totale. Al terzo posto il settore Ricerca, con 171,6 milioni di euro, pari al 12,6% degli importi erogati. In quarta posizione si colloca il settore Educazione, Istruzione e Formazione che ottiene 148,2 milioni di euro, pari al 10,8% delle somme erogate.

Il settore Volontariato Filantropia e Beneficenza con 130,7 milioni di euro erogati (il 9,6% del totale) è al quinto posto, in flessione del 7,1% rispetto al 2009. In sesta posizione, cedendo quattro posti rispetto allo scorso anno, si trova il settore Sviluppo locale che ottiene 124,5 milioni di euro (29% in meno del 2009), pari al 9,1% delle somme erogate.

La Salute Pubblica mantiene la settima posizione in graduatoria, come l'anno precedente, ma vede aumentare del 13% rispetto al 2009 i fondi assegnati: 114,2 milioni di euro erogati (8,4 % del totale).

Significativi aumenti del flusso erogativo si rilevano anche per il settore Famiglia e valori connessi, che riceve più del doppio (+122%) dei fondi dell'anno precedente passando da 14,6 a 32,3 milioni di euro, e il settore Protezione e qualità ambientale, che presenta un aumento delle assegnazioni del 46%, facendo registrare 33,8 milioni di importo erogato.

Gli altri settori di intervento rilevati sono, in ordine decrescente di importi erogati: Sport e ricreazione, Diritti Civili, Religione e sviluppo spirituale e Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ad essi vanno complessivamente 23,3 milioni, pari all'1,7% del totale erogato.

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Il 2010 è stato l'anno in cui le Fondazioni hanno festeggiato i venti anni della legge "Amato". La legge, voluta dagli allora Ministro del Tesoro, Giuliano Amato, e Governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, che ha creato i presupposti giuridici per lo scorporo dell'azienda bancaria e l'affermarsi delle odierne Fondazioni, rette dalla legge di Riforma del 1998, promossa da Carlo Azeglio Ciampi divenuto nel frattempo Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

In questi due decenni, con il loro concreto agire, le Fondazioni hanno sorpreso lo stesso legislatore, andando ben al di là del disegno originario, prima ancora della legge di riforma, svolgendo appieno e senza esitazione il ruolo di soggetti non profit dediti al sostegno dei bisogni delle comunità di riferimento, che sanno coniugare adeguatamente la loro duplice anima di investitore istituzionale e di "corpi intermedi" della società.

È stato lo stesso Direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli, nella sua relazione tenuta in occasione della X Giornata delle Fondazioni, celebrata il 10 giugno 2010 presso la Camera dei Deputati, a ripercorrere le fasi evolutive delle Fondazioni e a dare evidenza della loro funzione economica e sociale.

Consapevoli del loro ruolo e delle loro responsabilità nei confronti della collettività da cui hanno avuto origine, le Fondazioni nel corso del 2010 hanno condiviso l'intervento del legislatore che - in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 - ha:

- chiarito in via interpretativa la vigilanza di legittimità in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- confermato le fattispecie di incompatibilità fra le Fondazioni e le società bancarie conferitarie;
- introdotto in capo all'Autorità di vigilanza l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione annuale, entro il 30 giugno, circa l'attività svolta nell'anno precedente dalle Fondazioni stesse.

La relazione del Ministero del Tesoro, che ha avuto quest'anno la sua prima edizione, potrà dare conto della reale situazione delle Fondazioni e del loro responsabile e consapevole impegno sia nell'investimento del patrimonio, che nel perseguimento delle finalità statutarie.

Nella medesima occasione, il legislatore, in un contesto di estrema variabilità dei mercati, perdurante dalla crisi finanziaria internazionale del 2008, ha ampliato dal 10 al 15% la quota di patrimonio che le Fondazioni possono investire in immobili a reddito, accrescendone così la possibilità di diversificare gli investimenti e stabilizzare il valore patrimoniale, altrimenti totalmente soggette alle oscillazioni di borsa.

Sotto il profilo della regolamentazione normativa, dopo un anno dall'avvio della riflessione, il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011 ha approvato una proposta di riforma della disciplina civilistica delle associazioni, fondazioni e comitati. Purtroppo, il testo non è stato ancora presentato in Parlamento, per radicare la discussione e dare finalmente un'ulteriore spinta ad una riforma, oramai unanimemente attesa, che assegni una moderna legislazione agli enti non profit, il cui contributo alla crescita economica e sociale sta divenendo sempre più rilevante.

Eppure in Parlamento sono già depositate quattro proposte di legge la cui discussione, dopo un iniziale avvio, si è arenata, anche in previsione del ddl governativo, la cui presentazione, a questo punto, non può essere ulteriormente rinviata.

L'attesa comune è che si pervenga a una nuova disciplina che tenga conto e dia attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che vede l'intervento statale sussidiario all'iniziativa privata nel perseguimento delle finalità di interesse generale. Per cui se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno generale, lo Stato non solo non deve privarli delle loro competenze, ma deve soprattutto sostenerli.

Principio che proprio in relazione alle Fondazioni di origine bancaria ha trovato una particolare attenzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La Corte, vale la pena ricordarlo, non solo ha ricondotto tutte le fondazioni fra le organizzazioni delle libertà sociali, operanti nel cosiddetto privato-sociale, ma ha altresì affermato che la loro attività, in ossequio al principio sancito dall'art. 118 della Costituzione, non può essere considerata, neanche dal legislatore, sostitutiva di quella assegnata alle istituzioni deputate a realizzare i fini di interesse pubblico.

L'importanza del Terzo settore nel promuovere uno sviluppo economico sempre più basato sulle esigenze sociali della popolazione, che non abbia cioè come punto di riferimento unico e finale il profitto, è d'altronde stato riconosciuto in più occasioni dal Comita-

to Economico e Sociale dell'Unione europea. Anche recentemente, il 15 giugno scorso, il Comitato - in relazione alla discussione della riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale - ha sollecitato, con chiarezza, la Commissione Europea ad assicurare agli attori dell'economia sociale, fra cui le società cooperative, le associazioni, le mutue e le fondazioni, un maggiore e più ampio riconoscimento per il loro specifico valore aggiunto a vantaggio della collettività per la fornitura di servizi di interesse generale.

Il Comitato ha così posto l'accento sui limiti di una legislazione comunitaria sulla concorrenza non adeguata a cogliere le innovazioni provenienti dalla cosiddetta società civile, la cui attività volta a realizzare interessi collettivi non può essere trattata unicamente secondo gli schemi propri dell'impresa.

Le considerazioni e gli auspici manifestati in sede europea, costituiscono gli stessi presupposti che sollecitano un intervento legislativo a livello nazionale, ulteriormente rafforzato per la presenza di norme non solo datate, ma che si sono stratificate nel tempo, nel tentativo di dare una regolamentazione, anche di ordine fiscale, non sempre coerente.

Su questo fronte le Fondazioni e l'Acri si sono particolarmente adoperate, a sostegno dell'iniziativa dell'European Foundation Centre di Buxelles, l'ente che rappresenta le fondazioni a livello europeo, e di Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organismo che rappresenta le associazioni nazionali di fondazioni, caldeggiando i membri italiani del Parlamento europeo a sottoscrivere la "Written declaration 84/2010", per sollecitare la Commissione Europea a definire gli Statuti Europei delle mutue, delle associazioni e, in particolare, delle fondazioni.

La "Written declaration 84/2010" è stata sostenuta da un'ampia partecipazione e il Parlamento Europeo ha formulato la Dichiarazione del 10 marzo 2011 in cui ha invitato la Commissione Europea a presentare proposte, studi di fattibilità, valutazioni di impatto relativamente all'introduzione di statuti per le mutue, le associazioni e le fondazioni. La predetta dichiarazione è stata trasmessa anche al Parlamento Italiano, che ci si augura voglia dividerne lo spirito e sostenerne l'azione.

L'ampia partecipazione, non solo dei parlamentari italiani, all'iniziativa europea fa ben sperare circa l'impegno della Commissione UE a portare avanti una proposta normativa che consenta alle Fon-

dazioni di poter superare le barriere nazionali di ordine giuridico e fiscale, avendo a riferimento una unica e comune legislazione sovranazionale. L'iniziativa comunitaria, inoltre, potrà costituire il punto di riferimento delle regolamentazioni locali, anche di tipo tributario.

La disciplina fiscale, infatti, è estremamente eterogenea a livello comunitario, con legislazioni che non tengono in adeguata evidenza del ruolo delle fondazioni e altre che, invece, assegnano un particolare valore alla loro attività nel perseguimento delle finalità di interesse generale.

Come ha messo in evidenza il Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea, occorre ripensare anche nel nostro Paese l'attuale legislazione, dando rilevanza alle finalità perseguite dai soggetti operanti nel privato-sociale e non alle modalità attraverso le quali le stesse si realizzano.

In tal modo si verrebbe a superare la contrapposizione fra finalità commerciali e non commerciali e si metterebbero da parte gli attuali vincoli non più coerenti con l'evoluzione sociale ed economica in atto. Valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale, si darebbe così una specifica rilevanza fiscale non alla modalità organizzativa, bensì alle finalità perseguite e laddove questa assuma rilevanza generale, assegnare alla stessa una disciplina differenziata da quella riservata a coloro che realizzano scopi di interesse personale.

In ambito europeo EFC e Dafne, supportate dalle varie organizzazioni nazionali, fra cui l'Acri, hanno già avviato un'azione in tal senso, ponendo all'attenzione della Commissione la necessità di rivedere - secondo l'impianto evidenziato - la disciplina IVA relativa alle operazioni poste in essere nel perseguimento delle finalità sociali da soggetti operanti nel privato-sociale.

CAPITOLO 2

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

A premessa della illustrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria delle Fondazioni e per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'Avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'Avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'Avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo stesso motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che consegue alla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straordinari, ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo, poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione delle Fondazioni nel quale vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei

fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

Lo schema di Conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e Avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001¹, si potrà osservare che il Conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

2.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2010, ammonta a 50.161 milioni di euro e costituisce l'84,3% del passivo di bilancio (Tab. 2.6).

Il valore reale del patrimonio² delle Fondazioni a fine 2010 è stimato in 54 miliardi di euro, con una plusvalenza potenziale a quella data di quasi 4 miliardi di euro.

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una crescita dell'1,4%, con un incremento netto di 673 milioni di euro, derivante da accantonamenti per 472 milioni. La differenza di 201 milioni è dovuta essenzialmente alla patrimonializzazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della conferitaria.

L'insieme delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalle origini, da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale³ (Tab. 2.1 e Tab. 2.8).

¹) Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta, al momento, l'unica fonte normativa in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

²) Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori di borsa degli ultimi tre mesi del 2010, per le società quotate, e come ultimo valore disponibile della quota di patrimonio netto, per quelle non quotate. Se indicato, si è data prevalenza al dato fornito dalla Fondazione nel bilancio.

³) I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di oltre 34 miliardi di euro, pari al 67,8% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grande dimensione, il valore medio del patrimonio è il doppio della media generale (1.145 milioni di euro contro 570). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio lievemente più contenuto della media (489 milioni di euro).

Il Centro, che pure conta 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi prossimi a quelli del Nord Est, con 458 milioni di euro.

Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale (solo il 4,5% del totale), contando 11 Fondazioni dotate di un patrimonio medio che con 206 milioni di euro, si pone sotto la metà del dato generale.

La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel Centro Nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

Tab. 2.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2010)

Gruppi	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		Num. Fond.	media	
	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°		milioni di euro	n°
Nord-ovest	153	4	111	1	782	4	554	2	17.873	6	19.472	17	1.145		
Nord-est	117	5	437	4	981	6	2.992	8	10.154	7	14.681	30	489		
Centro	335	7	627	7	1.157	7	2.001	5	9.622	4	13.743	30	458		
Sud	71	2	535	5	160	1	645	2	853	1	2.264	11	206		
	677	18	1.710	17	3.079	18	6.193	17	38.502	18	50.161	88	570		
Media	38		101		171		364		2.139		570				

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di grande dimensione detiene il 76,8% del patrimonio complessivo del sistema, mentre le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per l'1,4%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza che alle regioni del Sud Italia viene destinato un minor volume di attività istituzionale. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, hanno intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di contribuire ad attenuare tali differenze. In particolare, sono stati finanziati alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud e, alla fine del 2005, le Fondazioni, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito le basi per la nascita di Fondazione con il Sud che ha iniziato a operare dal 2007 nelle regioni meridionali. Oltre alla dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a ulteriori erogazioni a favore della Fondazione con il Sud, impegno che è stato rinnovato nel 2010, con la sottoscrizione di un altro protocollo di intesa che riguarda il quinquennio 2010-2014.

2.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2010 ammonta a 59,5 miliardi di euro e registra una crescita di 841 milioni di euro, +1,4% rispetto al 2009. La struttura generale degli investimenti⁴ non è mutata rispetto all'anno precedente; infatti l'attivo è costituito per oltre il 97% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali e immateriali rappresentano solo il 2,7%.

Nell'ambito delle attività finanziarie le variazioni riguardano gli strumenti finanziari immobilizzati che raggiungono i 39 miliardi di euro con un aumento di 1,5 miliardi e rappresentano quasi il 66% dell'attivo contro il 63,9% del 2009⁵. Le attività finanziarie non

⁴) Le categorie di investimento cui si fa riferimento nel commento non sono evidenziate distintamente negli schemi di bilancio proposti a fine capitolo, che sono strutturati in forma sintetica e con un maggior grado di aggregazione. A tale riguardo si rimanda alla Nota metodologica.

⁵) Le attività finanziarie immobilizzate mostrano un trend in costante aumento dal 2005, anno in cui l'incidenza sull'attivo era del 41%.

immobilizzate sono sostanzialmente invariate a 17,4 miliardi di euro, mentre si riducono ulteriormente le forme di investimento a brevissimo termine (operazioni di pronti contro termine) e della liquidità pura che insieme pesano l'1,6% contro il 3,2% del 2009⁶, anche a motivo della molto ridotta redditività delle forme di impiego a vista. Complessivamente gli investimenti liquidi sono passati da 1,9 miliardi del 2009 a 0,9 miliardi nel 2010 diminuendo di quasi un miliardo di euro.

Queste variazioni proseguono la tendenza già emersa nel 2009 e che è stata caratterizzata nel 2010 dalla necessità, da un lato, di soddisfare esigenze di riassetto degli investimenti e, dall'altro, di accompagnare gli aumenti di capitale delle società bancarie conferitarie, alla luce dei nuovi parametri di vigilanza noti come Basilea 3.

In particolare, dall'evoluzione delle componenti dello stato patrimoniale nel periodo 2007-2010 sembra potersi desumere che, per quanto riguarda le strategie volte ad affrontare la crisi dei mercati finanziari, le Fondazioni abbiano adottato due comportamenti: da un lato hanno privilegiato l'esposizione verso titoli immobilizzati a lungo termine, le cui variazioni di breve periodo indotte dalle fluttuazioni dei mercati destano minori preoccupazioni poiché permangono in portafoglio fino alla loro scadenza, dall'altro, per una parte residuale delle risorser, hanno scelto di rimanere molto liquide preferendo operazioni di pronti contro termine, in attesa di verificare l'andamento del mercato finanziario. In una fase successiva, iniziata nel 2009 e continuata nel corso del 2010, vi è stata una diminuzione delle forme di investimento liquide e il contestuale incremento dell'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati.

In ordine a questi ultimi, le variazioni più significative riguardano la loro composizione piuttosto che l'ammontare complessivo dell'aggregato. Infatti si nota che gli investimenti in OICR scendono da 4,2 miliardi del 2009 a 3,2 miliardi nel 2010, mentre l'ammontare delle gestioni patrimoniali cresce a 10,3 miliardi, il 17,4% dell'attivo, segnando un aumento di oltre un miliardo di euro (rispettivamente 9,1 miliardi di euro e 15,5% nel 2009). Si rammenta che le gestioni patrimoniali, che nel 2007 (anno in cui hanno raggiunto il

⁶ Gli investimenti a brevissimo termine e la liquidità avevano fatto registrare un picco di incidenza sull'attivo nel 2008 con il 6,1%, mentre, negli altri anni, il livello si era sempre attestato intorno al 2-2,5%.

massimo importo fino a oggi registrato) rappresentavano il 25% circa dell'attivo con oltre 14 miliardi di euro investiti, avevano successivamente mostrato una marcata flessione, per via della crisi dei mercati finanziari, toccando il livello di 8,8 miliardi e 15,2% dell'attivo nel 2008. Le operazioni di pronti contro termine, infine, che già nel 2009 avevano subito una forte flessione, si riducono ulteriormente passando da 0,7 miliardi di euro a 0,3, conseguentemente al calo dei tassi di interesse a breve.

2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

2.3.1. La situazione attuale

Il rapporto di partecipazione delle Fondazioni nelle rispettive banche va esaminato tenendo conto che le Fondazioni non sono semplici investitori occasionali ma che, in realtà, agiscono con la veste dell'investitore istituzionale, con un orizzonte temporale di lungo periodo, attento alla solidità patrimoniale dell'investimento, che persegue obiettivi di redditività nel lungo termine.

In tal senso, il giudizio che sembra cogliere pienamente tale aspetto è senza dubbio quello espresso dal Governatore della Banca d'Italia, che in occasione della manifestazione della 86° Giornata Mondiale del Risparmio del 2010 ebbe a dire *«L'esperienza italiana delle fondazioni è positiva, non solo per l'importante contributo che esse danno ad attività socialmente meritevoli, ma anche per aver svolto il ruolo di azioniste stabili, solide, delle banche; un ruolo in altri paesi ricoperto dagli investitori istituzionali, da noi poco presenti. Durante la crisi, sono stati cruciali la loro visione di lungo termine delle prospettive delle banche e il loro ancoraggio al territorio, fattori propulsivi dello sviluppo locale, regionale, del Paese tutto. Quando altri azionisti, come i fondi di investimento, fino al giorno prima così rumorosi nel chiedere aumenti di efficienza e cambi di management, si volatilizzavano, spesso per sempre, erano le fondazioni a sottoscrivere i ripetuti aumenti di capitale che consentivano di attraversare indenni la tempesta»*.

Ciò premesso, va osservato che l'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni di origine bancaria si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche con-

feritarie⁷ fu abolito dalla legge n. 474/94 e la relativa direttiva “Dini” favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all’incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Infine, nel 1998 la legge “Ciampi” introdusse l’obbligo di cedere le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, successivamente, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale.

Nel recente passato le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del sistema creditizio italiano, che tuttora sono chiamate a svolgere sostenendo le operazioni di aumento di capitale.

In termini sintetici si può affermare che l’evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, ha portato, a dicembre del 2010, alla situazione rappresentata nel seguente schema:

A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% ⁸	15
B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	18
C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50%	55
di cui:	
<i>C.1 partecipazione inferiore al 5%</i>	<i>21</i>
<i>C.2 partecipazione fra il 5% e il 20%</i>	<i>14</i>
<i>C.3 partecipazione fra il 20% e il 50%</i>	<i>20</i>
Totale Fondazioni	88

⁷⁾ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, con un evidente impatto negativo sull’ammontare delle risorse disponibili per l’attività istituzionale.

⁸⁾ Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione.

2.3.2. *Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni*

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare il risultato delle principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive Banche, non prendendo in considerazione quelle il cui controllo è ancora delle rispettive Fondazioni e non hanno costituito un gruppo.

Le Fondazioni hanno dato un apporto determinante alla riorganizzazione del nostro sistema bancario, contribuendo, fra l'altro, alla formazione dei due maggiori gruppi creditizi italiani.

Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo trae origine dalla concentrazione dei due gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. In esso sono confluite in tempi diversi alcune banche nate dal conferimento delle rispettive Fondazioni che in qualche caso sono state incorporate, perdendo quindi la loro individualità, mentre in qualche altra circostanza risultano controllate dal Gruppo bancario ed operano nel suo ambito. Ne fanno parte la Cariplo, le Casse di Risparmio di Ascoli Piceno, di Città di Castello, di Foligno, di Pistoia e Pescia, di Rieti, di Terni e Narni, di Civitavecchia e di Firenze, che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Mirandola, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino⁹⁾, la Banca Nazionale delle Comunicazioni⁹⁾, il Banco di Napoli⁹⁾, le Casse di Risparmio di Forlì, di Bologna, di Padova e Rovigo, di Venezia, di Udine e di Gorizia (queste ultime due, precedentemente fuse in Friulcassa S.p.A.).

Di recente, infine, Intesa Sanpaolo ha firmato l'accordo con Fondazione Monte di Parma per l'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Banca Monte Parma, finora controllata dalla Fondazione.

A **UniCredit Group** attualmente fanno riferimento le Fondazioni le cui conferitarie avevano dato origine alle banche controllate dal gruppo, che si sono fuse per incorporazione in Unicredit nel corso del 2010: Unicredit Banca S.p.A., Unicredit Banca di Roma S.p.A.

⁹⁾ Istituti di credito esterni al Sistema delle Casse di Risparmio.

e Banco di Sicilia S.p.A. Le successive fusioni ed incorporazioni hanno riguardato, quindi, le originarie banche conferite dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, di Treviso-Cassamarca, di Trieste, di Trento e Rovereto, di Modena, di Carpi, di Perugia, di Roma, di Reggio Emilia, della Banca del Monte di Bologna e Ravenna e del Banco di Sicilia⁹.

Il **Gruppo Monte dei Paschi di Siena** controlla, oltre alla Banca Monte dei Paschi di Siena conferita dall'omonima Fondazione, la Biverbanca S.p.A., risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni di Biella e di Vercelli.

Nel **Gruppo Carige** della Banca Carige S.p.A. - oltre alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono confluite la Banca del Monte di Lucca S.p.A., la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. originate dal conferimento delle aziende bancarie da parte delle rispettive Casse di Risparmio e Banche del Monte. Il Gruppo comprende anche la Banca Cesare Ponti⁹.

Il **Gruppo Bancario Banca delle Marche** è nato dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Macerata e Cassa di Risparmio di Pesaro, in cui in un secondo momento è stata incorporata la Cassa di Risparmio di Jesi. Il Gruppo comprende anche la Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., banca conferita dall'omonima Fondazione.

Nel **Gruppo UBI Banca** sono confluite la Banca Regionale Europea-B.R.E. Banca S.p.A., originata dalla fusione della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Banca del Monte di Lombardia, in cui successivamente è stata assorbita la Cassa di Risparmio di Tortona, e la Banca Carime S.p.A., nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali: la Cassa di Risparmio Salernitana, la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e la Cassa di Risparmio di Puglia, conferite dalle stesse Fondazioni.

Al **Gruppo della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - BPER** fanno riferimento le Fondazioni che hanno originato le banche controllate o incorporate dal gruppo. Si tratta della Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, del Banco

di Sardegna e la Banca CRV-Cassa di Risparmio di Vignola, fusa per incorporazione nella capogruppo nel 2010. La Banca del Monte di Foggia, conferita dalla Fondazione, si era fusa per incorporazione nel 2006 nella Banca della Campania S.p.A. che appartiene allo stesso Gruppo BPER.

Le banche conferite dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca, di Pisa, di Livorno e di Imola fanno parte del **Gruppo Banco Popolare**.

Il **Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena**¹⁰ è la nuova denominazione assunta dal Gruppo Bancario Unibanca dopo la fusione per incorporazione della Cesena S.p.A., che ha tratto origine dall'aggregazione della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. stessa e della Banca di Romagna S.p.A. anche conferite dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cesena, di Lugo e di Faenza.

Fanno parte del **Gruppo Crédit Agricole** le banche conferite dalla Fondazione Cassa Risparmio di Parma e dalla Fondazione di Piacenza, che si sono fuse nel 1993 nella Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. è capogruppo del Gruppo Cariparma Friuladria il cui controllo appartiene al Gruppo Crédit Agricole. Nei primi mesi del 2011 è entrata nel Gruppo anche la Cassa di Risparmio della Spezia.

La Cariprato - Cassa Di Risparmio di Prato S.p.A., banca conferita dall'omonima Fondazione, controllata dal **Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza**, si è fusa per incorporazione nella capogruppo il 31 dicembre 2010.

La Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fa parte del **Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano**.

Il **Gruppo Veneto Banca** controlla la Cassa di Risparmio di

¹⁰ Il 4 ottobre 2010 la Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. si è fusa per incorporazione nella controllante Unibanca S.p.A. La nuova società ha assunto la denominazione di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. ed è la Capogruppo del "Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena".

Fabriano e Cupramontana S.p.A., conferita dall'omonima Fondazione.

La Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A., è controllata dal **Gruppo Credito Valtellinese**.

La **Popolare di Bari** detiene il controllo della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., banca conferita dalla Fondazione.

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato le banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara** comprende, oltre alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.⁹, la Banca Farnese S.p.A.⁹, la Banca Modenese S.p.A.⁹, la Banca Popolare di Roma S.p.A.⁹ e la CreVerbanca S.p.A.⁹

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna** comprende, oltre alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la Banca di Imola S.p.A.⁹, il Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.⁹ e la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.⁹, costituita di recente sul modello storico delle Casse di Risparmio.

Il **Gruppo Creditizio Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.**, il cui controllo è nelle mani dell'omonima Fondazione, comprende il Credito Industriale Sammarinese⁹.

Il **Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato** controlla la Cassa di Risparmio di San Miniato e BancaSintesi S.p.A.⁹ ¹¹. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato detiene il controllo del gruppo bancario per via diretta e, indirettamente, tramite la Finanziaria C.R. San Miniato S.p.A.

Il **Gruppo Carichieti** comprende anche Flashbank S.p.A.⁹.

¹¹⁾ Nel giugno 2011 il gruppo a ceduto l'intera partecipazione di BancaSintesi S.p.A.

Il **Gruppo Bancario Tercas** comprende, oltre alla capogruppo Banca Tercas S.p.A., conferita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Banca Caripe S.p.A., conferita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara.

2.4 L'investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2010 ammonta a 1.986,3 milioni di euro e fa segnare una diminuzione del 21,2% rispetto a quello dell'esercizio precedente (2.522,2 milioni di euro)¹².

Analizzando la composizione dei proventi totali, si osserva che i dividendi aumentano (a tale riguardo si deve tener presente che nel 2009 i gruppi bancari Intesa San Paolo e Unicredit non distribuirono dividendi); le gestioni patrimoniali chiudono positivamente, anche se a livelli inferiori rispetto al 2009; gli interessi e il risultato netto della gestione degli strumenti finanziari evidenziano una diminuzione; gli altri proventi si riducono¹³, i proventi straordinari diminuiscono, nonostante sia aumentata la componente rappresentata dalle plusvalenze realizzate su immobilizzazioni finanziarie.

La Tab. 2.2 ed il grafico 2.1 riportano la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2010, confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.

¹²) Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), passa a 135 milioni di euro contro i 113,3 nell'esercizio 2009.

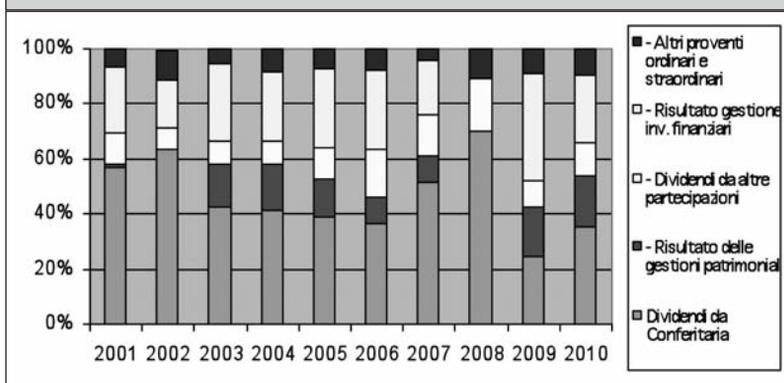
¹³) Nel 2009 gli altri proventi erano pari a 198 milioni; di questi, 175 erano relativi allo *scrip dividend* assegnato da Unicredit in luogo della distribuzione di dividendi per cassa. L'importo attribuibile ad altri proventi, in senso stretto, era dunque pari a 23 milioni.

Tab. 2.2 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dividendi da Conferitaria	57,0	64,4	42,8	41,6	38,7	36,7	51,4	78,5	26,0^(*)	35,6
Altri proventi:	43,0	35,6	57,2	58,4	61,3	63,3	48,6	21,5	74,0	64,4
- Risultato delle gestioni patrimoniali	1,0	-0,9	15,0	16,5	13,9	9,6	9,5	-6,5	20,2	18,1
- Dividendi da altre partecipazioni	11,2	8,4	8,7	8,1	11,3	17,3	15,1	21,8	10,6	12,4
- Risultato della gestione investimenti finanziari	24,5	17,6	28,1	25,6	28,7	28,9	20,1	-5,7	35,1	27,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	6,3	10,5	5,4	8,2	7,4	7,5	3,9	11,9	8,1 ^(*)	6,4
Totale	100,0	100,0								

(*) Gli *scrip dividend* sono stati inclusi fra i dividendi da Conferitaria. Classificando gli *scrip dividend* fra gli altri proventi gli indici sono rispettivamente 19,0% e 15,1%

Fig. 2.1 - Composizione % dei proventi



La redditività del patrimonio¹⁴ delle Fondazioni (Tab. n. 2.4) si attesta per il 2010 al 4,0% in riduzione rispetto al 5,1% del 2009.

Analizzando l'andamento delle due principali componenti dei

¹⁴⁾ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi totali, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

proventi - i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi dagli altri investimenti finanziari - si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria¹⁵ è aumentato di oltre il 47% passando da 480 milioni di euro a 707 nel 2010. Per valutare correttamente il dato va rammentato che nel 2009 Intesa San Paolo non distribuì dividendi, Unicredit deliberò di non corrispondere dividendi per cassa, ma di procedere a un aumento gratuito di capitale¹⁶ e il Monte dei Paschi di Siena corrispose circa 1/6 dei dividendi distribuiti nel 2008. Anche volendo considerare il valore degli *scrip dividend* come componente del dividendo percepito nel 2009 dalle conferitarie, la variazione rimane sempre positiva. La redditività dell'investimento nella conferitaria, a valore di libro, che nel 2009 era del 3,1% (tenendo conto anche dello *scrip dividend*) nel 2010 passa a 2,9%; tale risultato si spiega con il fatto che a fronte dell'incremento dei dividendi incassati è aumentato l'investimento partecipativo nella conferitaria.

La redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, che per l'anno 2009 era del 4,7%, in forte ripresa rispetto allo 0,2% del 2008, nel 2010 si attesta al 3,4%.

La flessione della redditività degli strumenti finanziari è dovuta a una diminuzione generalizzata di tutte le componenti di reddito derivanti dagli strumenti finanziari e quindi dalle riprese di valore originate dalla contrazione dei tassi di rendimenti: sia delle gestioni patrimoniali, che degli interessi, che della gestione titoli, nella quale sono comprese le rivalutazioni/svalutazioni nette e il risultato della negoziazione di titoli.

A fine 2009 le gestioni patrimoniali raccoglievano 9,1 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto agli 8,8 miliardi del 2008; tale crescita si consolida nell'esercizio in esame. Infatti a fine 2010 le

¹⁵ Nelle tabelle 2.7 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

¹⁶ Unicredit, in luogo della distribuzione di dividendi per cassa, ha distribuito azioni gratuite, c.d. "*scrip dividend*". In base a una nota dell'Autorità di vigilanza, che ha condiviso il punto di vista dell'Acri, le Fondazioni hanno potuto iscrivere fra i proventi il valore nominale delle azioni così ricevute, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che ispira la redazione del bilancio. Le Fondazioni hanno registrato proventi, a tale titolo, per complessivi 175,8 milioni di euro, nella posta "Altri proventi" dello schema di Conto economico, che in sede di analisi dei dati potrebbero essere aggiunti ai dividendi derivanti dalla partecipazione nelle conferitarie.

gestioni sommano 10,3 miliardi con una variazione positiva di oltre il 13%.

Le gestioni hanno complessivamente fatto registrare un utile di circa 360 milioni di euro con una redditività media del 3,7% (5,6% nel 2009). È interessante notare che solo 3 Fondazioni hanno sofferto perdite per un ammontare complessivo di 0,4 milioni di euro, contro i 5 milioni dell'anno precedente.

Nella Tab. 2.3 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 2.3 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)

Anni	N°. di Fondazioni che hanno gestioni patrimoniali a fine anno	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0(*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3
2007	60	14.343	376,9	5
2008	50	8.862	-192,9	41
2009	50	9.126	509,1	3
2010	47	10.349	359,8	3

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A completamento dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento, la Tab. 2.4 e la Fig. 2.2 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

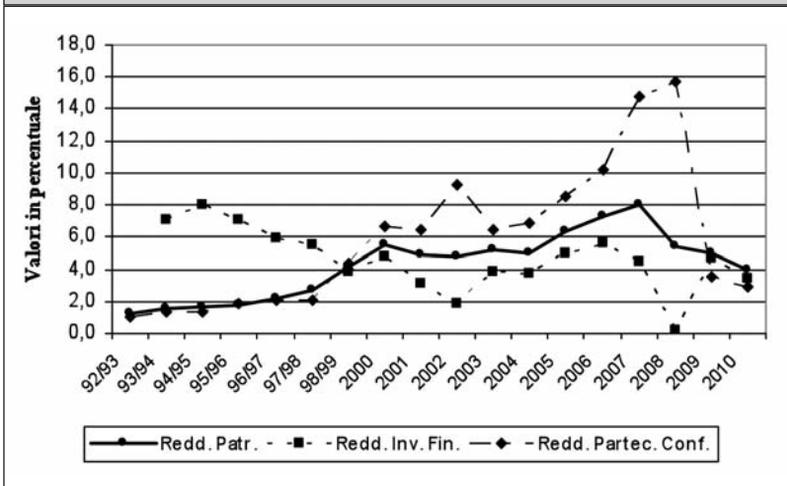
Tab. 2.4 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni																	
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10
Proventi Patrimonio x 100	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3	7,3	8,0	5,4	5,1	4,0
Proventi finanziari Investimenti finanziari medi x 100	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0	5,6	4,5	0,2	4,7	3,4
Dividendi da Società conferitaria _t Partecipazione nella Società conferitaria _(t-1) x 100	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5	10,2	14,8	15,7	3,1(*)	2,9

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

(*) Include i 175,8 milioni relativi agli *scrip dividend*

Fig. 2.2 - Andamento dei principali indicatori di redditività



Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono stret-

tamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari¹⁷. Tuttavia i *trend* sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti decorrelati: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007, anno in cui nuovamente si divaricano. Il 2008 rappresenta l'anno in cui i rendimenti delle due tipologie di investimento raggiungono la massima forbice a causa delle note difficoltà dei mercati finanziari, da un lato, e della massima distribuzione di dividendi da parte delle banche, dall'altro. Il 2009 vede il prevalere del rendimento degli investimenti finanziari sul rendimento delle partecipazioni bancarie a causa della mancata distribuzione dei dividendi da parte di grandi gruppi bancari di cui si è detto. Il 2010, infine, mostra una riduzione del totale e di tutte le componenti.

Dal grafico si rileva, inoltre, che il rendimento medio del patrimonio, che deriva sostanzialmente dalle due categorie di investimento rappresentate nel grafico, coincide, fino al 2000, con il rendimento della conferitaria; dopo tale data, a conferma del processo di diversificazione, si posiziona invece a metà strada fra le curve dei due rendimenti.

Non sono, invece, significativi gli investimenti diretti nel settore immobiliare che possono raggiungere il 15% del patrimonio, limite ampliato dal precedente 10% dal Dl. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge con la L. n. 122 del 30 luglio 2010. Le Fondazioni possono, così, detenere anche immobili non strumentali, nei limiti ora citati.

¹⁷⁾ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione - il che tende a sottostimare il rendimento - e il dato al denominatore riflette il valore contabile, e non di mercato come per gli investimenti finanziari, della partecipazione - il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

2.5 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2010 è pari a 1.477,2 milioni di euro rispetto a 2.004,5 del 2009, con una riduzione del 26,3% che sostanzialmente risente dell'andamento dei proventi oltre a un incremento dell'incidenza degli oneri.

L'Avanzo rappresenta il 74,4% dei proventi (era il 79,5% totali nel 2009) e il 3,0% del patrimonio medio dell'anno (4,1% nel 2009). Una prima lettura del dato ci permette, quindi, di affermare che gli oneri complessivi, in modo particolare gli accantonamenti, come di seguito evidenziato, hanno contribuito alla contrazione dell'Avanzo in misura più che proporzionale rispetto alla riduzione dei proventi.

Con riferimento alla struttura dei costi¹⁸ e alle altre poste del Conto economico, si rileva quanto segue.

I puri costi di funzionamento per il sistema delle Fondazioni nell'anno 2010 crescono del 9,5% passando da 198 milioni a 217, e la loro incidenza sui proventi passa da 7,8% a 10,9%. Se si considerano anche i 33,5 milioni di costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.), che rimangono invariati rispetto al 2009, gli oneri complessivi si attestano a 250,5 milioni contro i 231,2 dell'anno precedente (+8%) e la loro incidenza sui proventi totali si attesta a 12,6% rispetto al 9,2% del 2009.

Gli oneri salgono però a 450,1 milioni di euro (392,1 milioni nel 2009) per ragioni di carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2010, accantonamenti per oltre 199 milioni di euro, che le Fondazioni hanno dovuto effettuare in via prudenziale, per fronteggiare rischi e oneri futuri dovuti a possibili perdite correlate alla turbolenza dei mercati. Nel passato esercizio le Fondazioni accantonarono una somma leggermente inferiore, 160 milioni di euro, e l'aumento di tale appostazione di bilancio ha, in gran parte, contribuito a ridurre ulteriormente l'Avanzo della gestione.

¹⁸⁾ Ai fini di una migliore interpretazione dei dati di bilancio nel corso dell'analisi si è ritenuto utile talvolta far riferimento alle due componenti in cui sono stati suddivisi gli oneri complessivi: oneri amministrativi o di funzionamento (compensi agli Organi collegiali, stipendi, spese per collaboratori, ammortamenti, accantonamenti ed altri oneri) e oneri di gestione dell'investimento (commissioni di negoziazione, commissioni di gestione, oneri finanziari, ecc.). Nella prima delle due componenti, all'interno della voce accantonamenti, possono essere talvolta iscritti valori prudenziali relativi a rischi futuri la cui natura può non essere collegata al funzionamento, stictu sensu, della Fondazione.

Fra le voci di spesa, si rileva un lieve calo di quelle relative ai compensi agli Organi collegiali, mentre quelle per il personale aumentano dell'8%, in linea con il percorso di rafforzamento delle strutture operative prevalentemente a supporto dei processi erogativi.

Con riguardo ai costi per il personale c'è da osservare che nel 2010 il numero dei dipendenti è cresciuto del 3,5% passando da 980 a 1.014 unità, e il costo medio da 60,1 mila euro a 62,9 rimanendo però a un livello inferiore del 2008 (64,1 mila euro).

Nonostante molte Fondazioni si siano già dotate di personale con competenze nella progettazione e valutazione degli interventi erogativi, e altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati evidenziano che le strutture organizzative rimangono di dimensioni contenute, se si considera che i rimborsi per gli Organi collegiali e le spese per il personale complessivamente incidono per il 5,7% del totale dei proventi.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, è stato distribuito fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2010, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione e ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% a un massimo del 35% dell'Avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione e al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria.

Per l'intero comparto delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 471,8 milioni di euro (587,4 nel 2009) e rappresenta il 31,9% dell'Avanzo della gestione (il 23,3%, se si tiene conto del disavanzo residuo di 128 milioni che di fatto riduce l'accantonamento patrimoniale alla cifra di circa 344 milioni), contro il 29,3% dell'anno precedente.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il 76,7% dell'Avanzo di gestione pari a 1.133,1 milioni di euro, rispetto a 1.412,3 del 2009.

L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni

può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93 - 2010 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 2.5 e nel relativo grafico della Fig. 2.3. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita, fino al 2007, dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'Avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio, cui è seguito un ridimensionamento dovuto alle turbolenze dei mercati a partire dal settembre del 2008. Si noterà che l'indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un *trend* positivo, cresce in maniera meno che proporzionale rispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2007 l'incidenza dell'Avanzo d'esercizio sul patrimonio cresce di sei volte dall'1,2 al 7,2, mentre la quota dell'accantonamento patrimoniale sul patrimonio cresce meno di 4 volte, passando da 0,7 a 2,4; l'indice percentuale dell'attività erogativa passa da 0,4 a 4,8 nel 2007, con un aumento di dodici volte. Nel 2008 tutti gli indici registrano una diminuzione a seguito delle note difficoltà che hanno caratterizzato l'esercizio, ma l'indicatore relativo all'attività istituzionale mostra, anche in questa circostanza, una riduzione più contenuta di quanto ci si sarebbe potuto attendere. Anche nel 2010, come avvenuto dall'inizio della crisi del 2008, l'andamento dei proventi mostra una flessione, così come gli altri indicatori ad esso correlati. Tuttavia, l'indicatore relativo all'attività istituzionale flette meno drasticamente di quelli dei proventi e dell'Avanzo. In conclusione, si osserva come, in questi ultimi anni segnati da una importante crisi che ha impattato duramente su tutti i settori del modo economico e finanziario, le Fondazioni abbiano privilegiato l'attività erogativa, adeguando gli accantonamenti secondo i criteri di una prudente e oculata gestione ispirata alla conservazione del valore del patrimonio, senza far mancare ai territori di riferimento un cospicuo sostegno nel tempo.

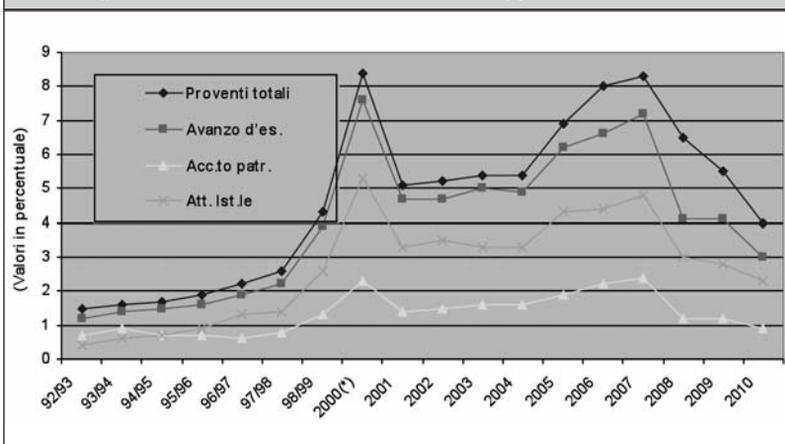
Tab. 2.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie

Indicatori	Anni																	
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ^b	2001	2002 ^c	2003	2004	2005	2006	2007	2008 ^c	2009	2010 ^c
1 Prov.totali ^a /Patr.medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	8,0	8,3	6,5	5,5	4,0
2 Avanzo d'es./Patr.medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	6,6	7,2	4,1	4,1	3,0
3 Acc.to patr./Patr.medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	2,2	2,4	1,2	1,2	0,9
4 Att. Ist.le/Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	4,4	4,8	3,0	2,8	2,3

(a) Comprendono i proventi straordinari.

(b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il periodo successivo.

(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 2.3 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie in rapporto al Patrimonio medio

L'ammontare delle delibere di erogazione assunte nel corso del 2010, al netto dei 42,2 milioni di euro destinati per legge al Volontariato (erano 52,9 nel 2009), si attesta a 1.324,4 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto a 1.333,4 dell'esercizio precedente¹⁹.

¹⁹⁾ I dati si ottengono dalla somma degli importi delle poste indicate con le lett. c) e g) degli schemi di Conto economico contenuti nelle tabelle 2.7.

Analizzando la dinamica delle delibere e la loro articolazione si osserva che i circa 9 milioni di minore ammontare del 2010 sono determinati per 97 milioni dalla riduzione delle delibere sul margine dell'esercizio, quasi totalmente compensati per 88 milioni dall'incremento delle erogazioni finanziate con i fondi accantonati in anni precedenti. In sostanza le Fondazioni hanno attinto dai fondi per mantenere il livello di attività istituzionale e far fronte alla riduzione dei flussi derivanti dalla gestione, così come avevano già fatto nel 2008²⁰, attuando una strategia di oculata e prudente gestione delle risorse.

Il deliberato complessivo (incluso cioè il Volontariato previsto dalla legge n. 266/91) somma a 1.366,6 milioni di euro rispetto a 1.386,5 registrato nel 2009 (-1,4%) e fa segnare un tasso di erogazione del 2,7% sul patrimonio medio dell'intero sistema delle Fondazioni contro il 2,8% del 2009.

Per una analisi dei dati economico-gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di Stato patrimoniale e di Conto economico in calce a questo capitolo.

²⁰⁾ Nel 2008, a confronto con il 2007, le erogazioni sul margine dell'esercizio erano diminuite di 160 milioni circa ed erano state compensate dal maggiore utilizzo dei fondi per pari importo.

TABELLE RELATIVE
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Sistema Fondazioni				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.611,8	2,7	1.384,6	2,4
Attività finanziarie:	56.794,5	95,4	55.520,8	94,6
partecipazioni nella conferitaria	25.306,9	42,5	23.865,5	40,7
partecipazioni in altre società	6.018,8	10,1	6.249,9	10,7
partecipazioni in società strumentali	820,6	1,4	737,7	1,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	24.648,3	41,4	24.667,7	42,1
Crediti, ratei e risconti attivi	390,8	0,7	459,2	0,8
Disponibilità liquide	615,9	1,0	1.216,3	2,1
Altre attività	90,2	0,2	80,6	0,1
Totale dell'attivo	59.503,2	100,0	58.661,6	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	50.160,6	84,3	49.487,3	84,4
Fondi per l'attività d'istituto	4.207,8	7,1	4.369,7	7,4
Fondi per rischi ed oneri	1.229,8	2,1	1.064,7	1,8
Erogazioni deliberate	2.508,5	4,2	2.607,7	4,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	174,1	0,3	191,6	0,3
Altre passività	1.222,4	2,1	940,5	1,6
Totale del passivo	59.503,2	100,0	58.661,6	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Piccole				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	41,6	5,5	41,0	5,6
Attività finanziarie:	678,9	90,5	656,4	90,5
partecipazioni nella conferitaria	275,7	36,8	324,1	44,7
partecipazioni in altre società	23,0	3,1	32,7	4,5
partecipazioni in società strumentali	5,4	0,7	4,2	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	374,8	50,0	295,4	40,7
Credit, ratei e risconti attivi	5,6	0,8	5,3	0,7
Disponibilità liquide	19,3	2,6	18,7	2,6
Altre attività	4,4	0,6	3,8	0,5
Totale dell'attivo	749,9	100,0	725,3	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	676,6	90,2	639,8	88,2
Fondi per l'attività d'istituto	40,1	5,3	42,3	5,8
Fondi per rischi ed oneri	5,6	0,7	6,8	0,9
Erogazioni deliberate da liquidare	18,5	2,5	16,1	2,2
Fondo per il volontariato L. 2666/91	2,7	0,4	2,9	0,4
Altre passività	6,5	0,9	17,3	2,4
Totale del passivo	749,9	100,0	725,3	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-piccole				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	126,0	6,5	119,2	6,4
Attività finanziarie:	1.731,9	89,9	1.680,2	90,3
partecipazioni nella conferitaria	566,5	29,4	514,0	27,6
partecipazioni in altre società	58,0	3,0	47,0	2,5
partecipazioni in società strumentali	15,9	0,8	14,7	0,8
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.091,5	56,7	1.104,6	59,3
Crediti, ratei e risconti attivi	20,1	1,0	30,6	1,6
Disponibilità liquide	47,2	2,5	31,3	1,7
Altre attività	0,3	0,0	0,4	0,0
Totale dell'attivo	1.925,5	100,0	1.861,7	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	1.710,0	88,8	1.665,4	89,5
Fondi per l'attività d'istituto	104,7	5,4	100,8	5,4
Fondi per rischi ed oneri	13,7	0,7	16,4	0,9
Erogazioni deliberate da liquidare	32,3	1,7	30,4	1,6
Fondo per il volontariato L. 266/91	4,7	0,2	4,6	0,2
Altre passività	60,1	3,1	44,2	2,4
Totale del passivo	1.925,5	100,0	1.861,7	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medie				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	222,5	6,2	199,9	5,6
Attività finanziarie:	3.254,6	91,3	3.233,0	91,3
partecipazioni nella conferitaria	1.282,8	36,0	1.166,1	32,9
partecipazioni in altre società	270,9	7,6	268,7	7,6
partecipazioni in società strumentali	50,9	1,4	45,7	1,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.650,1	46,3	1.752,5	49,5
Crediti, ratei e risconti attivi	35,5	1,0	52,5	1,5
Disponibilità liquide	52,6	1,5	49,8	1,4
Altre attività	1,1	0,0	4,2	0,1
Totale dell'attivo	3.566,3	100,0	3.539,4	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	3.079,2	86,3	3.056,4	86,4
Fondi per l'attività d'istituto	273,6	7,7	297,2	8,4
Fondi per rischi ed oneri	65,3	1,8	69,5	2,0
Erogazioni deliberate da liquidare	88,8	2,5	90,5	2,6
Fondo per il volontariato L.266/91	8,9	0,2	9,4	0,3
Altre passività	50,5	1,4	16,5	0,5
Totale del passivo	3.566,3	100,0	3.539,4	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-grandi				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	316,0	4,5	277,7	4,0
Attività finanziarie:	6.534,2	92,5	6.203,8	89,8
partecipazioni nella conferitaria	2.158,4	30,6	2.102,9	30,4
partecipazioni in altre società	1.017,1	14,4	974,1	14,1
partecipazioni in società strumentali	127,9	1,8	197,6	2,9
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.230,9	45,7	2.929,1	42,4
Crediti, ratei e risconti attivi	61,3	0,9	71,6	1,0
Disponibilità liquide	97,4	1,4	315,5	4,6
Altre attività	56,1	0,8	39,5	0,6
Totale dell'attivo	7.065,0	100,0	6.908,1	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	6.193,1	87,7	6.042,2	87,5
Fondi per l'attività d'istituto	406,8	5,8	429,9	6,2
Fondi per rischi ed oneri	86,1	1,2	97,0	1,4
Erogazioni deliberate da liquidare	256,8	3,6	216,2	3,1
Fondo per il volontariato L. 266/91	21,0	0,3	22,6	0,3
Altre passività	101,2	1,4	100,2	1,5
Totale del passivo	7.065,0	100,0	6.908,1	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Grandi				
ATTIVO	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	905,7	2,0	746,9	1,6
Attività finanziarie:	44.594,9	96,5	43.747,3	95,9
partecipazioni nella conferitaria	21.023,5	45,5	19.758,4	43,3
partecipazioni in altre società	4.649,9	10,1	4.927,4	10,8
partecipazioni in società strumentali	620,6	1,3	475,5	1,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	18.301,0	39,6	18.586,0	40,7
Crediti, ratei e risconti attivi	268,3	0,6	299,2	0,7
Disponibilità liquide	399,4	0,9	801,0	1,8
Altre attività	28,4	0,1	32,7	0,1
Totale dell'attivo	46.196,6	100,0	45.627,0	100,0
PASSIVO	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	38.501,8	83,3	38.083,6	83,5
Fondi per l'attività d'istituto	3.382,5	7,3	3.499,6	7,7
Fondi per rischi ed oneri	1.059,1	2,3	875,0	1,9
Erogazioni deliberate da liquidare	2.112,1	4,6	2.254,5	4,9
Fondo per il volontariato L.266/91	136,9	0,3	152,0	0,3
Altre passività	1.004,2	2,2	762,3	1,7
Totale del passivo	46.196,6	100,0	45.627,0	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Ovest				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	167,3	0,7	151,1	0,7
Attività finanziarie:	22.747,8	98,2	21.955,2	98,0
partecipazioni nella conferitaria	7.987,3	34,5	7.368,0	32,9
partecipazioni in altre società	2.357,4	10,2	1.872,6	8,4
partecipazioni in società strumentali	290,2	1,3	229,9	1,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	12.112,9	52,3	12.484,7	55,8
Crediti, ratei e risconti attivi	92,1	0,4	99,0	0,4
Disponibilità liquide	114,7	0,5	150,7	0,7
Altre attività	53,6	0,2	38,0	0,2
Totale dell'attivo	23.175,5	100,0	22.394,0	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	19.472,1	84,0	19.007,2	84,9
Fondi per l'attività d'istituto	1.629,9	7,0	1.661,0	7,4
Fondi per rischi ed oneri	222,7	1,0	233,6	1,0
Erogazioni deliberate da liquidare	1.011,1	4,4	1.025,2	4,6
Fondo per il volontariato L. 266/91	66,3	0,3	71,3	0,3
Altre passività	773,5	3,3	395,8	1,8
Totale del passivo	23.175,5	100,0	22.394,0	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Est				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	803,7	4,5	752,2	4,2
Attività finanziarie:	16.917,9	94,0	16.630,2	92,5
partecipazioni nella conferitaria	8.940,6	49,7	7.873,5	43,8
partecipazioni in altre società	2.063,4	11,5	3.019,6	16,8
partecipazioni in società strumentali	398,9	2,2	383,4	2,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	5.515,0	30,6	5.353,7	29,8
Crediti, ratei e risconti attivi	124,0	0,7	189,3	1,1
Disponibilità liquide	128,5	0,7	375,6	2,1
Altre attività	28,4	0,2	35,1	0,2
Totale dell'attivo	18.002,6	100,0	17.982,4	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	14.680,8	81,5	14.536,5	80,8
Fondi per l'attività d'istituto	1.543,3	8,6	1.607,0	8,9
Fondi per rischi ed oneri	585,8	3,3	553,5	3,1
Erogazioni deliberate da liquidare	920,1	5,1	924,0	5,1
Fondo per il volontariato L. 2666/91	64,0	0,4	70,4	0,4
Altre passività	208,6	1,2	291,1	1,6
Totale del passivo	18.002,6	100,0	17.982,4	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Centro				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	526,3	3,3	380,8	2,4
Attività finanziarie:	14.811,1	93,7	14.607,4	92,6
partecipazioni nella conferitaria	7.465,0	47,2	7.730,4	49,0
partecipazioni in altre società	1.447,4	9,2	1.253,7	7,9
partecipazioni in società strumentali	121,1	0,8	114,5	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	5.777,6	36,5	5.508,8	34,9
Credit, ratei e risconti attivi	151,4	1,0	146,3	0,9
Disponibilità liquide	313,1	2,0	634,7	4,0
Altre attività	8,1	0,1	7,5	0,0
Totale dell'attivo	15.810,0	100,0	15.776,7	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	13.743,4	86,9	13.700,7	86,8
Fondi per l'attività d'istituto	887,7	5,6	957,0	6,1
Fondi per rischi ed oneri	391,6	2,5	238,2	1,5
Erogazioni deliberate da liquidare	531,7	3,4	613,8	3,9
Fondo per il volontariato L. 266/91	36,4	0,2	42,1	0,3
Altre passività	219,3	1,4	224,9	1,4
Totale del passivo	15.810,0	100,0	15.776,7	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Sud				
	31/12/2010		31/12/2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	114,5	4,6	100,5	4,0
Attività finanziarie:	2.317,7	92,1	2.328,0	92,8
partecipazioni nella conferitaria	913,9	36,3	893,6	35,6
partecipazioni in altre società	150,6	6,0	104,0	4,1
partecipazioni in società strumentali	10,4	0,4	9,8	0,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.242,7	49,4	1.320,6	52,6
Credit, ratei e risconti attivi	23,2	0,9	24,6	1,0
Disponibilità liquide	59,5	2,4	55,3	2,2
Altre attività	0,2	0,0	0,0	0,0
Totale dell'attivo	2.515,2	100,0	2.508,4	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	2.264,4	90,0	2.242,9	89,4
Fondi per l'attività d'istituto	146,9	5,8	144,7	5,8
Fondi per rischi ed oneri	29,7	1,2	39,4	1,6
Erogazioni deliberate da liquidare	45,6	1,8	44,8	1,8
Fondo per il volontariato L. 266/91	7,4	0,3	7,8	0,3
Altre passività	21,1	0,8	28,7	1,1
Totale del passivo	2.515,2	100,0	2.508,4	100,0

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Sistema Fondazioni				
	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	359,8	18,1	509,1	20,2
Dividendi e proventi assimilati	953,2	48,0	748,1	29,7
Interessi e proventi assimilati	269,0	13,5	320,4	12,7
Risultato gestione strumenti finanziari	276,2	13,9	563,4	22,3
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	128,3	6,5	381,7	15,1
Totale proventi	1.986,3	100,0	2.522,2	100,0
Oneri (*)	450,1	22,7	392,1	15,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	51,0	2,6	51,2	2,0
Imposte	18,7	0,9	21,5	0,9
Oneri straordinari	40,3	2,0	104,0	4,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.477,2	74,4	2.004,5	79,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Copertura disavanzi pregressi	3,4	0,2	17,3	0,9
Accantonamenti al Patrimonio:	468,4	31,7	570,1	28,4
a) alla riserva obbligatoria	319,5	21,6	396,4	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	148,9	10,1	173,7	8,7
Attività istituzionale:	1.133,1	76,7	1.412,3	70,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	516,0	34,9	612,9	30,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	42,2	2,9	52,9	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	574,8	38,9	746,5	37,2
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-127,7	-8,6	4,8	0,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	808,4			720,7
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	1.366,6		1.386,5	

(*) La posta 2010 include € 199/M per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza sarebbe 12,6%. Nel 2009 l'accantonamento era di € 160/M, e l'incidenza era 9,2%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	2,4	7,1		8,1
Dividendi e proventi assimilati	20,0	58,7	26,3	71,1
Interessi e proventi assimilati	6,0	17,7	6,1	16,6
Risultato gestione strumenti finanziari	3,7	10,9	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	1,9	5,7	1,6	4,3
Totale proventi	34,0	100,0	37,0	100,0
Oneri (*)	8,5	24,9	8,4	22,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>		8,2	2,6	7,1
Imposte	0,5	1,5	0,6	1,6
Oneri straordinari	0,0	0,0	0,1	0,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	25,0	73,6	27,9	75,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,1	0,2	0,2	0,6
Accantonamenti al Patrimonio:	5,8	23,1	7,0	25,1
a) alla riserva obbligatoria	5,0	19,9	5,6	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	0,8	3,2	1,5	5,2
Attività istituzionale:	19,0	75,7	20,6	73,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	10,9	43,7	10,6	38,1
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	0,7	2,9	0,7	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	7,3	29,2	9,2	33,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,9	0,1	0,4
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	9,0		8,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	20,6		20,0	

(*) La posta del 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009 l'accantonamento era di € 0,4/M. e l'incidenza era 21,5%.

		2010		2009	
		milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		7,1	8,9	13,5	13,4
Dividendi e proventi assimilati		29,3	36,6	38,1	37,7
Interessi e proventi assimilati		24,6	30,8	31,3	31,1
Risultato gestione strumenti finanziari		10,6	13,2	10,0	9,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari		8,5	10,6	8,0	8,0
Totale proventi		80,1	100,0	100,9	100,0
Oneri (*)		20,1	25,1	18,2	18,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>			6,2	5,4	5,3
Imposte		1,8	2,3	2,4	2,4
Oneri straordinari		2,6	3,3	1,4	1,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		55,6	69,3	78,9	78,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Copertura disavanzi pregressi		0,6	1,1	11,2	14,2
Accantonamenti al Patrimonio:		15,0	27,0	20,6	26,1
a) alla riserva obbligatoria		11,0	19,8	13,8	17,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio		4,0	7,2	6,9	8,7
Attività istituzionale:		39,4	70,9	48,2	61,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente		16,8	30,2	22,5	28,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91		1,5	2,6	1,8	2,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto		21,1	38,0	23,9	30,2
f) Avanzo (disavanzo) residuo		0,6	1,1	-1,2	-1,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		20,9		16,9	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		39,1		41,2	

(*) La posta del 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009, l'accantonamento era di € 0,4/M. e l'incidenza era 17,66%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	7,4	5,2	14,6	9,7
Dividendi e proventi assimilati	74,7	52,7	70,6	47,2
Interessi e proventi assimilati	26,8	18,9	41,6	27,8
Risultato gestione strumenti finanziari	7,1	5,0	7,0	4,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3
Altri proventi e proventi straordinari	26,1	18,4	16,2	10,8
Totale proventi	141,8	100,0	149,7	100,0
Oneri (*)	24,7	17,4	23,1	15,4
di cui per gli organi statutari		4,6	6,2	4,2
Imposte	1,6	1,1	2,8	1,9
Oneri straordinari	16,2	11,4	1,3	0,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	99,3	70,1	122,5	81,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	19,9	20,0	24,5	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,2	5,3	8,5	7,0
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	48,9	49,3	49,9	40,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	2,7	2,7	3,3	2,7 e)
Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	22,7	22,9	34,9	28,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,1	-0,1	1,4	1,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	28,2		34,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	79,7		87,8	

(*) La posta 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009 l'accantonamento era di € 1/M. e l'incidenza era 14,6%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	22,7	9,5	35,2	10,3
Dividendi e proventi assimilati	121,2	50,6	136,7	40,1
Interessi e proventi assimilati	69,8	29,2	65,5	19,2
Risultato gestione strumenti finanziari	16,6	6,9	3,1	0,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	9,2	3,8	100,2	29,4
Totale proventi	239,6	100,0	340,6	100,0
Oneri (*)	48,1	20,1	50,0	14,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>		4,3	11,0	3,2
Imposte	3,8	1,6	5,0	1,5
Oneri straordinari	6,1	2,5	8,9	2,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	181,6	75,8	276,7	81,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	46,4	25,5	79,2	28,6
a) alla riserva obbligatoria	36,3	20,0	55,3	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	10,0	5,5	23,8	8,6
Attività istituzionale:	135,2	74,5	194,7	70,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	81,1	44,7	107,5	38,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,8	2,7	7,4	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	49,2	27,1	79,8	28,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	2,9	1,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	84,8		46,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	170,8		161,2	

(*) La posta 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009 l'accantonamento era di € 3/M e l'incidenza era 13,9%

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	320,2	21,5	442,8	23,4
Dividendi e proventi assimilati	708,0	47,5	476,5	25,2
Interessi e proventi assimilati	141,7	9,5	175,8	9,3
Risultato gestione strumenti finanziari	238,2	16,0	543,3	28,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	82,6	5,5	255,6	13,5
Totale proventi	1.490,8	100,0	1.894,1	100,0
Oneri (*)	348,7	23,4	292,5	15,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>		1,8	25,9	1,4
Imposte	10,9	0,7	10,7	0,6
Oneri straordinari	15,4	1,0	92,3	4,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.115,7	74,8	1.498,6	79,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	2,8	0,2	6,0	0,4
Accantonamenti al Patrimonio:	376,1	33,7	430,3	28,7
a) alla riserva obbligatoria	247,3	22,2	297,3	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	128,8	11,5	133,0	8,9
Attività istituzionale:	865,2	77,5	1.060,8	70,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	358,3	32,1	422,4	28,2
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	32,5	2,9	39,6	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	474,4	42,5	598,8	40,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-128,4	-11,5	1,6	0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	665,6		614,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	1.056,4		1.076,0	

(*) La posta del 2010 include € 199/M per accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 10,0%. Nel 2009 l'accantonamento era di €156/M e l'incidenza era 7,2%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	230,4	28,1	339,8	33,9
Dividendi e proventi assimilati	397,9	48,5	291,9	29,1
Interessi e proventi assimilati	68,0	8,3	73,9	7,4
Risultato gestione strumenti finanziari	76,5	9,3	209,7	20,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	48,4	5,9	87,2	8,7
Totale proventi	820,9	100,0	1.002,2	100,0
Oneri (*)	76,4	9,3	78,7	7,9
di cui per gli organi statutari		1,9	15,5	1,5
Imposte	9,4	1,2	10,5	1,0
Oneri straordinari	17,9	2,2	10,0	1,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	717,2	87,4	903,0	90,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	220,4	30,7	256,9	28,4
a) alla riserva obbligatoria	143,4	20,0	180,6	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	77,0	10,7	76,3	8,4
Attività istituzionale:	496,7	69,3	643,1	71,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	280,7	39,1	345,1	38,2
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	19,1	2,7	24,1	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	196,9	27,5	274,0	30,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	3,0	0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	246,1		215,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	545,9		584,8	

(*) La posta 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009 l'accantonamento era di € 6/M. e l'incidenza era 7,3%.

		2010		2009	
		milioni di €	%	milioni di €	%
Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Est					
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		16,2	2,6	39,7	4,5
Dividendi e proventi assimilati		331,7	54,2	250,3	28,1
Interessi e proventi assimilati		76,7	12,5	105,8	11,9
Risultato gestione strumenti finanziari		127,3	20,8	271,8	30,5
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari		60,6	9,9	222,9	25,0
Totale proventi		612,6	100,0	890,5	100,0
Oneri (*)		134,4	21,9	207,5	23,3
di cui per gli organi statutari		17,4	2,8	17,1	1,9
Imposte		3,7	0,6	5,4	0,6
Oneri straordinari		4,2	0,7	79,7	9,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		470,3	76,8	597,9	67,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:			100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi		2,8	0,6	6,3	1,1
Accantonamenti al Patrimonio:		124,6	26,5	156,0	26,1
a) alla riserva obbligatoria		92,5	19,7	117,1	19,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio		32,1	6,8	38,9	6,5
Attività istituzionale:		343,0	72,9	432,6	72,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente		101,6	21,6	143,4	24,0
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91		12,4	2,6	15,6	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto		229,1	48,7	273,6	45,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo		-0,1	0,0	3,0	0,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		330,2		235,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		444,2		394,0	

(*) La posta 2010 include € 49/M. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza sarebbe 13,9%. Nel 2009 l'accantonamento era di € 130/M. e l'incidenza era 8,7%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	110,8	23,4	122,6	24,0
Dividendi e proventi assimilati	192,7	40,8	176,0	34,4
Interessi e proventi assimilati	85,0	18,0	100,5	19,6
Risultato gestione strumenti finanziari	69,5	14,7	79,7	15,6
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	14,9	3,2	33,0	6,4
Totale proventi	472,9	100,0	511,7	100,0
Oneri (*)	222,8	47,1	89,2	17,4
di cui per gli organi statutari	13,4	2,8	13,6	2,7
Imposte	3,1	0,7	3,0	0,6
Oneri straordinari	15,9	3,4	12,8	2,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	231,1	48,9	406,7	79,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,2	0,1	9,8	2,4
Accantonamenti al Patrimonio:	106,2	45,9	127,1	31,3
a) alla riserva obbligatoria	71,9	31,1	79,4	19,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	34,2	14,8	47,7	11,7
Attività istituzionale:	252,7	109,3	269,8	66,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	111,7	48,3	101,4	24,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	9,2	4,0	10,6	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	131,9	57,1	157,8	38,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-127,9	-55,3	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	211,0		250,1	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	331,9		362,1	

(*) La posta 2010 include € 150/M. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale) senza i quali gli oneri sarebbero €72,8/M, l'incidenza sarebbe 15,4%, l'Avanzo €381,1/M. e l'Avanzo residuo €22,1/M. Nel 2009 l'accantonamento era di € 23/M. e l'incidenza era 12,9%.

	2010		2009	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		3,1		5,9
Dividendi e proventi assimilati	2,5		6,9	
Interessi e proventi assimilati	30,9	38,7	29,9	25,4
Risultato gestione strumenti finanziari	39,3	49,1	40,3	34,2
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	2,9	3,7	2,2	1,8
Altri proventi e proventi straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale proventi	79,9	100,0	117,8	100,0
Oneri (*)	16,4	20,6	16,8	14,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>		6,2	5,1	4,3
Imposte	2,5	3,1	2,6	2,2
Oneri straordinari	2,4	3,0	1,5	1,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	58,7	73,4	96,9	82,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Copertura disavanzi pregressi	0,5	0,9	1,2	1,2
Accantonamenti al Patrimonio:	17,2	29,3	30,1	31,1
a) alla riserva obbligatoria	11,6	19,8	19,4	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,6	9,5	10,7	11,1
Attività istituzionale:	40,7	69,3	66,8	68,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	22,1	37,7	23,1	23,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,6	2,7	2,6	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	17,0	28,9	41,2	42,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,3	0,5	-1,2	-1,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	21,0		19,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	44,7		45,4	

(*) La posta del 2010 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale). Nel 2009 l'accantonamento era € 1/M e l'incidenza era 13,2%.

Tab. 2.8 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale				
Gruppi dimensionali				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2010	Gruppi dimensionali
1	1	Fondazione C.R. Province Lombarde	6.454.832.005	Fondazioni grandi n. 18
2	2	Compagnia di San Paolo di Torino	5.517.640.396	
3	3	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	5.406.993.484	
4	4	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	4.268.007.495	
5	5	Fondazione C.R. Torino	2.857.563.476	
6	6	Fondazione Roma	1.761.341.873	
7	7	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.725.995.149	
8	8	Fondazione C.R. Cuneo	1.308.413.042	
9	9	Ente C.R. Firenze	1.286.692.328	
10	10	Fondazione C.R. Lucca	1.167.300.353	
11	11	Fondazione C.R. Parma	984.883.767	
12	12	Fondazione C.R. Genova e Imperia	946.063.246	
13	13	Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana	870.824.549	
14	14	Fondazione Banco di Sardegna	852.850.907	
15	15	Fondazione C.R. Modena	799.232.507	
16	16	Fondazione C.R. Bologna	788.038.723	
17	17	Fondazione B.M. Lombardia	787.992.996	
18	18	Fondazione C.R. Bolzano	717.120.256	
19	1	Fondazione C.R. Perugia	659.807.995	Fondazioni mediograndi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Pisa	515.884.698	
21	3	Fondazione C.R. Trieste	442.918.846	
22	4	Fondazione Banco di Sicilia	437.602.787	
23	5	Fondazione C.R. Forlì	427.921.938	
24	6	Fondazione di Venezia	423.524.990	
25	7	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	397.765.970	
26	8	Fondazione Piacenza e Vigevano	392.133.714	
27	9	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	375.404.397	
28	10	Fondazione C.R. Alessandria	339.299.412	
29	11	Fondazione C.R. Carpi	314.428.008	
30	12	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	294.618.918	
31	13	Fondazione C.R. Pesaro	268.802.007	
32	14	Fondazione C.R. Macerata	262.298.831	
33	15	Fondazione M. Bologna e Ravenna	218.047.137	
34	16	Fondazione C.R. Biella	215.074.270	
35	17	Fondazione C.R. Pescara e L.A.	207.520.034	

continua Tab. 2.8				
36	1	Fondazione C.R. Tortona	205.475.587	Fondazioni medie n. 18
37	2	Fondazione C.R. Livorno	202.489.794	
38	3	Fondazione C.R. Asti	201.648.188	
39	4	Fondazione C.R. La Spezia	199.769.828	
40	5	Fondazione C.R. Ferrara	182.770.701	
41	6	Fondazione C.R. Reggio Emilia	178.566.919	
42	7	Fondazione C.R. Savona	174.678.370	
43	8	Fondazione C.R. San Miniato	174.442.117	
44	9	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	166.379.394	
45	10	Fondazione C.R. Imola	165.862.745	
46	11	Fondazione C.R. Gorizia	164.831.017	
47	12	Fondazione C.R. Teramo	160.074.440	
48	13	Fondazione C.R. Fano	157.564.995	
49	14	Fondazione C.R. Carrara	154.091.047	
50	15	Fondazione C.R. Terni e Narni	152.576.901	
51	16	Fondazione C.R. Ravenna	151.618.173	
52	17	Fondazione C.R. Volterra	149.492.001	
53	18	Fondazione C.R. Rimini	136.866.781	
54	1	Fondazione C.R. L'Aquila	136.376.266	Fondazioni medipiccole n. 17
55	2	Fondazione C.R. Mirandola	120.239.458	
56	3	Fondazione C.R. Cesena	119.727.561	
57	4	Fondazione M. Parma	118.294.986	
58	5	Banco di Napoli	117.199.164	
59	6	Fondazione C.R. Puglia	117.025.841	
60	7	Fondazione C.R. Vercelli	110.734.035	
61	8	Fondazione C.R. Jesi	101.952.668	
62	9	Fondazione C.R. Rieti	100.074.075	
63	10	Fondazione C.R. Prato	96.006.858	
64	11	Fondazione C.R. Fermo	91.183.461	
65	12	Fondazione C.R. Chieti	88.954.093	
66	13	Fondazione B.N. delle Comunicazioni	87.746.826	
67	14	Fondazione C.R. Vignola	78.824.942	
68	15	Fondazione C.R. Fabriano e C.	75.766.832	
69	16	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	75.350.872	
70	17	Fondazione B.M. Lucca	74.591.278	

continua Tab. 2.8				
71	1	Fondazione C.R. Foligno	73.943.701	Fondazioni piccole n. 18
72	2	Fondazione C.R. Orvieto	66.482.776	
73	3	Fondazione C.R. Spoleto	55.469.722	
74	4	Fondazione C.R. Cento	55.048.461	
75	5	Fondazione C.R. Fossano	50.637.080	
76	6	Fondazione C.R. Civitavecchia	50.246.423	
77	7	Fondazione C.R. Saluzzo	41.804.950	
78	8	Fondazione C.R. Salernitana	39.530.962	
79	9	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	36.147.574	
80	10	Fondazione C.R. Viterbo	35.251.856	
81	11	Fondazione C.R. Savigliano	34.653.886	
82	12	Fondazione B.M. Foggia	31.919.077	
83	13	Fondazione C.R. Loreto	29.484.542	
84	14	Fondazione C.R. Bra	25.799.799	
85	15	Fondazione C.R. Città di Castello	24.413.594	
86	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	17.145.549	
87	17	Fondazione B.M. Rovigo	6.876.676	
88	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1.694.008	

CAPITOLO 3

LA STRUTTURA OPERATIVA

3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni

Nei primi anni dall'avvio delle Fondazioni di origine bancaria l'elemento organizzativo ha avuto un rilievo relativamente marginale.

Come puntualmente documentato dai Rapporti annuali di quel periodo, gli assetti organizzativi furono caratterizzati da strutture piuttosto elementari, con un ricorso significativo al *service* affidato alle banche conferitarie e con l'utilizzo di risorse distaccate dalle stesse banche per l'espletamento delle funzioni gestite direttamente dalla Fondazione¹.

Queste scelte apparivano peraltro coerenti con la linea di estrema prudenza che in quegli anni ispirava le Fondazioni nel dimensionamento degli organici e delle altre spese organizzative, tenuto conto di livelli di redditività del patrimonio e di volumi di attività ancora piuttosto contenuti.

I temi organizzativi erano dunque confinati sullo sfondo rispetto alle questioni di primo piano riguardanti gli investimenti patrimoniali e l'attività erogativa, a cui comprensibilmente si dedicava la maggiore attenzione.

La successiva evoluzione ha portato a profondi cambiamenti nelle Fondazioni determinando nella vita e nello sviluppo delle stesse un rilievo crescente delle questioni organizzative.

L'incremento dei volumi di attività ha dato impulso a un progressivo aumento degli organici, e la crescente complessità delle funzioni svolte, connessa alla definizione di un ruolo più preciso e articolato, ha indotto le Fondazioni stesse a riportare sotto un più diretto controllo leve organizzative inizialmente affidate a gestioni esterne.

¹⁾ Si vedano al riguardo gli esiti dell'indagine sugli assetti organizzativi delle Fondazioni condotta dall'Acri nel 2003, i cui risultati sono stati pubblicati nel Sesto Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria.

Nel più recente periodo una decisa spinta all'innovazione organizzativa delle Fondazioni è derivata dall'adozione di nuovi modelli di intervento centrati, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, su un più stretto rapporto con il territorio, sull'autonoma capacità di interpretazione dei bisogni della comunità e su progettualità gestite sempre più spesso internamente.

La diffusione di questi modelli, che ha interessato soprattutto le realtà grandi e medio-grandi, ha portato le Fondazioni a ridisegnare la mappa di ruoli, funzioni e procedure, come conseguenza di un generale ripensamento delle strutture e dei processi operativi.

I percorsi di sviluppo organizzativo realizzati si caratterizzano principalmente per la maggiore specializzazione delle funzioni relative all'attività istituzionale, con l'enucleazione negli organigrammi di aree che fanno riferimento ai settori di intervento della Fondazione, ovvero marcano la distinzione tra l'attività istruttoria relativa a domande di contributo presentate da soggetti terzi rispetto alla gestione diretta di progetti ideati dalla Fondazione.

Mutano parallelamente i ruoli del personale, con significativi processi di arricchimento professionale delle risorse, che le rendono sempre meno riconducibili al tradizionale *cliché* dell'impiegato amministrativo, e più affini al profilo tipico del *project manager*. Conseguentemente, è diminuita progressivamente nel tempo la quota di risorse umane distaccate dalla banca conferitaria o in *service* esterno, a favore di inserimenti in organico di personale con profili professionali più aderenti alle specifiche esigenze organizzative (nel 2005 erano 93 gli addetti in distacco dalla banca conferitaria contro i 41 del 2010, con conseguente riduzione della loro incidenza sull'organico totale dall'11% al 4%).

Riguardo all'altra attività *core* delle Fondazioni, cioè la gestione finanziaria, le configurazioni organizzative sono conseguenti alla scelta di fondo di ciascuna Fondazione in merito alla modalità di gestione: all'opzione "interna" corrispondono nuclei operativi più numerosi e specializzati, a quella "esterna" si lega un più contenuto investimento organizzativo, con presidi dimensionalmente più contenuti focalizzati sulle attività di controllo dei risultati delle gestioni esterne attivate.

Si rafforzano, o prendono forma per la prima volta, funzioni di *staff* dedicate al supporto degli Organi e della Direzione nella pianificazione strategica della Fondazione: uffici studi e servizi di pianificazione e controllo di gestione.

Il settore della comunicazione viene individuato sempre più chiaramente come una componente altamente strategica per la Fondazione, e a questa maggiore considerazione consegue la strutturazione di unità preposte alle relazioni esterne e ai rapporti con la stampa.

L'interlocuzione con il pubblico più vasto avviene sempre di più attraverso il *web*: il canale ormai più utilizzato dalle Fondazioni per la diffusione di informazioni relative ai bandi e alle opportunità di accesso ai processi erogativi, la promozione delle proprie attività ed anche, in casi sempre più numerosi, l'ambiente operativo di riferimento per la gestione delle pratiche di erogazione (es: raccolta *on line* delle domande di contributo e aggiornamento in tempo reale sullo stato delle pratiche aperte).

Le tradizionali funzioni amministrativo-contabili mantengono ancora, nonostante il crescente rilievo delle altre sopra richiamate, un peso molto significativo nelle strutture delle Fondazioni, trovando crescente supporto nell'evoluzione dell'*office automation* e nell'utilizzo delle sopra ricordate tecnologie *web*.

Da ultima, non per importanza, è da evidenziare la crescente attenzione delle Fondazioni alla sfera dei controlli interni, in conseguenza anche dei processi sin qui evidenziati di più ampia articolazione delle strutture e di generale aumento di complessità delle funzioni. Unità operative preposte ai controlli vengono strutturate in alcuni casi ad un primo livello, all'interno delle funzioni di linea, mentre più spesso nascono presidi in *staff* alla Direzione con funzione di controllo di secondo livello o, nei casi più avanzati, di *auditing* interno.

Completano il quadro organizzativo delle strutture delle Fondazioni le tradizionali funzioni affari legali, in *staff* con la Direzione, di segreteria generale, in appoggio diretto alle attività degli Organi e della Direzione, e le aree tecniche di supporto logistico.

3.2 Le risorse umane

Nel 2010 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.014 persone, di cui l'80% occupate a tempo pieno con un costo complessivo di 63,8 milioni di euro. Il numero totale di unità è aumentato del 3,5% rispetto all'anno precedente (nel 2009 erano 980), innalzando a 11,5 il numero medio di dipendenti per Fondazione (era 11,1 nel 2009).

Le caratteristiche del personale sono esaminate in questo paragrafo, prima con riferimento al complesso delle Fondazioni poi con riguardo a raggruppamenti dimensionali e geografici delle stesse², sulla base dei risultati dell'usuale ricognizione annuale svolta dall'Acri.

Il primo quadro è relativo alla natura dei rapporti di lavoro (Tab. 3.1) e conferma per il 2010 la composizione registrata nel 2009, con minimi assestamenti che rafforzano le posizioni del personale in organico e delle collaborazioni esterne³.

Il primo passa da 789 a 819 unità impiegate (+ 30 unità), confermando il costante percorso di autonomia organizzativa delle Fondazioni, con un incremento percentuale di circa il 4% in valore assoluto e un'incidenza sul totale dell'81%.

Le collaborazioni esterne aumentano da 132 a 139 (+7 unità), accrescendo lievemente anche la loro incidenza sul totale (il 14% contro il 13,4% nel 2009). La presenza stabile di collaborazioni di questa natura appare coerente con l'esigenza delle Fondazioni di avvalersi di apporti professionali di profilo specialistico talora anche molto elevato, in funzione della crescente complessità di progetti e attività, senza tuttavia rinunciare alla snellezza e flessibilità delle strutture che le Fondazioni hanno sempre cercato di mantenere.

Le formule del distacco e del *service* sono sostanzialmente stabilizzate su un livello ormai marginale (nell'insieme 5%), con solo modesti assestamenti che finiscono per compensarsi più o meno tra loro (i distacchi aumentano di 2 unità, mentre le risorse in *service* diminuiscono di 5).

²⁾ Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

³⁾ Le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali - quantitativa del personale sono le seguenti: l'utilizzo di personale proprio della Fondazione; il distacco di personale della banca conferitaria; il *service*, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione; il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

Tab. 3.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro	2010		2009	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	819	81,0	789	80,6
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	41	4,0	3,9	4,0
Organico in service	15	1,0	20	2,0
Collaborazioni Esterne	139	14,0	132	13,4
Totale	1.014	100	980	100

L'esame dei ruoli organizzativi del personale impiegato (Tabella 3.2) evidenzia una situazione in linea con gli anni precedenti, con solo qualche leggero scostamento rispetto al 2009.

I dipendenti con funzione di direzione sono 106 (tre in più del 2009) e rappresentano il 10% del totale; i ruoli di coordinamento intermedio, aumentano di 10 unità e arrivano a occupare 170 persone, pari al 17% del totale (1% di incidenza in più del 2009); le funzioni specialistiche fanno segnare l'aumento più consistente: con 30 unità in più rispetto al 2009 impegnano 299 unità, pari al 29 % del totale (2% di incidenza in più rispetto all'anno precedente); il dato di incremento in questa fascia è la diretta conseguenza dell'espandersi nelle Fondazioni delle nuove funzioni di *staff* specialistico, già osservate tra gli andamenti evolutivi delle strutture organizzative.

Diminuiscono invece di 9 unità i ruoli del comparto operativo/ esecutivo che impegnano 439 persone e pesano per il 43% sul totale del personale (era 46% nel 2009).

Il quadro d'insieme segnala un assetto strutturale piuttosto "compresso" delle Fondazioni, con un rapporto alto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle di livello operativo.

Tab. 3.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2010		2009	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	106	10	103	11
Responsabilità di coordinamento intermedio	170	17	160	16
Specialistico	299	29	269	27
Operativo/esecutivo	439	43	448	46
Totale	1.014	100	980	100

Per quanto riguarda il genere e la scolarizzazione delle risorse, la ricognizione del 2010 conferma la prevalenza di personale femminile (55%) e l'elevato grado degli studi: il 61% del personale è laureato e il 33% è in possesso di un diploma di scuola media superiore (vedi Tab. 3.3).

Tab. 3.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Grado di scolarizzazione	2010		2009	
	Unità	%	Unità	%
Laurea	618	61	589	60
Diploma di scuola media superiore	332	33	328	34
Diploma di scuola media inferiore	64	6	63	6
Totale	1.014	100	980	100

Con riferimento all'inquadramento contrattuale, la scelta tipologica prevalente si conferma, come nel 2009, per il Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 410, 14 in più del 2009 con un'incidenza stabile al 40% del totale; segue come secondo comparto contrattuale di inquadramento il Contratto nazionale del Credito, con 325 dipendenti (18 unità in più rispetto al dato del 2009) e il 32% del totale.

È stabile anche l'incidenza percentuale dei rapporti regolati da contratto individuale, che rappresentano globalmente il 27% del totale e riguardano 274 unità (aumentano di due unità nel numero ma riducono la propria incidenza di un punto percentuale). Nell'ambito della tipologia in esame si registra una prevalenza dei contratti

individuali collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di contratto	2010		2009	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	410	40	396	40
CCNL - Commercio e Servizi	325	32	307	31
Altri CCNL	5	1	5	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	154	15	145	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	120	12	127	13
Totale	1.014	100	980	100

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Gli aspetti sin qui descritti relativamente al complesso delle Fondazioni sono ora analizzati con riferimento ai raggruppamenti dimensionali e geografici delle Fondazioni richiamati in apertura del paragrafo.

Una prima visione d'insieme riguardo al numero di unità occupate (Tab. 3.5) evidenzia che esso aumenta con la maggiore dimensione patrimoniale, ma tale crescita è meno che proporzionale a quella dei patrimoni: mentre il rapporto fra la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni Grandi e delle Fondazioni Piccole è di quasi 57 a 1, il rapporto del numero di dipendenti è di circa 8 a 1.

Ciò non toglie, tuttavia, che vi sia uno scarto significativo tra gli organici delle Fondazioni più grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori sono più che dimezzati nelle Fondazioni Medio-grandi e Medie (meno di 10 persone per Fondazione) e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni Piccole.

Secondo la prospettiva geografica, si rileva che la maggior parte delle risorse umane si concentra nelle Fondazioni del Nord (Ovest ed Est), dove è occupato il 65% del totale. Il dato riflette puntualmente sia la presenza territoriale delle Fondazioni (ben 47 al Nord rispetto

alle 30 del Centro e alle 11 del Sud), sia la loro dimensione patrimoniale, che in questa area del Paese è mediamente più elevata.

Tab. 3.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione a numero, percentuale e media

Gruppi di Fondazioni	Nr. unità impieg.	Percentuale	Media
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
Fondazioni grandi (n. 18)	534	53	29,6
Fondazioni medio-grandi (n. 17)	178	18	9,8
Fondazioni medie (n. 18)	129	13	7,6
Fondazioni medio-piccole (n. 17)	107	11	6,3
Fondazioni piccole (n. 18)	66	7	3,6
Sistema Fondazioni	1.014	100	11,5
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
Nord Ovest (n. 17)	303	30	17,8
Nord Est (n. 30)	351	35	11,7
Centro (n. 30)	262	26	8,7
Sud e Isole (n. 11)	98	10	8,9

Anche la distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro (Tab. 3.6) rivela una netta differenziazione della situazione tra le classi dimensionali maggiori e quelle più piccole.

Mentre nelle prime il processo di strutturazione con organici propri è pressoché ultimato (88%: 7 punti percentuali in più del dato di sistema), nelle altre si registra una maggiore lentezza nel percorso di abbandono dell'originario modello basato sull'utilizzo di personale messo a disposizione dalla banca conferitaria, e si fa frequente il ricorso alle consulenze esterne al fine di garantire maggiore flessibilità e variabilizzare il costo.

Nelle dimensioni più piccole il “*service*” e le “collaborazioni esterne” ricorrono rispettivamente nel 9% (contro l'1% del sistema) e nel 35% dei casi (contro il 14% del sistema).

Da osservare, ancora, l'azzeramento del “*service*” nelle Fondazioni Grandi, e una presenza di “distacchi” nelle Fondazioni Medie significativamente più alta rispetto al dato nazionale (7% contro 4%).

Passando ai raggruppamenti geografici, l'evidenza più marcata riguarda il Sud e Isole dove l'andamento dei dati diverge fortemente da quello di sistema. Qui, infatti, quasi la metà delle risorse impiegate (44%) è di matrice esterna: prevalgono in particolare le collaborazioni, con un'incidenza quasi doppia rispetto al dato generale

(27% contro 14%), e mantengono ancora un peso significativo i distacchi dalla banca conferitaria (con il 14%: più del triplo del dato di sistema). I casi di *service*, pur se limitati a una ristretta quota del personale (3%), si presentano con una frequenza tripla rispetto al dato nazionale.

Nelle Fondazioni del Nord la scelta di ricorrere all'inquadramento del personale nell'organico proprio dell'ente registra le percentuali più alte (89% nel Nord Ovest e 83% nel Nord Est, contro 81% del dato nazionale).

Le forme del distacco dalla banca conferitaria sono riconducibili al 2% del totale nel Nord Ovest e al 3% a Nord Est; l'utilizzo delle collaborazioni esterne nel Nord Ovest, che pesano per l'8%, è significativamente inferiore al dato di sistema (6 punti percentuali in meno del dato nazionale), mentre nel Nord Est il dato è quasi allineato (con il 13%).

Le Fondazioni del Centro presentano scostamenti più limitati con i dati di sistema. Le variazioni riguardano il minor ricorso all'organico proprio (78% contro 81% del sistema) e, per contro, una più alta incidenza delle collaborazioni esterne (16% contro 14%).

Tab. 3.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Gruppi di Fondazioni	Organico proprio dell'Ente	Organico distaccato dalla Banca conferitaria	Organico in service	Collaborazioni esterne	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	88%	3%	0%	8%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	79%	3%	2%	16%	100,0%
Fondazioni medie	76%	7%	1%	16%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	70%	5%	5%	21%	100,0%
Fondazioni piccole	52%	5%	9%	35%	100,0%
Sistema Fondazioni	81%	4%	1%	14%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	89%	2%	2%	8%	100,0%
Nord Est	83%	3%	1%	13%	100,0%
Centro	78%	4%	2%	16%	100,0%
Sud e Isole	56%	14%	3%	27%	100,0%

Passando all'esame della distribuzione del personale per ruolo organizzativo (Tab. 3.7) si evidenzia quanto segue.

Nelle Fondazioni Piccole il ruolo di direzione presenta un'incidenza doppia rispetto a quello generale (20% contro 10% di sistema); com'è facile intuire ciò deriva dal fatto che le posizioni apicali della struttura (i Segretari o Direttori generali), sempre presenti anche nelle realtà più piccole, si rapportano con organici molto esigui, determinando così un valore di incidenza più alto delle posizioni manageriali. Sempre in questo scenario va letto il dato particolarmente contenuto, nelle Fondazioni Piccole, relativamente ai ruoli di coordinamento intermedio (6% contro 17% a livello nazionale): questi ruoli infatti trovano poco spazio nelle realtà di questo tipo poiché le funzioni di coordinamento della struttura tendono a essere concentrate tutte nell'unica figura del Segretario Generale.

Relativamente ai ruoli specialistici la correlazione con il dato dimensionale si affievolisce, e si assiste a una convergenza di andamenti in gruppi di Fondazioni strutturalmente molto differenti tra loro.

Le Fondazioni Grandi e le Medio-piccole sono infatti accomunate da incidenze dei ruoli specialistici notevolmente superiori a quella nazionale: (rispettivamente 34% e 35% contro il 29% di media nel complesso delle Fondazioni). Le Fondazioni Medie sono quelle dove questo tipo di ruolo è meno presente (15% del personale complessivamente impiegato).

Nelle Fondazioni Medie e Medio-grandi si registra invece il maggiore addensamento di risorse operative/esecutive (rispettivamente il 53% e il 49% del totale contro il 43% del sistema).

La segmentazione geografica rivela nel Sud e Isole una incidenza particolarmente elevata dei ruoli specialistici, che appaiono nettamente più presenti che nel resto del sistema (42% contro 29%), e bassa dei ruoli di coordinamento intermedio (9% rispetto a 17% a livello nazionale) e degli operativi/esecutivi (38% contro 43% nel complesso delle Fondazioni).

In certa misura anche il Nord Ovest presenta un analogo profilo distributivo, con maggiore incidenza rispetto al dato nazionale dei ruoli specialistici (42% contro 29%) e sottodimensionamento dei ruoli operativi/esecutivi (33% rispetto a 43%).

Il Centro evidenzia invece scostamenti rispetto al dato nazionale di segno opposto: qui è maggiore l'incidenza dei ruoli di direzione (14% contro 10%) e di quelli esecutivi (53% contro 43%), mentre i

ruoli specialistici incidono con frequenza minore (18% contro 29%).

Il Nord Est segue invece più da vicino la distribuzione vista a livello generale, con incidenza minore di ruoli specialistici (23% contro 29%) e maggiore di funzioni di coordinamento intermedio (20% contro 17%).

Tab. 3.7 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Gruppi di Fondazioni	Direzione	Responsabilità di coordinamento intermedio	Specialistico	Operativo Esecutivo	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	7%	19%	34%	40%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	10%	17%	24%	49%	100,0%
Fondazioni medie	18%	14%	15%	53%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11%	17%	35%	37%	100,0%
Fondazioni piccole	20%	6%	29%	45%	100,0%
Sistema Fondazioni	10%	17%	29%	43%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	9%	17%	42%	33%	100,0%
Nord Est	11%	20%	23%	46%	100,0%
Centro	14%	15%	18%	53%	100,0%
Sud e Isole	11%	9%	42%	38%	100,0%

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale (Tab 3.8), in tutti i raggruppamenti dimensionali trova conferma la prevalenza di laureati; la quota relativa degli stessi è superiore nelle Fondazioni Medio-grandi (68%). Le Fondazioni Medie registrano invece la presenza più alta di diplomati di scuola media superiore (41% su 33% nel complesso delle Fondazioni) riducendo più di tutti la quota di diplomati di scuola media inferiore (solo 2% rispetto al 6% nazionale).

Nelle ripartizioni geografiche si evidenzia presso le Fondazioni del Sud e Isole un grado di scolarizzazione più basso che nelle altre, testimoniato dalla minor incidenza di laureati (50% contro 61% del sistema) e dalla contemporanea maggiore frequenza di diplomati di scuola media inferiore (17% contro 6% del sistema).

Tab. 3.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Gruppi di Fondazioni	diploma di scuola media inferiore	diploma di scuola media superiore	laurea	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>				
Fondazioni Grandi	7%	32%	60%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	6%	26%	68%	100,0%
Fondazioni Medie	2%	41%	57%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	7%	36%	58%	100,0%
Fondazioni Piccole	8%	33%	59%	100,0%
Sistema Fondazioni	6%	33%	61%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>				
Nord Ovest	7%	30%	63%	100,0%
Nord Est	5%	34%	60%	100,0%
Centro	3%	34%	63%	100,0%
Sud e Isole	17%	33%	50%	100,0%

L'esame del personale riferito ai raggruppamenti di Fondazioni si conclude con l'analisi per tipologia di contratto utilizzato (Tab. 3.9).

Le Fondazioni Grandi costituiscono il luogo di prevalente utilizzo del contratto del settore Credito: 45% contro 32% del sistema. In tutti gli altri raggruppamenti la quota di rapporti di lavoro gestiti con questo strumento contrattuale è largamente minoritaria e al di sotto del valore medio di sistema.

Le Fondazioni Medie ricorrono maggiormente all'utilizzo del contratto del Commercio e Servizi, con l'inquadramento in questo ambito del 48% dei loro dipendenti (contro un dato generale del 40%).

Nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole si fa invece più ampio ricorso allo strumento del contratto individuale (rispettivamente nel 49% e 43% dei casi contro il 27% del sistema).

Altre forme di inquadramento dei rapporti di lavoro si presentano episodicamente e hanno valore del tutto marginale nel sistema.

Riguardo alle ripartizioni geografiche si registrano in tre casi sui quattro delle forti polarizzazioni degli inquadramenti: il Nord Ovest appare soprattutto focalizzato sul CCNL Credito (53% verso il 32%

di media del sistema); il Centro sul CCNL Commercio e Servizi (54% verso 40%); il Sud e le Isole adottano in via prevalente una regolamentazione contrattuale individuale (nel 59% dei casi verso il dato medio del 27%). Il Nord Est è il segmento territoriale dove l'utilizzo delle tre forme contrattuali esaminate è più equamente distribuito, pur se con una leggera prevalenza del CCNL del Commercio e Servizi (38% contro il 40% nel complesso delle Fondazioni).

Tab. 3.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Gruppi di Fondazioni	CCNL-Credito	CCNL-Commercio	Altri CCNL	Contratti Individuali	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni Grandi	45%	40%	0%	15%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	19%	48%	1%	32%	100,0%
Fondazioni Medie	17%	33%	1%	49%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	14%	43%	0%	43%	100,0%
Fondazioni Piccole	23%	36%	0%	41%	100,0%
Sistema Fondazioni	32%	40%	0%	27%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	53%	37%	1%	9%	100,0%
Nord Est	35%	38%	0%	26%	100,0%
Centro	9%	54%	1%	36%	100,0%
Sud e Isole	18%	22%	0%	59%	100,0%

Si vedano al riguardo gli esiti dell'indagine sugli assetti organizzativi delle Fondazioni condotta dall'Acri nel 2003, i cui risultati sono stati pubblicati nel Sesto Rapporto sulle Fondazioni bancarie.

CAPITOLO 4

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Introduzione

La legge assegna alle Fondazioni la missione di perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, operando in rapporto prevalente con il territorio di riferimento e indirizzando la propria attività nell'ambito dei settori ammessi, espressamente indicati dalla legge medesima.

Si tratta, com'è evidente, di un campo d'azione estremamente vasto che, pur se entro alcuni vincoli imposti dalle norme, lascia alle Fondazioni un'autonomia molto ampia nell'individuazione di strategie e modalità di intervento: un'autonomia che ben si inquadra nel paradigma della sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione.

La principale e più consolidata leva attraverso cui le Fondazioni realizzano la propria missione è costituita dall'impiego delle risorse ottenute dall'investimento del patrimonio, cioè da erogazioni di contributi a fondo perduto a operatori pubblici o privati per la realizzazione di attività di pubblico interesse, ovvero il finanziamento di iniziative e progetti di utilità sociale "propri" della Fondazione, cioè ideati e gestiti direttamente dalla stessa.

Queste due modalità tipiche di intervento, che si ricollegano rispettivamente all'esperienza delle *grant making foundations* e delle *operating foundations* di matrice anglosassone, rappresentano le due polarità di riferimento a cui ciascuna Fondazione si ispira, collocandosi in una posizione intermedia in cui i due approcci sono differentemente modulati da caso a caso, in base a una scelta strategica che è tra le più cruciali degli organi di ciascuna Fondazione.

Se è indubbio che all'indomani della nascita delle Fondazioni, e in tutta la prima fase di sviluppo del sistema, il modello *granting* sia stato quello di gran lunga dominante, è altrettanto vero che nei successivi anni sono andate aumentando le Fondazioni impegnate nella realizzazione diretta di progetti (modello *operating*), e sono maturate esperienze in cui i due approcci si sono strettamente integrati tra loro giungendo a configurare un "misto" che, per alcune sue peculiarità, merita forse oggi di essere riconosciuto come un nuovo modello di intervento tipico delle Fondazioni di origine bancaria.

Si tratta di un approccio che vede le Fondazioni sempre più proattive sul territorio, di cui possiedono una profonda conoscenza e che sono in grado di leggere e interpretare efficacemente sia grazie alla plurale composizione dei propri organi, sia in virtù di un sempre più attento ascolto dei principali altri *player* della comunità, tra i quali spesso la Fondazione si pone con un fondamentale ruolo di catalizzatore. I bisogni espressi da soggetti esterni si coniugano così con analisi autonomamente svolte dalla Fondazione e conducono a sintesi originali da cui scaturiscono precise strategie d'azione realizzate in parte autonomamente, utilizzando proprie risorse organizzative, e in parte tramite soggetti terzi attuatori, chiamati a operare secondo linee e parametri preventivamente indicati dalle Fondazioni in modo stringente. Tra le tipicità dell'intervento delle Fondazioni meritano di essere evidenziati, quali contributi immateriali altrettanto importanti di quelli finanziari, la propensione all'innovazione, la possibilità di agire in una prospettiva di lungo periodo e svincolata da logiche di copertura integrale del fabbisogno della comunità, processi decisionali enormemente più rapidi di quelli che muovono il soggetto pubblico, possibilità di assumere maggiori rischi di insuccesso a fronte di attività sperimentali.

I contorni e la misura dell'azione delle Fondazioni relativamente all'anno 2010 sono delineati in questo Capitolo, nella sezione "Attività istituzionale" ad essi dedicata, che ricalca l'impostazione e la struttura del Capitolo proposto nei precedenti Rapporti annuali.

Vi è un'altra leva, oltre a quella appena descritta, che le Fondazioni negli ultimi anni hanno attivato, grazie all'intervento del legislatore che ha rimosso l'iniziale vincolo normativo, che rappresenta un ulteriore e complementare strumento per il raggiungimento delle proprie finalità: l'impiego di quote del patrimonio in operazioni di investimento direttamente correlate alla missione.

Si tratta di una linea di intervento, seppur ancora marginale rispetto al totale delle risorse finanziarie investite, anche in relazione ai vincoli, in termini di adeguata redditività e di tutela del capitale, che comunque permangono, che si caratterizza per l'elevato contenuto strategico delle operazioni poste in essere. Al contempo, essa evidenzia una sensibilità delle Fondazioni verso forme di intervento innovative, orientate ad ampliare il raggio entro cui si gioca il loro ruolo istituzionale, e a mettere in campo ogni possibile strumento a disposizione per il raggiungimento delle finalità assegnate.

Ammontano a 3,33 miliardi di euro gli impieghi del patrimonio,

diversi dagli investimenti nelle società bancarie conferitarie, in rapporto funzionale con le finalità perseguite attraverso strumenti finanziari direttamente correlati alle iniziative prescelte, ovvero indirettamente per il tramite di veicoli dedicati, come gli organismi di investimento collettivo.

Mediante tali strumenti l'obiettivo tipico degli investimenti patrimoniali, cioè l'adeguata remunerazione del capitale investito, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale, si coniuga con la finalità di sostenere e promuovere realtà economiche vocate alla realizzazione di scopi che, per i benefici prodotti a vantaggio delle comunità, ben possono essere ricondotti a fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Così, la ricerca di strumenti innovativi che diano una risposta originale ai bisogni rilevati nelle comunità di riferimento, spinge le Fondazioni a sperimentare nuove forme progettuali che utilizzano risorse di investimento per sostenere in maniera più continuativa e stabile gli obiettivi prefissati.

A questa nuova e più avanzata frontiera dell'intervento delle Fondazioni è dedicata, a partire da quest'anno, un'apposita sezione intitolata "Gli investimenti correlati alla missione", inserita alla fine di questo Capitolo per dare conto di quanto ad oggi si è realizzato.

4.1 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'analisi dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda sull'annuale rilevazione censuaria realizzata dall'Acri in collaborazione con le Associate. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2010¹, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti. Per quanto riguarda i progetti pluriennali, come ormai di consueto, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, si conferma la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

¹) Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa degli organi delle Fondazioni nei confronti di un beneficiario individuato; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

Tale modalità prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Questo tipo di iniziativa è stato pertanto rilevato con un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie considerate (le erogazioni annuali di importo superiore a €5.000 e le pluriennali), che ne ha comportato l'esclusione da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle variabili di seguito indicate.

- a) Settore beneficiario, cioè l'ambito generale in cui si inquadra l'intervento sostenuto con il contributo erogato. Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/99), ma è definito in modo tale da consentire un allineamento con essi.
- b) Soggetto beneficiario, specificato in funzione della natura giuridica delle organizzazioni destinatarie del contributo; si tratta di enti ed organismi vari, pubblici e privati, che operano direttamente sul territorio per la realizzazione di attività di pubblico interesse: ricevendo contributi dalle Fondazioni a sostegno di tali attività essi realizzano una sorta di intermediazione tra le Fondazioni stesse e i cittadini, che sono in definitiva i beneficiari ultimi degli interventi.
- c) Tipo di intervento, ossia la destinazione funzionale dell'erogazione.
- d) Valenza territoriale, che indica l'ampiezza territoriale in cui si producono gli effetti dell'intervento realizzato con il contributo della Fondazione.
- e) Origine del progetto, cioè la fonte ispiratrice dell'idea progettuale da cui l'intervento prende le mosse.
- f) Gestione del progetto, che evidenzia la modalità organizzativa attraverso cui viene realizzato l'intervento.
- g) Collaborazioni con altri soggetti, ossia le partecipazioni di altri enti al sostegno economico dell'intervento (erogazioni in pool).

L'articolazione di questa sezione prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, un'analisi riferita in primo luogo all'intero Aggregato Fondazioni, cioè al totale delle 88 esistenti.

Da quest'anno la trattazione è arricchita di un nuovo paragrafo dedicato interamente alle iniziative condotte dalle Fondazioni in partnership tra loro secondo una logica di sistema.

Nella seconda parte della sezione, come ogni anno, si prendono in considerazione alcuni “spaccati” dell’intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell’area territoriale di insediamento².

ANALISI RIGUARDANTE IL COMPLESSO DELLE FONDAZIONI

4.1.1 Quadro sintetico

Come già evidenziato nel Capitolo 2 il volume di erogazioni deliberate dalle Fondazioni nel 2010 ha mostrato una lieve flessione rispetto all’anno precedente, nonostante gli effetti della pesante crisi economica - che stringe ormai da qualche anno il Paese - si siano riflessi in maniera significativa sui rendimenti delle Fondazioni. Segno, come si è avuto modo di evidenziare, della ferma volontà delle Fondazioni di non far venire meno il proprio sostegno alle comunità locali in questo momento di particolare difficoltà.

Nell’anno in esame le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.366,6 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 42,2 milioni di euro), attraverso 27.084 interventi. Rispetto all’anno precedente la flessione è del 1,4% negli importi mentre si registra un aumento del 5,3% nel numero di iniziative.

L’importo medio per iniziativa è di 50.459 euro (3.455 euro in meno del 2009), mentre il numero medio di interventi per Fondazione si attesta a 308 progetti (era 292 nella passata rilevazione). Tale fenomeno sembra derivare dall’effetto congiunto della contrazione delle risorse e dell’aumento delle richieste di sostegno, in un contesto di diffusa situazione di sofferenza soprattutto nel settore dell’Assistenza sociale, che ha indotto le Fondazioni a contenere l’importo medio delle erogazioni al fine di soddisfare un numero maggiore di domande di intervento.

La Tab. 4.1 (si veda a fine capitolo) illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali. La quota largamente maggioritaria degli importi assegnati è

²⁾ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'87,7% del totale erogato e il 51,7% del numero di interventi (nel 2009 essi erano rispettivamente 86,5% e 52,7%).

Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro resta stabile intorno a valori ormai consolidati da anni: nel 2010 si registra un lieve aumento quanto riguarda il numero totale di iniziative (44,2% contro 42,9% del 2009), mentre gli importi erogati sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente (2,2% contro 2,1%). Il sostanziale consolidamento della quota di risorse destinate a questa tipologia di interventi testimonia una funzione degli stessi ormai radicata presso le Fondazioni, difficilmente comprimibile al di sotto di questo livello. Pur assorbendo una modesta quota del monte erogazioni, tali interventi sono molto numerosi e distribuiti ad ampio raggio: essi intercettano una vasta rete di piccoli operatori capillarmente presenti nei territori con una importante funzione di supporto alle comunità, per la cui attività è molto spesso essenziale il sostegno delle Fondazioni.

Le erogazioni pluriennali registrano una lieve diminuzione rispetto all'anno passato, con un decremento di incidenza dell'1,3% relativamente agli importi, pari al 10,1%, e dello 0,2% nel numero di interventi, pari al 4,2% del totale. La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) evidenzia una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione: il 48,7% degli importi erogati (era 44,9% nel 2009) è assorbito da interventi di importo superiore a 500 mila euro, interessando una quota molto piccola del numero di interventi: solo il 2,2%

Inoltre, il complesso delle erogazioni superiori a 100.000 euro incide quanto ad ammontare per il 74,7% e per l'8,1% quanto a numero di interventi (valori sostanzialmente in linea con quelli del 2009). Per converso, le erogazioni delle fasce di importo inferiore a 100.000 euro costituiscono circa il 92% del numero di interventi, ma totalizzano nell'insieme solo un quarto degli importi erogati.

4.1.2 Settori di intervento

La normativa vigente indica 21 ambiti di intervento nei quali le Fondazioni possono esclusivamente operare, definendoli quali "settori ammessi"³. Essi coprono un ventaglio ampio ed eterogeneo di

³ D.lgs. 17/5/1999, n. 153, art. 1, comma 1, lettera c-bis), e d.lgs. 12/4/2006, n. 163, artt. 153, comma 2, e 172, comma 6.

tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale, e precisamente:

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili
- realizzazione di infrastrutture.

Come si può osservare, alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività più specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una definizione di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa").

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" ai fini di un'analisi sistematica dell'attività svolta.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre, solo in via introduttiva, l'esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare a un'analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico, utilizzando la griglia di classificazione già proposta nei Rapporti degli scorsi anni. Di seguito si riporta, per il 2010 e per il 2009, la distribuzione degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei settori ammessi previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONE	
	IMPORTI MLN DI EURO	IMPORTI %
Arte, attività e beni culturali	423,1	31,0
Volontariato, filantropia e beneficenza	234,4	17,2
Ricerca scientifica e tecnologica	171,1	12,5
Educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola	135,1	9,9
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	110,9	8,1
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa	107,9	7,9
Crescita e formazione giovanile	55,8	4,1
Assistenza agli anziani	43,7	3,2
Protezione e qualità ambientale	32,7	2,4
Famiglia e valori connessi	26,1	1,9
Attività sportiva	11,7	0,9
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	4,4	0,3
Protezione civile	4,0	0,3
Patologie e disturbi psichici e mentali	2,4	0,2
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	1,0	0,1
Diritti civili	1,0	0,1
Religione e sviluppo spirituale	0,7	0,0
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	0,3	0,0
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	0,2	0,0
Protezione dei consumatori	0,0	0,0
Realizzazione di infrastrutture	0,0	0,0
Totale	1.366,6	100,0

Nota: I dati di questa tabella non sono direttamente confrontabili con quelle delle tabelle successive, poiché sono aggregati secondo l'elenco dei "settori ammessi" previsto dalla normativa, e non sulla base del sistema di classificazione per settore utilizzato dalAcri.

ZIONI 2010		EROGAZIONI 2009			
NUMERO	NUMERO %	IMPORTI MLN DI EURO	IMPORTI %	NUMERO	NUMERO %
9.539	35,2	408,3	29,4	9.133	35,5
5.064	18,7	227,6	16,4	4.688	18,2
1.633	6,0	200,4	14,5	1.627	6,3
3.837	14,2	146,4	10,6	3.559	13,8
1.443	5,3	169,9	12,3	1.277	5,0
1.371	5,1	96,9	7,0	1.329	5,2
947	3,5	30,8	2,2	866	3,4
624	2,3	27,2	2,0	522	2,0
422	1,6	23,0	1,7	328	1,3
287	1,1	14,6	1,1	243	0,9
1.356	5,0	19,9	1,4	1.576	6,1
119	0,4	5,4	0,4	159	0,6
242	0,9	9,7	0,7	245	1,0
68	0,3	1,5	0,1	55	0,2
37	0,1	-	-	-	-
29	0,1	2,2	0,2	26	0,1
41	0,2	2,1	0,2	59	0,2
12	0,0	0,2	0,0	17	0,1
8	0,0	0,3	0,0	7	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0	0,0
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
27.084	100,00	1.386,5	100,0	25.716	100,0

Come anticipato, l'analisi dei settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.1 alla Tab. 4.28) prosegue seguendo lo schema di classificazione definito in sede Acri.

La distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario evidenziata nella Tab. 4.2 mostra come la difficile congiuntura del Paese abbia inciso non solo sul volume complessivo delle erogazioni, ma anche nelle scelte di allocazione delle risorse. Nonostante il calo del totale erogato sia in sé limitato (-1,4%), gli andamenti dei singoli settori denotano variazioni talora anche consistenti, in aumento in 5 casi, e in diminuzione negli altri 8. In particolare va rilevato un significativo incremento in alcuni dei settori a maggiore caratterizzazione sociale, sintomo dell'attenzione delle Fondazioni ai bisogni più urgenti che la crisi economica ha in qualche modo amplificato.

L'incremento più importante si registra per il settore Assistenza sociale che rispetto al 2009 vede aumentare gli importi assegnati del 24,4% e il numero di interventi del 17,3%. L'ammontare delle erogazioni nel settore raggiunge 174,8 milioni di euro e il numero degli interventi sale a 3.194. Per effetto di questi incrementi l'incidenza del settore sul totale erogato sale a 12,8% degli importi e a 11,8% del numero di interventi, portandolo dalla sesta posizione in graduatoria nel 2009 alla seconda quest'anno.

Un incremento significativo si osserva anche, tra gli altri settori di maggior presenza delle Fondazioni, per la Salute Pubblica che, pur mantenendo la stessa posizione in graduatoria rispetto all'anno precedente (settimo posto) ottiene il 13% di fondi in più del 2009: 114,2 milioni di euro erogati (8,4 % del totale) con 1.425 interventi (pari al 5,3%).

Importanti aumenti del flusso erogativo si rilevano anche per il settore Famiglia e valori connessi, che riceve più del doppio (+122%) dei fondi dell'anno precedente passando da 14,6 a 32,3 milioni di euro, e il settore Protezione e qualità ambientale, che presenta un aumento delle assegnazioni del 46%, facendo registrare 33,8 milioni di importo erogato e 460 interventi.

In leggera variazione positiva (+1,2%) ritroviamo infine il settore Arte, attività e beni culturali, che si colloca come sempre al primo posto della graduatoria assorbendo la quota maggiore delle risorse erogate: 413 milioni di euro, pari al 30,2% del totale, per di 9.628 iniziative (il 35,5% del totale).

Passando all'esame dei settori che nel 2010 hanno visto ridursi i

contributi rispetto all'anno precedente, si osserva quanto segue.

Il settore Ricerca è al terzo posto in graduatoria con 171,6 milioni di euro (12,6% degli importi erogati) e 1.557 interventi (5,7%). La diminuzione delle assegnazioni rispetto al 2009 è del 12,7%.

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è stabile al quarto posto, con 148,2 milioni di euro erogati (il 10,8% del totale) e 4.252 interventi (il 15,7%); gli importi erogati calano dell'8,5% rispetto al 2009.

In quinta posizione si trova il settore Volontariato Filantropia e Beneficenza, che fa registrare un importo complessivo di erogazioni pari a 130,7 milioni di euro ed un numero di 3.025 iniziative (in termini di incidenza percentuale, rispettivamente 9,6% e 11,2%). Per questo settore la flessione delle assegnazioni rispetto al 2009 è del 7,1%.

Al sesto posto in graduatoria si posiziona lo Sviluppo Locale che ottiene 124,5 milioni di euro, pari al 9,1% delle somme erogate, per un totale di 1.509 iniziative censite (pari a 5,6% del totale). È questo il settore, tra quelli di intervento principale, che subisce la diminuzione più marcata rispetto al 2009: il 29% in meno; con ciò esso passa dal secondo al sesto posto nella graduatoria degli importi erogati.

Gli altri settori di intervento rilevati sono, in ordine decrescente di importi erogati: Sport e ricreazione, Diritti Civili, Religione e sviluppo spirituale e Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ad essi vanno complessivamente 23,3 milioni di euro con 1.749 interventi.

Si tratta, come si vede dai dati, di ambiti di attività abbastanza marginali attestandosi essi, complessivamente considerati, al di sotto del 2% del totale erogato. La ridotta dimensione degli importi assegnati fa sì che anche solo limitate variazioni in valore assoluto si traducano in saggi di decremento molto elevati: ed infatti i settori in argomento marcano riduzioni rispetto al 2009 che oscillano tra il 50% e il 70% circa.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre gradi di intensità:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori raggiunge almeno il 60% del totale;

- b) grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	42	48
Medio	46	52
Basso	0	—
Totale	88	100

Come si evince dal prospetto, le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento evidenziano una elevata specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fondazioni sono pienamente in linea con l'impostazione data al riguardo dalla normativa di settore che, per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, impone alle Fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per erogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti), scelti tra i "settori ammessi" richiamati in apertura del paragrafo.

Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è 6,2 (sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti).

Tutte le 88 Fondazioni operano nel settore Arte, attività e beni culturali e nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza⁴. Per quanto riguarda gli altri settori, le presenze più numerose si registrano nel settore Educazione, Istruzione e Formazione (dove operano 83 Fondazioni), Salute pubblica (73 Fondazioni), Assistenza sociale (65 Fondazioni), Ricerca (65 Fondazioni).

L'analisi prosegue nei successivi paragrafi con un commento di maggiore dettaglio relativo a ognuno dei principali settori individuati, relativamente ai quali saranno delineate le principali strategie e logiche di intervento sperimentate, oltre a una più analitica osservazione dei dati quantitativi di riferimento.

⁴ É tuttavia da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

4.1.2.1 Arte, attività e beni culturali

Le Fondazioni sono ben consapevoli della presenza diffusa sul proprio territorio di riferimento di un importante patrimonio storico, artistico e culturale, e come obiettivo primario si prefiggono di tutelarlo, valorizzarlo e renderlo fruibile ad un pubblico vasto, puntando soprattutto al segmento delle nuove generazioni.

É anche frequente la scelta di operare in una logica di trasversalità con altri settori di intervento, individuando nella cultura lo strumento per agire ad esempio nell'istruzione, nella formazione e nel sociale.

Pur individuando nel recupero del patrimonio storico e architettonico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici delle città, il comparto dove canalizzare maggiori risorse, le Fondazioni guardano con grande attenzione a una pluralità di iniziative culturali che puntano soprattutto alla riqualificazione sociale, culturale ed economica del territorio.

Si riducono pertanto gli interventi puramente conservativi dei beni a favore di iniziative e processi di valorizzazione complessiva degli attrattori culturali locali; processi in cui interventi di restauro possono "anche" essere previsti, ma senza essere l'unica, e spesso neanche la principale, finalità del progetto. Si tratta in definitiva di linee di intervento integrato, che prevedono azioni congiunte e coordinate di conservazione, gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del bene.

Si può quindi a buona ragione affermare che l'intervento delle Fondazioni nel settore in esame si sviluppa lungo molteplici direttrici: dalla tutela e conservazione dei beni storico-artistici locali, alla realizzazione di interventi catalizzatori e promotori di opportunità di sviluppo turistico-culturale; dal sostegno ad attività culturali tese a dare impulso alla creatività giovanile, alla creazione di sistemi culturali innovativi in grado di offrire opportunità occupazionali, in particolare alle nuove generazioni.

Nell'agire delle Fondazioni nel settore Arte, attività e beni culturali il legame con il territorio è centrale, ed è assicurato da un costante confronto con gli altri soggetti pubblici e privati che vi operano.

L'obiettivo è di mettere in funzione un sistema di rete che possa promuovere l'attivazione e la moltiplicazione di sinergie e risorse economiche, garantendo azioni stabili nel tempo, che al contempo siano capaci di assicurare il soddisfacimento dei bisogni culturali della comunità e di cogliere potenzialità di sviluppo più generale da

portare a vantaggio del territorio. In questa ottica il rapporto con le istituzioni locali è spesso caratterizzato da un'intensa attività di dialogo e concertazione.

Nelle regioni con una maggiore presenza di Fondazioni si afferma la tendenza a interventi coordinati che ne rendano più riconoscibile e significativo l'impatto e si prestino, in prospettiva, alla costituzione di circuiti per il turismo culturale. Ne è un tipico esempio il progetto "Via Emilia e dintorni: percorsi archeologici lungo l'antica consolare romana" che ha visto la collaborazione delle Fondazioni aderenti all'Associazione Casse e Monti dell'Emilia Romagna.

Un'altra linea di intervento, che esalta il profondo legame delle Fondazioni con le comunità di riferimento, è quella dei distretti culturali, con cui si punta a favorire l'integrazione tra l'offerta culturale, artistica e ambientale con le infrastrutture e la rete di servizi e attività produttive che insistono sul territorio.

Il modello del "distretto culturale" è, infatti, uno dei possibili strumenti in grado di ottenere risultati positivi di lungo periodo, sia con riferimento specifico alla tutela e valorizzazione dei beni culturali sia allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Perché un distretto nasca e si sviluppi occorre un'estesa e attiva collaborazione tra i diversi operatori pubblici e privati del territorio: in questo le Fondazioni dimostrano di saper svolgere un importante ruolo di soggetti catalizzatori, mettendo a frutto la propria duttilità operativa, l'autorevolezza istituzionale conquistata sul campo in questi anni e la necessaria equidistanza tra realtà talvolta in posizioni competitive.

La propensione delle Fondazioni a "fare sistema locale" ha trovato un forte elemento di propulsione anche a seguito della crisi economica e della conseguente riduzione delle disponibilità per gli investimenti. In questo scenario le Fondazioni hanno cercato di perseguire il miglioramento dell'offerta culturale attraverso collaborazioni e alleanze con altri soggetti (imprese culturali locali, istituzioni, realtà economiche e sociali del territorio) al fine di far convergere interessi e ulteriori risorse su progetti articolati e di più ampio respiro.

Anche su scala territoriale più allargata le Fondazioni mostrano interesse per la sperimentazione di nuove forme di collaborazione. Ne è d'esempio il progetto "R'Accolte. L'arte delle Fondazioni" promosso dall'Acri, a cui ha aderito la maggior parte delle Fondazioni del sistema. Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria, con l'obiettivo di

realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni, ed è più compiutamente illustrato nel paragrafo 4.1.6, alla fine di questo Capitolo, dedicato alle Partnership di sistema.

Accanto al consolidamento e all'avvio di nuove reti e sistemi territoriali, le Fondazioni puntano a incentivare la creatività e l'innovazione dei sistemi culturali.

Tale indirizzo comporta uno spostamento dell'attenzione dagli investimenti sui beni architettonici storico-artistici alle iniziative più evolute di valorizzazione di attività culturali, favorendo e sostenendo la creatività giovanile.

Emerge infatti la volontà di porre maggiore attenzione alle giovani generazioni e a iniziative volte a sviluppare in tale segmento l'autonoma capacità critica e di inventiva. Le Fondazioni stimolano e privilegiano progetti che coinvolgono direttamente i giovani e che utilizzano la cultura come mezzo per il trasferimento di valori e pratiche di comportamento.

Ne deriva anche una progressiva evoluzione di linguaggi e forme espressive, più creative e all'avanguardia, capaci di aderire anche a circuiti al di fuori della sfera locale e che possono così contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo culturale del territorio.

Sotto il profilo processuale e organizzativo l'evoluzione dell'attività delle Fondazioni nel settore evidenzia un rafforzamento della programmazione autonoma delle iniziative. La scelta di una gestione più mirata delle risorse, indotta anche dalla contrazione delle disponibilità complessive, ha portato via via a forme di intervento caratterizzate da un crescente controllo strategico e operativo da parte della Fondazione, quali la progettazione diretta, i bandi strutturati e le società strumentali o la creazione di Fondazioni *ad hoc*.

L'esame di dettaglio dei dati inerenti l'attività realizzata nel settore nel corso del 2010 evidenzia quanto segue.

Il settore Arte, attività e beni culturali si conferma anche nel 2010 al primo posto nella graduatoria degli interventi delle Fondazioni, con 413 milioni di euro erogati e 9.628 interventi (rispetto al 2009: 1,2% in più negli importi e 5,8% in più nel numero di iniziative).

Il dato si pone in linea di assoluta continuità con i precedenti registrati sin dalla nascita delle Fondazioni e proietta sul presente l'antica vocazione verso questo settore delle casse di risparmio di un tempo.

La Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici (Tab. 4.3), cui sono destinati 136,2 milioni di euro con

un'incidenza del 33% sul totale erogato nel settore, è l'ambito principale degli interventi, con un sensibile incremento rispetto al 2009 sia in valore assoluto (+13% degli importi assegnati) sia in termini di incidenza sul comparto (3,5% in più).

I contributi delle Fondazioni sono prevalentemente destinati al recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici, attraverso opere di riqualificazione urbana, restauri, recupero di immobili ed edifici storici.

Gli interventi, che come già visto puntano alla valorizzazione dei principali attrattori storico-architettonici locali, mirano ad accrescerne la fruibilità da parte della cittadinanza, spesso anche mediante nuove destinazioni funzionali per attività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, attività convegnistica, ecc).

Anche al di fuori dei centri urbani tuttavia le Fondazioni non mancano di far sentire la loro presenza, con iniziative volte al recupero delle testimonianze artistiche e culturali sparse sul territorio in condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un'idea tangibile degli interventi realizzati dalle Fondazioni in questo settore segue un elenco, meramente esemplificativo, di alcuni progetti finanziati.

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi paragrafi del Capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo come un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

Progetto di acquisto e riqualificazione del Palazzo Forti di Verona; erogazione di € 18.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Contributo per la prosecuzione dei lavori alle residenze e collezioni sabaude, per il completamento e la valorizzazione dei grandi cantieri relativi al patrimonio storico e architettonico; erogazione di € 4.300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Progetto “Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza”; erogazione di € 3.700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Recupero e restauro della chiesa di Santa Maria della Scala a Siena; erogazione di € 1.700.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Progetto di restauro del Castello di Moncalieri. Recupero dei tre appartamenti monumentali e delle aree limitrofe da destinare a sede del centro nazionale del libro a Torino; erogazione di € 1.500.000 della Compagnia di San Paolo.

Lavori di ristrutturazione del Castello Sismondo a Rimini; erogazione di € 1.140.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Intervento di recupero del complesso della Maddalena di Alba; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Progetto di consolidamento e restauro della chiesa della natività di Maria Santissima a Modena; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Intervento di restauro e riqualificazione del corso Fanti Cabassi in Carpi; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Monitoraggio ed interventi di consolidamento strutturale della Torre Garisenda e della Torre Asinelli a Bologna; erogazione di € 600.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Progetto di restauro conservativo e di rifunzionalizzazione di Villa dei Vescovi a Luvigliano (Pd); erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Recupero dei locali del museo di Firenze per l’ampliamento della Biblioteca delle Oblate; erogazione di € 500.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Ricostruzione della Rocca Paolina di Perugia; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Gli interventi nell'ambito in esame sono caratterizzati da progettualità mediamente più onerose di quelle di altri comparti: l'importo medio unitario delle erogazioni è infatti quasi doppio rispetto alla media del settore (€ 95.441 contro € 42.898). In merito alla natura dei beneficiari, si registra nel comparto in esame una prevalenza di soggetti privati su quelli pubblici: circa il 60% degli importi erogati va a organismi quali fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni, contro il 40% destinato a comuni, province ed altri enti locali territoriali.

Un'ultima annotazione relativamente all'ambito sinora analizzato riguarda le *partnership* realizzate dalle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione degli interventi: qui, esse hanno un peso più che triplo di quello rilevato nell'anno relativamente al sistema (30,8%, contro il 10,1%). Si segnalano in proposito i protocolli d'intesa sottoscritti dalle Fondazioni con il Ministero per i beni e le attività culturali per il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, promosse in seno all'Osservatorio nazionale attivato dall'Acri e dallo stesso Dicastero allo scopo di facilitare la realizzazione, in sede locale, di forme di collaborazione fra Fondazioni e organi periferici del Ministero.

Un altro ambito di primario rilievo dell'attività delle Fondazioni nel settore Arte, attività e beni culturali è quello delle Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie a cui vanno 74,8 milioni di euro (il 18,1% delle erogazioni del settore) e 2.318 interventi.

Le iniziative del 2010 in questo campo hanno interessato le più svariate forme di espressione artistica: dalla musica al balletto, dalla letteratura al teatro, dalla fotografia al cinema. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di istituzioni stabili di storica presenza (enti lirici, teatri stabili, ecc.), ma non mancano anche gli interventi di diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni (diffusi interventi al sostegno di festival) e concorsi.

Come già visto nel precedente ambito, anche in questo le partecipazioni con altri soggetti nella realizzazione delle iniziative hanno un'incidenza molto superiore a quella riscontrata per il totale delle erogazioni, e si attestano al 35% del totale erogato nel comparto.

I soggetti privati sono di gran lunga i beneficiari che ricevono più risorse: ad essi è destinato ben l'86% del totale relativo.

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 3.217.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Sostegno a favore dell'Accademia Chigiana; erogazione di € 3.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Realizzazione della stagione lirica e della stagione concertistica 2010 e organizzazione del Festival Verdi 2010 a Parma; erogazione di € 1.900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Sostegno alla Fondazione Teatro maggio musicale Fiorentino; erogazione di € 1.300.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Contributo per la realizzazione della programmazione artistica 2010 in Sardegna; erogazione di € 840.000 della Fondazione Banco di Sardegna.

Sostegno alla "Fondazione Perugia musica classica"; erogazione di € 650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Contributo al Torino Film Festival 2010 e Festival Cinemambiente 2010; erogazione di € 650.000 della Compagnia di San Paolo.

Sostegno alla "Fondazione Teatro La Fenice di Venezia"; erogazione di € 650.000 della Fondazione di Venezia.

Contributo per la stagione lirica 2010 della Fondazione all'Opera; erogazione di € 550.000 della Fondazione Tercas.

Sostegno al "Ravello Festival" 2010; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Contributo alla stagione teatrale 2010/2011 al "Festival Aperto" e le stagioni di prosa, di opera, dei concerti, di danza, di musical e operetta e le domeniche a teatro per ragazzi; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori.

Proseguendo nell'esame dei principali ambiti di intervento nel settore Arte, attività e beni culturali si trova, a distanza dai primi due già esaminati, il sostegno ad Attività museali, con 417 interventi per complessivi 27,1 milioni di euro e un'incidenza sul comparto del 6,6% degli importi e del 4,3% del numero di iniziative.

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa soprattutto i musei già esistenti, ma non mancano interventi a supporto di nuove realtà espositive volte ad arricchire l'offerta culturale del territorio di riferimento.

Con analoghe finalità si muovono anche le iniziative ricomprese nell'ambito delle Arti visive (359 interventi per 20,6 milioni di euro), con incidenza del 5,0% sul comparto in cui si possono trovare numerose iniziative di mostre temporanee di opere pittoriche e di sculture.

Ulteriori contributi delle Fondazioni nel macro-settore in esame sono destinati a Biblioteche e Archivi e all'Editoria e altri mezzi di comunicazione, con un totale di 811 interventi per un importo complessivo erogato pari a 18,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le collezioni librerie e documentali, che raccolgono il 2,9% degli importi del settore, i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e archiviazione, con un forte impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

L'impegno nell'editoria è contrassegnato da un elevato numero di iniziative (5,1% del totale interventi del settore, a fronte di un'incidenza di 1,5% sugli importi) e trova una tipica e ormai consolidata espressione nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di pregio.

Attività museali, Arti visive, Biblioteche e Archivi

Alcuni esempi

Mostre presso il Museo di Storia Naturale di New York; erogazione di €2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Contributo per la gestione del sistema museale civico di Torino per l'anno 2010; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Progetto per la gestione del complesso museale di Santa Maria della Scala, erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Restauro e riallestimento degli ambienti espositivi dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza; erogazione di € 1.000.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Acquisto casa natale di Giacomo Puccini da adibire a museo; erogazione di €800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Realizzazione del progetto di riorganizzazione della biblioteca del seminario di Padova (catalogazione, digitalizzazione e iniziative culturali di promozione); erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Sostegno all'attività della Fondazione Rossini Opera Festival volta a perseguire la diffusione dell'eredità rossiniana; erogazione di € 340.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Adeguamento, rifunzionalizzazione e relativo restauro architettonico del corpo di fabbrica su via Baccarini a Ravenna da ex liceo Artistico a spazi espositivi; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Mostra su Giotto e il Trecento umbro; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Stanziamiento per realizzazione della XIX edizione del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello; erogazione di € 200.000 della Fondazione Banco di Sicilia.

La voce Attività culturali e artistiche non altrimenti classificate ha natura residuale e raccoglie una nutrita varietà di iniziative che in sede di classificazione non hanno trovato adeguata collocazione nelle altre voci della griglia di rilevazione.

Il raggruppamento raccoglie ben 2.800 interventi (il 29,1 % del totale di settore) e 63,4 milioni di euro (il 15,4% del totale del settore), e dimostra che le Fondazioni sono impegnate a sostenere, oltre agli interventi più istituzionali e tradizionali, anche iniziative in una certa misura “atipiche” e innovative, come ad esempio le attività inerenti le Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Altre attività culturali e artistiche

Alcuni esempi

Attività di gestione della società strumentale Vernice Progetti Culturali S.r.l.u.; erogazione di € 3.300.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Attività di gestione della società strumentale Teatri e Umanesimo latino spa; erogazione di € 3.200.000 della Fondazione Cassamarca.

Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia; erogazione di oltre € 2.000.000 da parte di 45 Fondazioni Bancarie.

Acquisto di 16 volumi della “Biblioteca Piloni” dipinti da Cesare Vecellio; erogazione di € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Contributo per l'attività dei solisti di Pavia e per la stagione teatrale 2010-2011; erogazione di € 1.300.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Sostegno per la realizzazione di una struttura polifunzionale che verrà adibita a teatro auditorium, eco-museo, pinacoteca, enoteca dell'oltrepò, biblioteca dei Malaspina e gli spazi rimanenti destinati ad attività culturali e sociali; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Stanziamiento per la prosecuzione del Progetto “Mestieri Reali”; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Progetto “Piccoli e Grandi Musei 2010”. L'intervento prevede il sostegno ad una rete di musei e itinerari culturali alternativi per la valorizzazione della Piana e delle colline a Nord di Firenze; erogazione di € 630.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

4.1.2.2 Assistenza sociale

Il settore Assistenza sociale raggruppa una variegata gamma di interventi attraverso i quali le Fondazioni realizzano un'importante azione di rafforzamento, supporto e integrazione della rete di protezione sociale offerta alla comunità di riferimento. Va detto, per opportuno inquadramento e raccordo, che in questa voce di classificazione non sono compresi gli interventi delle Fondazioni destinati alle organizzazioni di volontariato e ad altri intermediari filantropici (come ad esempio le fondazioni comunitarie), pur se attinenti all'ambito sociale. Per questi, infatti, è prevista una voce classificatoria specifica, il settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza, che sarà trattata successivamente nel paragrafo 4.1.2.5.

In termini generali, gli interventi delle Fondazioni relativi al settore Assistenza sociale si propongono di affrontare le situazioni di disagio sociale presenti sul territorio, favorendo lo sviluppo di iniziative che, facendo leva sulle risorse di cittadinanza attiva, educazione alla solidarietà ed economia sociale della comunità, puntino a realizzare l'integrazione dei disabili, una vita protetta per gli anzia-

ni colpiti da inabilità o non autosufficienti, processi di tutela, recupero e reinserimento per le fasce sociali più esposte a forme di emarginazione e di disagio.

Si tratta, com'è evidente, di un'azione che intercetta una porzione importante del sistema di *welfare* del Paese; ed è, in quanto tale, ora più che mai, al centro del dibattito nazionale riguardante la transizione da un *welfare* di matrice pressoché esclusivamente pubblica, oggi (e ancor di più in prospettiva) non più sostenibile, verso un nuovo *welfare*, cosiddetto “di comunità”, a cui tutte le società più mature ormai si rivolgono. Un *welfare*, cioè, dove le forze migliori della società civile contribuiscono ad alimentare una rete solidaristica capace di realizzare, integrandosi con una presenza pubblica comunque indispensabile, gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati, secondo il paradigma della sussidiarietà orizzontale, anch'esso di grande attualità.

In questo scenario, e con una crisi economica che “morde” sempre di più erodendo le già limitate risorse pubbliche a disposizione, le Fondazioni sono fortemente sollecitate ad aumentare la propria presenza, incrementando la quota di erogazioni destinate al settore. Negli ultimi 3 anni, da quando cioè la crisi finanziaria internazionale ha iniziato a produrre i suoi effetti anche sociali, gli interventi delle Fondazioni nel settore sono cresciuti di circa 4 punti percentuali, passando dal 9% del 2008 all'attuale 12,8%, con un aumento non solo del numero, ma anche degli importi medi degli interventi, passati da 50 a 55 mila euro, a conferma del loro rilevante contributo a sostegno di coloro che versano in situazioni di disagio.

I dati del 2010, come anticipato nel quadro sintetico introduttivo del Capitolo, dimostrano che le Fondazioni non si sono tirate indietro, pur in un anno difficile, in cui l'andamento sfavorevole dei mercati finanziari ha imposto anche alle Fondazioni una riduzione complessiva degli interventi.

Con una forte assunzione di responsabilità rispetto alle stringenti emergenze sociali del momento, in questo settore le Fondazioni hanno addirittura incrementato le risorse erogate di quasi un quarto rispetto al 2009, facendo scelte non sempre facili di contenimento, e talora di pesante riduzione, dei contributi rivolti ad altri settori.

Va evidenziato, tuttavia, che pur nel quadro di disponibilità offerta e di attento ascolto alle istanze del territorio, le Fondazioni hanno inteso marcare una netta linea di confine tra il proprio intervento “sussidiario”, animato da un'autonoma strategia di risposta ai biso-

gni della comunità, e un'azione meramente "sostitutiva" dell'intervento pubblico, cioè tesa solo a colmare i "buchi" di bilancio delle amministrazioni competenti, che esse hanno cercato di evitare nonostante le pressioni provenienti da più parti.

Un'azione surrogatoria, quest'ultima, che oltre a confliggere in linea di principio con una corretta interpretazione della sussidiarietà orizzontale e con la stessa legge "Ciampi" di riforma delle Fondazioni, che vieta loro di sostituirsi alle istituzioni deputate per legge al perseguimento delle finalità pubbliche, sarebbe comunque impensabile tenendo conto del rapporto tra i fondi a disposizione delle Fondazioni e i volumi di risorse, di scala ben maggiore, necessari a fronteggiare il complesso dei bisogni del settore. Con questa impostazione, ed entro limiti coerenti con essa, le Fondazioni dispiegano il loro intervento in un raggio d'azione molto ampio.

Sul piano culturale, prima ancora che operativo, esse sono impegnate a favorire lo sviluppo nel territorio di una educazione alla responsabilità verso i soggetti più fragili della popolazione, elemento indispensabile affinché il miglioramento delle condizioni generali di vita della popolazione si possa tradurre in benessere sociale diffuso e stabile.

Le azioni di sostegno assumono forme diverse e sono modulate in funzione delle categorie di soggetti deboli a cui si rivolgono.

L'assistenza agli anziani e ai disabili è perseguita con progetti tesi a contrastare il processo che conduce alla non autosufficienza, con iniziative di domiciliarità e sostegno alle famiglie, attività di socializzazione, inserimento lavorativo e interventi sulle strutture di accoglienza.

Il disagio minorile è affrontato sostenendo iniziative volte a promuovere il benessere psico-fisico di bambini, adolescenti e giovani, a offrire opportunità di sviluppo delle capacità e potenzialità, nonché a prevenire rischi di emarginazione sociale e devianza.

Un crescente rilievo è occupato anche dai percorsi di integrazione delle persone immigrate, con interventi che spaziano dalla prima accoglienza all'insegnamento della lingua italiana, dall'inserimento lavorativo all'integrazione scolastica dei minori.

Nel panorama delle iniziative di contrasto al disagio sociale le nuove frontiere sono rappresentate da programmi volti ad arginare i fenomeni di "nuova povertà" e disgregazione sociale causati dalla crisi economica degli ultimi anni. Aiuti alle famiglie, creazione di fondi di garanzia per l'accesso al microcredito, strumento questo utilizzato anche per sostenere progetti di auto-impiego, iniziative

promozionali della coesione sociale sono le principali direttrici di sviluppo dei programmi sopra indicati.

Ultima da evidenziare, non certo per importanza, è l'ampia mobilitazione delle Fondazioni sul tema dell'housing sociale, con riferimento al problema della carenza abitativa per soggetti e famiglie in condizioni di relativo disagio economico (cioè che pur non avendo i requisiti per accedere all'edilizia popolare pubblica, non sono in condizioni di poter sostenere costi di affitto a prezzi di mercato). Oltre allo strumento della partecipazione a fondi locali per il finanziamento di nuove residenze da assegnare a condizioni calmierate, operazione che più propriamente rientra nell'ambito degli investimenti patrimoniali in attività correlate alla missione, alcune Fondazioni affrontano questa problematica impegnando risorse destinate a erogazioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

Nel 2010 le Fondazioni hanno erogato nel settore Assistenza sociale 174,8 milioni di euro e realizzato 3.194 iniziative (Tab. 4.4), con un incremento rispetto all'anno precedente sia negli importi (+24,4%) sia nel numero di iniziative (+17,4%). Come già osservato nel quadro sintetico introduttivo, con questo sensibile aumento il settore diventa il secondo in assoluto in ordine di importi erogati.

La parte largamente prevalente dei contributi (158,1 milioni di euro pari al 90,5% del totale di settore) è rivolta ai Servizi sociali; la quota rimanente, al netto delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per il 12,5% degli importi), è destinata a Servizi di protezione civile e di Assistenza a profughi e rifugiati (circa il 3% pari a 4,9 milioni di euro).

Il calo di questo segmento è in parte determinato dall'esaurimento delle iniziative straordinarie messe in campo l'anno precedente, sia su autonomo impulso di singole Fondazioni sia in forma consorziata sotto il coordinamento dell'Acri, a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per categorie sociali destinatarie dei servizi (Tab. 4.5), la quota maggiore di risorse nel 2010 è destinata ai Disabili, a cui vanno 59,1 milioni di euro e 809 interventi. L'ambito si conferma di primaria importanza nel settore, ottenendo un significativo incremento degli importi erogati (+24,7% rispetto al 2009) sebbene in calo di incidenza nel comparto dei servizi sociali (da 40,1% nel 2009 a 37,4% nel 2010).

Al secondo posto per volume di risorse assegnate si pone la categoria Anziani, a cui sono destinati 38,2 milioni di euro, pari al 24,1% del comparto. L'aumento in valore assoluto delle assegnazioni rispetto alla passata rilevazione è particolarmente consistente: ben il 43,6% in più degli importi erogati nel 2009.

La categoria Altri soggetti, al terzo posto e con un peso percentuale in diminuzione rispetto al 2009, ottiene 32,6 milioni di euro (+3% rispetto al 2009) pari al 20,6% del comparto (era 26,7% nel 2009), dove raccoglie poco meno del 30% del numero di iniziative censite. Il raggruppamento comprende una molteplicità di soggetti in condizioni di forte disagio o a rischio di emarginazione sociale (ad esempio: famiglie a rischio di povertà, persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, minoranze etniche, ecc.).

La categoria dei Minori si colloca al quarto posto, ma è quella che ottiene nel comparto l'aumento più consistente di risorse assegnate rispetto all'anno precedente: quadruplica gli importi ottenuti passando da 5,3 milioni a 21,5 milioni di euro. Ne consegue un sensibile aumento di incidenza percentuale nel comparto: da 4,5% a 13,6%.

Nettamente inferiori, rispetto alle categorie sociali beneficiarie esaminate, risultano le risorse destinate a sostegno dei Tossicodipendenti, con 1,1 milioni di euro (0,7% di incidenza nel comparto).

Servizi sociali

Alcuni esempi

Progetto "Patto sociale per il lavoro vicentino". Interventi per il sostegno economico e il reinserimento occupazionale a favore di soggetti e famiglie colpiti dalla crisi sociale; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Realizzazione di una struttura terapeutica per soggetti autistici adulti; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Contributo per la realizzazione di una comunità alloggio per anziani; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Sviluppo di azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro finalizzate a contrastare la crisi occupazionale; erogazione di € 1.300.000 della Compagnia San Paolo.

Mantenimento e miglioramento della qualità e aumento posti nelle strutture residenziali per anziani; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Programma di recupero del patrimonio immobiliare della Fondazione Opera Pia Case a uso indigenti; erogazione di € 800.000 dell' Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti; erogazione di € 650.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Sostegno ai lavori di costruzione del nuovo Centro Anziani di Canale (Cn); erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Le risorse destinate nel 2010 ai servizi sociali alimentano, con equilibrio di importi assegnati, sia le forme di assistenza residenziale sia quelle di tipo non residenziale.

La prima tipologia, che riguarda il 55,1% delle erogazioni nel comparto, prevede la fruizione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i beneficiari sono anche alloggiati. Particolarmente numerosi risultano, al riguardo, gli interventi relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani.

L'assistenza non residenziale, che raccoglie il restante 44,9% delle erogazioni del comparto, comprende invece i servizi domiciliari o presso strutture diurne dedicate.

Le finalizzazioni più tipiche dei contributi nel settore Assistenza sociale sono i Programmi di attività specifici (40% degli importi nel settore), la Costruzione e ristrutturazione di immobili (16%) e, con rilievo minore, la fornitura di Attrezzature (circa il 3,4%).

Per quanto riguarda la natura dei soggetti beneficiari si registra una larga prevalenza dei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (72,5% degli importi assegnati). Ciò conferma l'intensa cooperazione delle Fondazioni con le varie organizzazioni di terzo settore presenti sul territorio, in un comune sforzo teso ad assicurare, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, una rete di assistenza comunitaria alle categorie sociali più deboli coerente con il sempre minor grado di copertura offerto dal soggetto pubblico.

Tra gli interlocutori più ricorrenti in questo ambito si rilevano le associazioni private (tra cui le associazioni di promozione sociale) con il 21,2% delle erogazioni del settore, le fondazioni civili a cui va il 20,5%, le istituzioni religiose, con il 14,5%, e infine le cooperative sociali (11,8%).

Servizi sociali - progetti specifici

Alcuni esempi

Promozione e tutela della persona anziana nel territorio del Comune di Verona; erogazione di € 4.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Progetto “Un’assistenza in piu’”; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Progetto “Public bridges: verso una società coesa, aperta e consapevole”; erogazione di € 920.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Sostegno al progetto “Il Trapezio”; erogazione di € 1.500.000 della Compagnia San Paolo.

Sostegno al fondo di gestione operativa della Residenza Sanitaria “Leandro Lisino di Tortona”; erogazione di € 1.020.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Progetto di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti; erogazione di € 530.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Realizzazione dell'edizione 2010 del “Progetto Anziani: Età Libera”, articolato in percorsi itineranti in diverse località della regione Liguria con l'obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Per quanto riguarda infine l’origine delle iniziative sostenute, la quota maggiore delle erogazioni del settore (66,9%) è frutto di domande presentate da terzi; seguono le assegnazioni tramite bando, cui va il 20,1% delle risorse del settore, e i progetti di origine interna della Fondazione, che pesano per il 12,9% degli importi erogati.

4.1.2.3 Ricerca

Nel campo della Ricerca le Fondazioni operano attraverso una logica multidisciplinare che consente di porre al centro dell’attività di investigazione scientifica i molteplici fenomeni e fabbisogni emergenti in una realtà, come quella attuale, dinamica e in continua evoluzione.

I temi di principale e più consolidato impegno delle Fondazioni sono quelli della salute, delle tecnologiche avanzate, dell’applica-

zione dei risultati della ricerca e della valorizzazione del capitale umano con particolare riferimento ai giovani ricercatori.

A questi filoni di intervento, già sperimentati, se ne affiancano progressivamente nuovi altri, ispirati da un atteggiamento proattivo delle Fondazioni nei confronti dei nuovi bisogni della società e quindi volti ad anticipare criticità future o a operare in ambiti estremamente innovativi.

Anche in questo settore le Fondazioni non perdono di vista la finalità generale della promozione dello sviluppo territoriale: ecco quindi che il loro apporto al progresso della conoscenza si declina nell'elaborazione di un sapere scientifico avanzato su temi legati al territorio e alle sue più importanti direttrici di crescita.

Dalla sintesi di queste due prospettive trae principale ispirazione l'impegno delle Fondazioni a sostegno della ricerca scientifica applicata, divenuto ormai un ambito di consolidata presenza delle Fondazioni.

Sempre più spesso esse si propongono come elemento di raccordo tra le realtà produttive locali e centri di ricerca di eccellenza, nazionali o internazionali, stimolando un virtuoso scambio imperniato sul trasferimento tecnologico e sulla sperimentazione avanzata.

Tra gli ambiti ricorrenti di ricerca a cui le Fondazioni assicurano il proprio sostegno vi è quello della ricerca socio-economica, a cui le Fondazioni rivolgono attenzione soprattutto per la duplice valenza che esso può esprimere: da un lato, in quanto fonte di sviluppo di sapere in generale, e dall'altro, quale strumento di orientamento della stessa Fondazione ai fini della programmazione degli interventi.

Un altro dei profili che caratterizzano l'operato delle Fondazioni nel settore è rappresentato dal lavoro in rete. È infatti sempre più diffusa la consapevolezza che la ricerca scientifica di eccellenza può meglio essere sostenuta attraverso azioni coordinate e in *partnership*, che consentano proficui scambi di competenze e il raggiungimento di una massa critica in termini di risorse. Ne danno testimonianza i diversi casi di *partnership* tra Fondazioni nati di recente, spesso tra realtà limitrofe, ma talora anche tra gruppi di più ampia appartenenza territoriale: emblematico, tra questi, il progetto Ager⁵, tra le più grandi iniziative europee di sostegno alla ricerca in campo agro-alimentare.

⁵⁾ Per una più ampia descrizione del progetto si rinvia al paragrafo 4.1.6 di questo capitolo dedicato alle *partnership* di sistema.

Rimanendo nell'ambito delle iniziative a partecipazione congiunta in questo settore merita una citazione, nonostante si tratti di un investimento patrimoniale e non sia quindi tecnicamente assimilabile agli interventi erogativi, la partecipazione di numerose Fondazioni al Fondo TT Venture⁶, che si propone di finanziare attività di trasferimento e sviluppo tecnologico in una logica di rete territoriale.

Un ulteriore significativo filone di attività delle Fondazioni a sostegno della Ricerca riguarda gli interventi focalizzati sulle dotazioni strutturali e strumentali degli enti di ricerca. Rientrano in esso progetti di sostegno all'edilizia universitaria e il finanziamento di attrezzature scientifiche collegate a progetti di ricerca.

Nutrita è anche la gamma delle attività di natura promozionale e divulgativa, come congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico, che vedono le Fondazioni impegnate spesso tra i principali sponsor o organizzatori.

Le scelte di finanziamento delle Fondazioni avvengono in un quadro di continua collaborazione, confronto e co-progettazione con gli *stakeholder* del territorio, con i quali si realizzano momenti d'incontro durante l'intero corso dei progetti. È anche grazie a questi processi di consultazione che le Fondazioni riescono a mantenere alto il livello di conoscenza della realtà in cui operano.

La rilevanza delle risorse messe a disposizione dei ricercatori rende cruciale per le Fondazioni il tema della valutazione dei progetti, sollecitandole così a ricercare strumenti valutativi che sappiano inquadrare e comparare le singole progettualità rispetto alle frontiere della ricerca in campo nazionale e internazionale. Su questa tematica si sono concentrati gli sforzi anche in ambito associativo, dove è stato avviato un approfondimento comune volto all'individuazione di linee guida che possano rappresentare un punto di riferimento metodologico condiviso per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca.

Complessivamente le Fondazioni hanno destinato alla Ricerca 171,6 milioni di euro attraverso 1.557 iniziative. Nonostante il calo del 12,8% degli importi assegnati rispetto al 2009, il volume di risorse canalizzato dalle Fondazioni verso la Ricerca (il terzo settore di intervento, in ordine di importi erogati) si conferma di assoluto rilievo a livello nazionale, e colloca ancora le Fondazioni tra le

⁶⁾ Per maggiori informazioni sul progetto si rinvia al paragrafo 4.2 dedicato agli investimenti correlati all'attività di missione.

realità di primo piano impegnate a dare concreto impulso a questa leva strategica di fondamentale importanza per il Paese.

La Tab. 4.6 evidenzia che la quota maggiore di tali risorse (59,1 milioni per 485 interventi, pari rispettivamente al 34,4% degli importi e al 31,1% del numero di iniziative) è andata al raggruppamento più eterogeneo di interventi, classificato come Altri campi di ricerca.

Questa voce classificatoria comprende una molteplicità di interventi di natura multi-settoriale o comunque non catalogabili in uno dei campi di ricerca contemplati dalla classificazione.

Vi rientrano, tra le altre, le numerose iniziative finalizzate alla promozione e formazione dei ricercatori (quali ad esempio dottorati di ricerca in Italia e all'estero, borse di ricerca applicata in aziende, inserimenti lavorativi di giovani ricercatori, sostegni per il conseguimento di master, iniziative di studio su tematiche innovative e sperimentali, ricerche sulla sicurezza alimentare, ecc.) nonché progetti di ricerca applicata multi-settoriale e collaborazioni con enti scientifici di eccellenza.

Per quanto riguarda i campi di ricerca analiticamente censiti, quello delle Scienze naturali e tecnologico raccoglie il maggior numero di interventi (387, pari a 24,9%) e importi erogati per 56 milioni di euro (pari a 32,6%).

Segue la Ricerca e sviluppo in campo medico, a cui sono destinati 33,9 milioni di euro (19,8% del settore) e 224 interventi (14,4%).

La Ricerca nel campo delle scienze sociali, con 5,5 milioni di euro e 140 iniziative, si attesta al 3,2% degli importi erogati nel settore e al 9% del numero di iniziative, in posizione decisamente minoritaria nel settore e stabile rispetto al 2009.

Il resto delle somme assegnate al settore non è stato classificato analiticamente: nell'insieme, si tratta di oltre 17 milioni di euro, per 321 interventi, con una quota del 10% del totale erogato.

**Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze naturali, tecnologico e in altri campi di ricerca**

Alcuni esempi

Progetto “Ager” per lo sviluppo della ricerca agro-alimentare, gestito in collaborazione da 13 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Fon-

dazione Cassa di Risparmio in Bologna, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara e Fondazione Cassa di Risparmio di VerCELLI); quota annua di € 9.000.000 a valere sullo stanziamento di € 27 milioni previsto per il triennio 2008-2010.

Progetto “CNAO-Med”: acquisizione, installazione e messa in funzione di n. 1 TAC; n. 1 TAC-PET; n. 1 RM 3T e di un sistema oncologico informativo e per il completamento e messa in funzione di un sistema di controllo delle macchine acceleratrici; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Progetto triennale finalizzato alla promozione della ricerca e all'applicazione dei risultati nel settore della produzione agricola e zootecnica per fini alimentari; erogazione di € 1.000.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Progetto biennale per lo sviluppo di tecnologie a ridotto consumo energetico dal titolo: “Innovazioni tecnologiche di processi produttivi primari per la tutela della salute e per la eco-compatibilità dei sistemi”; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Le tipologie di intervento più diffuse sono il finanziamento di progetti di ricerca specifici condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi e i contributi mirati a questi stessi enti per il potenziamento della loro organizzazione: nell'insieme le due tipologie di intervento evidenziate assorbono da sole il 53% delle risorse erogate.

Ricerca – Realizzazione di progetti e sostegno alla Ricerca

Alcuni esempi

Progetto “Laboratorio per la nautica”. Realizzazione di un laboratorio di ricerca che permetta di catalizzare e potenziare diverse azioni di sistema per rilanciare la provincia di Lecco; ero-

gazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Supporto al processo di internazionalizzazione dell'ateneo universitario di Torino e promozione dell'alta formazione; erogazione di € 2.700.000 della Compagnia di San Paolo.

Sostegno al progetto "Un laboratorio di microfluidica per le tecnologie della vita", intervento per la costruzione di una nuova generazione di sistemi informativi complessi in scala molecolare, utilizzando cellule artificiali programmabili; erogazione di € 375.000 della Fondazione di Venezia.

Programma di sviluppo della medicina rigenerativa e delle attività a essa connesse; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Prosecuzione del progetto "Analisi del profilo genomico e dei micro RNA nelle emopatie maligne in Italia: disegno di strategie terapeutiche innovative"; erogazione di € 500.000 della Compagnia di San Paolo.

I soggetti beneficiari nel settore Ricerca sono in leggera prevalenza di natura privata: a essi infatti va il 51,7% degli importi erogati, rispetto al 48,3% destinato ad istituti pubblici.

La metà delle risorse erogate nel settore (il 50,2%) è destinato a proposte progettuali presentate da terzi, mentre le quote riservate a progetti propri e ad assegnazione tramite bandi sono rispettivamente il 25,5% e il 24,3% degli importi; ciò testimonia un atteggiamento proattivo di molte Fondazioni, che si accostano al settore ponendosi come elemento di stimolo e di propulsione agli operatori della comunità.

A ulteriore conferma di questa propensione, si osserva che gli interventi realizzati mediante società strumentali assumono nel settore un peso molto più significativo che negli altri, impegnando il 12% delle erogazioni (contro un valore medio di sistema del 3,8%).

Come già evidenziato nella prima parte del paragrafo, nel 2010 l'utilizzo delle *partnership* nel settore Ricerca risulta particolarmente elevato e in aumento rispetto all'anno precedente, attestandosi al 27% degli importi: percentuale molto superiore al dato complessivo (10,1%).

4.1.2.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Le Fondazioni sono consapevoli che lo sviluppo e la crescita economica di una società, nonché la capacità di produrre conoscenza e innovazione, dipendono soprattutto dalla qualità del capitale umano e quindi dalla capacità di alimentare un efficace processo di formazione, in grado di generare una cittadinanza consapevole, responsabile e democratica (cosiddetta *civic education*). È quindi strategico per il Paese puntare sulla formazione e sulla crescita culturale della persona e sul sostegno dei sistemi scolastici della comunità, al fine di sviluppare opzioni educative più estese e differenziate, arricchendo la sfera delle opportunità formative dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, con particolare attenzione ai temi dell'etica e della solidarietà.

Sono particolarmente importanti anche le azioni educative sui minori che, nell'ambito degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, si propongono di affrontare problematiche sociali come la dispersione scolastica, il rapporto con le famiglie e l'orientamento.

Le Fondazioni scelgono preminentemente due segmenti su cui concentrare la propria attività: la scuola e l'università.

Impegnarsi nel primo comparto per le Fondazioni significa sostenere una buona scuola, capace di incidere significativamente e positivamente sulla crescita umana e culturale della comunità⁷. Tra gli obiettivi più importanti, infatti, vi è quello di attrarre i giovani verso sezioni significative del sapere puntando a un aumento delle conoscenze e delle competenze al fine di migliorare, una volta acquisiti, anche i comportamenti.

Tale obiettivo è fortemente connesso al miglioramento della qualità dei processi formativi relativi per lo più alla scuola dell'obbligo e a quella superiore.

Favorire la crescita dei giovani come soggetti attivi della società è l'obiettivo del progetto didattico "A Scuola con le Fondazioni", che nasce per iniziativa dell'Acri e dell'Osservatorio Permanente

⁷⁾ Lavorare con le scuole e per le scuole è, ad esempio, la mission della Fondazione per la Scuola, Ente strumentale della Compagnia San Paolo, nata nel 2001 con l'obiettivo di sostenere l'autonomia, lo sviluppo professionale di docenti e dirigenti scolastici, la diffusione delle migliori esperienze europee e internazionali attraverso l'elaborazione e lo sviluppo dei progetti in collaborazione con le scuole e i soggetti istituzionali che operano nel mondo dell'istruzione.

Giovani - Editori. Portando nelle scuole una maggior conoscenza del ruolo delle Fondazioni e del loro intervento sussidiario in vari campi di interesse collettivo, ci si propone infatti di far comprendere meglio ai giovani il senso della partecipazione alla comunità, cogliendone l'evolversi delle esigenze e dando risposte che possono partire anche dall'attenzione e dal contributo di ognuno di noi.

La scuola quindi diventa per le Fondazioni il luogo di elezione in cui operare cercando di intervenire sui meccanismi interni, anche, e soprattutto attraverso una collaborazione con gli insegnanti, comprendendone a fondo le necessità e le caratteristiche organizzative.

Promuovere e migliorare i processi educativi è un investimento di lungo periodo che ben si adatta alle caratteristiche delle Fondazioni: esse infatti sono in grado di promuovere progetti di ampio respiro svolgendo, quale soggetto neutrale, il ruolo di catalizzatore di progettualità specifiche, con la possibilità di esercitare una funzione anticipatrice dei problemi.

Appare cruciale in questo quadro il ruolo delle Fondazioni a sostegno del modello di autonomia scolastica⁸. Esso si riflette direttamente sulla qualità dell'insegnamento attraverso il supporto all'innovazione e al miglioramento del processo formativo, con la formulazione di proposte educative nuove e sperimentali, e la realizzazione di azioni sistemiche e funzionali all'interno delle istituzioni scolastiche. In questo ambito si inseriscono, ad esempio, la formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti, oppure la diffusione delle migliori esperienze europee e internazionali.

Si aggiungono a questa gamma di iniziative i programmi che si propongono di integrare la normale attività didattica con esperienze formative in grado di valorizzare il territorio e sensibilizzare i gio-

⁸⁾ La cosiddetta Scuola dell'autonomia ha inizio con la Legge Delega al Governo del 15 marzo 1997, n.59 art.21 per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Questa legge ha cambiato radicalmente la realtà delle scuole. Ha riconosciuto alle singole unità scolastiche il diritto/dovere di decidere, per integrare le linee formative valide per il territorio nazionale, con una progettualità propria, capace di cogliere le specifiche istanze locali. Si veda in tal senso, ad esempio, il "Concorso Centoscuole" della Fondazione per La scuola della Compagnia San Paolo, giunto alla decima edizione e che ha permesso di costituire un nucleo di 244 scuole orientate all'innovazione e aperte alle proposte formative nuove e sperimentali; o il progetto "In-Forma" che supporta le reti delle scuole nella realizzazione di progetti attraverso una consulenza stabile destinata a quattro aree di intervento (educazione scientifica, integrazione multiculturale, valutazione, nuove tecnologie e processi di apprendimento).

vani su temi cogenti di attualità quali: l'educazione civica, il rispetto dell'ambiente, la lotta al bullismo, la tolleranza e il rispetto per le altre etnie, ecc.

Ne è un esempio l'attività nel campo della Educazione finanziaria che vede coinvolte molte Fondazioni nel sostegno a percorsi formativi volti all'accrescimento della consapevolezza e della capacità di giudizio dei giovani rispetto ai fatti economici, che va ben al di là della formazione di tipo puramente tecnico, e si inserisce nel più ampio spettro dell'educazione alla cittadinanza. In tale contesto si inquadra l'accordo Acri con Abi/PattiChiari siglato nel corso del 2010 con l'obiettivo di coordinare e rafforzare le iniziative che autonomamente le singole organizzazioni svolgono in questo settore.

Un altro comparto della scuola dov'è importante l'intervento delle Fondazioni è relativo all'edilizia scolastica, con interventi strutturali e di messa a norma, la realizzazione o l'implementazione di laboratori specialistici, il sostegno alle istituzioni per l'acquisto di allestimenti strumentali e funzionali per biblioteche o di arredi e attrezzature per le scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda gli interventi nella formazione universitaria le Fondazioni si pongono soprattutto nell'ottica di sostenere l'istruzione specialistica di eccellenza. Favorire quindi un più ampio accesso all'istruzione universitaria, con particolare attenzione alle aree e alle fasce più deboli, e sostenere il miglioramento dell'offerta didattica, diventano priorità assolute di intervento.

Alcune Fondazioni hanno scelto di operare nell'ambito dell'innovazione e delle nuove tecnologie, sapendo che la rapida diffusione dei media pone alla scuola e alle università la sfida di utilizzo dei nuovi strumenti. Ecco quindi la fattiva collaborazione delle Fondazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie, nella convinzione che il processo formativo non possa prescindere dal contributo fornito dalle nuove tecnologie, per la capacità delle stesse di ampliare le opportunità, anche favorendo il superamento delle problematiche connesse alle disabilità di tipo intellettuale, motorio o di linguaggio, e delineare più efficaci strategie di conoscenza.

Un ulteriore terreno di impegno delle Fondazioni, particolarmente significativo in presenza dell'attuale crisi economica del Paese, è quello delle attività formative che preparino e orientino in modo più specifico al mondo del lavoro. Puntare, infatti, sulla formazione professionale dei giovani, sviluppando competenze adeguate alle esigenze della società e tali da favorire l'accesso ai setto-

ri produttivi, attiene a una peculiare linea strategica delle Fondazioni che individua nell'investimento sulle nuove generazioni un essenziale presupposto per qualunque ipotesi di soluzione della crisi economica di oggi, e il miglior viatico per il miglioramento del tessuto sociale e civile della comunità.

Anche nel 2010 il settore Educazione, Istruzione e Formazione si conferma al quarto posto nella graduatoria generale per importi assegnati, con 148,2 milioni di euro (8,5% in meno del 2009) e 4.252 interventi.

Come evidenziato nella Tab 4.7, l'Istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie), si attesta al primo posto nella graduatoria dei comparti interni con il 37% dei contributi erogati e l'11,6% del numero di interventi (erano 28,9% e 13,8% nel 2009). Il comparto segna un progresso molto significativo rispetto al 2009 facendo registrare un incremento molto consistente anche in valore assoluto (da 46,8 a 54,9 milioni di euro), ancor più significativo in quanto in controtendenza rispetto all'andamento generale del settore (a dimostrazione della valenza anticongiunturale che le Fondazioni attribuiscono all'investimento in alta formazione).

Al secondo posto per importi assegnati (ma nettamente primo per numero di interventi realizzati) si trova l'Istruzione primaria e secondaria a cui vanno 47,2 milioni di euro, pari al 31,8% degli importi erogati, e 1.845 interventi (43,4% del totale di settore). Rispetto al 2009 il comparto segna un regresso in termini di importi erogati, con un calo del 27,5%, mentre aumenta il numero di iniziative (+4,8%), ad evidenza di un generalizzato ridimensionamento degli importi unitari mediamente erogati.

Aumenta invece il peso del comparto Istruzione professionale e degli adulti, a cui vanno 17,1 milioni di euro (da 16,8 milioni nel 2009) e 697 interventi (622 nel 2009). L'incidenza nell'ambito del settore passa da 10,4% nel 2009 a 11,6%.

La Crescita e formazione giovanile, ultimo degli ambiti considerati nel settore, raccoglie 14,5 milioni di euro, pari a 9,8% degli importi erogati per un totale di 517 interventi (il 12,2% del settore).

Il comparto raggruppa iniziative che si aggiungono e si integrano ai percorsi formativi dell'istruzione scolastica, proponendo esperienze educative e di crescita individuale meno istituzionali, ma non per questo meno importanti, quali ad esempio attività ricreative, sportive e culturali.

Il restante 9,8% delle risorse destinate al settore non è stato specificamente classificato in sede di rilevazione.

Gli interventi realizzati nell'Istruzione superiore sono prevalentemente rivolti al sostegno dell'attività didattica di istituzioni universitarie e para-universitarie. Il 27,1% degli importi erogati, cioè oltre 15 milioni di euro, è destinato a progetti specifici di supporto alla didattica e programmi di studio, con contributi a un'ampia gamma di corsi di diploma universitari, in discipline tradizionali (soprattutto scientifiche, giuridiche ed economiche) e su tematiche innovative (ad esempio quelle in campo agro-alimentare, ambientale e del turismo). Trovano spazio in questo raggruppamento i progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi bibliotecari delle università e all'innovazione delle metodologie didattiche.

Oltre che con sussidi finalizzati in modo specifico, le Fondazioni hanno sostenuto le Università e gli Istituti di alta formazione anche con contributi generali per lo sviluppo delle organizzazioni: nel 2010 sono stati erogati a questo titolo 18 milioni di euro, pari al 34% del settore.

Nel comparto in esame si rilevano, ancora, interventi per il potenziamento infrastrutturale delle istituzioni beneficiarie (dalla creazione di nuovi insediamenti universitari alle strutture integrate per l'alloggiamento degli studenti), con il 3,1% degli importi (1,7 milioni di euro) destinati a costruzione e ristrutturazione di immobili.

Infine, le Fondazioni non mancano di sostenere l'attività di alta formazione anche dal lato della domanda, soprattutto attraverso borse di studio agli studenti e professorati (complessivamente per 6,4 milioni di euro, pari a circa il 12% del totale di comparto).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, si rileva una prevalenza di soggetti privati su quelli pubblici (destinatari rispettivamente del 62,6% e del 37,4% degli importi erogati).

Istruzione superiore – progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Realizzazione del “Campus Schio” (Vi) con la costruzione di strutture e complessi per l'istruzione superiore; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Realizzazione del nuovo Polo scolastico agroalimentare a Parma; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Attivazione di 100 Borse di Studio per 100 dottorati di ricerca per l'anno 2010; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Sostegno al dipartimento di Area Scienze Cognitive e al CiMeC di Trento; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Sostegno al polo universitario della Spezia; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

Sostegno alla Scuola di Dottorato di ricerca: "Qualità, gestione, legislazione del sistema agro-alimentare"; erogazione di € 300.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Alimentazione di un fondo finalizzato al maggior radicamento e sviluppo dell'Università di Ascoli, per la crescita e la formazione di professionalità locali e l'incentivazione dell'utilizzo di docenti del territorio; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Progetto "Alta Scuola di Studi Sociali"; erogazione di € 300.000 della Fondazione di Venezia.

Sostegno e promozione di attività didattiche e scientifiche svolte nella Provincia di Gorizia dalle Università di Trieste e di Udine; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Istruzione superiore - interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Sostegno alla Scuola Galileiana; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Stanziamiento per lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza civile degli edifici scolastici di istruzione superiore, di proprietà della provincia di Cuneo, siti nelle città di Alba, Cuneo e Mondovì; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Progetto per la realizzazione di residenze universitarie presso l'ex Convento dei Crociferi di Venezia; erogazione di € 300.000 della Fondazione di Venezia.

Realizzazione del polo di sicurezza alimentare e della mensa universitaria a Vicenza, presso l'area della ex Caserma Borghesi; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Contributo al progetto di recupero e adeguamento di un fabbricato destinato alla Facoltà di Ingegneria a Cento (Fe); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Nell'Istruzione primaria e secondaria le finalizzazioni più ricorrenti riguardano progetti e programmi specifici e le infrastrutture scolastiche.

Le prime registrano importi complessivi pari a circa 19 milioni di euro, con un'incidenza del 40% sul comparto. Si annovera qui un'ampia gamma di iniziative, focalizzate talora sulla messa a disposizione di dotazioni strumentali per specifici insegnamenti o alla fruizione dei servizi scolastici (ad esempio: allestimento di laboratori linguistici e scientifici, aule multimediali, biblioteche, servizi di trasporto degli studenti), altre volte mirate ad ampliare il campo disciplinare dell'insegnamento attraverso percorsi didattici interdisciplinari o su materie non previste dai programmi didattici ufficiali.

Le risorse destinate alla costruzione o ristrutturazione di immobili e all'acquisto di attrezzature scolastiche ammontano nel complesso a 11 milioni di euro, pari al 23,3% del totale di settore. L'importo significativo conferma la particolare sensibilità delle Fondazioni verso un ambito (quello dell'edilizia scolastica) nel quale si manifestano emergenze tra le più acute del sistema educativo nazionale.

Per quanto riguarda i beneficiari in questo comparto si rileva, a differenza del precedente, una prevalenza dei soggetti pubblici (il 58,1% contro il 41,9% dei privati).

Istruzione primaria e secondaria programmi di studio e progetti specifici

Alcuni esempi

Realizzazione di un nuovo immobile da destinare a mensa scolastica e laboratori tecnici; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Progetto “Go Stage 2010”; erogazione di €350.000 della Fondazione di Venezia.

Sostegno a interventi volti ad aumentare la scolarizzazione dei bambini dai 3 ai 6 anni e favorire processi di apprendimento e integrazione; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori.

Progetto di integrazione degli alunni disabili della Provincia di Gorizia per l’anno scolastico 2010; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Istruzione primaria e secondaria - interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Lavori di messa in sicurezza della copertura della scuola media dell'Istituto Tiziano di Verona; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Ampliamento del plesso scolastico Leonardo da Vinci a Modena; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Costruzione della palestra per il nuovo Istituto Professionale Solari a Parma; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Costruzione di un asilo nido nella frazione di Stazione di Montale (Pt); erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Realizzazione del nuovo polo scolastico a Bazzano (Pr); erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Carpi (Mo) destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia e primaria; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Progetto di ampliamento della scuola elementare Custer De Nobili a Lucca; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Interventi di riqualificazione dell'edificio per la scuola primaria G. Marconi di Rapolano Terme (Si); erogazione di € 150.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per la realizzazione di progetti formativi specifici, con il 29% delle erogazioni (circa 5 milioni di euro).

Segue, tra le tipologie di intervento più significative nel comparto, la Costruzione e ristrutturazione di immobili, con il 14% degli importi (2,4 milioni di euro) finalizzati in prevalenza alla riqualificazione e all'ammodernamento di strutture dedicate alla didattica.

In merito alla natura dei beneficiari si riscontra una prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici (rispettivamente il 54,4% contro i 45,6%).

Istruzione professionale e degli adulti – Progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Progetto per l'attuazione del diritto allo studio per soggetti svantaggiati; erogazione di € 250.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Sostegno al "Corso di alta formazione per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese"; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Sostegno alla Scuola di Giornalismo; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Progetto "Carta Giovani Europea"; erogazione di € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

Istruzione professionale e degli adulti – Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Realizzazione di un nuovo centro formativo in Piazza d'Armi a Cuneo; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Interventi di ristrutturazione e ampliamento della ex scuola materna con nuova destinazione a "Centro professionale del VCO Panificatori e Pasticceri"; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Sostegno al "Progetto SMS - Officine Fidenza"; erogazione di € 175.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Realizzazione di un ostello per rocciatori a Macerata; erogazione di € 20.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.

L'ambito della Crescita e formazione giovanile è l'ultimo preso in considerazione in questa analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione. La quota prevalente delle erogazioni in questo campo nel 2010 è destinata al sostegno di progetti specifici (28,8% degli importi per un totale di circa 4,2 milioni di euro), finalizzati a prevenire fenomeni di emarginazione sociale o integrare giovani in difficoltà e a promuovere l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti.

L'altro principale ambito di intervento è costituito da progettualità di carattere strutturale (per un totale di oltre 3 milioni di euro, ed il 20% degli importi), finalizzate al recupero di edifici e alla dotazione di attrezzature nei luoghi dedicati all'aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche).

Relativamente ai beneficiari degli interventi realizzati nel 2010, in questo comparto si riscontra una prevalenza dei soggetti privati rispetto ai pubblici, con una concentrazione in capo ai primi del 56% delle erogazioni del comparto.

Crescita e formazione giovanile – Progetti specifici

Alcuni esempi

Realizzazione dell'edizione 2010 del “Progetto Giovani” articolato in progetti culturali, educativi, formativi e sportivi a favore dei giovani; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Progetto “Sala Rosa: biblioteche aperte e musei virtuali”; erogazione di € 250.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena.

Realizzazione di un Ostello della Gioventù a Carpi (Mo). L'intervento comprende la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale posto nell'area dell'ex foro boario con la creazione di una struttura con 20-25 posti letto; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Allestimento di 18 giochi “Billi Integration” a sostegno del progetto “Liberi di giocare nel verde”, volto alla creazione di un parco giochi per bambini normodotati e diversamente abili; ero-

gazione di € 180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Progetto “Fiori di cactus” per l’inclusione sociale per persone in difficoltà; erogazione di € 180.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Crescita e formazione giovanile – Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Realizzazione di un polo scolastico in via Corsini a Modena; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Ampliamento dello stabile “Cà Edimar” e costruzione di due nuove aule per il nuovo corso di Scuola di Panificazione e Pasticceria; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Ristrutturazione di un immobile da destinare a centro per l'infanzia, adolescenza, famiglia e informa - giovani; erogazione di € 170.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Realizzazione di un nuovo centro giovanile; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

L’analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude con un’ultima annotazione riguardante le fonti delle proposte progettuali finanziate nel 2010.

Le erogazioni basate su domande presentate da terzi prevalgono nettamente, con il 74,7% degli importi erogati. Seguono a distanza i progetti selezionati attraverso i bandi, a cui viene assegnato il 16,1% degli importi e infine, con il 9,2%, i progetti di origine interna alla Fondazione.

4.1.2.5 Volontariato, Filantropia e Beneficenza

Il settore esaminato in questo paragrafo è un raggruppamento composito, in cui confluiscono linee di intervento il cui comune denominatore risiede nella stringente finalità solidaristica che muove l’azione dei soggetti in esso operanti, che non trovano una specifica collocazione negli altri settori censiti, assumendo rilievo

l'attività a sostegno dei soggetti e/o la componente filantropica come specificato dalle finalizzazioni degli interventi.

In particolare, esso include gli interventi delle Fondazioni a sostegno delle organizzazioni di volontariato e di altre tipologie di intermediari filantropici (quali ad esempio le fondazioni di comunità), nonché le iniziative di beneficenza direttamente assunte dalle Fondazioni, le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri e i progetti di cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda il sostegno alle organizzazioni di volontariato e agli intermediari filantropici va evidenziato che, a differenza di quanto avviene per gli altri settori contemplati dalla ricerca, l'enfasi della classificazione non è sull'ambito disciplinare di destinazione dell'intervento, quanto piuttosto sul soggetto/attore sociale attraverso cui l'intervento viene realizzato. Ne consegue che le iniziative classificate in queste voci si riferiscono a disparati ambiti settoriali, ai quali andrebbero virtualmente sommate per completarne la ricostruzione statistica.

Il rapporto delle Fondazioni con il mondo del volontariato è molto radicato: esse infatti riconoscono al volontariato una fondamentale funzione sociale, non solo per la capacità di dare risposte concrete a problemi della cittadinanza che altrimenti non troverebbero possibilità di soddisfacimento, ma anche per l'alto valore emblematico ed educativo della sua azione e per il contributo all'innalzamento del "capitale sociale" della comunità.

L'intervento delle Fondazioni si muove lungo un doppio binario: da un lato vi è la partecipazione alla costituzione e al funzionamento dei fondi speciali per il volontariato istituiti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato); dall'altro c'è il diretto impegno delle Fondazioni a sostegno di progetti e programmi delle organizzazioni di volontariato, con la tipica modalità dell'erogazione di contributi.

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato rappresentano una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria (dalla già citata legge n. 266 del 1991), in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte (un quindicesimo dell'avanzo d'esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) deve essere finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati annualmente dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione ad appositi Comitati di gestione (uno per Regione e per Provincia autonoma), cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della regione sulla base dei programmi di attività presentati dagli stessi, e di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse.

L'attività dei Centri di servizio, al cui governo partecipano direttamente le stesse organizzazioni di volontariato e che sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale⁹, spazia in un vasto campo di iniziative a supporto del volontariato locale: dalla formazione dei volontari alla promozione del volontariato nelle varie fasce di popolazione, dall'assistenza tecnico-amministrativa al supporto alla progettualità territoriale, dai servizi logistici a quelli inerenti alla comunicazione esterna.

Attraverso il finanziamento delle attività dei Centri di servizio le Fondazioni assicurano quindi indirettamente un essenziale supporto al volontariato, sostenendone l'attività di promozione e qualificazione. Negli ultimi 20 anni, le Fondazioni hanno complessivamente destinato al sistema dei fondi speciali un flusso di ben 1 miliardo di euro circa.

Esse peraltro, come detto, non limitano l'apporto al mondo del Volontariato entro i confini obbligatori previsti dalla L. 266/1991, ma destinano ulteriori risorse, sulla base di autonome scelte, per dare sostegno ai loro progetti e iniziative.

Negli ultimi anni il legame tra le Fondazioni e il volontariato si è ancor più rinsaldato grazie all'accordo nazionale sottoscritto nel 2005 da Acri, rappresentanze nazionali del volontariato e soggetti gestori dei fondi speciali del volontariato (Comitati di gestione e Centri di servizio).

Grazie a un rilevante ammontare di fondi aggiuntivi (rispetto agli accantonamenti ex art. 15 della L. 266/91) messi a disposizione nel quinquennio dalle Fondazioni, l'accordo, nel suo insieme, ha permesso di coniugare un'azione tesa allo sviluppo delle regioni meridionali del Paese¹⁰ con il potenziamento del sistema nazionale di

⁹ Ad oggi sono istituiti 78 Centri di servizio per il volontariato, presenti in tutte le regioni italiane.

¹⁰ L'enfasi sul sostegno del volontariato nelle regioni meridionali deriva dalla constatazione che, in ragione della squilibrata presenza delle Fondazioni sul territorio nazionale, i fondi della L. 266/91 sono sempre affluiti al Sud in proporzione largamente inferiore rispetto alle aree del Centro Nord di tradizionale radicamento delle Fondazioni.

sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Tra i suoi effetti principali si deve ricordare la nascita della Fondazione con il Sud¹¹, un nuovo soggetto filantropico governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal volontariato e terzo settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali lì presenti.

La valutazione positiva dei firmatari dell'accordo in merito ai risultati dei primi cinque anni di azione comune ha condotto nel 2010 alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa nazionale, siglato il 23 giugno 2010 dagli stessi sottoscrittori del precedente, con il quale sono stati delineati nuovi obiettivi da perseguire nel corso del successivo quinquennio.

Essi, in sintesi, prevedono di proseguire nel sostegno economico alla Fondazione con il Sud, con un contributo annuale complessivo di circa 25 milioni di euro, e puntano a stabilizzare e perequare il flusso dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, realizzando nel contempo una razionalizzazione dei meccanismi di gestione degli stessi.

Le iniziative di sostegno ad altri intermediari filantropici sono prevalentemente rivolte, oltre alla già richiamata Fondazione con il Sud entrata in scena con gli accordi sopra ricordati, alle fondazioni comunitarie: istituzioni filantropiche a forte radicamento locale dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità.

Le risorse da esse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a disposizione da una fondazione "madre" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria) che ne ha promosso l'istituzione, e in parte provengono da donazioni raccolte direttamente dalla fondazione comunitaria tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che ha promosso la costituzione e il mantenimento di numerose fondazioni comunitarie operanti nelle province della Lombardia (e, in Piemonte, a Novara e Vercelli). Anche la Fonda-

¹¹⁾ Per maggiori informazioni sulla Fondazione con il Sud si rinvia al paragrafo 4.1.6 in questo Capitolo.

zione di Venezia ha avviato questo tipo di esperienza, costituendo due fondazioni comunitarie nel Veneto, e iniziative analoghe sono state promosse dalla Compagnia San Paolo con cinque fondazioni di comunità e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana in collaborazione con la Fondazione con il Sud.

Nell'altro comparto caratteristico del settore, la Beneficenza, troviamo una molteplicità di iniziative che fronteggiano situazioni di prima emergenza o di estrema povertà, aiuti a famiglie in difficoltà economiche, ecc.

Nel 2010 questo comparto ha visto purtroppo lievitare gli interventi, per il moltiplicarsi di criticità sociali derivanti dalla crisi economica: hanno trovato spazio, ad esempio, progetti che si traducono in sostegni di tipo economico alle famiglie in difficoltà e iniziative finalizzate a sospendere o prevenire sfratti per morosità da alloggi privati.

Le iniziative di solidarietà rivolte verso l'estero sono un comparto meno significativo rispetto a quelli visti sinora, sia per gli oggettivi limiti statutari che talora precludono questa possibilità di intervento, sia per una più generale riluttanza che le Fondazioni manifestano per l'intervento al di fuori dei limiti territoriali di vocazione. Sono soprattutto le Fondazioni di maggiori dimensioni, sostenute anche da strutture più specializzate in quest'ambito e spesso in collaborazione tra loro, ad impegnarsi nel sostegno di progetti di cooperazione internazionale e di aiuto alle popolazioni dei paesi poveri.

Ne sono due interessanti esempi il progetto "Fondazioni4Africa" e il progetto "Medici con l'Africa-Cuamm". Il primo, nato dalla collaborazione tra quattro Fondazioni¹², con lo scopo di stimolare lo sviluppo in due Paesi dell'Africa: in Nord Uganda, sostenendo il rientro degli sfollati nei villaggi d'origine, e in Senegal¹³ per migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono nell'area rurale e peri-urbana del Paese. Il secondo, a cui hanno aderito tre Fondazioni¹⁴, con lo scopo di contribuire alla riduzione

¹²) Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena

¹³) Per maggiori informazioni sul progetto si fa riferimento al paragrafo 4.1.6 dedicato alle partnership di sistema, in questo Capitolo.

¹⁴) Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cariverona e Fondazione Cariplo.

della mortalità infantile e materna in Africa rafforzando il sistema sanitario distrettuale attraverso un'efficace collaborazione tra servizio sanitario pubblico e ospedali cattolici.

Tra le iniziative del 2010 merita una segnalazione anche il progetto "Haiti - Crescere Insieme, Nutrirsi Bene", che ha coinvolto una nutrita schiera di Fondazioni (43) coordinate dall'Acri, con l'obiettivo primario di portare un aiuto alla popolazione di Haiti duramente colpita dal terremoto, per produrre benefici sia sul fronte della cura dei bambini malnutriti, sia su quello di un piano di educazione alimentare.

Le risorse complessivamente erogate dalle Fondazioni nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza ammontano a 130,7 milioni di euro, pari al 9,6% del totale erogato, per un totale di 3.025 iniziative (l'11,2% del totale). La diminuzione di erogazioni rispetto al 2009, di circa 10 milioni di euro, è quasi interamente determinata dal calo degli accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 che, pur restando al primo posto nel settore per incidenza degli importi ottenuti, subiscono nel 2010 un significativo arretramento.

A essi infatti vanno 42,2 milioni di euro, pari al 32,3% del comparto, rispetto ai 52,9 milioni assegnati l'anno precedente (Tab. 4.8).

Il ridimensionamento dell'accantonamento ex art. 15 L. 266/91 dipende, essendo la sua determinazione frutto di uno specifico algoritmo correlato ai risultati di bilancio delle Fondazioni, dalla riduzione degli avanzi di gestione da esse conseguiti nei bilanci 2010.

Alla luce di questo risultato è da prevedere l'attivazione per quest'anno del dispositivo di stabilizzazione individuato dal citato accordo del 2010, che consentirà di integrare le assegnazioni annuali di legge, attingendo da riserve pregresse delle Fondazioni, sino a concorrenza dei 60 milioni di euro individuati come valore-soglia da garantire sino al 2014.

Il secondo ambito di intervento nel settore è costituito dai Contributi a fondazioni grant making e altri intermediari finanziari, pari a 25,9 milioni di euro (il 19,8% degli importi erogati nel settore).

I principali destinatari dei suddetti contributi sono le fondazioni comunitarie, di cui si è già riferito in precedenza nel paragrafo.

In terza posizione, unico del settore in forte crescita negli importi rispetto alla passata rilevazione, vi è il comparto della Beneficenza che si attesta all'11,9%, con 15,6 milioni di euro e 801 interventi (il 26,5% del settore).

Beneficenza

Alcuni esempi

Interventi di prima emergenza nelle zone colpite dagli eventi alluvionali in provincia di Padova; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Interventi di carattere emergenziale: conduzione e gestione della Mensa Caritas di Parma, sostegno alle attività caritatevoli e progetti: “Accoglienza” e “Nessun dorma ... fuori”; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Realizzazione di un centro servizi per famiglie e minori in situazione di povertà; erogazione di € 300.000 della Fondazione Tercas.

Interventi di sostegno a fasce deboli e contro la povertà; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Progetto di distribuzione periodica a famiglie e persone in difficoltà di confezioni di alimenti di prima necessità; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

Seguono gli interventi per il Sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri, con 11,7 milioni di euro pari a 8,9% degli importi.

Valori residuali sono infine destinati a Scambi culturali e Cooperazione internazionale, con meno di un milione di euro, pari allo 0,5% del totale erogato.

Sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale

Alcuni esempi

“Fondazioni 4 Africa”: progetto di cooperazione internazionale in Uganda e Senegal realizzato in collaborazione da: Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Compagnia di San Paolo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Cassa di Risparmio di Parma; quota annua di € 3.000.000, a valere sullo stanziamento complessivo di € 11,1 milioni.

Progetto "Crescere insieme, nutrirsi bene": progetto di cooperazione internazionale che ha come obiettivo la lotta alla malnutrizione in Haiti, producendo benefici sia sul fronte della cura dei

bambini malnutriti, sia su quello dell'educazione alimentare. Al progetto, della durata di dodici mesi, hanno aderito 43 Fondazioni che hanno messo a disposizione circa € 800.000 complessivi.

Progetto "Due Sponde": sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate nei dipartimenti d'origine dell'emigrazione peruviana in Italia; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Interventi di prima emergenza a favore delle popolazioni colpite dalle catastrofiche inondazioni dell'agosto 2010 in Pakistan; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Sostegno al programma triennale di formazione, qualità e ricerca presso l'Ospedale Centrale e la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Beira in Mozambico; erogazione di € 240.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Una riflessione a parte va fatta per gli Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato, cioè i contributi concessi dalle Fondazioni alle associazioni di volontariato locali, talora quale concorso alle spese generali di gestione, più spesso come co-finanziamento dei loro progetti.

I dati censiti nel settore in esame mostrano una decisa flessione negli importi erogati in questo comparto: essi infatti si attestano al 6,1% con 8 milioni di euro, a fronte di 11,6 milioni e 8% nel 2009; l'andamento si inverte osservando il numero di iniziative, che aumentano da 772 a 858. Si intravede in questo una politica delle Fondazioni orientata al contenimento degli importi unitari assegnati: scelta quasi obbligata in uno scenario di aumento delle domande di contributo e di risorse in calo.

Sulla diminuzione delle risorse assegnate nel 2010 pesa la scelta responsabilmente maturata dai firmatari degli accordi del 2005 e del 2010, sopra richiamati, di non attribuire tutte le somme aggiuntive accantonate dalle Fondazioni nel corso del quinquennio precedente e ancora da spendere, costituendo con esse una riserva per garantire nel successivo quinquennio la stabilizzazione dei fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/9 (cautela che, come visto, si è rivelata già quest'anno molto opportuna).

Ciò detto, si deve però anche rammentare che i dati raccolti in questo settore non esauriscono il campo di ricerca degli interventi

delle Fondazioni rivolti al volontariato. Le organizzazioni di volontariato operano infatti in settori diversi e accade, anche di frequente, che le Fondazioni scelgano di classificare le proprie iniziative di sostegno a tali organizzazioni nel settore tematico a cui si riferisce il progetto sostenuto.

Per avere un quadro completo delle contribuzioni a favore del Volontariato è quindi necessario estendere l'orizzonte della ricerca anche a tali altri settori, prendendo in esame i soggetti beneficiari degli interventi (cfr. anche par. 4.4).

Da questa ricognizione allargata si evince che ulteriori 12 milioni di euro sono andati a favore di organizzazioni di volontariato per progetti in altri settori di intervento (prevalentemente Assistenza sociale, Salute pubblica, Arte e Beni culturali e Istruzione).

Ricostruendo così il quadro degli interventi a favore del mondo del volontariato, dalle diverse poste sin qui richiamate e considerando anche gli accantonamenti ai fondi speciali ex art. 15 L. 266/91, si individua un contributo di oltre 62 milioni di euro, un totale che, sebbene in diminuzione rispetto all'anno precedente, testimonia comunque ancora una grande attenzione delle Fondazioni verso questa importante realtà del Paese.

Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato

Alcuni esempi

Realizzazione dell'iniziativa "Il Comune di Genova e le azioni di welfare-progetti innovativi 2009/2010"; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto "Casa del volontariato" sito in via Montegrappa 6/a Milano; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Interventi di prima emergenza nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 2010 nelle aree del Triveneto; erogazione di € 900.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Sostegno 2010 alla Fondazione Insieme Vita di Bologna; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Realizzazione del Centro Polifunzionale di formazione, coesione sociale e intercultura a Firenze; erogazione di € 200.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

4.1.2.6 Sviluppo locale

La nozione di “sviluppo locale” declinata nei programmi di attività delle Fondazioni trova espressione in una gamma multidimensionale di iniziative che hanno come comun denominatore il fine di aumentare le capacità del territorio di perseguire un corale e armonico progetto di sviluppo complessivo, reagendo alle complessità dell’attuale fase socio-economica e programmando azioni di medio-lungo periodo imperniate sui “punti di forza” che emergono dal contesto locale.

Ogni Fondazione ha un *suo modo* di intendere lo “sviluppo dei luoghi di riferimento” e a esso si ispira nell’individuazione degli interventi da realizzare, non solo con la destinazione di risorse per erogazioni, ma spesso anche con forme di investimento patrimoniali.

In questa concezione allargata di crescita del territorio la Fondazione si pone come un’istituzione che punta a individuare e affrontare le cause dei problemi sociali, economici e culturali che ostacolano lo sviluppo della comunità di riferimento: non solo, quindi, interventi a carattere emergenziale volti a risolvere situazioni contingenti di difficoltà, ma anche e soprattutto programmi di sviluppo di ampio respiro finalizzati a rafforzare i processi di crescita dei territori nel lungo periodo. Proprio questa sensibilità ad affrontare il tema dello Sviluppo locale in maniera sistematica e coordinata con gli altri attori del territorio, ha spinto le Fondazioni, per il tramite dell’Acri, ad avviare un percorso di sperimentazione di un nuovo approccio metodologico volto a migliorare l’efficacia e l’impatto dell’azione delle Fondazioni sul tessuto locale tramite la valorizzazione dei suoi punti di forza.

Coerentemente con questa impostazione, e come già osservato in diversi punti dell’analisi condotta in questo Capitolo, la finalità dello sviluppo locale è dunque trasversale a tutti i settori di intervento delle Fondazioni, e finisce per essere una sorta di “filo rosso” che tutti li accomuna in una visione unitaria di rapporto con il territorio.

Riassumendo in modo schematico la molteplicità delle linee d’azione, riferibili a diversi ambiti di intervento che possono confluire verso lo sviluppo locale, si identificano cinque principali direttrici di intervento delle Fondazioni:

- attività di “marketing territoriale” volte a presentare le eccellenze culturali e produttive dei territori di riferimento e a stimolarne la messa in rete per accrescerne l’attrattività nei confronti del

“mercato” esterno (organizzazione di eventi, produzione di guide, promozione di interconnessioni di filiera produttiva e di consorzi per la produzione di servizi di accoglienza e ricettività turistica, ecc);

- attività a favore delle imprese per il potenziamento e l’innovazione del tessuto produttivo locale (promozione di nuove imprenditorialità locali, progetti di fattibilità, promozione dei distretti industriali, diffusione di tecnologie nelle aziende, ecc.);
- sostegno alle cosiddette “vulnerabilità sociali”, cioè interventi per il sostegno di fasce deboli delle singole comunità locali (varie tipologie di servizi alla persona, progetti di housing sociale o altre soluzioni innovative per fronteggiare la carenza di abitazioni a prezzi calmierati, misure straordinarie per combattere la crisi economica, ecc.);
- sostegno a progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture ramificate nel territorio (mobilità viaria, ferroviaria e aeroportuale, strutture turistiche, reti di cablaggio, ecc.);
- strategie di investimento del patrimonio orientate ad offrire un ulteriore apporto allo sviluppo economico delle aree di riferimento, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’integrità del patrimonio e di adeguata redditività (investimenti nelle “multiutilità” locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture, in attività di “venture philanthropy”, ecc.).

Nella voce “Sviluppo locale” prevista dalla griglia di classificazione dell’Acri, oggetto di esame in questo paragrafo, sono raggruppate molte delle attività sopra elencate, sebbene ve ne siano molte ancora che trovano collocazione nell’ambito di altri settori, in una logica di raggruppamento degli interventi che privilegia l’omogeneità di contenuto (o disciplinare) alla finalità strategica degli stessi, per i quali si fa rinvio ai paragrafi dedicati agli altri settori di intervento.

Il volume complessivo delle erogazioni nel settore ammonta a 124,5 milioni di euro, per un totale di 1.509 interventi (pari rispettivamente al 9,1% e 5,6% del totale). Rispetto all’anno precedente si registra una netta diminuzione degli importi erogati: il 29,1% in meno, cioè il calo più pronunciato relativamente ai settori di maggior impegno delle Fondazioni.

Anche in questo caso, come già visto in precedenza, al decremento delle erogazioni si accompagna un aumento del numero di interventi (circa il 3% in più) riproponendo l’abbassamento degli

importi medi concessi per ciascuna iniziativa quale effetto, già riscontrato in altri settori, di una congiuntura di risorse calanti e domanda crescente.

È indubbio che gli interventi nello Sviluppo locale abbiano risentito della crisi del momento in termini più accentuati rispetto agli altri ambiti di attività delle Fondazioni.

Ciò non stupisce, ove si consideri come gli interventi in argomento abbiano natura prevalente di investimenti di lungo periodo e che in situazioni come quella attuale, di forte criticità sul breve (se non addirittura emergenziali), le pressioni del contesto ambientale possano indurre a sacrificare per primi proprio gli interventi di quel tipo, onde fronteggiare le più impellenti urgenze del momento.

La Tab. 4.9 mette in evidenza l'andamento di tre principali linee di intervento realizzate dalle Fondazioni nel settore.

La prima è di gran lunga la Promozione dello sviluppo economico della comunità locale, con 77,6 milioni di euro erogati e 1.025 interventi (rispettivamente il 62,3 % e il 67,9% del totale del settore). Tra i progetti più ricorrenti in questo ambito, pur nella grande varietà di iniziative censite, vi sono quelli finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale (centri polifunzionali di servizi, start-up di nuove imprese, riqualificazione professionale, innovazione tecnologica), gli interventi di riqualificazione urbana e le iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici e della cultura locale.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

Stanziamento a favore della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT, ente creato allo scopo di collaborare allo sviluppo e alla crescita del territorio di riferimento; erogazione di € 35.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Progetto “Attrattività delle terre di Siena”; erogazione di € 2.900.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno al fondo sviluppo, benessere sociale e microcredito; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Pescarabruzzo

Completamento strutturale aeroporto S. Egidio di Perugia; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Contributo in favore del Campus della Moda di Carpi per l'at-

tività formativa nel settore del design e dell'alta moda; erogazione di € 1.070.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Realizzazione di un fondo per il sostegno delle piccole e medie imprese ai fini di salvaguardare e sviluppare nuova occupazione in Liguria, negli ambiti dell'artigianato, del turismo, dell'industria e della cooperazione; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Progetto "Il Lungo Navile", intervento per il completamento dell'itinerario da Casalecchio di Reno a Castelmaggiore; erogazione di € 400.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Costituzione della Fondazione "Anti Usura San Martino"; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Al secondo posto nella graduatoria degli ambiti del settore compare, a distanza, l'Edilizia popolare locale, a cui vengono destinati 6,7 milioni di euro e 69 interventi, pari rispettivamente a 5,4% e 4,6% del settore.

Il comparto raggruppa interventi finalizzati per lo più all'incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali intermedie che non hanno ingresso alle forme di edilizia pubblica, ma che non hanno neanche la possibilità di accedere al mercato libero.

È tuttavia opportuno precisare che l'attività tipica di *housing sociale* svolta dalle Fondazioni è rappresentata solo in minima parte dal dato erogativo. Il terreno di maggior impegno al riguardo è costituito infatti dall'investimento del patrimonio della Fondazione in fondi specializzati operanti nel settore dell'edilizia sociale come, ad esempio, il Fondo Housing Sociale Italia Centrale, ovvero dalla creazione di strutture esterne specializzate (come ad esempio la Fondazione per l'Housing Sociale finanziata dalla Fondazione Cariplo).

Edilizia popolare locale

Alcuni esempi

Progetto di Housing Sociale; erogazione di € 5.000.000 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Progetto di Housing Sociale Temporaneo: "Casa della Carità";

erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Realizzazione di una struttura ricettiva per casa vacanze nel comune di Urbe al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Contributo per la realizzazione di locali ricreativi e di una palestra presso Palazzo Bertello a Cuneo; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Progetto di Housing Sociale; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

La Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità è la terza linea di intervento individuata nel campo dello Sviluppo locale. Nel 2010 essa ha ottenuto erogazioni per 5 milioni di euro, pari al 4% degli importi erogati, e un totale di 158 iniziative (il 10,5% del settore).

Gli interventi più tipici di questo comparto sono tesi alla rifunzionalizzazione e valorizzazione di aree urbane, al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni) e alla riqualificazione ambientale (riequilibrio dell'ecosistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc.). Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono in partnership con soggetti pubblici.

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Alcuni esempi

Progetto “Bella fuori 2010” presso la località Croce del Biacco (Bo); erogazione di € 1.000.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Stanziamiento per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Tanaro; erogazione € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Realizzazione della nuova piscina olimpica con spazi annessi, all'interno dell'ambito sportivo del Parco della Gioventù; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Intervento di riqualificazione della viabilità urbana di San Miniato; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una prevalenza dei privati, cui è destinato il 71,6% degli importi erogati.

Tra i progetti sostenuti nel comparto, la maggioranza trova ispirazione progettuale all'interno della Fondazione (55% degli importi assegnati nel settore), ma anche i bandi sono una modalità diffusa attraverso la quale vengono individuate le iniziative più interessanti e meritevoli (26% degli importi del settore). Al contrario, l'accesso ai contributi basato su domande di soggetti terzi è poco presente in questo comparto: solo il 19% degli importi erogati è riferibile a questa modalità operativa (a fronte del 50,3% rilevato come dato generale sul totale delle erogazioni). Ciò a conferma di un'impostazione che vede le attività in questo settore inquadrarsi in un disegno strategico di cui le Fondazioni stesse sono, almeno in parte, le ispiratrici.

4.1.2.7 Salute Pubblica

Il settore Salute pubblica chiude la rassegna dei sette principali settori di intervento delle Fondazioni a cui è dedicato uno specifico approfondimento in questo Capitolo.

L'attività delle Fondazioni in questo settore, come sempre molto diversificata, privilegia le iniziative dove la salute del paziente, intesa come diritto individuale e collettivo, rappresenta l'asse portante del progetto. Nella maggior parte dei casi, com'è ovvio, le Fondazioni operano di concerto con le strutture territoriali di prevenzione, diagnosi e cura (ospedali, cliniche specialistiche, case di cura, ecc.), e sulla base di una valutazione preventiva di coerenza degli interventi con le linee programmatiche e gli obiettivi fissati dagli enti regionali.

Molti interventi delle Fondazioni nel settore sono destinati all'acquisto di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, impiegate sia per attività diagnostica e terapeutica sia per l'allestimento di laboratori e centri di ricerca.

Altre iniziative riguardano la diagnosi e le cure innovative, per la prevenzione primaria e secondaria di patologie socialmente rilevanti, e per lo sviluppo del settore della ricerca biomedica e della biotecnologia, con progetti di ricerca competitivi anche a livello internazionale. Alcuni dei centri finanziati sono così entrati a far parte di reti di eccellenza a livello europeo, in grado di attrarre ricercatori anche dall'estero.

Sono frequenti gli interventi per il sostegno ai giovani ricercatori, attraverso assegni o contratti di ricerca e borse di studio, in particolare per la realizzazione di progetti di studio per la elaborazione di nuovi modelli gestionali in campo medico.

Le Fondazioni mostrano anche particolare attenzione alle condizioni di vita della popolazione anziana. In tale contesto molte iniziative, ad esempio, sono rivolte alla prevenzione e cura delle principali patologie e dei fattori di rischio che possono indurre la perdita d'autonomia e la progressiva disabilità.

In molti casi gli interventi censiti in questo specifico ambito richiamano strettamente quelli inquadrati nel settore Assistenza sociale, integrandosi con essi al punto da rendere talora difficile la demarcazione di un preciso confine (si pensi, ad esempio, alle attività di riabilitazione, alla dotazione di strutture e mezzi necessari a enti e associazioni per il servizio di trasporto fornito a disabili o a soggetti con difficoltà motorie, ecc.).

Anche se l'entità complessiva degli interventi sin qui descritti è di gran lunga inferiore ai bisogni del sistema sanitario (va precisato anzi che ogni ipotesi di sostituzione è del tutto irrealistica), non c'è dubbio che essi siano utili a promuovere settori di punta della medicina e della chirurgia, svolgendo una preziosa funzione di sussidiarietà e di sperimentazione di possibili percorsi di innovazione.

In questo ambito risultano particolarmente importanti alcune tipicità di approccio delle Fondazioni, già evidenziate nell'introduzione del Capitolo, quali la propensione all'innovazione, la possibilità di agire in una prospettiva di lungo periodo e svincolata da logiche di copertura integrale del fabbisogno della comunità, processi decisionali più rapidi di quelli che muovono il soggetto pubblico, possibilità di assumere maggiori rischi di insuccesso a fronte di attività sperimentali.

L'esame analitico dei dati 2010 conferma il quadro descritto e offre qualche ulteriore spunto di riflessione.

Al settore Salute pubblica sono stati destinati 114,2 milioni di euro ripartiti per 1.425 iniziative (8,4% degli importi e 5,3% del numero), con un incremento del 13,5% degli importi erogati rispetto al 2009. Limitando l'osservazione al gruppo dei sette settori di maggiore intervento (nell'insieme il 93,5% degli importi erogati), si rileva che la Salute pubblica è l'unico settore, insieme all'Assistenza sociale, a segnare una variazione positiva.

Il dato non è casuale nel contesto socio-economico in cui ciò acca-

de: appare evidente, infatti, che il ritrarsi sempre più accentuato del soggetto pubblico dalle più tipiche aree del *welfare* (l'assistenza sanitaria e la protezione sociale, appunto) ha finito per scaricare sulle realtà del privato sociale, e sulle Fondazioni per prime, un carico più pesante di domanda di protezione sociale; una domanda a cui le Fondazioni hanno fatto fronte con grande senso di responsabilità, anche se ciò ha comportato, come abbiamo visto, la necessità di "tagliare" altre attività che pure, proprio per la fase di stallo dell'economia nazionale, avrebbero potuto produrre un importante effetto anti-congiunturale e costituire preziose leve per il rilancio dello sviluppo dei territori.

Il principale ambito di intervento del settore è costituito dai Servizi ospedalieri a cui sono stati destinati 77,1 milioni di euro, pari a 67,5% degli importi erogati (Tab. 4.10). Qui si concentra l'incremento maggiore di risorse impegnate, con un aumento di oltre il 40% dei contributi erogati nel 2009.

La stragrande parte di questi contributi è destinata a Ospedali e Case di cura generali, cui vanno circa 71,2 milioni di euro con un'incidenza del 62,3% degli importi nel settore. A distanza seguono gli Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono 3,2 milioni di euro) e le Strutture sanitarie specialistiche e riabilitative (con 2,8 milioni di euro).

Tra i beneficiari delle erogazioni in questo comparto i soggetti pubblici sono di gran lunga prevalenti (circa il 79,6% delle erogazioni del settore).

Analizzando le erogazioni nel settore Salute pubblica dal punto di vista della finalità degli interventi, si rileva che la quota maggiore di risorse, oltre 35 milioni di euro per il 30,7% degli importi, è destinata a un amplissimo ventaglio di progetti realizzati nell'ambito delle strutture sanitarie: informatizzazione di servizi e unità operative, telemedicina, ricerche, formazione di medici e altri operatori sanitari, attivazione o sperimentazione di nuovi servizi, ecc.

Segue, per importi erogati, la Costruzione e ristrutturazione di immobili, costituita da numerosi interventi per l'estensione o l'ammodernamento di strutture già esistenti o per la creazione di nuovi presidi sanitari. A questa finalizzazione nel 2010 sono andati 29 milioni di euro (25,4% degli importi assegnati nel settore).

Ingenti risorse sono inoltre destinate alla dotazione di apparecchiature per attività diagnostica e terapeutica, quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopia, ecc.; a questo scopo nel 2010 sono stati erogati 27

milioni di euro, pari al 23,6% degli importi erogati nel settore.

Servizi ospedalieri
Fornitura di apparecchiature mediche e realizzazione
di progetti specifici

Alcuni Esempi

Acquisto di apparecchiature diagnostiche e operatorie per l'ospedale di Padova; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Acquisto di un sistema integrato di apparecchiature presso l'ospedale di Foligno; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

Acquisto di apparecchiature per l'Ospedale di Perugia; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Donazione blocco operatorio Ospedale di Jesi; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

Acquisto di un nuovo sistema di emodinamica e di un mamografo digitale per l'ASUR di Ascoli Piceno; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Acquisto apparecchio Aquilon LB (Simulatore-TAC 4D) destinato al Cro di Aviano (Pn); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

Realizzazione di un laboratorio per criocongelamento delle cellule staminali per autotrapianto a Macerata; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata.

Adeguamento tecnologico a seguito dell'attivazione del nuovo Dipartimento Emergenza-Accettazione dell'Azienda USL di Imola; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili

Alcuni Esempi

Contributo per la ristrutturazione dell'ospedale di Borgo Trento; erogazione di € 17.949.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

Realizzazione di una struttura da destinare a Polo Sanitario locale (Modena); erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Realizzazione del nuovo ospedale della città di Alba (Cn); erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Opere di ampliamento dell'Hospice per malati oncologici terminali "Casa Santa Chiara", a Padova; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Ristrutturazione del padiglione Barbieri dell'Azienda Ospedaliera di Parma per destinazione a nuovo utilizzo; erogazione di € 100.000 della Fondazione Monte di Parma.

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità di Altri servizi sanitari, cui vanno 25 milioni di euro pari al 21,9% delle erogazioni del settore, in flessione rispetto alla passata rilevazione. Tra essi risultano particolarmente frequenti servizi di ambulanza, corsi specialistici medici, sostegno a centri di prevenzione medica, banche del sangue e attività paramediche rivolte in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici.

Altri servizi sanitari

Alcuni Esempi

Completamento funzionale, acquisto arredi e attrezzature della nuova sede della Clinica Odontoiatrica di Parma, dove vengono svolte attività didattiche ed attività assistenziali; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Realizzazione del Centro di Prevenzione Oncologica "Angelo Girola" in Busto Arsizio; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Implementazione del Centro Trapianto di Fegato di Torino con un sistema di telemedicina; erogazione di € 450.000 della Compagnia di San Paolo.

Sostegno al Centro portatori handicap psichici di Perugia; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Realizzazione del Centro per disabili a Lucca; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Progetto di qualità in cure palliative oncologiche a domicilio e in Hospice 2010; erogazione di € 150.000 dell' Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Progetto "Farmacogenetica dell'epilessia", nuovo e personalizzato approccio terapeutico dell'epilessia in pazienti con sclerosi tuberosa; erogazione di € 100.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Infine, in merito all'origine progettuale degli interventi nel settore si osserva che la larga maggioranza di essi deriva da proposte presentate da terzi (86,4% degli importi erogati). Le iniziative rimanenti sono equamente ripartite attraverso procedure di bando e progettualità interna alle Fondazioni con il 6,8% degli importi.

4.1.3 Beneficiari delle iniziative

Questo paragrafo è dedicato a un esame di carattere generale delle organizzazioni beneficiarie dei contributi delle Fondazioni, a integrazione delle analisi partitamene svolte in precedenza con riferimento ai singoli settori.

Come già ampiamente evidenziato i beneficiari tipici dei contributi delle Fondazioni sono istituzioni pubbliche oppure enti e organismi privati non profit che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il "tramite" attraverso il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità cui, in ultima istanza, l'azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che nell'esame di questa variabile non si prenderanno in considerazione le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro) in quanto per questo tipo di intervento, come evidenziato in premessa, l'indagine ha previsto un minore dettaglio informativo del censimento.

In merito alla distinzione tra soggetti beneficiari pubblici e privati, la Tab. 4.11 evidenzia che nel 2010, sebbene in lieve flessione, questi ultimi hanno mantenuto una posizione preminente, ottenendo il 64,9% degli importi erogati e il 66,8% del numero di interventi (nel 2009 erano rispettivamente il 65,6% e il 68,1%). Si tratta di una

conferma della propensione delle Fondazioni a stabilire un legame preferenziale con le varie realtà del cosiddetto privato sociale operanti nei territori; è soprattutto insieme ad esse infatti che le Fondazioni, ispirandosi al già richiamato principio di sussidiarietà orizzontale, intendono sviluppare un ruolo sociale attivo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità di riferimento.

La categoria di beneficiari privati più significativa è quella delle Fondazioni, con il 26,9% degli importi erogati e il 10,9% del numero di interventi: anche nel 2010 esse consolidano la loro posizione come primi beneficiari in assoluto (Tab. 4.12).

Seguono, con percentuali decrescenti di risorse assegnate, le Associazioni (12,2% degli importi erogati, includendo anche le Associazioni di promozione sociale), le Organizzazioni di volontariato (4,7%) e le Cooperative sociali (3,2%). Una significativa quota delle erogazioni è inoltre attribuita alla categoria Altri organismi privati (17,9%), in cui, tra gli altri, sono censite le istituzioni religiose.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici, gli Enti locali sono gli interlocutori privilegiati delle Fondazioni, e ricevono il 19,3% del totale erogato (nel 2009 era 18,6%).

Gli Enti pubblici non territoriali, che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc., ottengono nel 2010 il 14,6% del totale erogato, rimanendo al quarto posto della graduatoria con un leggero incremento di incidenza sul totale.

Infine, la quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali, all'ultima posizione tra i soggetti beneficiari, si attesta rispettivamente all'1,2% degli importi e al 2,4% del numero di iniziative.

4.1.4 Tipo di intervento

Come si è già illustrato le erogazioni delle Fondazioni sono dirette a sostenere interventi di contenuto molto diversificato in funzione delle specifiche finalità delle iniziative sostenute.

In questo paragrafo ci si sofferma sulle finalizzazioni più tipiche delle erogazioni deliberate, esaminandole nel loro insieme dopo che nella trattazione dei settori svolta in precedenza ne sono stati trattati alcuni andamenti specifici per singolo settore.

La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento del 2010 evidenziandone la distribuzione percentuale per importi e per numero di iniziative.

Al primo posto in graduatoria vi è la Realizzazione di progetti specifici che conferma e rafforza la posizione del 2009 raccogliendo il 30% delle risorse erogate (nel 2009 era 26,7%), a sostanziale parità di peso per numero di iniziative. Ciò significa che per questo tipo di interventi le Fondazioni hanno operato in controtendenza rispetto al criterio più spesso adottato di riduzione dell'importo medio di ciascuna erogazione.

Questa voce di classificazione non fornisce informazioni puntuali sul contenuto specifico dell'iniziativa, ma pone in evidenza la logica di approccio della Fondazione, che non si limita in questo caso a finanziare una singola attività o l'acquisto di un bene (in definitiva: un "pezzo" isolato di un indistinto programma di attività del soggetto beneficiario) bensì partecipa a un progetto ben definito, di cui sono esplicitati obiettivi, destinatari, tempi di attuazione, ecc. La condivisione di questo impianto da parte delle Fondazioni consente a esse un utilizzo più consapevole e attivo delle risorse, meglio inseribile nella strategia propria con cui ciascuna ha deciso di contribuire allo sviluppo del territorio e all'innalzamento delle condizioni di vita della comunità.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili, in notevole calo rispetto al 2009, ottiene il 13,2% degli importi e il 7,4% del numero di interventi (nel 2009 le incidenze erano rispettivamente 19,8% e 9,4%).

Pur confermandosi tra le maggiori aree di intervento delle Fondazioni, questa tipologia risente più di tutte le altre della difficile situazione economica che, per le ragioni più volte già evidenziate nel Capitolo, ha indotto le Fondazioni a indirizzare maggiori risorse verso le urgenze sociali del momento, sacrificando i progetti di investimento finanziariamente più impegnativi e proiettati nel lungo periodo.

Al terzo posto in graduatoria, stabili rispetto al 2009, sono i Contributi generali per l'amministrazione con il 10,1% degli importi erogati e il 6% del numero di interventi. Si tratta di contributi diretti alle organizzazioni beneficiarie, concessi in ragione di un apprezzamento generale dell'attività istituzionale da esse svolta, e quindi volti a offrire un supporto d'insieme alla gestione, senza una specifica correlazione con singoli progetti realizzati. La diminuzione del peso percentuale degli importi erogati e il contemporaneo aumento del numero di iniziative segnalano la tendenza ad abbassare il valore medio degli importi erogati per singolo intervento.

Proseguendo nell'esame delle tipologie di intervento in graduatoria, tra quelle con peso ancora significativo, si rilevano nell'ordi-

ne: Sviluppo dell'organizzazione (6,4% degli importi), Mostre ed esposizioni (5,1%), Attrezzature (5%), Sostegno alla ricerca (4,1%), Produzione di rappresentazioni artistiche (3,6%), Fondi di dotazione (3,5%), Sviluppo dei programmi di studio (1,3%), e Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche (1,1%).

Gli andamenti rispetto al 2009 sono diversificati. Per quanto riguarda le variazioni più significative: sono in crescita Mostre ed esposizioni (da 2,6% a 5,1%) e Sviluppo dell'organizzazione (da 4,9% a 6,4%); in calo invece risultano Sostegno alla ricerca (da 6,2% a 4,1%), Fondi di dotazione (da 5,9% a 3,5%) e Produzione di rappresentazioni artistiche (da 4,5% a 3,6%).

Nella Tab. 4.13, a cui si fa rinvio per il completamento della rassegna, sono elencate le ulteriori tipologie che presentano incidenze inferiori all'1% ed entro la soglia dello 0,5%.

4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti

A completamento dell'analisi dedicata alle caratteristiche principali degli interventi erogativi delle Fondazioni, vengono ora presi in esame alcuni ulteriori profili indagati in sede di rilevazione.

Anche in questo caso, come nei due precedenti paragrafi, le analisi si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2010; sono infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro, per le quali il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato, e quegli interventi per i quali, relativamente alle variabili esaminate, i dati forniti erano incompleti.

L'attività erogativa del 2010 conferma la prevalenza dell'impostazione *granting*¹⁵ da parte delle Fondazioni sebbene, come evidenziato in apertura del Capitolo, con alcune "correzioni" per quanto riguarda la partecipazione a elementi strategici e definatori degli interventi, tali da configurare una sorta di modello misto (tipico delle Fondazioni di origine bancaria). Evidenti segni di questa evoluzione si ritrovano negli andamenti relativi alle due variabili di

¹⁵ Come è noto, questo modello prevede il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, ai quali è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

seguito esaminate, riguardanti il ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi e l'origine dei progetti.

In relazione alla prima variabile, la modalità del Sovvenzionamento di opere e servizi (Tab. 4.14) riguarda infatti l'83,0% degli importi erogati e il 94,3% del numero di iniziative, ma risulta in significativa diminuzione rispetto al 2009 in termini di incidenza sul totale dei contributi assegnati (nel 2009 era l'89,1%).

Le Iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni sono, per contro, in deciso aumento rispetto all'anno precedente e giungono ad assorbire il 13,9% degli importi e il 5,0% del numero di interventi (contro rispettivamente il 3,5% e il 2,7% del 2009).

Viceversa, le erogazioni indirizzate a Società strumentali, altro tipico mezzo di intervento delle Fondazioni, diminuiscono di oltre la metà passando dal 7,4% del 2009 al 3,0% degli importi nel 2010 (e dal 4,7% a meno dell'1% nel numero delle iniziative realizzate).

La brusca riduzione dei flussi per il sovvenzionamento di opere e servizi di terzi e verso le Società strumentali, combinata con l'impennata delle iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni, rende evidente l'orientamento a recuperare un più ravvicinato e diretto controllo sulle attività e lascia intravedere forse qualche ripensamento circa i modelli organizzativi in atto.

Analogo *trend* si rileva passando a esaminare l'origine dei progetti finanziati dalle Fondazioni (Tab. 4.15), cioè la fonte ideativa primaria delle iniziative.

Anche nel 2010, come negli anni precedenti, le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono largamente prevalenti ricevendo il 55,5% degli importi e il 68,5% del numero. Esse, tuttavia, subiscono un ridimensionamento rispetto all'anno precedente, a vantaggio delle altre fattispecie censite.

In particolare, si rileva una crescita cospicua dei progetti di origine interna alle Fondazioni, che passano da 18,5% a 23,3% degli importi e da 5,9% a 7,9% del numero di interventi. Aumentano quindi le iniziative "elaborate" all'interno della Fondazione, ispirate cioè da un atteggiamento proattivo verso il territorio di riferimento.

In questa stessa prospettiva si può anche interpretare il dato relativo alle erogazioni conseguenti a bando che mantengono, con solo un lieve assestamento negativo, la posizione di assoluto rilievo raggiunta negli anni passati, con un'incidenza del 21,2% degli importi assegnati.

L'allocazione dei fondi tramite bando rappresenta anch'essa una modalità di approccio all'attività istituzionale intermedio tra il

finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Le Fondazioni, infatti, elaborano i bandi sulla scorta della propria strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica dei bisogni della comunità e di come questi possano essere soddisfatti al meglio. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative dei progetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di “regia” complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio.

L’ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti nel sostegno al progetto (erogazioni *in pool*). L’argomento viene qui sviluppato con riferimento alle collaborazioni realizzate con tutti i *partner* censiti, mentre nel paragrafo successivo si presenterà un approfondimento particolare sulle collaborazioni sorte tra Fondazioni di origine bancaria.

Non sono considerate in questa sede le forme di esclusivo cofinanziamento delle iniziative, quali ad esempio quelle che si realizzano nei casi in cui la Fondazione vincola la concessione del proprio contributo alla partecipazione di altri soggetti con una quota di cofinanziamento. Questa prassi è largamente diffusa poiché con essa le Fondazioni, oltre a determinare un effetto moltiplicatore dei contributi concessi, hanno modo di meglio verificare la serietà dell’impegno del soggetto proponente, a cui è richiesto di “rischiare” sul progetto anche proprie risorse, o di individuare altri soggetti disposti a farlo. Tuttavia, questo tipo di compartecipazione al progetto non significa di per sé che vi sia un coinvolgimento ideativo, gestionale o esecutivo del cofinanziatore nelle azioni progettuali da realizzare. Il raggruppamento delle erogazioni *in pool* che qui è oggetto di esame presuppone invece l’esistenza di tale coinvolgimento.

Nel 2010 questo tipo di erogazioni aumenta in modo esponenziale la propria incidenza in termini di importi erogati, passando dal 3,5% del 2009 (anno in cui in vero si era registrato un pesante calo rispetto al precedente anno 2008, in cui l’incidenza era stata di 10,4%) al 18,4% del totale (Tab. 4.16). Il numero di iniziative segue

il *trend* di forte crescita: da 2,2% nel 2009 a 5,9% nel 2010; l'intensità minore di questo incremento rispetto a quello degli importi, segnala un aumento dei valori medi erogati per ciascuno dei progetti compresi in questo gruppo.

Nelle iniziative in *pool* realizzate nel 2010 i soggetti *partner* più ricorrenti sono gli Enti della pubblica amministrazione (con il 47% dei casi censiti) e gli altri soggetti del terzo settore (impegnati nel 10% dei casi di *partnership*). Sono anche numerose le collaborazioni con enti ecclesiastici, enti di ricerca e strutture socio-sanitarie di vario tipo, che nell'insieme rappresentano un ulteriore 35% dei casi di *partnership*.

4.1.6 Partnership di sistema

Tra le iniziative che le Fondazioni condividono con altri soggetti finanziatori un rilievo particolare hanno assunto, negli ultimi anni, quelle realizzate in concorso con altre Fondazioni di origine bancaria, in una prospettiva di interventi di sistema coordinati e che si sviluppino in un orizzonte pluriennale.

Talvolta esse originano direttamente da Fondazioni che, con una regia condivisa tra loro, decidono di "consorzarsi" per la realizzazione di iniziative comuni; in altri casi lo stimolo alla collaborazione matura in ambito associativo (in Aciri), dove prendono forma ipotesi di progettualità comune, con successiva adesione alle stesse da parte delle Fondazioni che ne condividono le finalità.

Si tratta, in entrambi i casi, di progetti di ampio respiro, di valenza spesso nazionale, rispetto ai quali l'approccio "comune" si presenta come un fattore essenziale di successo, per numerose ragioni.

Talora è la scala territoriale dei problemi che, estendendosi oltre i confini localistici in cui tradizionalmente operano le Fondazioni, richiede la costituzione di una rete di soggetti che permetta una più adeguata copertura geografica.

In altri casi incide la variabile economica, con la necessità di costituire una massa critica di risorse che nessuna Fondazione potrebbe (o riterrebbe opportuno) investire da sola.

Altre volte ancora, è l'opportunità di aggregare competenze complementari derivanti da esperienze e specializzazioni proprie delle singole Fondazioni che le spinge a sperimentare insieme iniziative complesse e altamente innovative.

La corallità di impegno delle Fondazioni può trovare la sua moti-

vazione anche nella ricerca di efficienza e razionalizzazione degli interventi: dove impegni separati di più soggetti sullo stesso problema esporrebbero al rischio di frammentazione e dispersione delle utilità prodotte, una progettualità condivisa permette di indirizzare gli sforzi in modo sincronico e con maggiore impatto.

Effetti positivi della collaborazione tra Fondazioni possono essere riconosciuti anche andando oltre le motivazioni originarie per le quali essa è stata attivata. Ad esempio, lo sviluppo di competenze integrate negli ambiti disciplinari dei progetti realizzati, con lo scambio e la messa a fattor comune delle professionalità “domestiche” maturate da ciascuna Fondazione nel proprio ambito territoriale. Oppure, ancora, le opportunità di disseminazione più estesa dei risultati e delle buone prassi derivanti dai progetti, in virtù della plurale titolarità dell’iniziativa e della naturale propensione di ogni Fondazione a promuovere sul proprio territorio gli esiti positivi della propria azione.

Vi è infine, non meno significativa degli elementi sin qui evidenziati, la possibilità di rendere riconoscibile su scala nazionale una soggettività “di sistema” delle Fondazioni di origine bancaria, importante per completarne il profilo di ruolo e di responsabilità sociale nello scenario istituzionale del Paese.

Per dare concreta evidenza dell’importante lavoro svolto dalle Fondazioni in partnership con l’ottica di sistema sopra definita, nel seguito del paragrafo si fornisce una rassegna delle principali iniziative realizzate o avviate, da cui si desume come sia radicata nella loro natura istituzionale la ricerca di forme di collaborazione, che molto spesso coinvolgono anche i soggetti del territorio, consapevoli che solo attraverso la creazione di buone reti si promuove la crescita sociale e si produce utilità in favore delle comunità.

PROGETTO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Si tratta di un progetto sperimentale per la promozione dello sviluppo locale, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle identità dei territori di riferimento. Il progetto, coordinato dall’Acri, si propone di definire una nuova modalità di intervento integrato a favore dello sviluppo dei territori con l’intento di promuovere la cooperazione tra i diversi attori locali, espressione delle realtà istituzionali,

produttive e sociali, su assi di sviluppo che fanno perno sui punti di forza di ciascun territorio. In questo contesto, le risorse delle Fondazioni possono agire come seme di innovazione per lo sviluppo locale.

Partner

Alla fase sperimentale del progetto hanno aderito 8 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Banco di Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO IN PIEMONTE

Il Fondo regionale di garanzia è stato costituito nel 2010, con una deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, per prestare garanzie fidejussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione, in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA, nella fase di avvio dell'attività.

Il Fondo, che sarà gestito da Finpiemonte S.p.A., rappresenta uno strumento importante per consentire, anche a coloro che non dispongono di capacità di garanzia propria e che non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario (*in primis* i giovani, le donne e gli immigrati), di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo.

L'agevolazione si sostanzierà in un finanziamento bancario erogato da Istituti di credito convenzionati con Finpiemonte a condizioni di particolare favore, che sarà garantito per l'80% dal Fondo di garanzia regionale a costo zero. Il Fondo opererà come garanzia "sostitutiva", e consentirà agli Istituti di credito di non richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Gli istituti di credito convenzionati operano attraverso sportelli bancari opportunamente informati in considerazione della peculiarità dell'intervento, e riconoscono un moltiplicatore delle risorse stanziata per il Fondo non inferiore a 3 e un costo convenzionato per l'atti-

vazione del conto corrente da parte dei soggetti beneficiari dell'aiuto.

Un'attività di accompagnamento al microcredito a favore dei "soggetti non bancabili" sarà messa a disposizione da una rete di soggetti no profit che già hanno esperienza nel settore e che si avvalgono dell'attività di volontari (ex dirigenti d'azienda, ex direttori di banca) sul territorio e da un'Associazione Temporanea di scopo che ha come soggetto "capofila" la Confcommercio Piemonte e che coinvolge nove Associazioni datoriali.

Partner

L'iniziativa è frutto di una partnership pubblico-privata, che vede presenti, insieme alla Regione Piemonte e ad Unioncamere Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Risorse erogate

Le risorse messe a disposizione dai partner ammontano complessivamente a 4.300.000 euro, di cui 1.000.000 erogato dalla Compagnia di San Paolo e 300.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

PRO-MUOVITI ABRUZZO

L'iniziativa è nata nel 2005 per affrontare in modo intelligente e proficuo il problema dell'immigrazione dando la possibilità a uomini e donne provenienti da paesi extra-comunitari di realizzare le loro idee imprenditoriali, cercando così di favorire il superamento delle principali problematiche legate al sommerso e alla illegalità.

Il progetto si articola in diverse fasi. Dopo una prima selezione gli aspiranti imprenditori seguono un percorso formativo in cui acquisiscono le nozioni di base per svolgere una corretta analisi di fattibilità di una idea imprenditoriale. Successivamente i partecipanti al progetto sviluppano la propria idea imprenditoriale descrivendone il mercato, la concorrenza, i punti di forza-debolezza e la fattibilità finanziaria. Al termine del processo i neo-imprenditori vengono accompagnati in tutta la fase di *start-up* con varie forme di assistenza contabile e fiscale e con un sostegno economico, grazie a un fondo istituito *ad hoc* per facilitare l'accesso al credito bancario e abbattere gli oneri finanziari sui prestiti concessi.

I percorsi formativi si svolgono di norma presso la sede della CNA regionale a Pescara, ma possono essere organizzati anche presso strutture provinciali.

Partner

Il progetto è frutto di una *partnership* delle Fondazioni di origine bancaria abruzzesi (Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo) con la CNA regionale, la Caritas e Abruzzo fidi, il fondo rischi dedicato alla garanzia dei prestiti concessi ai neo-imprenditori.

Risorse erogate

Nel 2010 le Fondazioni hanno deliberato l'assegnazione di un plafond triennale pari a complessivi 5 milioni di euro.

FONDAZIONE CON IL SUD

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di esprimere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di eser-

cizio concreto della democrazia, sono quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.

Partner

La Fondazione nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dall'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria e dal Forum del Terzo Settore, dalla Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, dalla Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, da Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge.

Risorse investite

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di circa 315 milioni di euro, di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i restanti 115 milioni provenienti dai fondi speciali volontariato (ex D.M. 11.09.2006).

Oltre a tali risorse, nei primi anni di attività le Fondazioni aderenti hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l'attività erogativa per oltre 122 milioni di euro. Con l'accordo nazionale Acri-Volontariato del 23.06.2010 le Fondazioni si sono impegnate a continuare a versare, per il quinquennio 2010-2014, ulteriori 20 milioni di euro annui in conto esercizio per l'attività istituzionale della Fondazione.

Risultati

Nel quadriennio 2007-2010 la Fondazione ha finanziato 144 Progetti Esemplari e sostenuto l'avvio delle prime tre Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno (Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli).

Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le numerose iniziative promosse (tra cui un finanziamento straordinario per l'Abruzzo a seguito del terremoto dell'aprile 2009), sono state pari a oltre 59 milioni di euro, con un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 400.000 euro. Ulteriori 28 milioni di euro sono stati destinati a bandi e iniziative in corso di implementazione a fine 2010.

AGER- AGROALIMENTARE E RICERCA

Ager è un progetto di collaborazione tra Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica. Ager finanzia la ricerca nei seguenti comparti: ortofrutticolo (melo, pero e prodotti pronti al consumo), cerealicolo (frumento duro e riso), vitivinicolo, zootecnico (filiera del suino).

Particolare attenzione è data ai progetti con forti ricadute applicative. L'obiettivo, infatti, è contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie e alla promozione e valorizzazione del capitale umano in un settore che, con un fatturato di oltre 180 miliardi di euro (il 22% di export), rappresenta il 12% del Pil nazionale e conta più di 270.000 imprese per complessivi 1.650.000 occupati. Ager mira a realizzare progetti condivisi e a promuovere (o rafforzare se già esistenti) reti di collaborazione tra operatori del settore, università e centri di ricerca pubblici e privati.

Il progetto ha durata triennale e funziona tramite un'Associazione Temporanea di Scopo che è il "veicolo" attraverso il quale le Fondazioni gestiscono l'iniziativa.

È governato da due Comitati:

- il Comitato di gestione, composto in totale da 12 membri, che definisce il piano delle attività, gli strumenti, le risorse e le modalità per la loro realizzazione, e approva le rendicontazioni delle spese sostenute.
- il Comitato scientifico, composto da 24 membri (esponenti del mondo della ricerca scientifica, professori di materie tecniche ed economiche e rappresentanti del mondo produttivo), che formula gli indirizzi tecnico-scientifici di attività di Ager, monitora il suo andamento e vigila sulle attività realizzate.

Le Fondazioni *partner* selezionano gli enti di ricerca a cui destinare un contributo attraverso gli strumenti delle "chiamate di idee" e dei bandi, avvalendosi del supporto di esperti che garantiscono la terzietà del giudizio.

Partner

Partecipano al progetto 13 Fondazioni: Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara,

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Risorse erogate

Per il triennio di durata del progetto sono stati messi a disposizione complessivamente 27 milioni di euro.

Risultati ad oggi

Le prime “chiamate di idee” sono state lanciate a dicembre 2008. Le proposte di ricerca pervenute sono state valutate, con il metodo della *peer review*, da esperti indipendenti scelti in ambito internazionale. Sino a febbraio 2011 sono stati finanziati 10 progetti di ricerca (3 nel settore frumento duro, 3 nel settore viticoltura da vino, 1 nel settore melo, 1 nel settore pero, 1 nel settore ortofrutti-coli di IV gamma, 1 nel settore riso). Sono in corso di valutazione le proposte di ricerca pervenute nei settori enologia e suino.

FONDAZIONI 4 AFRICA

Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale finalizzato a promuovere lo sviluppo del Nord Uganda e del Senegal.

L'intervento in Nord Uganda sostiene il rientro degli sfollati dai campi IDP (Internally Displaced People: sfollati interni) ai villaggi d'origine o verso altri luoghi di insediamento, con l'obiettivo di favorire la ricostruzione, la pace e lo sviluppo sostenibile.

L'intervento in Senegal punta a migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono nelle aree rurali e periurbane del paese, grazie al supporto di alcune associazioni di migranti senegalesi residenti in Italia.

Caratteristiche comuni ai due interventi sono il forte impatto sull'area del paese beneficiario, l'approccio multidimensionale e multidisciplinare, lo sviluppo delle capacità locali, l'innovazione nei contenuti e nei metodi e la durata pluriennale.

Le Fondazioni realizzano la co-progettazione degli interventi e gestiscono le attività di coordinamento e comunicazione, mentre le azioni sul campo sono concretamente realizzate da una rete di esper-

ti soggetti attuatori, di cui fanno parte alcune organizzazioni italiane attive sul fronte della cooperazione allo sviluppo e alcune associazioni africane. Il monitoraggio e la valutazione sono affidate a Punto.sud e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nella strategia di Fondazioni4Africa riveste un ruolo importante l'educazione allo sviluppo. Sono previsti, infatti, percorsi di sensibilizzazione, informazione e condivisione delle esperienze e dei temi dei progetti, rivolti alle scuole primarie (per il progetto Nord Uganda) e secondarie (per il progetto Senegal). I percorsi puntano fortemente sulle nuove tecnologie, la didattica laboratoriale, le arti espressive, la fotografia e la narrazione, coinvolgendo i *partner* del Sud del mondo e avvalendosi di scambi e testimonianze. Particolare rilievo, in una ottica sistemica dei due interventi, assume inoltre l'azione volta a valorizzare le rimesse nei paesi di origine degli immigrati residenti in Italia, sia attraverso la riduzione dei costi dei trasferimenti (commissioni), sia mediante la promozione di progetti di sviluppo locale che possano essere in parte finanziati dalle rimesse stesse.

Partner

Il progetto coinvolge quattro Fondazioni di origine bancaria (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena) e gode di un contributo finanziario anche della Fondazione privata "Umano Progresso".

Risorse erogate

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalle quattro Fondazioni per sostenere il progetto ammontano a 11,1 milioni di euro. Oltre al già citato contributo finanziario della Fondazione "Umano Progresso", che partecipa in particolare al progetto Nord Uganda, altre Fondazioni hanno mostrato interesse a partecipare all'iniziativa.

CELEBRAZIONI PER IL 150° UNITÀ D'ITALIA

Le Fondazioni di origine bancaria vedono nella ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia una importante occasione di sensibilizzazione e di stimolo delle comunità verso la coesione e lo spirito di appartenenza nazionale, visti come fattori di crescita sociale e civile del Paese.

A tal fine le Fondazioni hanno deciso di attivarsi lungo due direttrici:

- partecipando collettivamente a un importante progetto di restauro e riqualificazione relativo al Forte Arbuticci, che sorge nell'isola di Caprera non lontano da casa Garibaldi e dove sarà allestito il Museo Nazionale "Giuseppe Garibaldi";
- organizzando autonomamente numerose iniziative locali sui rispettivi territori di riferimento.

L'iniziativa congiunta di carattere "nazionale" vede coinvolte le Fondazioni nel sostegno finanziario alla realizzazione di una delle più importanti iniziative fra quelle promosse dal Comitato Interministeriale per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in ragione del suo grande valore simbolico e del contributo che potrà offrire allo sviluppo turistico dell'isola.

L'intervento complessivo previsto comprende anche il nuovo allestimento museale, la sistemazione stradale dell'accesso all'area (che si trova a 150 metri di altezza) e le iniziative dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sulle attività sviluppate dall'Eroe in ambito agricolo e ambientale.

Partner

L'iniziativa del restauro del Forte Arbuticci si realizza con la diretta partecipazione dello Stato e vede coinvolte, quali *partner* finanziatori, 45 Fondazioni di origine bancaria.

Risorse erogate

Il costo totale del progetto ammonta a circa 5,6 milioni di euro, di cui oltre il 40% finanziato dalle Fondazioni per un ammontare pari a 2,3 milioni di euro.

Per il sostegno dei progetti programmati localmente per la ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, le Fondazioni stanno inoltre mettendo a disposizione, nel complesso, circa 19,5 milioni di euro.

PROGETTAZIONE SOCIALE: SOSTEGNO AI PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (EX ACCORDO VOLONTARIATO 23 GIUGNO 2010)

Il 23.06.2010 l'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, gli Organismi di rappresentanza nazionale del Volontariato (Forum Terzo Settore, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol) e gli organi di coordinamen-

to nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato e dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91 (CSVnet e Consulta nazionale dei Comitati di gestione) hanno sottoscritto un accordo di durata quinquennale finalizzato, oltre a rinnovare il sostegno alla Fondazione con il Sud, al conseguimento di obiettivi di primario rilievo in materia di sostegno al volontariato.

Relativamente a quest'ultimo profilo, l'accordo è teso a stabilizzare i flussi di risorse destinati ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91 e a favorirne una più equilibrata distribuzione regionale, attenuando così gli effetti delle forti oscillazioni degli accantonamenti annuali delle Fondazioni verificatisi negli ultimi anni e della squilibrata distribuzione territoriale delle assegnazioni conseguente alla concentrazione delle Fondazioni nel Centro Nord del paese. L'intesa, inoltre, punta a realizzare una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fondi speciali ex L. 266/91, promuovendo un miglioramento della gestione dei Centri di servizio e incentivandone le prassi più virtuose.

In questa ampia e articolata cornice si inserisce la previsione, relativa al 2011, di un contributo delle Fondazioni, aggiuntivo rispetto all'accantonamento annuale previsto dalla L. 266/91, destinato a sostenere i progetti delle Organizzazioni di volontariato con erogazioni dirette.

Per la definizione delle modalità di destinazione di tale contributo è previsto un modello di concertazione regionale che coinvolge le espressioni locali delle parti sottoscrittrici l'Accordo, secondo linee guida generali definite in sede nazionale dalle parti stesse.

Partner

Le Fondazioni aderenti all'Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010 sono 78.

Risorse

Le somme messe complessivamente a disposizione dalle Fondazioni per il sostegno alla progettazione sociale delle Organizzazioni di volontariato ammontano a 13 milioni di euro nel 2010.

INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA COLPITE DAL TERREMOTO

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito il terri-

torio aquilano, le Fondazioni hanno testimoniato partecipazione e vicinanza alle popolazioni colpite destinando complessivamente oltre 12 milioni di euro per interventi di solidarietà. Di questa somma, circa la metà (6,1 milioni di euro) è stata impegnata dalle Fondazioni per una iniziativa comune, coordinata da Acri, finalizzata ai seguenti obiettivi:

- mettere in sicurezza la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- sostenere la ripresa delle attività economiche, per ricostruire il sistema delle relazioni tra commercio, servizi e popolazione, quale premessa indispensabile per un graduale ritorno alla normalità della vita nella città dell'Aquila e nei 42 comuni della provincia colpiti dal sisma;
- aiutare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto hanno creato l'identità dell'Aquila, per evitare che si trovino costrette a interrompere la loro operatività e avviarsi ad un irreversibile degrado, o alla definitiva scomparsa;
- favorire la ripresa dell'Università dell'Aquila nella consapevolezza che questa rappresenta, per l'indotto che genera, l'azienda trainante dell'economia aquilana.

Partner

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 83 Fondazioni.

Risorse investite

6,1 milioni di euro per l'iniziativa comune coordinata da Acri, più altri 6 milioni di euro circa erogati dalle Fondazioni per iniziative autonomamente definite e realizzate.

HAITI - CRESCERE INSIEME, NUTRIRSI BENE

L'Acri e le Fondazioni di origine bancaria hanno deciso di impegnarsi in questo progetto di solidarietà verso la popolazione di Haiti, duramente colpita dal terremoto del 2010, secondo un piano d'azione che travalichi l'emergenza.

L'obiettivo primario è quello della lotta alla malnutrizione, con l'obiettivo di produrre benefici di ampia portata sia sul fronte della

cura dei bambini malnutriti, sia su quello dell' educazione alimentare. L'analisi dei bisogni ha messo in luce che la malnutrizione è un fenomeno complesso, riconducibile a un insieme di problemi relativi alla mancanza di accesso al cibo, all'inadeguatezza della produzione agricola e dei processi di trasformazione, alla carenza di servizi nutrizionali e sanitari. A partire dalle *expertise* specifiche di tre ONG (AVSI, Fondazione Rava e Oxfam Italia), il progetto intende contribuire alla riduzione della malnutrizione infantile secondo un approccio integrale plurisetoriale e che valorizza le competenze locali. In modo particolare il progetto interverrà nella identificazione e cura dei bambini malnutriti attraverso centri nutrizionali e sanitari, nell'educazione alimentare, nella fornitura di alimenti nelle scuole e nel rafforzamento della produzione e trasformazione agricola. Il progetto, della durata di 12 mesi, si realizza sia nella capitale Port-au-Prince sia nella zona rurale di Les Cayes, nel Département du Sud. L'implementazione è in *partnership* con organizzazioni locali e in coordinamento con istituzioni nazionali e internazionali. L'intervento è coerente con le linee guida stabilite dai donatori e dal governo di Haiti e ha il pieno consenso della direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina.

Partner

Il progetto vede impegnati l'Acri e 43 Fondazioni di origine bancaria in partnership con le Fondazione AVSI, Fondazione Rava NPH Italia Onlus e Oxfam Italia.

Risorse

Le Fondazioni di origine bancaria sostengono il progetto con un contributo complessivo di circa 800.000 euro.

R'ACCOLTE. L'ARTE DELLE FONDAZIONI

Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria con l'obiettivo primario di realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime. È stata costituita una banca dati in rete, accessibile dall'area riservata del sito web dell'ACRI, che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Il progetto consente

non solo di sviluppare una maggiore cooperazione tra le associate per iniziative comuni, ma permette altresì una maggiore diffusione delle conoscenze e informazioni sull'entità e sul valore del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. La banca dati mette in rete sia le immagini sia i dati salienti delle opere conservate nelle raccolte d'arte delle Fondazioni di origine bancaria sull'intero territorio nazionale. Alle tipologie di beni censiti inizialmente, relativi ai disegni, dipinti, sculture, arredi e ceramiche, recentemente sono state aggiunte le opere di numismatica, stampa e incisioni.

É allo studio la possibilità di aprire l'accesso al data base anche a istituzioni ed enti di ricerca del settore.

Partner

Attualmente a R'Accolte aderiscono 51 Fondazioni con 56 collezioni, e sono in corso contatti per l'adesione entro breve di altre quattro Fondazioni.

Risorse erogate

Per le spese d'impianto del prodotto informatico e per la realizzazione del sito R'Accolte, l'Acri ha sostenuto il costo complessivo di circa 100.000 euro. Per la gestione del progetto la spesa annua è di circa 20.000 euro.

Risultati

Sono state catalogate finora circa 8.100 opere di cui circa 5.000 dipinti, 1.440 disegni e 540 sculture. La catalogazione comprende anche un nucleo di circa 1.120 opere tra ceramiche, porcellane e arredi antichi.

QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto "Il Quotidiano in Classe", lanciato dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel 2000 e realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, porta nelle scuole superiori italiane alcune tra le più importanti testate nazionali affinché possano diventare strumenti per una moderna forma di educazione civica. La lettura dei giornali, guidata da insegnanti preventivamente formati in relazione al progetto, contribuisce a spingere i giovani a interrogarsi sul mondo che li circonda, a comprenderlo meglio e

dunque a scegliere con più libertà e consapevolezza. Sviluppare negli studenti una solida coscienza critica è il primo indispensabile passo per renderli parte realmente attiva e consapevole della società, artefici e protagonisti del futuro del Paese. Il progetto ha così promosso, e tiene vivo, un confronto ampio riguardo al ruolo che l'informazione e i media, in particolare la carta stampata, possono giocare nella sfida a favore della crescita dei giovani.

Il sistema delle Fondazioni di origine bancaria collabora ormai da diversi anni con l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori per la realizzazione del progetto, sia con l'erogazione di contributi nell'ambito dei rispettivi territori, sia concorrendo con l'Osservatorio medesimo all'organizzazione dell'annuale convegno "Giovani Lettori, Nuovi Cittadini". L'iniziativa, a cui negli anni hanno partecipato alcune tra le più alte cariche istituzionali del Paese, è divenuta ormai un appuntamento tradizionale che fa dialogare l'editoria, le Fondazioni e il mondo della scuola per condividere esperienze, idee, progetti e strategie con l'obiettivo di sviluppare il senso di responsabilità del mondo nella formazione dei giovani e dei cittadini di domani.

Partner

Le Fondazioni che danno il proprio supporto singolarmente su base territoriale sono 29:

Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banco di Sicilia, Fondazione BNC, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Roma, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia - Pietro Manodori - Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

È invece l'Acri, in rappresentanza di tutto il sistema, che contribuisce all'organizzazione del convegno annuale "Giovani Lettori, Nuovi Cittadini".

Risorse erogate

Oltre alle risorse messe a disposizione annualmente nei territori di riferimento dalle singole Fondazioni aderenti, per il biennio 2010-2011, l'Acri ha stanziato per il progetto 240.000 euro.

Risultati

All'undicesima edizione del progetto, nell'anno scolastico 2010-2011, partecipano 1.802.000 studenti delle scuole superiori di secondo grado e 44.498 insegnanti: un grande successo di adesioni che segna il massimo storico di partecipazione al progetto "Il Quotidiano in Classe".

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE

L'Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte (OMA) nasce nel 2010 costituita da alcune Fondazioni di origine bancaria della Toscana, ma con una partecipazione che si è immediatamente estesa anche ad altre Fondazioni interessate a valorizzare, conservare e tutelare il patrimonio storico artistico, con particolare riferimento all'artigianato.

OMA organizza e promuove iniziative culturali per salvaguardare l'artigianato artistico e tradizionale. In particolare, l'Osservatorio si propone di monitorare la storia, la tradizione, le tecniche, i progetti e le innovazioni nel campo dell'artigianato artistico analizzando le prospettive per il futuro, il rapporto con il mondo del mercato, della ricerca, della scuola e della formazione rivolta agli studenti. Le iniziative OMA sono inoltre volte a creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità culturali e approfondire i temi della qualità delle produzioni.

OMA persegue i suoi obiettivi mediante un'articolata attività editoriale (sito internet, newsletter mensile e rivista bimestrale), conferenze, convegni, workshop e didattica a sostegno dei mestieri d'arte.

Partner

Attualmente fanno parte dell'Associazione OMA 12 Fondazioni di origine bancaria: l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, la Fondazione Cassa di Risparmio Carrara, la Fondazione Cassa di Risparmio Biella.

Risorse impegnate

Le Fondazioni aderenti all'Associazione OMA sostengono una quota associativa annuale di 5.000 euro.

TENDER TO NAVE ITALIA

Si tratta di un vasto progetto che utilizza la navigazione a vela per favorire processi di crescita e integrazione a favore di giovani appartenenti a categorie svantaggiate o a rischio. La Fondazione Tender to Nave Italia ha sviluppato una metodologia che consente a ragazzi portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti resi fragili dal disagio familiare o sociale di vivere il mare da vicino, navigando a vela per cinque giorni lungo le coste del Tirreno su Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Il Brigantino è stato costruito nel 1993 rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo: è lungo 61 metri e largo 9, ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare, oltre l'equipaggio, 24 ospiti. Nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Nave Italia navigherà lungo tutte le coste italiane.

Le Fondazioni di origine bancaria si sono affiancate alla Fondazione Tender to Nave Italia per realizzare il progetto, i cui obiettivi sono al contempo terapeutici e formativi. La navigazione a vela, infatti, è unica per efficacia nell'insegnare regole di convivenza, rispetto degli altri e dell'ambiente, limiti e pregi di ciascuno e di se stessi. Un'efficacia misurata con specifici indicatori, come il livello di autostima, che la vita di bordo può rapidamente modificare. I

ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da organizzazioni di volontariato e scuole operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio giovanile.

Partner

La Fondazione Tender to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha ricevuto nel 2010 il sostegno di 9 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cariparma, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno), con il coordinamento e il patrocinio dell'Acri.

Risorse

Le risorse impiegate complessivamente nel 2010 dalle Fondazioni ammontano a circa 120.000 euro.

Risultati

Nel solo 2010 sono stati portati a termine 44 progetti, di cui 27 a bordo di Nave Italia, che hanno coinvolto 1.350 ragazzi e 240 specialisti di 69 tra scuole, ospedali e associazioni di volontariato e terzo settore.

IRST – ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

L'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) è interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.

L'IRST, quale centro dall'alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di dialogare con le più qualificate strutture nazionali e internazionali di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto ideale per condurre ricerca ad alto livello e vocato alla formazione di personale medico e infermieristico.

L'istituto si prefigge di:

- assumere il ruolo di nodo centrale e guida nel campo della ricer-

- ca clinica, biologica e traslazionale in ambito di Area Vasta Romagna, regionale e nazionale;
- garantire un approccio globale al paziente oncologico;
 - favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali;
 - accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici;
 - sperimentare nuovi modelli organizzativi così da potenziare e migliorare le relazioni tra i nodi della rete oncologica dell'Area Vasta;
 - garantire la qualificazione dei professionisti e l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione;
 - sviluppare e implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di eccellenza.

Partner

L'IRST è nato dall'integrazione di risorse pubbliche (le quattro Aziende Unità sanitarie Locali di Forlì, Ravenna, Rimini e Cesena più il Comune di Meldola) e risorse private (l'Istituto Oncologico Romagnolo e 6 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Faenza, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo).

Risorse investite

La società ha un capitale sociale di 15,1 milioni di euro, di cui 4,2 milioni sono stati sottoscritti dalle 6 Fondazioni aderenti al progetto.

Risultati

L'IRST dispone di 52 posti letto, impiega complessivamente 273 persone, e nel 2009 ha curato 2.200 perone in regime ordinario e 2.300 in regime di day hospital.

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI

La Fondazione intende favorire la preparazione e l'avviamento dei giovani al lavoro, migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e

alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica.

Con tali finalità la Fondazione punta a far sorgere centri di aggregazione polivalenti per i giovani introducendo e sperimentando modalità di gestione dove gli stessi possano accedere a una pluralità di proposte inerenti: l'orientamento, l'inserimento in percorsi di alternanza, la formazione tecnico-professionale, le attività di sostegno al percorso scolastico, le attività culturali, le attività sportive e ricreative.

Le attività della Fondazione si svolgono in una sede dedicata: una struttura di circa 7.000 mq collocata all'interno del contesto metropolitano, nata dal recupero di una vecchia fabbrica. Tutti i locali della struttura si affacciano su una corte che, come la piazza di un tempo, è il luogo di incontro di persone, esperienze e rappresenta la possibilità di accoglienza per i giovani.

Partner

L'iniziativa nasce da una collaborazione tra Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino e Cosis.

Risorse investite

La ristrutturazione dell'immobile ha richiesto risorse per circa 15 milioni di euro. Sul finire del 2010 è stato deliberato l'ampliamento della sede delle attività in un edificio adiacente, facente parte sempre della stessa ex fabbrica, per un investimento di circa 6 milioni di euro su 4.000 mq.

PROGETTO DI TERAPIA GENICA PER PREVENIRE IL RIGETTO NEI TRAPIANTI

Si tratta di un progetto triennale (2010-2012) che si propone di affrontare il problema del rigetto cronico degli organi trapiantati attraverso la terapia genica e viene sviluppato da un *network* di tre centri: l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo (che è anche Centro Coordinatore), il Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa (CORIT) di Padova, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

I trapianti (di rene, cuore o fegato) registrano una probabilità di

successo del 90% a un anno dall'intervento chirurgico. Ma i risultati a lungo termine – 10/15 anni – non sono altrettanto positivi. Ciò è dovuto al fatto che i farmaci antirigetto in uso hanno eliminato quasi del tutto il rigetto acuto (quello che si verifica entro un mese dal trapianto), ma non sono in grado di contrastare quello che i medici chiamano rigetto cronico, una forma di danno progressivo all'organo che si manifesta negli anni e porta pian piano alla perdita delle funzioni vitali.

Il lavoro dei ricercatori del Mario Negri negli scorsi anni aveva aperto una strada nuova per affrontare questo problema ancora irrisolto nella medicina del trapianto, ma vi era la necessità di svolgere ulteriori verifiche precliniche. È quello che hanno deciso di fare in team i gruppi di ricerca dell'Istituto Mario Negri, del CORIT, dell'ICGEB. Utilizzando un modello di rigetto cronico messo a punto nei primati, i ricercatori impiegheranno nuovi vettori virali e studieranno l'efficacia del trasferimento genico nell'impedire il rigetto cronico nel trapianto di rene che rappresenta un paradigma per future applicazioni in tutti gli altri trapianti di organi solidi.

Partner

I sopra richiamati istituti di ricerca assicurano il necessario apporto scientifico al progetto, mentre il sostegno economico è fornito da 2 Fondazioni di origine bancaria: la Fondazione Cariplo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il progetto è inoltre patrocinato dalla fondazione ART per la Ricerca sui Trapianti.

Risorse erogate

Le due Fondazioni finanziatrici hanno erogato un contributo complessivo di circa 1.100.000 euro (erogati in quote uguali dai due finanziatori).

PROGETTI REGIONALI SPECIALI DELL'AIRC – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO NELLA REGIONE VENETO

A partire dal 2005, la tipologia dei progetti sostenuti da AIRC si è arricchita di una nuova formula, i “Progetti regionali speciali”, che hanno l'obiettivo principale di dare respiro alla ricerca locale potenziando i gruppi e le strutture maggiormente attive che già operano nei diversi ambiti regionali. I Progetti Regionali di AIRC privilegiano le ricerche che, nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia

delle neoplasie, assicurano una diretta applicazione clinica e sostengono progetti di ricerca di ampio respiro che abbiano obiettivi raggiungibili attraverso l'interazione e la collaborazione di più gruppi di ricerca operanti nella stessa Regione, complementari tra loro.

Nel 2010 in Veneto sono stati avviati due progetti triennali strategici per il miglioramento delle terapie contro il cancro, focalizzati sull'influenza del microambiente sullo sviluppo del tumore. I progetti hanno una dimensione importante e coinvolgono 12 unità operative, per un totale di più di cento scienziati, in ricerche su tumori ematici e solidi. Obiettivo di questi studi è capire quali elementi presenti nel microambiente influenzano la crescita neoplastica, e in tal modo creare le premesse per disegnare nuovi farmaci in grado di inibire i fattori negativi che favoriscono l'espansione della neoplasia.

Partner

L'iniziativa è co-finanziata in parti uguali da AIRC, Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Risorse erogate

Le Fondazioni hanno erogato per il progetto un contributo complessivo di 1,8 milioni di euro (con quote di 900.000 euro ciascuna), su uno stanziamento totale di 2,7 milioni di euro.

4.1.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione territoriale dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che anche nel 2010 trova puntuale conferma (Tab. 4.17) .

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza, ovvero alla provincia per le Fondazioni più piccole che ad essa riferiscono la propria proiezione territoriale di riferimento, sono prevalenti (91,8% degli importi e 93,3% del numero di iniziative) e in lieve crescita di importi rispetto al 2009 (erano 89,1%).

Relativamente alle erogazioni che travalicano i confini regionali, nel 2010 si assiste a una diminuzione negli importi sia riguardo ai territori di più vicino riferimento (vale a dire le regioni appartenenti alla stessa ripartizione geografica della Fondazione, che passano da 2,2% nel 2009 a 1%) sia una diminuzione delle erogazioni a valenza nazionale (da 5,7% a 2,7%); viceversa si assiste a un leggero aumento

delle risorse e del numero di interventi verso “le altre ripartizioni geografiche”, con il 4,5% degli importi e il 3,2% del numero di interventi (nel 2009 erano rispettivamente il 3,1% e il 2,8%).

Osservando questo trend è facile il raccordo con quanto già evidenziato in altre parti del Capitolo, dove si è sottolineato il forte impegno di ciascuna Fondazione per fronteggiare le urgenze del territorio di appartenenza provocate dalla crisi economica. In regime di risorse in diminuzione, ciò ha evidentemente ridotto i flussi, già minoritari, che in passato erano stati finalizzati verso altri territori.

Il risultato di queste scelte di indirizzo territoriale delle risorse si riflette nella distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica (Tab. 4.18) che viene esaminato nel seguito di questo paragrafo.

Come nelle scorse rilevazioni si è proceduto a un assestamento dei dati, solo relativamente alla Tab. 4.18, per dare conto con precisione dei significativi impegni assunti dalle Fondazioni attraverso l’Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010, con finalità specificamente riequilibratrici verso le regioni del Sud.

Secondo i nuovi termini dell’intesa, infatti, relativamente al 2010 le Fondazioni si sono impegnate a destinare alla Fondazione con il Sud l’importo di 20 milioni di euro, da liquidare nel 2011.

Coerentemente ai criteri di contabilizzazione adottati da ciascuna Fondazione, alcune di esse hanno iscritto la quota di competenza tra le delibere dell’anno 2010, per un totale di circa 7,4 milioni, altre hanno invece registrato l’importo tra i fondi per future erogazioni (per un totale di 12,6 milioni di euro).

Con l’intervento di assestamento operato nella tabella, quest’ultimo importo è stato aggiunto nel calcolo percentuale delle erogazioni destinate al Sud e Isole, offrendo così un’evidenza più puntuale delle risorse messe ad esse a disposizione

La distribuzione territoriale delle erogazioni è influenzata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d’Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le Fondazioni presenti al Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

Il Nord è destinatario della quota maggiore di erogazioni: circa il 70% degli importi e il 63,5% del numero di interventi. Rispetto al 2009 il dato della macro-area è in aumento (era 65,7% degli importi e 63,2% del numero) ma per effetto di un trend opposto delle due ripartizioni: il Nord Est cresce in modo molto consistente passando da 28,2% a 33,0 % degli importi), mentre il Nord Ovest subisce una

flessione (da 37,5% a 36,9%).

Il Centro, anch'esso in diminuzione, ottiene il 24,7% degli importi (era 27,5% nel 2009) e il 27,9% del numero delle erogazioni (28,1% nel 2009).

Il Sud e Isole diminuisce la propria incidenza sul totale da 6,8% a 5,4% relativamente agli importi, mentre rimane sostanzialmente stabile nel numero delle iniziative (dall' 8,7% del 2009 all' 8,6% del 2010). Per la corretta interpretazione del dato si deve peraltro ricordare che in questo ambito le Fondazioni assicurano una "copertura" indiretta, che si aggiunge all'intervento erogativo sopra evidenziato, tramite l'attività istituzionale della Fondazione con il Sud che, come già illustrato, garantisce un sostegno quantitativamente e qualitativamente rilevante alle comunità delle regioni meridionali.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, in questa parte del capitolo si passa a una analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse¹⁶.

4.1.8 Quadro sintetico

Nella Tab. 4.19 sono esposti gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, il primo dato che appare in evidenza è la forte concentrazione delle somme erogate. Le Fondazioni Grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, incidono per il 77,4 % sull'importo distribuito e per il 43,3% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni Piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle Grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,5% in termini di importo e per il 9,3% del numero di iniziative.

Laddove una Fondazione Grande realizza in media 649 progetti

¹⁶⁾ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

di importo unitario di 90.180 euro, una Fondazione Piccola attua invece mediamente 140 iniziative di 8.105 euro cadauna.

Gli altri gruppi dimensionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra 160 e 280, e importi medi unitari tra 14.000 e 34.000 euro.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 72,7% dell'importo complessivo e per il 64,3% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord Ovest segna una prevalenza quanto a importi erogati (40,1% contro 32,6% del Nord Est) mentre avviene l'inverso per il numero di interventi realizzati (33,7% nel Nord Est contro il 30,6% del Nord Ovest).

Il Centro diminuisce lievemente la propria quota attestandosi al 24,2% delle erogazioni e al 27,3% del numero di iniziative (nel 2009 erano, rispettivamente, 26,2% e 27,6%).

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole, che si mantengono sostanzialmente in linea rispetto al 2009: numericamente esse contano per il 13,6% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 3,2% quanto a importo e per l'8,4% sul numero di interventi.

Il differenziale tra il Centro Nord e il Sud si conferma anche relativamente ai valori medi di attività: il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord Ovest (485), si attesta intorno alle 313 iniziative nel Nord Est e 245 al Centro, mentre scende a 189 nel Sud e Isole. L'importo unitario medio degli interventi varia tra 66.173 euro nel Nord Ovest, 48.752 euro nel Nord Est e 44.747 euro nel Centro, e si riduce notevolmente nel Sud e Isole (19.309 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (Tab. 4.20) evidenzia, com'è abbastanza naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni Grandi e quelle ubicate nel Centro e Nord indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro: il gruppo dimensionale maggiore destina a questa classe di intervento più del 55% del totale erogato; nelle ripartizioni geografiche centro-settentrionali le risorse destinate a erogazioni di questo "taglio" pesano tra il 45% e il 55% circa del totale erogato. Nel Sud e Isole la quota in argomento si riduce a poco più del 25%, mentre per contro il 54,2% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro

(di cui il 29% inferiori a 25.000 euro).

Soffermandoci ancora su questo raggruppamento geografico, e sempre riguardo alle erogazioni di limitato importo, è da rimarcare che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è notevolmente più alta che nelle altre ripartizioni: essa raggiunge il 6,9% degli importi erogati, contro l'1,6% rilevato nel Nord Ovest, il 2,5% nel Nord Est ed il 2,6% nel Centro.

Il dato relativo a queste erogazioni di importo unitario più modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le Grandi, esse incidono in misura molto marginale (1%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque considerevolmente superiore al dato medio di sistema (2,2%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni Piccole (16,5%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (Tab. 4.21), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso nettamente più significativo tra le Fondazioni del Nord Est e tra le Medio-grandi, dove assumono un'incidenza rispettivamente del 19,5% e 20,8% contro il 10,1% rilevato al livello di sistema.

4.1.9 Settori di intervento

L'analisi in questo paragrafo si concentra sugli andamenti della distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni, evidenziando quelli che mostrano scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (Tab. 4.22).

Concentrando l'esame sui sette settori di maggior intervento (che assorbono complessivamente il 93,5% del totale erogato) si osserva che:

- per il settore Arte, attività e beni culturali si evidenzia una divaricazione tra le Fondazioni Grandi, che si collocano al di sotto della media di sistema (28,3% contro 30,2%), e tutti gli altri gruppi dimensionali in cui, invece, il settore riveste una incidenza significativamente più alta (da 31,1% a 39%). Secondo la ripartizione geografica l'importanza del settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna il 39,7 % delle risorse;
- il settore Assistenza sociale (che incide per il 12,8% a livello di

sistema), mostra una rilevanza maggiore tra le Fondazioni Grandi (13,8%) e tra quelle del Nord Ovest (15,9%). Particolarmente bassa è invece l'incidenza nelle Fondazioni Medio-piccole (5,3%) e in quelle del Sud e Isole (3,5%);

- il settore Ricerca mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove raggiunge una quota molto consistente rispetto alla media nazionale (21,8% contro il 12,6%). Sempre al di sopra della media, pur se con minore distacco da essa, si collocano le Fondazioni Grandi (13,9%) e del Nord Ovest (15,1%). Il peso del settore è invece molto modesto tra le Fondazioni Piccole e Medie, dove interessa rispettivamente solo il 2,5% e il 3,3% delle somme erogate;
- per quanto riguarda l'Educazione, istruzione e formazione, il confronto con il dato di sistema è lievemente a sfavore delle Fondazioni Grandi (9,3% contro 10,8%) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano incidenze maggiori (tra il 14,5% e il 21,7%). Il dato è trainato dal Nord Est, la sola ripartizione geografica a superare il sistema con 16,2%; tutte le altre ripartizioni sono inferiori al dato di generale con una punta minima nel Sud e Isole che si attesta al 4,7%;
- nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza i gruppi dimensionali di Fondazioni sono tutti superiori alla media di sistema (9,6%) tranne le Fondazioni di dimensioni Grande e Medio-grande (rispettivamente 9,2% e 8,3%). Secondo la ripartizione geografica, è invece il Sud e Isole a evidenziare il maggior peso del settore, con una quota di incidenza del 12,5% mentre il Centro registra valori inferiori al dato generale (8,7%);
- lo Sviluppo locale ha un rilievo maggiore nelle Fondazioni Grandi (9,7% contro il 9,1% di media nazionale), mentre è inferiore alla media del sistema negli altri gruppi dimensionali. A livello di gruppi territoriali si registrano invece scostamenti positivi rispetto al dato nazionale nei raggruppamenti del Nord Ovest e del Centro (14,5% e 9,9% contro il 9,1% di livello nazionale) e molto inferiori al sistema nel Nord Est (1,9%);
- il settore Salute pubblica (che incide per l'8,4% a livello di sistema), mostra percentuali superiori alla media tra le Fondazioni Piccole (16,8%) e quelle Medie (10,3%). Nei raggruppamenti territoriali si rilevano invece incidenze superiori al dato di sistema solo nel Nord Est (14,9%) mentre le altre ripartizioni geografiche evidenziano percentuali inferiori.

4.1.10 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si esaminano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (Tab. 4.23).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, per tutti i gruppi dimensionali e geografici si conferma la prevalenza dei privati come rilevato a livello generale di sistema (64,9%), con punte verso l'alto nelle Fondazioni Medio-grandi (68,7%) e incidenza invece meno pronunciata nelle Fondazioni Piccole (59,9%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord Ovest (74,8%). L'importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie di soggetti rilevata a livello di sistema trova, con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni considerati, diverse variazioni rispetto alla media generale. Gli Enti locali confermano la loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni Grandi (21,7%) e soprattutto in quelle del Centro (31,7%).

La categoria Fondazioni registra i dati più bassi nelle Fondazioni Piccole (12,9% contro il 26,9% della media generale) e nelle Fondazioni del Sud e Isole (12,8%), mentre il Nord Ovest assorbe una percentuale molto superiore al resto del sistema¹⁷ (35,3%).

Per quanto riguarda gli Altri soggetti privati le Fondazioni Medio-grandi registrano delle percentuali più alte del dato generale (27,8% contro il 17,9% generale) seguite a poca distanza dalle Medio-piccole (27,1%) e dalle Piccole (24,1%). Per quanto riguarda le ripartizioni geografiche, al Sud e Isole le percentuali sono largamente superiori alla media di sistema (32,5%) mentre le Fondazioni del Nord Ovest registrano percentuali inferiori (13,6%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

- gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo nel Nord Est (21,2%) e nelle Fondazioni Piccole (18,3%);
- le Altre Associazioni pesano di più tra le Fondazioni Grandi e quelle Medie (10,7%) e nel Nord ovest (16,8%);
- le Organizzazioni di volontariato presentano in tutti i raggruppa-

¹⁷⁾ Si osservi, al riguardo, che in questa ripartizione si concentra la maggior parte delle Fondazioni di comunità operanti nel Paese, e sono altresì attive alcune importanti Fondazioni strumentali costituite da Fondazioni di origine bancaria di grande dimensione.

menti dimensionali, tranne che nelle Fondazioni Grandi, un'incidenza superiore al dato di sistema, con valori oscillanti tra il 6,5% e il 7% circa. Tra le ripartizioni geografiche i valori sono più prossimi a quello medio generale; il più alto (5,5%) si registra nel Sud e Isole.

4.1.11 Tipo di Intervento

Anche per questa variabile si evidenziano i profili che caratterizzano maggiormente i singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto all'intero sistema (Tab. 4.24). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare quanto segue:

- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni Grandi (33,4 % contro 30% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord Ovest (33,7%);
- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni Medie (16,3% contro 13,2% a livello di Sistema). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord Est (19,9%), mentre al Nord Ovest l'incidenza si riduce al 9,2%;
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un valore massimo tra le Fondazioni del Nord Ovest (13,7%) e in quelle Medio-piccole (11,9%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni Medio-grandi e nel Centro (rispettivamente 9,2% e 7,6%);
- le erogazioni per lo Sviluppo dell'organizzazione, mostrano una maggiore consistenza nei gruppi di Fondazioni Grandi e nel Centro (con incidenze rispettivamente di 7,4% e 7,2%, contro una media di 6,4%).

4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.1.5 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene il ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (Tab. 4.25), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione grant making) si conferma maggio-

ritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord Ovest (86,2%) e tra le Fondazioni Grandi (85,2%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccano una punta molto significativa nelle Fondazioni Medio-grandi (7,6%: più del doppio della media di sistema del 3,0%) e nel Centro (8,6%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostra scostamenti più accentuati rispetto ai dati di Sistema nelle Fondazioni Medio-grandi e Piccole, rispettivamente il 23,2% e il 29,5% contro il dato generale del 13,9%, mentre nei gruppi territoriali il Centro (16,6%) mostra lo scostamento maggiore.

Passando a esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.26), si conferma ovunque la prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presentate da terzi, tranne che nel Centro dove, in forte controtendenza rispetto al dato nazionale, tale incidenza si colloca molto al di sotto della media di sistema (21,5% contro 55,5%).

I progetti propri (cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazioni del Centro (34,5%), nelle Medio-grandi (41,7%) e in quelle Piccole (34,7%) .

L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse, che nella media nazionale riguarda il 21,2% delle erogazioni, assume un rilievo addirittura maggioritario nelle Fondazioni del Centro (44%) e, con incidenza più contenuta ma comunque superiore a quella media, tra le Fondazioni Grandi con il 23,8%. Lo strumento del bando è invece poco utilizzato nelle regioni del Sud e Isole e del Nord Est (rispettivamente con il 7% e il 4%).

Un ultimo approfondimento viene proposto in merito agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori (erogazioni in pool). Questa fattispecie (Tab. 4.27) appare strettamente correlata, in senso positivo, con la dimensione delle Fondazioni: le Grandi sono le uniche dove questo tipo di interventi presenta un'incidenza superiore alla media nazionale (21,4% contro 18,4%) viceversa le Piccole fanno un uso molto marginale della progettualità in pool (3,7%). In ambito territoriale, il Nord Ovest evidenzia una più spiccata propensione alle erogazioni della specie in esame, impegnando per esse il 28,2% delle risorse; al contrario, i territori del Sud e Isole sono quelli dove la modalità di intervento in questione risulta utilizzata in maniera marginale (6,8%).

4.2 GLI INVESTIMENTI CORRELATI ALLA MISSIONE

4.2.1 Un breve inquadramento teorico

Come anticipato nell'introduzione del Capitolo si sta sempre più affermando, in una visione evoluta dell'attività delle Fondazioni e in linea con una tendenza a livello internazionale già avviata da tempo, l'idea di perseguire gli scopi istituzionali anche tramite l'investimento delle risorse patrimoniali. In tale contesto, si attribuisce all'investimento non solo la finalità propria di conseguire i proventi, ma anche quella di raggiungere gli obiettivi statuari, orientando l'impiego delle disponibilità in settori e verso soggetti le cui caratteristiche operative e qualitative siano in linea con quelle proprie della Fondazione. Si parla in questi casi di *Mission Related Investment* (MRI).

Questo approccio agli investimenti rappresenta la forma probabilmente più avanzata nel quadro dei cosiddetti investimenti responsabili, che si inquadrano in un ampio spettro di comportamenti che vanno dal cosiddetto "screening negativo" (che esclude alcune categorie di investimento considerate eticamente sconvenienti, come ad esempio nei settori della produzione di armi e delle forniture militari, del tabacco, degli alcolici, ecc.), passando per lo "screening positivo" (che orienta gli investimenti verso prodotti finanziari aventi contenuto etico, come ad esempio le energie rinnovabili), sino a giungere, appunto, ai *Mission Related Investment*, in cui l'investitore svolge un ruolo attivo nella ricerca di opportunità di investimento che consentano, insieme alla generazione di una adeguata redditività, di perseguire i propri obiettivi di missione.

Nelle accezioni sopra richiamate, è "investitore responsabile" quel soggetto che nelle proprie scelte utilizza, in modo consapevole, oltre ai classici criteri economico-finanziari (rendimento, rischio, liquidabilità, scadenza, trattamento fiscale, ecc.), altre variabili basate su principi etici, sociali e/o ambientali.

È opportuno chiarire che la relazione tra investimento responsabile e scarsa o nulla redditività oltre a non essere automaticamente verificata è del tutto inappropriata, poiché esistono opportunità di reddito anche in questo settore, paragonabili a quelle offerte dagli investimenti tradizionali non legati alla missione. Il tema è particolarmente rilevante per le Fondazioni che, in materia di impiego delle risorse patrimoniali e di adeguato rendimento, debbono osservare

precise disposizioni di legge¹⁸, che impongono loro di investire il patrimonio nel rispetto dei principi della prudenza e della diversificazione, “al fine di conservarne il valore e di ottenerne una adeguata redditività”. A tal fine le Fondazioni possono avere partecipazioni in società e, nel caso in cui queste siano strumentali alla loro attività, ne possono detenere il controllo. Infine le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili da destinare al reddito.

La deroga al principio generale dell’adeguata redditività è ammessa solo nel caso di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Va osservato, dunque, che la normativa di riferimento delle Fondazioni, anche se non cita esplicitamente gli investimenti responsabili, nel delineare i criteri che sovrintendono l’attività di impiego del patrimonio, tende ad esaltare la valenza istituzionale degli investimenti e il riflesso che questi dovrebbero produrre sulla collettività e sul territorio. Di fatto vengono richiamati tutti gli elementi distintivi dell’investimento correlato alla missione, quando si raccomanda il collegamento con gli scopi istituzionali propri della fondazione e con quelli del territorio di riferimento¹⁹; inoltre, in relazione all’investimento in beni mobili e immobili, quando la norma cita, quale unica deroga al principio dell’adeguata redditività dell’impiego del patrimonio, la loro strumentalità all’azione.

Le motivazioni sottostanti le decisioni di investimento delle Fondazioni in correlazione alla propria missione possono essere diverse:

- in primo luogo, in quanto ciò consente loro di perseguire gli obiettivi di missione con una prospettiva di lungo periodo. A differenza del finanziamento di progetti attraverso l’utilizzo di risorse erogative, che normalmente si realizzano nell’arco di uno o due anni, gli investimenti responsabili possono sostenere atti-

¹⁸) D.lgs. n. 153/90, art. 5, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, commi 1 e 3-bis.

¹⁹) L’art. 7, comma 1, in particolare prevede per gli investimenti patrimoniali un “collegamento funzionale con le [loro] finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio”.

- vità nel lungo periodo, fornendo solide e stabili basi alle iniziative promosse;
- in secondo luogo, perché questi investimenti innescano un importante effetto “leva”, o moltiplicativo, sia in termini quantitativi che di ambiti di applicazione. In altri termini sono caratterizzati da un elevato livello di efficacia ed efficienza. Infatti questa modalità di investimento consente di moltiplicare l’impatto della loro azione: si sostengono iniziative coerenti con la missione e, al contempo, si generano risorse per alimentare l’attività erogativa ordinaria; inoltre, si amplia il campo di azione nei settori di interesse delle Fondazioni, integrando l’attività erogativa con investimenti correlati in settori contigui.

Gli strumenti e le forme tecniche che possono assumere gli MRI sono quelle tradizionali degli investimenti finanziari, per cui si possono avere partecipazioni azionarie, investimenti obbligazionari, in quote di fondi ecc.

In merito alla partecipazione azionaria si osserva che, data la facilità con cui l’investimento si realizza, essa è assai diffusa e assume un aspetto preponderante, anche se più recentemente sta acquisendo una sempre maggiore frequenza l’impiego del patrimonio in fondi di investimento, anche dedicati esplicitamente ai settori di operatività istituzionale.

Un’altra modalità di realizzare gli MRI è il *community investing*, una forma di finanziamento che mira a generare risorse e opportunità per le persone economicamente svantaggiate o che hanno difficile accesso ai tradizionali canali di finanziamento creditizio.

A questa categoria possono essere ricondotte le esperienze italiane realizzate nel settore del Microcredito, che sta vivendo momenti di grande sviluppo, o delle Banche di credito cooperativo, delle cooperative di mutua autogestione (MAG), nonché delle più recenti Banca Popolare Etica, Banca Etica Adriatica, Banca Prossima e Extranbanca e di alcuni fondi di investimento quale il Fondo Microfinanza 1.

La valenza di questi investimenti si concretizza nella possibilità di raggiungere settori, persone o aree geografiche marginali, e quindi nell’allargamento (e in alcuni casi nel completamento) del mercato finanziario che ne deriva.

Gli interventi realizzati, oltre che favorire l’accesso al credito ad attività o gruppi di persone che altrimenti ne resterebbero escluse o penalizzate, producono un effetto riflesso dovuto all’impatto che il

finanziamento erogato ha, o può avere, sull'intera comunità in cui il progetto è inserito, ampliando, in tal modo, i benefici ben oltre i confini dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Agli effetti ora descritti spesso si affianca un altro fattore che contribuisce a elevare l'impatto sociale del finanziamento e cioè l'attività di consulenza finanziaria, l'accompagnamento nella fase di progettazione, la creazione di reti territoriali, la formazione nel campo economico finanziario, ecc.

Tali aspetti qualificano le operazioni di finanziamento al terzo settore (o settore non profit), e in particolare gli interventi di micro-credito e/o di microfinanza in paesi in via di sviluppo o in altri contesti di marginalità socio economica. In breve, questi interventi producono degli effetti virtuosi che vanno al di là del mero finanziamento, innescando processi di crescita non solo economica ma anche culturale nelle collettività di riferimento.

Un altro diffuso esempio di impiego del patrimonio per finalità istituzionali sono gli investimenti finalizzati, indirettamente, allo sviluppo economico del territorio di riferimento, dell'intero Paese, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera (ad esempio a sostegno della sanità o della ricerca scientifica o della cultura o del sistema delle infrastrutture, ecc.).

Anche in questo caso, la modalità di realizzazione dell'investimento assume le tradizionali forme della partecipazione azionaria in società che operano direttamente per lo sviluppo economico del territorio locale o a vantaggio dell'intero Paese (nei settori delle infrastrutture, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, ecc.) o attraverso la partecipazione a iniziative comuni di investimento attuate tramite fondi immobiliari o specializzati, ad esempio, nelle operazioni di *venture capital* o di *private equity*.

4.2.2 La situazione attuale

Al fine di proporre un quadro descrittivo sufficientemente ampio e, per quanto possibile, esaustivo del panorama dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni appare utile ampliare l'analisi, che viene sviluppata dal presente studio, dedicando un commento all'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni tramite l'impiego delle risorse patrimoniali, cioè gli MRI di cui si è dianzi trattato. A tale proposito si descriveranno i risultati di una indagine che è stata spe-

cificamente condotta sulla base delle informazioni contenute nei bilanci di esercizio 2009, con riferimento agli investimenti finanziati con le sole risorse patrimoniali, escludendo quelli effettuati con risorse destinate all'attività istituzionale generate dai flussi di reddito e rilevati, quindi, nella tradizionale attività erogativa.

Sono stati censiti gli investimenti delle Fondazioni correlati alla missione, nel senso appena descritto, comprendendo sia le partecipazioni assunte in società che la sottoscrizione di quote di fondi o altre forme di investimento, sempre facendo riferimento alle somme effettivamente versate alla data di chiusura del bilancio e non a quelle sottoscritte.

Nei bilanci del 2009 gli investimenti correlati alla missione si attestano complessivamente a 3.335 milioni di euro e rappresentano il 6,0% del totale attivo e il 6,7% del patrimonio.

In particolare 2.750 milioni di euro rappresentano le somme investite in partecipazioni di società la cui attività è collegata ai fini istituzionali delle Fondazioni e 585 milioni di euro sono quelle investite in fondi e altri strumenti di investimento correlati alla missione.

La situazione degli investimenti suddivisi per settore è rappresentata dalla tabella seguente:

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (dati tratti dai bilanci al 31/12/2009 - milioni di euro)				
Settore	Somme investite in partecipazioni	Somme investite in fondi e in altre forme	Totale	Valori in %
SVILUPPO LOCALE	2.626	377	3.003	90,1%
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	84	30	114	3,4%
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	4	97	101	3,0%
ASSISTENZA SOCIALE	15	41	56	1,7%
SALUTE PUBBLICA	12	14	26	0,8%
RICERCA	7	15	22	0,7%
FONDI ETICI		11	11	0,3%
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITA'	2		2	0,0%
Totale complessivo	2.750	585	3.335	100,0%

Emerge con particolare evidenza che la stragrande maggioranza delle risorse è investita nel settore dello Sviluppo economico del territorio che, con 3.003 milioni di euro, assorbe il 90% circa del totale degli MRI²⁰; il dato non sorprende considerato che questo settore include la partecipazione azionaria che 66 Fondazioni detengono in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un ammontare di 1.050 milioni di euro.

L'operazione è stata effettuata a fine 2003 ed ha coinciso con la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la cui mission è stata ampliata a seguito del processo di privatizzazione.

Attualmente CDP, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha esteso la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese, al settore della ricerca e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo ecc. CDP inoltre sostiene gli Enti pubblici offrendo loro servizi di assistenza e consulenza e mettendo a disposizione attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

Nello specifico, l'attività di finanziamento della società si articola in due principali filoni di operatività:

- il primo si occupa del finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, enti locali e altre strutture afferenti allo Stato, utilizzando quale fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale. Nel 2010, CDP aveva 84,7 miliardi di euro di crediti verso tali enti, e una raccolta di 207 miliardi di euro attraverso il canale postale.

Sempre in questo ambito, CDP può anche utilizzare il risparmio postale per finanziare iniziative, realizzate anche da privati, purché siano operazioni di interesse pubblico da questi ultimi promosse, nonché assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che risultino in una stabile situazione di

²⁰⁾ In questa sede non vengono considerati gli investimenti che le Fondazioni hanno nelle imprese bancarie in ragione della specifica limitazione data all'indagine illustrata nel capitolo, ancorché detti investimenti abbiano una analoga valenza e, per certi versi, più significativa di quelli qui considerati ai fini della promozione dello sviluppo economico del territorio, poiché si prefiggono di salvaguardare il legame con il sistema produttivo locale e con le famiglie.

- equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico;
- il secondo si occupa del finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche (con un volume di circa 7,3 miliardi nel 2010). Per far fronte a questa attività CDP raccoglie risorse attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli, in particolare obbligazioni (nel 2010, circa 23 miliardi). Contrariamente all'attività tradizionale finanziata con il risparmio postale, questa non è garantita da parte dello Stato.

Proprio in virtù della contiguità di scopi, oltre alle interessanti prospettive reddituali offerte, le Fondazioni hanno deciso di entrare nell'azionariato di CDP sottoscrivendone il 30% del capitale sociale.

Le Fondazioni, inoltre, hanno diffuse partecipazioni in società (sono 79) che hanno forti legami con il territorio di riferimento e operano per lo sviluppo economico dello stesso. Sono, per lo più, società che gestiscono le infrastrutture come le autostrade (circa 763 milioni di euro ripartiti fra le più importanti: Atlantia S.p.A. a livello nazionale; a livello regionale l'Autostrada Torino Milano S.p.A., l'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., la Società per l'Autostrada di Alemagna (Mestre-Belluno) S.p.A.) o gli aeroporti locali (oltre 31 milioni di euro per le società che gestiscono quelli delle città di Firenze, di Verona, di Pisa, di Treviso, di Sarzana), oppure le municipalizzate e le società a capitale misto pubblico privato che operano nella distribuzione di energia (gas e elettricità, quali ad esempio Enia S.p.A., A2A S.p.A., SnamRetegas Spa, Terni Energia S.p.A. e, a livello locale, tra le altre, la Dolomiti Energia S.p.A., la IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., che insieme ad altre sommano un investimento complessivo di 256 milioni di euro) o che hanno finalità di promozione del tessuto economico locale, essendo attive nei settori che spaziano dalla promozione del turismo a quella dell'artigianato, alla rivalutazione di aree urbane degradate, o che gestiscono le fiere e i mercati locali (a titolo di esempio di piccole e medie realtà che operano a livello locale, l'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, la Fiera di Forlì S.p.A., la Rimini Fiera S.p.A., la Terme di Acqui S.p.A., la Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.).

Fra gli investimenti partecipativi merita citare quelli in banche la cui operatività è particolarmente attenta a segmenti di clientela svantaggiata, che avrebbero difficile accesso ai tradizionali canali finanziari e creditizi, per le condizioni sociali ed economiche (dis-

occupati, occupati a basso reddito o non in grado di offrire garanzie, immigrati, ecc.). Rientrano tra questi casi le partecipazioni in Banca Prossima (che vede oltre alla Banca Intesa San Paolo, partecipare la Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunte recentemente la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), che è particolarmente vicina alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative sociali; la Banca Popolare Etica (Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio di Prato) e la Banca Etica Adriatica – Eticredito (partecipata dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Fano e Cassa di Risparmio di Lugo): due istituti di credito la cui gestione, improntata sulla base dei principi fondanti della Finanza Etica, cerca di coniugare l'etica e l'operatività bancaria; la Extrabanca (i cui principali azionisti sono la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali), una banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia.

Per quanto riguarda l'investimento non partecipativo, quindi in fondi o in obbligazioni, nel settore dello sviluppo locale, meritano di essere citati, fra gli altri, il Fondo F2i e il Fondo Microfinanza 1.

Il Fondo F2i, uno dei principali fondi italiani, è attivo nel settore delle infrastrutture, nella distribuzione di energia, nella logistica. Raccoglie adesioni fra molti investitori istituzionali e, in particolare, 26 Fondazioni hanno già versato oltre 111 milioni di euro a fronte dell'impegno a sottoscrivere quote per 440 milioni.

La missione del Fondo è quella di affermarsi come investitore e partner di lungo periodo, contando sulle seguenti leve:

- gli sponsor, costituiti da primarie istituzioni finanziarie in Italia che forniscono a F2i supporto professionale e finanziario e un capillare *network* di relazioni e penetrazione sul territorio;
- il *management*, che comprende professionisti del settore con qualificate esperienze e competenze industriali e finanziarie;
- il settore d'intervento è quello delle infrastrutture che in Italia presenta rilevanti opportunità d'investimento, nell'ambito sia di processi di modifica di assetti societari sia di processi di sviluppo, tenuto conto del rilevante gap infrastrutturale che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il Fondo Microfinanza 1, di recentissima costituzione, investe almeno l'80% delle proprie disponibilità finanziando oppure partecipando al capitale delle MFI (Micro finance Institution – Istituzioni di micro finanza) che a loro volta concedono piccoli prestiti, nel-

l'ottica di sostenere attività artigiane e la piccola imprenditoria realizzata da lavoratori del Paese emergenti o delle fasce sociali che sarebbero escluse dai tradizionali canali finanziari. La ripartizione geografica degli interventi realizzati dal fondo vede a pari livello l'America Latina e l'Asia con il 37% delle risorse per ciascuna, poi l'Europa dell'Est con il 15% e l'Africa con l'11%; l'allocazione delle risorse è per il 70% nel debito e per il resto nell'equity.

Un altro settore in cui l'investimento partecipativo è significativamente presente è quello dell'Arte, attività e beni culturali che con 84 milioni di euro, oltre a 30 milioni in fondi e altri investimenti finanziari, rappresenta il secondo settore con un totale di 114 milioni, il 3,4% di tutte le risorse investite. Nel suo ambito operano 29 società la cui attività spazia dalla editoria alla organizzazione e realizzazione di opere teatrali e musicali. Anche in questo settore si possono elencare, a mero titolo di esempio, società a operatività locale come la Euterpe Venezia S.r.l., attiva nel settore musicale, la Teatri S.p.A., che nel Trevigiano promuove iniziative teatrali e concertistiche, la Carima Arte S.r.l. che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico nella zona di Macerata, la RiminiCultura S.r.l., attiva a Rimini.

Gli investimenti correlati alla missione non trascurano inoltre il settore dell'Educazione e istruzione nel cui ambito spiccano i 97 milioni di euro impiegati per la sottoscrizione di obbligazioni bancarie finalizzate al sostegno di interventi edilizi di istituzioni universitarie.

Nel settore dell'Assistenza sociale, in cui sono impiegati complessivamente 56 milioni di euro, per l'1,7% del totale degli MRI, rivestono particolare importanza gli investimenti in fondi; tra questi, uno dei maggiori è il Fondo Abitare Sociale, gestito da Polaris Investimenti Italia SGR, cui partecipano, tra gli altri, la Fondazione Cariplo e la Cassa Depositi e Prestiti; esso catalizza risorse in ambito lombardo ed è impegnato a dare concrete risposte al problema del disagio abitativo con modalità innovative, affrontando il bisogno abitativo secondo prospettive non convenzionali. L'iniziativa, che si inquadra nel vasto settore dell'housing sociale, non si sovrappone all'attività tipica dell'edilizia popolare, che rimane appannaggio del settore pubblico, ma si rivolge a quella fascia di cittadini che hanno livelli di reddito e condizioni economiche superiori ai minimi previsti per rientrare nei parametri dell'edilizia sociale ma insufficienti per poter accedere al mercato immobiliare locativo ordinario. Que-

sto comporta che i progetti di housing sociale essendo in grado di produrre un certo livello di redditività, possano coinvolgere anche risorse private, che sono tradizionalmente alla ricerca di adeguata remunerazione, integrando quelle messe a disposizione dalle organizzazioni non-profit e dal settore pubblico.

Un'altra esperienza in tal senso è stata realizzata in Piemonte su iniziativa delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Biella e Cassa di Risparmio di Fossano, che hanno dato vita al Fondo *Social and Human Purpose* gestito da Ream Sgr S.p.A. che opera nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta nel settore immobiliare sociale a uso collettivo, della rigenerazione urbana e dell'housing sociale temporaneo e presidi sociosanitari. Gli investimenti sono indirizzati, prevalentemente verso asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, musei e biblioteche, progetti di rigenerazione urbana, riconversione di siti industriali abbandonati e housing sociale temporaneo.

Per perseguire i propri obiettivi sociali ed economico-finanziari, anche questo fondo segue una politica di gestione degli investimenti orientata all'applicazione di canoni di locazione ridotti rispetto a quelli di mercato, tali da assicurare comunque un livello di rendimento anche se contenuto.

Nel settore della Ricerca gli MRI sommano, a fine 2009, 22 milioni di euro articolati in 7 milioni sotto forma di partecipazioni e in 15 milioni in fondi di investimento. L'attività svolta dalle società partecipate e dai fondi di investimento in questi settore si concretizza nell'assunzione di partecipazioni dirette e indirette in enti, imprese e società che svolgono attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, delle scienze della vita e di altre aree ad alto contenuto innovativo, nonché il trasferimento sul piano industriale e tecnologico dei risultati dell'attività di ricerca.

Le società partecipate sono 13 fra le quali rilevano la Biofund Sp.A. e la Siena Biotech S.p.A., per dimensione dell'investimento (oltre 6 milioni), oltre alla Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, alla Democenter-Sipe Centro Servizi per l'Innovazione, alla Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l, alla Romagna Innovazione S.r.l., alla Veneto Nanotech Scpa.

Per quanto riguarda l'investimento in fondi si menzionano: Il Fondo TTVenture e il Fondo Toscana Innovazione.

Il primo è il più importante fondo italiano di venture capital dedi-

cato al trasferimento tecnologico: la sua caratteristica peculiare è quella di privilegiare investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico in *joint-venture* tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei materiali. A fine 2009, 8 Fondazioni avevano versato circa 9 milioni dei 53 previsti dagli impegni di sottoscrizione.

I principali interventi del fondo sono rappresentati dall'avvio di alcune società: la BlueGreen, specializzata nell'identificazione e nella produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; la Directa Plus, focalizzata su due principali piattaforme nano tecnologiche con diverse applicazioni industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alla batteria al litio, ai chip elettronici; la BiOnSil, che è uno *spin-off* dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che opera nel settore biotecnologie (la società sviluppa kit per la diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche inibitori farmacologici che potrebbero risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici); la Biouniversa, *spin-off* dell'università del Salento, concluso insieme alla realtà napoletana Vertis, concentrata sul settore della diagnostica con l'obiettivo, per la fase di *start-up*, di realizzare *biomarkers* in ambito cardiovascolare e oncologico-pancreatico.

Il Fondo Toscana Innovazione vede la partecipazione, oltre alla Regione Toscana, di 8 Fondazioni (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Monte dei Paschi di Siena), che a fine 2009 avevano già versato 6 milioni di euro. Il fondo opera a livello regionale a favore delle piccole e medie imprese operanti in Toscana, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento nella regione, sostenendole anche in fase di *start-up*, e che siano attive in settori ad alto contenuto tecnologico o innovativo.

Settori di particolare interesse sono l'aerospaziale, l'ambiente e le energie rinnovabili, l'automazione industriale, la meccanica avanzata, la domotica, la fotonica, le biotecnologie, l'ottica avanzata, la microelettronica. Ma anche tutti i settori tradizionali oggetto di innovazione tecnologica di processo o di prodotto.

Gli interventi del Fondo sono diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate con una dimensione indicativa dei singoli investimenti compresi tra 500.000 e 5 milioni di euro. Il fondo partecipa con investimenti non superiori a 1.500.000 di euro all'anno per singola impresa. Il periodo di detenzione delle partecipazioni è indicativamente compreso tra i 3 e i 7 anni.

In conclusione di questa analisi degli investimenti correlati alla missione si può affermare che il fenomeno è presente nel panorama delle Fondazioni, in particolare nella forma di investimenti partecipativi in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento.

Le possibilità di ampliamento di queste modalità di investimento sono significative, sia per la maggiore sensibilità delle Fondazioni nei confronti di questa tematica, sia per l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di correlazione con la missione delle Fondazioni.

L'affiancamento dei MRI alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, quale opportunità per amplificare il loro impatto nei vari settori di intervento, sta registrando un sempre maggiore interesse e potrà generare ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

TABELLE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Avvertenza

L'eventuale diseallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle ed il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2010-2009)				
Voci	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Tipologia di erogazioni:				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,2	44,2	2,1	42,9
- di importo superiore a 5.000 euro	87,7	51,7	86,5	52,7
b) erogazioni pluriennali	10,1	4,2	11,4	4,4
Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	48,7	2,2	44,9	1,6
- da 250 a 500 mila euro	12,2	1,8	13,9	1,9
- da 100 a 250 mila euro	13,8	4,1	15,2	4,7
- da 25 a 100 mila euro	14,7	15,5	15,7	15,9
- da 5 a 25 mila euro	8,4	32,2	8,2	33,0
- fino a 5 mila euro	2,2	44,2	2,1	42,9

Settori	2010				2009			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Arte, Attività e Beni Culturali	9.628	35,5	413,0	30,2	9.103	35,4	408,0	29,4
Assistenza Sociale	3.194	11,8	174,8	12,8	2.721	10,6	140,5	10,1
Ricerca	1.557	5,7	171,6	12,6	1.553	6,0	196,7	14,2
Educazione, Istruzione e Formazione	4.252	15,7	148,2	10,8	4.126	16,0	162,0	11,7
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	3.025	11,2	130,7	9,6	3.087	12,0	140,7	10,1
Sviluppo Locale	1.509	5,6	124,5	9,1	1.467	5,7	175,6	12,7
Salute pubblica	1.425	5,3	114,2	8,4	1.403	5,5	100,6	7,3
Protezione e Qualità Ambientale	460	1,7	33,8	2,5	345	1,3	23,2	1,7
Famiglia e Valori connessi	285	1,1	32,3	2,4	243	0,9	14,6	1,1
Sport e Ricreazione	1.632	6,0	21,4	1,6	1.576	6,1	19,9	1,4
Diritti Civili	63	0,2	1,1	0,1	26	0,1	2,2	0,2
Religione e Sviluppo Spirituale	43	0,2	0,7	0,0	59	0,2	2,1	0,2
Prevenzione della Criminalità e Sicurezza Pubblica	11	0,0	0,1	0,0	7	0,0	0,3	0,0
Totale complessivo	27.084	100,0	1.366,6	100,0	25.716	100,0	1.386,5	100,0

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Arte, attività e beni culturali (2010-2009)									
Sotto-Settori	2010					2009			
	Numero		Importo		%	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.427	14,8	136,2	33,0	1.478	16,2	120,5	29,5	
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	2.318	24,1	74,8	18,1	2.344	25,7	86,8	21,3	
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	2.800	29,1	63,4	15,4	2.556	28,1	70,4	17,3	
Attività dei musei	417	4,3	27,1	6,6	359	3,9	29,2	7,2	
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	359	3,7	20,6	5,0	337	3,7	21,7	5,3	
Attività di biblioteche e archivi	319	3,3	12,1	2,9	254	2,8	11,5	2,8	
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc)	492	5,1	6,1	1,5	512	5,6	6,9	1,7	
Non classificato	1.496	15,5	72,8	17,6	1.263	13,9	61,0	14,9	
Totale complessivo	9.628	100,0	413,0	100,0	9.103	100,0	408,0	100,0	

		2010				2009			
		Numero		Importo		Numero		Importo	
		Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori									
Servizi sociali		2.521	78,9	158,1	90,5	2.116	77,7	118,3	84,2
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati		274	8,6	4,9	2,8	248	9,1	9,8	6,9
Non classificato		399	12,5	11,8	6,7	357	13,2	12,4	8,9
Totale complessivo		3.194	100,0	174,8	100,0	2.721	100,0	140,5	100,0

Tipologie di destinatari	2010				2009			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Disabili	809	32,1	59,1	37,4	689	32,6	47,4	40,1
Anziani	538	21,3	38,2	24,1	496	23,4	26,6	22,5
Minori	251	10,0	21,5	13,6	175	8,3	5,3	4,5
Tossicodipendenti	40	1,6	1,1	0,7	56	2,6	1,5	1,3
Altri soggetti	749	29,7	32,6	20,6	610	28,8	31,6	26,7
Non classificato	134	5,3	5,7	3,6	90	4,3	5,8	4,9
Totale complessivo	2.521	100,0	158,1	100,0	2.116	100,0	118,2	100,0

Tab. 4.6 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2010-2009)										
Sotto-Settori	2010					2009				
	Numero		Importo		Interventi	Numero		Importo		Interventi
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%	
Altri campi di ricerca n.c.a.*	485	31,1	59,1	34,4	440	28,3	65,9	33,5		
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	387	24,9	56,0	32,6	405	26,1	61,8	31,4		
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	224	14,4	33,9	19,8	227	14,6	42,2	21,4		
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	140	9,0	5,5	3,2	97	6,2	6,5	3,3		
Non classificato	321	20,6	17,2	10,0	384	24,7	20,3	10,3		
Totale complessivo	1.557	100,0	171,6	100,0	1.553	100,0	196,7	100,0		

* Questa voce raccoglie una miscellanea di iniziative pluri-ambito o che non hanno trovato collocazione nelle voci della griglia di rilevazione.

	2010				2009			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Istruzione superiore	493	11,6	54,9	37,0	568	13,8	46,8	28,9
Istruzione primaria e secondaria e istruzione professionale	1.845	43,4	47,2	31,8	1.759	42,6	56,3	34,7
Crescita e formazione giovanile	697	16,4	17,1	11,6	622	15,1	16,8	10,4
Non classificato	517	12,2	14,5	9,8	567	13,7	15,6	9,7
	700	16,5	14,5	9,8	610	14,8	26,5	16,3
Totale complessivo	4.252	100,0	148,2	100,0	4.126	100,0	162,0	100,0

	2010						2009					
	Numero		Importo		Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori												
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	86	2,8	42,2	32,3	124	4,1	52,9	37,6				
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	148	4,9	25,9	19,8	135	4,3	33	23,4				
Beneficenza	801	26,5	15,6	11,9	1.006	32,5	8,9	6,3				
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	199	6,6	11,7	8,9	213	6,9	11,3	8,0				
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	858	28,4	8	6,1	772	25,1	11,6	8,2				
Scambi culturali e cooperazione internazionale	41	1,4	0,7	0,5	35	1,1	0,8	1,0				
Non classificato	892	29,5	26,7	20,4	802	26,0	22,2	15,5				
Totale complessivo	3.025	100,0	130,7	100,0	3.087	100,0	140,7	100,0				

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2010-2009)									
Sotto-Settori	2010					2009			
	Numero		Importo		Interventi	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%
Servizi ospedalieri	312	21,9	77,1	67,5	363	25,9	55,0	54,6	
Patologie e disturbi psichici e mentali	64	4,5	2,4	2,1	74	5,3	3,7	3,7	
Altri servizi sanitari	711	49,9	25,0	21,9	683	48,7	33,2	33,0	
Non classificato	338	23,7	9,7	8,5	283	20,1	8,7	8,7	
Totale complessivo	1.425	100,0	114,2	100,0	1.403	100,0	100,6	100,0	

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2010-2009)				
Soggetti	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	64,9	66,8	65,6	68,1
Enti pubblici	35,1	33,2	34,4	31,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2010-2009)				
Soggetti	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Fondazioni	26,9	10,9	27,4	10,3
Associazioni private	10,5	24,7	13,5	29,6
Organizzazioni di volontariato	4,7	3,6	5,2	3,7
Cooperative sociali	3,2	3,5	2,1	2,8
Associazioni di promozione sociale	1,7	4,9	1,4	4,0
Altri soggetti privati	17,9	19,1	16,0	17,7
Enti locali	19,3	18,4	18,6	16,1
Enti pubblici non territoriali	14,6	12,4	14,5	13,7
Amministrazioni centrali	1,2	2,4	1,2	2,1
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tipo di intervento	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
	Realizzazione di progetti specifici	30,0	16,5	26,7
Costruzione e ristrutturazione immobili	13,2	7,4	19,8	9,4
Contributi generali per l'amministrazione	10,1	6,0	10,6	4,7
Sviluppo dell'organizzazione	6,4	1,4	4,9	1,1
Mostre ed esposizioni	5,1	2,2	2,6	2,1
Attrezzature	5,0	3,6	5,1	6,0
Sostegno alla ricerca	4,1	1,4	6,2	2,3
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,6	4,1	4,5	4,8
Fondi di dotazione	3,5	1,5	5,9	0,3
Sviluppo programmi di studio	1,3	0,7	1,2	1,2
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	1,1	0,4	0,9	1,2
Produzione di nuove opere artistiche	0,9	0,8	0,4	0,5
Borse di studio	0,9	0,6	2,2	1,3
Supporto al management	0,9	0,9	0,2	0,6
Fondi per emergenze	0,5	0,3	1,0	0,3
Pubblicazioni	0,5	1,2	0,7	1,7
Altre tipologie minori	12,7	51,1	7,1	46,2
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2010-2009)				
Tipo di intervento	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	83,0	94,3	89,1	92,6
Realizzazione diretta della Fondazione	13,9	5,0	3,5	2,7
Sovvenzionamento di imprese strumentali	3,0	0,7	7,4	4,7
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2010-2009)				
Tipologia di intervento	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	55,5	68,5	59,7	71,4
Progetti di origine interna alla Fondazione	23,3	7,9	18,5	5,9
Erogazioni conseguenti a bando	21,2	23,6	21,9	22,7
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2010-2009)

Tipo di intervento	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	81,6	94,1	96,5	97,8
Erogazioni <i>in pool</i>	18,4	5,9	3,5	2,2
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Localizzazione	2010		2009	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
	Provincia sede della Fondazione	60,6	73,0	64,3
Altre province della stessa regione della Fondazione	31,2	20,3	24,8	15,7
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	1,0	2,7	2,2	1,4
Altre ripartizioni geografiche	4,5	3,2	3,1	2,8
Nazionale	2,7	0,9	5,7	1,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2010-2009)					
Area geografica di destinazione	2010		2009		
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %	
Nord Ovest	36,9	30,4	37,5	30,3	
Nord Est	33,0	33,1	28,2	32,9	
Centro	24,7	27,9	27,5	28,1	
Sud e Isole	5,4	8,6	6,8	8,7	
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab.4.19 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2010-2009)										
Gruppi di Fondazioni	Fondazioni					Distribuzioni				
						2010		2009		
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni Grandi	18	20,4	77,4	43,3	77,6	43,2				
Fondazioni Medio-grandi	17	19,4	12,4	18,2	11,6	16,6				
Fondazioni Medie	18	20,4	5,8	19,0	6,3	20,2				
Fondazioni Medio-piccole	17	19,4	2,9	10,1	3,0	10,4				
Fondazioni Piccole	18	20,4	1,5	9,3	1,5	9,5				
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord Ovest	17	19,4	40,1	30,6	42,1	30,6				
Nord Est	29	33,0	32,6	33,7	28,5	33,6				
Centro	30	34,0	24,2	27,3	26,2	27,6				
Sud e Isole	12	13,6	3,2	8,4	3,3	8,3				

Tab. 4.20 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2010)						
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli					
	<=5000 €	da 5 a 25 mila €	da 25 a 100 mila €	da 100 a 250 mila €	da 250 a 500 mila €	oltre 500 mila €
Totale	Totale					
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	1,0%	5,7%	13,4%	13,1%	11,7%	55,2%
Fondazioni Medio-grandi	3,7%	12,0%	18,6%	14,0%	12,5%	39,1%
Fondazioni Medie	9,4%	21,8%	26,6%	17,2%	12,8%	12,2%
Fondazioni Medio-piccole	10,6%	23,5%	30,3%	19,5%	4,2%	12,0%
Fondazioni Piccole	16,5%	34,2%	30,6%	8,3%	2,9%	7,4%
Sistema Fondazioni	2,2%	8,4%	14,7%	13,8%	12,2%	48,7%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	1,6%	6,9%	15,0%	14,5%	11,9%	50,0%
Nord Est	2,5%	7,7%	15,8%	14,1%	14,7%	45,2%
Centro	2,6%	9,7%	14,6%	11,3%	7,0%	54,7%
Sud e Isole	6,9%	22,1%	25,2%	12,8%	7,7%	25,3%

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2010)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	91,6%	8,4%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	79,2%	20,8%	100,0%
Fondazioni Medie	89,9%	10,1%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	86,9%	13,1%	100,0%
Fondazioni Piccole	94,2%	5,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	89,9%	10,1%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	98,3%	1,7%	100,0%
Nord Est	80,5%	19,5%	100,0%
Centro	87,3%	12,7%	100,0%
Sud e Isole	99,2%	0,8%	100,0%

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2010)

Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte, Attività e Beni Culturali	Assistenza Sociale	Ricerca	Educazione, Istruzione e Formazione	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Sviluppo Locale	Salute Pubblica
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni Grandi	28,3%	13,8%	13,9%	9,3%	19,2%	9,7%	8,3%
Fondazioni Medio-grandi	39,0%	9,7%	10,2%	14,5%	8,3%	8,0%	7,2%
Fondazioni Medie	35,0%	12,0%	3,3%	18,8%	11,7%	5,3%	10,3%
Fondazioni Medio-piccole	35,4%	5,3%	11,2%	15,0%	12,7%	8,5%	6,5%
Fondazioni Piccole	31,1%	6,5%	2,5%	21,7%	12,0%	6,2%	16,8%
Sistema Fondazioni	30,2%	12,8%	12,6%	10,8%	9,6%	9,1%	8,4%
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord Ovest	27,8%	15,9%	15,1%	8,4%	9,6%	14,5%	4,0%
Nord Est	27,5%	13,6%	8,3%	16,2%	9,2%	1,9%	14,9%
Centro	37,0%	8,0%	13,1%	8,6%	8,7%	9,9%	7,2%
Sud e Isole	39,7%	3,5%	21,8%	4,7%	12,5%	9,1%	6,2%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2010)										
Gruppi di Fondazioni	Soggetti									
	Fondazioni	Enti locali	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Cooperative sociali	Associazioni di promozione sociale	Amministr. centrali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni Grandi	27,2%	21,7%	15,4%	15,1%	10,7%	4,2%	3,3%	1,4%	1,1%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	24,9%	12,0%	27,8%	16,1%	6,6%	6,9%	1,5%	1,0%	3,1%	100,0%
Fondazioni Medie	20,8%	17,6%	21,8%	15,8%	10,7%	6,5%	2,0%	3,5%	1,2%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	18,8%	15,9%	27,1%	12,7%	7,0%	6,5%	0,8%	2,7%	8,6%	100,0%
Fondazioni Piccole	12,9%	20,3%	24,1%	18,3%	9,5%	7,1%	0,5%	5,9%	1,5%	100,0%
Sistema Fondazioni	26,9%	19,3%	17,9%	14,6%	10,5%	4,7%	3,2%	1,7%	1,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord Ovest	35,3%	13,5%	13,6%	11,2%	16,8%	4,3%	4,2%	0,5%	0,4%	100,0%
Nord Est	20,5%	23,2%	18,7%	21,2%	4,6%	4,6%	2,2%	2,0%	2,9%	100,0%
Centro	18,9%	31,7%	21,2%	12,7%	4,9%	5,4%	2,0%	2,7%	0,4%	100,0%
Sud e isole	12,8%	7,0%	32,5%	20,1%	12,6%	5,5%	0,8%	1,7%	6,9%	100,0%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2010)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								
	Realizzazione di progetti specifici	Costruzione e ristrutturazione immobili	Contributi generali per l'amministrazione	Sviluppo della organizzazione	Mostre ed esposizioni	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni Grandi	33,4%	13,5%	10,2%	7,4%	5,5%	4,9%	4,4%	3,4%	
Fondazioni Medio-grandi	20,7%	10,9%	9,2%	3,0%	3,5%	4,1%	3,8%	4,5%	
Fondazioni Medie	20,7%	16,3%	11,3%	3,2%	4,7%	5,9%	0,9%	4,9%	
Fondazioni Medio-piccole	13,9%	14,2%	11,9%	2,0%	3,9%	6,7%	4,9%	3,5%	
Fondazioni Piccole	10,0%	8,6%	9,5%	1,8%	2,7%	12,8%	0,8%	4,1%	
Sistema Fondazioni	30,0%	13,2%	10,1%	6,4%	5,1%	5,0%	4,1%	3,6%	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord Ovest	33,7%	9,2%	13,7%	5,9%	10,2%	1,2%	7,3%	2,5%	
Nord Est	25,2%	19,9%	7,9%	6,7%	1,8%	10,8%	1,2%	5,1%	
Centro	32,1%	11,4%	7,6%	7,2%	1,4%	4,0%	2,4%	3,7%	
Sud e isole	22,4%	11,5%	7,8%	3,2%	4,2%	2,9%	5,3%	4,1%	

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (2010)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	85,2%	2,6%	12,2%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	69,2%	7,6%	23,2%	100,0%
Fondazioni Medie	81,7%	1,2%	17,1%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	77,3%	5,0%	17,7%	100,0%
Fondazioni Piccole	69,7%	0,8%	29,5%	100,0%
Sistema Fondazioni	83,0%	3,0%	13,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	86,2%	1,1%	12,8%	100,0%
Nord Est	83,4%	2,5%	14,1%	100,0%
Centro	74,8%	8,6%	16,6%	100,0%
Sud e Isole	89,0%	0,9%	10,1%	100,0%

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2010)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	55,4%	20,8%	23,8%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	48,3%	41,7%	9,9%	100,0%
Fondazioni Medie	70,2%	22,0%	7,8%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	56,6%	28,2%	15,2%	100,0%
Fondazioni Piccole	52,9%	34,7%	12,5%	100,0%
Sistema Fondazioni	55,5%	23,3%	21,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	55,3%	19,8%	24,9%	100,0%
Nord Est	75,0%	21,0%	4,0%	100,0%
Centro	21,5%	34,5%	44,0%	100,0%
Sud e Isole	69,7%	23,3%	7,0%	100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2010)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	78,6%	21,4%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	91,1%	8,9%	100,0%
Fondazioni Medie	91,2%	8,8%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	95,9%	4,1%	100,0%
Fondazioni Piccole	96,3%	3,7%	100,0%
Sistema Fondazioni	81,6%	18,4%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	71,8%	28,2%	100,0%
Nord Est	90,9%	9,1%	100,0%
Centro	83,8%	16,2%	100,0%
Sud e Isole	93,2%	6,8%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2010)						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	56,2%	36,4%	0,8%	4,8%	1,8%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	72,9%	14,7%	1,8%	2,2%	8,4%	100,0%
Fondazioni Medie	86,3%	9,0%	1,3%	2,2%	1,2%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	67,0%	23,8%	2,5%	1,9%	4,8%	100,0%
Fondazioni Piccole	89,9%	5,0%	2,9%	1,5%	0,7%	100,0%
Sistema Fondazioni	60,6%	31,2%	1,0%	4,5%	2,7%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	42,3%	49,7%	1,5%	5,4%	1,1%	100,0%
Nord Est	70,0%	21,2%	0,8%	4,8%	3,2%	100,0%
Centro	81,0%	13,1%	0,4%	2,0%	3,6%	100,0%
Sud e Isole	45,4%	40,9%	2,1%	0,9%	10,6%	100,0%

CAPITOLO 5

FONDAZIONI, INNOVAZIONE E SVILUPPO LOCALE*

Le Fondazioni di origine bancaria sono impegnate sin dalla loro origine sul terreno dello sviluppo locale. Le nuove forme di organizzazione dell'economia, legate alla flessibilità, alla continua innovazione e alla ricerca di qualità, rendono più importante la dimensione territoriale per lo sviluppo economico. Infatti, i percorsi di innovazione delle singole imprese sono meno determinati all'interno dei loro confini e dipendono di più da "economie esterne" materiali e immateriali. Diventano più importanti le infrastrutture e i servizi qualificati disponibili a livello locale, ma anche efficaci forme di cooperazione tra le aziende, tra imprese e lavoratori e tra attori collettivi (organizzazioni di categoria, Camere di commercio, enti locali). In questo quadro, le Fondazioni svolgono un ruolo di rilievo non solo per le erogazioni a sostegno dello sviluppo dei territori in cui operano, ma per la loro capacità di stimolare e sostenere la collaborazione degli altri soggetti locali, pubblici e privati, intorno a progetti volti a ridefinire l'identità dei territori, a valorizzare le risorse disponibili in un'ottica strategica. La *governance* delle Fondazioni può infatti consentire loro di allungare di più lo sguardo su obiettivi di sviluppo locale a medio e lungo termine che le imprese operanti nel mercato e gli enti locali, influenzati dalle esigenze a breve termine della politica, non sono spesso in grado di perseguire adeguatamente. In un quadro di globalizzazione, che accresce le sfide per le identità tradizionali dei territori, il ruolo delle Fondazioni può diventare ancora più importante.

Non vi è un'unica ricetta per lo sviluppo locale. Esso implica una

* La presente monografia è stata redatta dal Prof. Carlo Trigilia.

crescita nel tempo delle competenze e della capacità relazionali dei soggetti individuali e collettivi, ma può realizzarsi in forme diverse che riflettono le identità dei diversi territori. In alcuni casi, per esempio, si tratta di misurarsi con le esigenze di innovazione di distretti e sistemi locali di piccola impresa; in altri l'agricoltura e l'agroindustria potrebbero avere un ruolo rilevante; in altri ancora, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la crescita di un turismo di qualità. Tra queste diverse strade – che ovviamente possono anche combinarsi tra loro nelle realtà locali – va anche segnalata una forma di sviluppo legata alle attività innovative dell'alta tecnologia. Si tratta di un settore di importanza strategica per i Paesi più avanzati che per molti versi deve essere affrontato in un'ottica di sviluppo locale. Anche in questo caso le Fondazioni possono quindi svolgere una funzione di rilievo per sostenere la crescita di attività dell'alta tecnologia come motore di sviluppo locale. A questa particolare forma di sviluppo dei territori e al ruolo che vi svolgono le Fondazioni è dedicato questo contributo.

5.1 Le Fondazioni nell'economia della conoscenza

Nei nuovi scenari aperti con la globalizzazione dell'economia, l'innovazione diventa una risorsa cruciale per i paesi avanzati. La concorrenza dei paesi emergenti con un basso costo del lavoro richiede uno spostamento rapido e consistente verso produzioni basate sulla qualità e sull'innovazione, attraverso un più intenso rapporto con i progressi tecnico-scientifici. Promuovere l'innovazione e sostenere l'economia della conoscenza è dunque un obiettivo prioritario, largamente condiviso. Questa necessità è ancora più importante per un paese come l'Italia, la cui economia è maggiormente caratterizzata da specializzazioni produttive più soggette alla concorrenza di costo dei paesi in via di sviluppo. Non è però facile muoversi per questa strada. Non si tratta infatti soltanto di investire di più in ricerca e sviluppo. Occorre mettere a punto interventi appropriati. In questo quadro, un ruolo rilevante possono svolgerlo le Fondazioni di origine bancaria. Esse sostengono già, come vedremo, la ricerca scientifica finalizzata all'innovazione, ma in prospettiva la loro funzione di stimolo all'economia della conoscenza e all'innovazione potrebbe essere ulteriormente valorizzata. Per perseguire questo obiettivo è opportuno affinare la

conoscenza dei processi in corso, nella prospettiva già da tempo avviata da ACRI¹. In questo contributo ci proponiamo dunque di mettere meglio a fuoco l'azione delle Fondazioni analizzandola più specificamente nel quadro dei sistemi locali dell'alta tecnologia, cioè di quelle che chiamiamo "città dell'innovazione". L'analisi si baserà su due diverse fonti: un'indagine sulle città che hanno visto negli ultimi anni un maggior dinamismo delle attività legate all'alta tecnologia; e un'elaborazione dei dati relativi all'intervento delle Fondazioni nel campo della ricerca scientifica, integrata da alcuni approfondimenti specifici delle misure adottate da quelle più impegnate su questo terreno².

Nell'economia contemporanea la dimensione sociale e relazionale dell'innovazione tende a diventare più importante rispetto a quella strettamente aziendale. I processi innovativi maturano non solo all'interno dei confini dell'impresa, ma sempre di più attraverso le relazioni formali e informali che le imprese con diverse specializzazioni sviluppano tra loro, con i fornitori, con i clienti e con le strutture della formazione e della ricerca. Questa connotazione

1) Questo obiettivo è da tempo avvertito in ACRI ed ha anche portato all'istituzione, nel marzo 2006, di una Commissione per la Ricerca Scientifica, presieduta dal Prof. Andrea Landi, con l'obiettivo di costruire un percorso di condivisione delle esperienze realizzate dalle Fondazioni, in modo da favorire lo scambio di conoscenze, la diffusione di *best practice*, e di stimolare forme di collaborazione su aree di intervento comuni e nell'utilizzo di strumenti comuni. La Commissione, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha tra l'altro realizzato un Rapporto sull'attività svolta dalle principali Fondazioni attive nel settore della ricerca scientifica (Landoni et al. 2007), che è stato presentato nel convegno dal tema "Fondazioni: cresce l'impegno per la ricerca", organizzato dalla Commissione in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, tenutosi a Modena nel 2007. Un'altra importante iniziativa si è svolta nell'ottobre 2010 a Roma, con la presentazione del Rapporto di ricerca "Le Fondazioni di origine bancaria e il trasferimento tecnologico", a cura di M. Sobrero, A. Vezzulli e G. Ranzolin, dell'Università di Bologna.

2) I dati relativi all'indagine sui sistemi locali dell'alta tecnologia sono tratti da una ricerca condotta dal CESVI dell'Università di Firenze (Burroni, Trigilia 2011) e specificamente elaborati per questo contributo. I dati sull'intervento delle Fondazioni nel campo della ricerca sono tratti dalle informazioni raccolte da ACRI presso le Fondazioni per la stesura dei rapporti annuali, e specificamente elaborati per le finalità di questo lavoro. Essi sono stati inoltre integrati con informazioni, tratte da materiali delle Fondazioni, sugli interventi nel campo della ricerca da parte delle Fondazioni maggiormente coinvolte in questo settore. Lo studio qui presentato è stato coordinato da Carlo Trigilia, che ha curato anche la stesura del testo. Hanno collaborato al lavoro Luigi Burroni e Alberto Gherardini, al quale si devono le elaborazioni sugli interventi delle Fondazioni. La rilevazione delle informazioni più specifiche sulle Fondazioni maggiormente coinvolte in interventi nel campo della ricerca sono state effettuate da Marco Betti e Luca Caterino.

interattiva e “dialogica” si accompagna a un nuovo radicamento locale delle attività innovative (Triglia 2007). Le imprese legate all’alta tecnologia e più direttamente dipendenti dal progresso scientifico sono inserite inevitabilmente in “reti lunghe” di carattere extra-locale attraverso le quali circolano le conoscenze e le informazioni. Ma il ruolo delle “reti corte”, basate sulla vicinanza territoriale, è decisivo. È nel territorio, attraverso interazioni dirette spesso di natura informale, che si sviluppa la conoscenza tacita come risorsa cruciale per l’innovazione, in un mondo in cui le conoscenze standardizzate e codificabili circolano più velocemente. Ed è nel territorio che prendono forma quelle economie esterne materiali e immateriali che costituiscono l’humus delle attività innovative. Del resto, per avere una conferma del rilievo della dimensione territoriale, basta considerare la concentrazione in pochi luoghi fortemente specializzati dei principali settori dell’alta tecnologia negli Stati Uniti e in Europa: dall’informatica alle biotecnologie, dalla meccatronica alla nuova economia dei media.

Il tema dell’innovazione incrocia quindi quello dello sviluppo locale. Non è una novità. Per una lunga fase, nel primo sviluppo dell’economia di mercato questa relazione è stata molto forte. L’innovazione - come scoperta di nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione e di organizzazione, nuovi mercati - maturava in particolari contesti locali. Cresceva nelle città più ricche non solo di stimoli economici ma anche socio-culturali, nelle quali gli imprenditori interagivano tra loro, con i tecnici, i fornitori, i clienti. Nel secolo scorso questo quadro è cambiato profondamente. Il processo è stato ben descritto da uno dei principali pionieri degli studi sull’innovazione: Joseph Schumpeter. Con l’avvento delle grandi imprese “fordiste”, la funzione dell’imprenditore-innovatore si personalizza e l’azienda diventa una grande organizzazione, una gerarchia burocratica. Le attività innovative si radicano e si istituzionalizzano maggiormente nei grandi laboratori di “ricerca e sviluppo” delle imprese. Si allenta il rapporto con il territorio. Non sono più le città a influire sullo sviluppo delle imprese, ma sono le imprese che plasmano le “città fordiste”.

Le cose sono cambiate negli ultimi decenni. L’innovazione e la ricerca della qualità diventano sempre più importanti, specie per i paesi avanzati che non possono competere sui costi con quelli emergenti. Ma l’innovazione è ora sempre più condizionata da traiettorie tecnologiche che si fanno più aperte, per l’accelerazio-

ne del progresso scientifico e tecnologico, e da mercati che diventano più volatili grazie anche a grandi cambiamenti socio-culturali che alimentano una domanda più frammentata e variabile, maggiormente orientata verso beni e servizi non standardizzati. In questo quadro, i tempi dell'innovazione si fanno più brevi mentre crescono i costi e i rischi. Le imprese che vogliono intraprendere la strada dell'innovazione non possono sostenere da sole questi costi e rischi crescenti. Devono specializzarsi e collaborare più intensamente con altre imprese che presidiano particolari snodi del processo di generazione di nuove conoscenze, così come devono stabilire contatti più stretti con il mondo della ricerca scientifica e della formazione. La qualità sociale dei luoghi dove si localizzano le aziende diventa più importante. In questo senso l'innovazione torna a incrociare lo sviluppo locale. Si formano *sistemi locali dell'innovazione* con architetture organizzative variabili, con modalità diverse di presenza di piccole e grandi imprese, ma tutti accomunati dal ruolo rilevante che assume la costruzione di reti formali e informali radicate nel territorio. Basti pensare agli esempi più noti come la Silicon Valley a ridosso dell'Università di Stanford o al polo delle biotecnologie intorno ad Harvard e al MIT a Boston, o a esempi europei, come Oxford, Basilea, Grenoble, Colonia, e vari altri.

Anzitutto, la dimensione sociale e relazionale dell'innovazione ne enfatizza la sua componente interpretativa e dialogica, riguarda interazioni efficaci, o "conversazioni" – come le hanno chiamate di recente Lester e Piore (2004) – tra più soggetti con esperienze diverse che potenziano l'apprendimento e la scoperta. Ma per funzionare le conversazioni richiedono una componente informale e di interazione diretta che chiama in causa la vicinanza territoriale, rafforzando così ulteriormente il peso della dimensione territoriale dello sviluppo delle attività legate all'innovazione. D'altra parte, in questo nuovo contesto dell'innovazione la diffusione e la qualità di economie esterne alle singole imprese, ma interne ad una determinata area, acquistano un peso cruciale per le aziende e danno nuovo rilievo al rapporto tra economia e territori. Le economie esterne si possono considerare come il frutto di *beni collettivi locali* che aumentano la competitività delle imprese situate in un determinato territorio, sia perché ne abbassano i costi, sia perché possono accrescere la loro capacità di innovazione. Ci possono essere beni che creano economie esterne nel campo della produzione per il mercato, e abbas-

sano appunto i costi (per esempio: manodopera specializzata, infrastrutture e servizi). Altri beni collettivi favoriscono invece la generazione di nuove conoscenze e l'apprendimento, e sono quelli più rilevanti per le attività innovative. Da questo punto di vista è particolarmente importante la vicinanza di strutture formative e di ricerca qualificate e di numerose imprese specializzate, che alimentano rapporti formali e informali. È evidente il rilievo di questo tipo di beni collettivi per le imprese specializzate in settori ad alta tecnologia, per le quali l'innovazione è più strettamente legata alla possibilità di incorporare i progressi continui nel campo della ricerca scientifica. Ma i beni collettivi legati alla generazione di conoscenza crescono d'importanza anche per i distretti industriali tradizionali che si riorganizzano efficacemente. In essi molte fasi produttive manifatturiere vengono delocalizzate, ma le attività di progettazione, di organizzazione del processo produttivo, di controllo dei mercati – insomma le fasi più innovative – si potenziano.

Tuttavia, occorre considerare che l'attivazione delle risorse potenziali al fine dell'innovazione nei sistemi locali non è un processo automatico e spontaneo. Gli incentivi di mercato non sono sufficienti a questi fini: progetti e investimenti sono rischiosi e presentano ritorni incerti. Ma anche le politiche pubbliche non possono svolgere direttamente un ruolo di questo tipo: gli attori pubblici non sono in grado, da soli, di selezionare efficacemente quali attività privilegiare e sostenere. Le stesse università, pur disponendo di risorse strategiche per l'innovazione in termini di conoscenze, non dispongono delle risorse finanziarie che possono consentire un adeguato utilizzo sul terreno delle attività produttive.

È in questo quadro che assume una particolare rilevanza il ruolo di *organizzazioni intermediarie* – tra le quali si possono annoverare le Fondazioni – per promuovere il dialogo tra i soggetti dalla cui collaborazione può nascere l'innovazione con ricadute significative per lo sviluppo dei territori; in particolare tra modo delle imprese e modo dell'università e della ricerca. La letteratura sui sistemi locali dell'alta tecnologia mostra la rilevanza delle organizzazioni intermediarie nel promuovere e sostenere importanti progetti innovativi con promettenti ricadute commerciali che mettono insieme imprese e strutture di ricerca. Ciò può avvenire con il sostegno finanziario a singoli progetti oppure attraverso specifici enti costituiti ad hoc nell'ambito di una determinata specializzazione (per es. biotecnologie o tecnologie dell'informazione e della comunicazione, o altre anco-

ra). Come si può intuire, promuovere il dialogo tra mondo delle imprese e mondo delle università non è un compito facile. Non solo perché i due mondi hanno difficoltà a comunicare e hanno incentivi interni spesso contrastanti con tale obiettivo, ma anche perché il rischio di allocazione inefficiente delle risorse è sempre in agguato. Non sembra esistere una ricetta unica per far fronte a questi rischi. Né basta costituire un'istituzione di intermediazione perché il successo sia assicurato: i fallimenti sono frequenti. Le formule organizzative sono varie. Le istituzioni di intermediazione possono raccogliere soggetti prevalentemente privati, che godono anche di sostegno finanziario pubblico, come per esempio nel caso delle biotecnologie in Gran Bretagna (interessante la storia dell'Oxford Trust), o possono essere prevalentemente pubblici, come avviene spesso in Francia, oppure possono assumere un carattere misto pubblico-privato (specie in Germania) (si veda, per es., Crouch *et al.* 2001). Certo è che il ruolo di organizzazioni orientate al sostegno allo sviluppo locale, meno pressate dai vincoli del mercato e della rappresentanza politica, e capaci di interpretare al meglio la loro funzione di contribuire al benessere collettivo delle comunità locali, sono importanti prerequisiti per un'azione efficace.

Nei paragrafi seguenti cercheremo di analizzare più in dettaglio come si sono mosse le Fondazioni di origine bancaria italiane in questo quadro di opportunità e di incertezze legate agli interventi a sostegno dell'innovazione attraverso la ricerca. Analizzeremo dapprima, nel paragrafo successivo, le principali città dell'innovazione dove si concentrano le attività legate all'alta tecnologia e distingueremo, in proposito, tra *città metropolitane*, *città medie universitarie* e *piccole città*. Metteremo quindi a fuoco il ruolo delle Fondazioni in questi diversi tipi di città dell'innovazione, esaminando non solo il grado di impegno finanziario, ma anche le modalità prevalenti di intervento (sostegno a progetti, costituzione di enti strumentali, ecc.) e i rapporti con altri attori coinvolti. Come vedremo, emergeranno delle specificità dei modelli di intervento che tendono a distinguere le Fondazioni impegnate nei tre tipi di contesti urbani innovativi, sia tra di loro che rispetto a quelle operanti in aree meno innovative. Verranno esaminate anche alcune differenze tra la situazione del Nord e quella del Sud. Infine, nel paragrafo finale, tratteremo alcune implicazioni dell'analisi per la valorizzazione dell'intervento delle Fondazioni.

5.2 Le città dell'innovazione

Cerchiamo anzitutto di individuare i territori nei quali sono concentrate le attività produttive legate all'alta tecnologia³. A questo fine sono stati utilizzati contemporaneamente tre indicatori. Il primo è dato dal valore dell'indice di concentrazione territoriale⁴ per gli addetti nelle attività dell'alta tecnologia. A questo, che è l'indicatore che viene solitamente usato per identificare le concentrazioni territoriali, è stato aggiunto anche l'indice di concentrazione territoriale delle unità locali. Si è così cercato di evitare il rischio di identificare tra i territori dell'alta tecnologia anche dei sistemi locali nei quali sono presenti solo una o più aziende medio-grandi con numerosi addetti. Infine, è stato calcolato un indicatore che misura la crescita degli addetti all'alta tecnologia nel periodo 1999-2007 rispetto alla media nazionale. Combinando i tre indicatori si ottiene un 'indice sintetico di sviluppo locale nell'alta tecnologia'. La tabella 5.1a riporta una selezione dei sistemi locali italiani che hanno un valore maggiore di tale indicatore.

³ La definizione del settore dell'alta tecnologia qui adottata è quella utilizzata dall'Istat, che distingue tra alta tecnologia «manifatturiera» (aerospazio DM353; farmaceutico DG244; elaboratori elettronici DL30; strumenti per le telecomunicazioni DL32; apparecchi medici e strumenti di precisione DL33) e alta tecnologia nei servizi (telecomunicazioni I642; informatica K72 e ricerca e sviluppo K73).

⁴ Il coefficiente di concentrazione territoriale (L_q) è calcolato come $L_q = (e/E)/(n/N)$, dove e e n sono i livelli di occupazione locale e nazionale nelle attività dell'alta tecnologia, mentre E e N sono i livelli di occupazione locale e nazionale in tutte le attività economiche. Quando un sistema locale del lavoro ha un valore sull'indice L_q superiore a 1, allora la concentrazione delle attività dell'alta tecnologia in questo sistema locale è superiore alla media nazionale. Le unità territoriali di riferimento sono i sistemi locali del lavoro, delimitati dall'Istat sulla base degli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro. Si tratta di aggregazioni di comuni che individuano dei micro-mercati del lavoro e permettono di definire i confini di sistemi produttivi locali relativamente integrati. L'indice di sviluppo locale nell'alta tecnologia è calcolato come media dei tre indicatori (L_q degli addetti, delle unità locali e della crescita degli addetti).

Tab. 5.1a - **Indici di concentrazione, crescita e sviluppo locale high tech (sistemi locali selezionati)**

	Lq addetti unità locali high tech 2006	Lq unità locali high tech 2006	Lq crescita addetti alle imprese high tech 1999-2007	Indice di sviluppo locale nell'alta tecnologia
Ivrea	4,103	1,710	0,684	2,166
Belluno	3,530	1,220	0,880	1,877
Avezzano	3,015	1,100	1,096	1,737
Feltre	2,561	1,680	0,624	1,622
Roma	2,121	1,440	1,069	1,543
Mirandola	2,563	1,070	0,948	1,527
Milano	2,051	1,700	0,709	1,487
L'Aquila	2,272	1,090	0,891	1,418
Padova	1,483	1,280	1,295	1,353
Pisa	1,512	1,600	0,907	1,340
Siena	1,634	1,060	1,245	1,313
Pavia	1,140	1,390	1,020	1,183
Ancona	1,348	1,060	1,129	1,179
Rieti	1,773	1,020	0,717	1,170
Lodi	1,306	1,150	1,049	1,169
Firenze	1,239	1,230	1,012	1,160
Catania	1,482	1,010	0,980	1,157
Napoli	1,376	0,900	1,184	1,153
Bologna	1,361	1,290	0,809	1,153
Cosenza	1,118	1,230	1,018	1,122
Varese	1,415	1,190	0,753	1,119
Trento	1,141	1,320	0,890	1,117
Trieste	1,149	1,490	0,708	1,116
Brindisi	1,681	0,810	0,818	1,103
Carpi	1,053	1,090	1,154	1,099
Rovereto	1,243	1,080	0,964	1,096
Parma	1,156	1,100	0,906	1,054
Udine	1,034	1,330	0,784	1,049
Genova	1,237	1,180	0,730	1,049
Torino	1,478	1,380	0,214	1,024
Ascoli P.	1,037	1,090	0,937	1,021
Bari	1,092	1,080	0,836	1,003
Sesto Calende	1,091	1,020	0,875	0,995
Palermo	1,058	0,970	0,832	0,953

Fonte: elaborazioni su dati Istat-Asia

La gran parte dei sistemi locali selezionati si trova nelle regioni del Centro Nord (27 sistemi locali su 34); Puglia e Sicilia hanno due sistemi locali *high tech*, Abruzzo, Campania e Calabria solo un sistema locale specializzato. Tra le regioni del Centro e del Nord, la Lombardia e l'Emilia Romagna hanno un maggior numero di sistemi dell'innovazione, seguite da Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio. In questi sistemi locali, gli addetti all'alta tecnologia rappresentano mediamente l'8,5% del totale degli addetti, mentre a livello nazionale l'8,2% che diviene il 2,9% se si guarda ai sistemi locali non selezionati. A livello nazionale tali attività danno occupazione a circa 830.000 addetti, dei quali 512.000 sono nei 34 sistemi locali selezionati (Tab. 5.2).

Tab. 5.2 - Numero di sistemi locali e addetti alle unità locali *high tech* (2006)

	Sistemi locali dell'alta tecnologia	Addetti alle unità locali nell'alta tecnologia	% addetti alta tecnologia sul totale
Piemonte	3	54.299	7,7
Lombardia	4	154.349	9,6
Trentino-Alto Adige	2	5.314	5,7
Veneto	3	25.525	8,7
Friuli-Venezia Giulia	2	8.803	5,3
Liguria	1	13.647	6
Emilia Romagna	4	35.752	6,6
Toscana	3	23.714	6,4
Marche	2	6.441	6,1
Lazio	3	122.343	10,4
<i>Centro Nord</i>	<i>27</i>	<i>450.185</i>	<i>8,5</i>
Abruzzo	1	2.744	11
Campania	1	28.935	6,7
Puglia	2	11.233	5,8
Calabria	1	2.538	5,4
Sicilia	2	17.277	6,7
<i>Mezzogiorno</i>	<i>7</i>	<i>62.728</i>	<i>6,4</i>
Tot. Sistemi locali alta tecnologia	34	512.913	8,2
Sistemi locali non selezionati	652	317.843	2,9

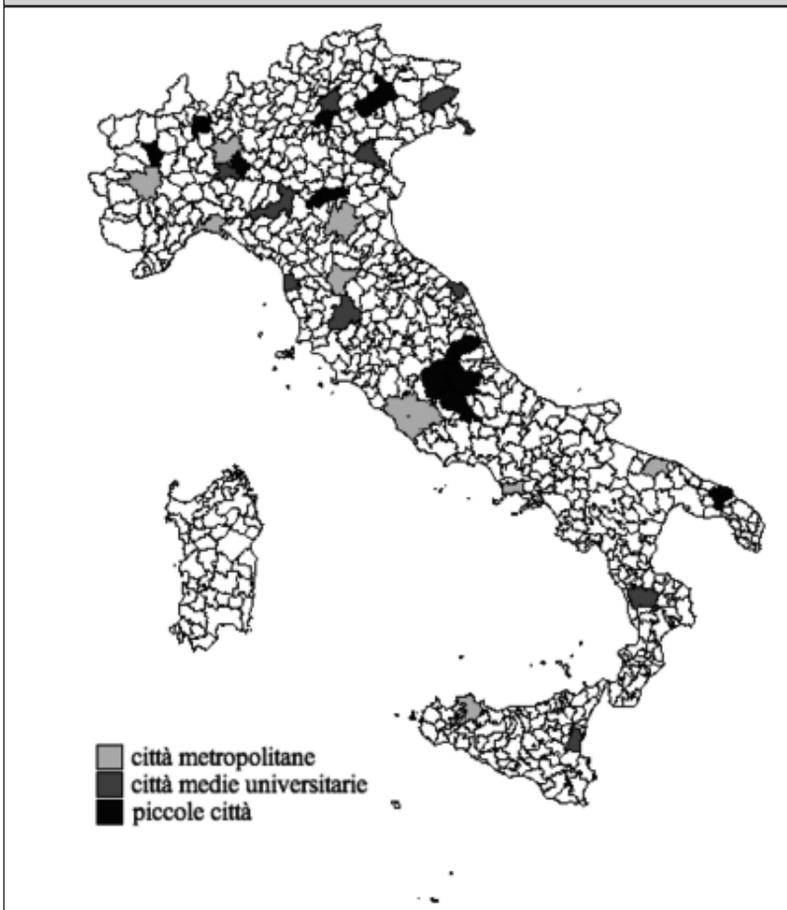
Fonte: elaborazioni su dati Istat-Asia

L'analisi delle caratteristiche dei 34 sistemi locali selezionati permette di individuare tre tipi di sistemi locali. Il primo è costituito dalle città metropolitane, come Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Catania. In secondo luogo, si trovano sistemi locali di media dimensione, dove vi sono importanti università. Siamo qui in presenza di vere e proprie città universitarie, di cui sono esempi più tipici i casi di Pisa, Siena, Trento, Padova, Pavia, Udine e Ancona. Il terzo gruppo, infine, è dato da sistemi locali di piccola e media dimensione, tra cui Ivrea, Belluno, Avezzano, Feltre, Mirandola, Lodi, Carpi, Rovereto, Ascoli, Sesto Calende. In queste aree le università sono meno presenti.

La presenza di sistemi metropolitani non è una sorpresa, dato che le attività dell'alta tecnologia tendono in tutta Europa a concentrarsi in questo tipo di aree urbane. È però interessante notare che tra i sistemi locali dell'alta tecnologia 10 sono aree metropolitane e 24 sono città di piccola o media dimensione. Inoltre, sia la concentrazione territoriale sia il valore dell'indice di sviluppo locale nell'alta tecnologia sono più elevati nei sistemi universitari e nelle piccole città rispetto alle aree metropolitane. Questi dati attirano l'attenzione sulla rilevanza nel nostro paese delle realtà non metropolitane per lo sviluppo dell'alta tecnologia, un dato di rilievo anche per l'azione delle Fondazioni su cui torneremo più avanti.

L'innovazione segue spesso percorsi informali, che non si riflettono per esempio nel numero di brevetti. Questa caratteristica è particolarmente importante per le piccole imprese del *made in Italy*, specializzate nella produzione di beni per la casa e per la persona. Va anche notato però come soprattutto per le attività dell'alta tecnologia la dimensione brevettuale sia più rilevante ed è comunemente considerata come un indicatore affidabile della capacità innovativa delle imprese.

Fig. 5.1 - I sistemi locali dell'alta tecnologia in Italia



Mettendo in relazione i dati sui diversi tipi di sistemi locali e quelli sui brevetti richiesti e concessi emergono alcuni aspetti interessanti (Tab. 5.3). Anzitutto nei 34 sistemi locali selezionati si concentra il 75% dei brevetti concessi nelle attività *high tech* nel periodo 1995-2004 e il 68% delle azioni brevettuali per il periodo 2005-2007. Questo significa che il pur esiguo numero di sistemi locali dell'alta tecnologia che abbiamo selezionato spiega una quota estremamente rilevante del totale nazionale dei brevetti.

Tab. 5.3 - Quota di brevetti concessi e domandati (%)

	Azioni brevettuali concesse 1995-2004	Azioni brevettuali concesse <i>high tech</i> 1995-2004	Azioni brevettuali domandate 2005-2007	Azioni brevettuali domandate <i>high tech</i> 2005-2007
Sistemi locali selezionati	55,5	75,4	47,6	68,3
Città metropolitane	44,9	60,9	36,2	52,4
Città medie universitarie	6,3	7,9	7,2	10,8
Piccole città	4,3	6,5	4,1	5,1
<i>Italia %</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Italia Totale</i>	<i>11.977</i>	<i>2.363</i>	<i>8.002</i>	<i>1.841</i>

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Europeo Brevetti

La gran parte dei brevetti si trova nei sistemi metropolitani. Va però rilevato che se si rapporta il numero dei brevetti alle imprese presenti nei diversi tipi di città⁵, si nota come in media le piccole città e le città universitarie brevettino di più rispetto alle metropoli (Tab. 5.4). Ancora una volta si conferma la dinamicità anche in termini di innovazione delle realtà urbane di minore dimensione. Rilevante è anche la differenza nei brevetti concessi e nelle azioni brevettuali del settore *high tech* con i sistemi locali non selezionati.

I sistemi dell'alta tecnologia mostrano anche una struttura economica mediamente più robusta. Essi hanno un tasso di occupazione e un valore aggiunto procapite nel totale delle attività e nelle attività di servizio più elevati rispetto alle aree non specializzate e - limitatamente alle città universitarie e alle piccole città - un miglior andamento dell'export per il periodo 2000-2005 (Tab. 5.5).

⁵⁾ Con il calcolo dell'LQ, vedi nota n.4.

Tab. 5.4 - Indici di concentrazione dei brevetti europei concessi 1995-2004 e delle domande di brevetto 2005-2007

	Lq azioni brevettuali concesse 1995-2004	Lq azioni brevettuali concesse <i>high tech</i> 1995-2004	Lq azioni brevettuali domandate 2005-2007	Lq azioni brevettuali domandate <i>high tech</i> 2005-2007
Città metropolitane	1,598	1,724	1,337	1,643
Città medie universitarie	1,358	2,131	1,601	2,997
Piccole città	1,347	2,286	1,294	1,684
Sistemi locali non selezionati	0,587	0,317	0,693	0,406

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Europeo Brevetti

Tab. 5.5 - Tasso occupazione, densità, valore aggiunto e variazione export (anni vari)

	Tasso occupazione 2005	Densità popolazione (ab/kmq) 2001	V.A. procapite tot. attività (mil.euro) 2004	V.A. procapite servizi (mil.euro) 2004	Var. % export 2000-05
Città metropolitane	44,0	1.202,7	0,0244	0,0191	+3,1
Città medie universitarie	48,4	377,9	0,0262	0,0200	+21,3
Piccole città	48,3	216,5	0,0220	0,0137	+19,4
Sistemi locali non selezionati	43,9	252,0	0,0177	0,0114	+14,3

Fonte: elaborazioni su dati Istat

A questa migliore performance economica si accompagna anche una maggiore presenza di medie e anche grandi imprese in tutti e tre i tipi di sistemi locali dell'alta tecnologia rispetto alle altre aree. E allo stesso tempo, i sistemi dell'alta tecnologia hanno una quota maggiore di diplomati e di laureati in confronto al resto dei sistemi locali. Per i piccoli centri, si nota una minore presenza di laureati rispetto alle città metropolitane e a quelle universitarie, a fronte di

una quota simile per quanto riguarda i diplomati. Ciò si può collegare alla connotazione di diverse piccole città come aree distrettuali specializzate nel *made in Italy*, su cui torneremo (Tab. 5.6).

Tab. 5.6 - Quota addetti nelle piccole, medie e grandi imprese e quota diplomati e laureati (2001)

	% addetti unità locali (0-49 addetti)	% addetti unità locali (50-199 addetti)	% addetti unità locali >200 addetti)	% diplomati su popolazione	% laureati su popolazione	% diplomati laureati su popolazione
Città metropolitane	58,9	18,3	22,8	27,3	10,0	37,2
Città medie						
universitarie	63,3	18,4	18,3	28,6	10,5	39,1
Piccole città	66,0	18,9	15,2	27,3	6,9	34,2
Sistemi locali						
non selezionati	73,5	16,4	10,1	24,2	6,0	30,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Va infine sottolineato che tra i sistemi locali dell'alta tecnologia, 22 casi su 34 sono la sede di almeno un ateneo pubblico. Tali territori rappresentano meno della metà delle sedi di università pubbliche italiane (50), ma vi si concentra il maggior numero di ricercatori e studenti: il 71,8% degli studenti iscritti al sistema d'istruzione terziario e il 73,3% del corpo docente (professori ordinari, associati e ricercatori) (elaborazione su archivi Istat).

Appare dunque chiaro il contributo dei sistemi dell'alta tecnologia alla creazione e diffusione della conoscenza. Se accanto a questi dati consideriamo alcuni indicatori del trasferimento delle conoscenze dall'università all'industria (brevetti, *spin-off* e ricerca per conto di terzi), tale contributo cresce ulteriormente. Anche l'attitudine imprenditoriale dei docenti universitari è più spiccata nelle città dell'innovazione. Il VI° rapporto Netval (2009) imputa alle sedi universitarie di tali centri l'80,1% degli *spin-off* costituiti da «ricercatori» degli enti pubblici di ricerca italiani.

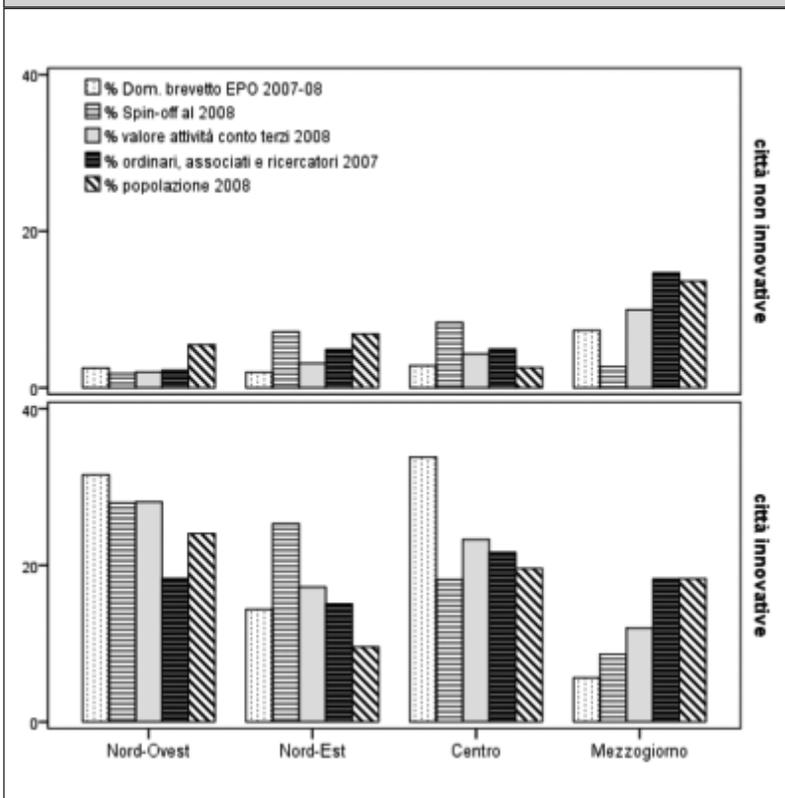
Un altro indicatore della concentrazione di capacità di trasferimento delle conoscenze nelle città studiate riguarda il fatturato della ricerca proveniente da attività che gli accademici svolgono per conto di terzi. Nel 2008, gli atenei dei sistemi locali dell'alta tecno-

logia hanno assommato commesse di ricerca per più di 320 milioni di euro, ovvero l'80,5% di quanto incassato dai 59 atenei pubblici italiani (elaborazione sull'archivio Miur). In media, ogni singolo docente o ricercatore che lavora negli atenei di queste città ha nominalmente un'attività di circa 7.500 euro, mentre un collega che lavora nelle altre città ha potuto contare su circa 5.000 euro. A ciò si deve aggiungere che la collaborazione tra ricerca e industria dei due tipi di sedi universitarie, quelle più o meno innovative, ha un trend divergente. Tra il 2005 e il 2008, i sistemi dell'innovazione hanno infatti guadagnato il 2% della quota nazionale di fatturato.

L'efficacia degli atenei delle città innovative di incidere sul trasferimento tecnologico per l'industria è dunque significativamente superiore rispetto a quella degli atenei localizzati altrove (Fig. 5.2). In tutte le ripartizioni, ad esclusione del Mezzogiorno, i sistemi dell'alta tecnologia hanno, da un lato, una capacità di trasferimento superiore alle altre città e, dall'altro, la loro quota di indicatori del trasferimento (brevetti, *spin-off* e attività in contro terzi) risulta sempre più elevata della quota dei loro ricercatori e della loro popolazione residente. Ciò significa che negli atenei delle città dell'innovazione non si ha soltanto un consistente volume di attività di trasferimento, ma che la «produttività» dei loro ricercatori è molto consistente.

Nel Mezzogiorno la situazione è diversa. In primo luogo, indipendentemente dal tipo di città, la quota di *outcome* non supera mai quella di popolazione e ricercatori. In altre parole, sia gli *outcome* procapite che la produttività dei ricercatori è mediamente più bassa che altrove. In secondo luogo, in questa ripartizione geografica non si individua una differenza sostanziale tra diversi tipi di città. Ciò sembra indicare che il Mezzogiorno non solo si caratterizza per un'attività di trasferimento inferiore a quella del Centro Nord, ma che il grado di tecnologica incorporata nei sistemi produttivi delle sue città dell'alta tecnologia è omogeneo a quello degli altri centri universitari, ovvero più livellato verso il basso.

Fig. 5.2 - Risultati del trasferimento delle conoscenze dalle università (ripartizione geografica e tipo di città)



5.3 Il ruolo delle Fondazioni

Nella parte precedente abbiamo cercato di individuare i territori dove si concentrano le attività dell'alta tecnologia. Abbiamo visto che l'economia della conoscenza, nella quale l'innovazione è strettamente legata ai progressi tecnico-scientifici, è molto concentrata in alcune aree, prevalentemente del Centro-Nord. Come abbiamo ricordato nel paragrafo iniziale, le attività legate a queste specializzazioni tendono infatti a radicarsi in alcuni territori dotati di economie esterne materiali e immateriali funzionali alla loro crescita. Di

particolare rilievo è la presenza di strutture universitarie e di ricerca, che sono al centro di una fitta rete di relazioni formali - informali con le imprese. Non a caso gli indicatori che misurano la capacità di trasferimento tecnologico raggiungono valori più elevati nelle città dell'alta tecnologia, dove maggiore è anche il coinvolgimento delle università nelle attività produttive più innovative. Contrariamente a quanto forse ci si sarebbe potuto aspettare, le attività *high tech* non sono però presenti soltanto nelle aree metropolitane, pur se certo sono più consistenti in questi contesti. Accanto al ruolo delle città metropolitane è così emerso quello delle medie città universitarie e delle piccole città.

A questo punto possiamo porci una serie di domande che riguardano le Fondazioni. Che ruolo giocano nelle diverse città dell'innovazione? In che misura sono coinvolte nei circuiti dell'innovazione che collegano mondo della ricerca e delle imprese? Ci sono differenze tra l'azione delle Fondazioni nelle città dell'innovazione e gli altri contesti territoriali in cui esse operano? E ancora: ci sono differenze tra gli interventi delle Fondazioni nei contesti metropolitani e in quelli delle medie città universitarie e delle piccole città?

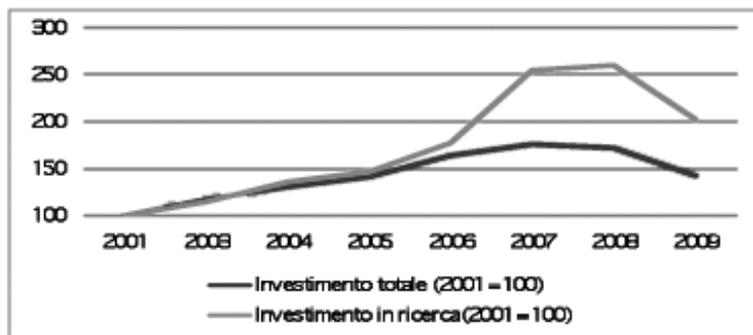
5.3.1 La spesa delle Fondazioni bancarie in ricerca

Consideriamo anzitutto l'impegno finanziario. Da questo punto di vista emerge subito un investimento consistente e crescente delle Fondazioni nel sostegno alla ricerca scientifica. Se nel primo quinquennio di attività (1993-1997) l'importo erogato in questo ambito è stato di circa 35,2 milioni di euro, a distanza di dieci anni (2003-2007) le Fondazioni di origine bancaria italiane hanno impegnato una media di 160 milioni di euro l'anno, per un ammontare complessivo che ha di poco superato gli 800 milioni di euro (Guzzetti 2007). Nel solo 2008 l'investimento in ricerca ha raggiunto i 251 milioni di euro, ovvero una somma di poco inferiore a quanto le Fondazioni hanno complessivamente stanziato nel secondo quinquennio delle loro attività (272,5 milioni di euro). Per avere un'idea sul contributo del sistema Fondazioni alla ricerca si tenga conto che nel 2007 l'impegno di spesa in questo settore ha rappresentato l'1,3% della spesa italiana in attività di ricerca e sviluppo (Sobrero *et al.* 2010, p. 8) e che, nell'anno 2008, la spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) per i Progetti di

rilevanza nazionale (Prin) è stata di 95 milioni di euro (escluso il cofinanziamento delle singole università).

A ciò si deve aggiungere che la crescita non ha solo riguardato il valore assoluto dell'investimento ma anche la quota di budget che le Fondazioni dedicano alla ricerca e, allo stesso tempo, il valore del contributo medio erogato per ogni intervento. Nel 2001, alla ricerca era dedicato il 9,9% delle risorse erogate dalle Fondazioni di origine bancaria italiane, mentre nel 2009 questa voce di spesa ha raggiunto il 14,2%, collocandosi al secondo posto, dopo le erogazioni per il settore 'Arte, attività e beni culturali' (Tab.5.7). Fatto 100 il valore del 2001, al 2008 la spesa complessiva è cresciuta del 72,6%, mentre quella in ricerca è aumentata di una volta e mezzo (+160,2%) (Fig. 5.3). Dopo il picco del 2008 si registra un calo per la riduzione complessiva delle erogazioni, legata ai riflessi sulle attività delle Fondazioni della crisi economica e finanziaria internazionale.

Fig. 5.3 - Investimento delle Fondazioni in ricerca (2001=100)



A fronte del 14,2% delle risorse investite si registrano 1.553 interventi, ovvero il 6% di tutti gli interventi effettuati. Ciò indica che la dimensione dei progetti finanziati nella ricerca è mediamente più grande rispetto agli altri macro-settori. I dati relativi al 2009 mostrano infatti che il valore dell'intervento medio in ricerca è stato di circa 127 mila euro, mentre quello nel complesso delle attività (esclusa la ricerca) è stato di 49 mila euro. Anche nel 2001 il valore

dell'intervento medio in ricerca era più elevato dell'intervento medio, tuttavia facendo 100 i valori del 2001 si nota che il valore dell'intervento medio in ricerca è aumentato del 23,2% a fronte di un incremento complessivo del 18,9%.

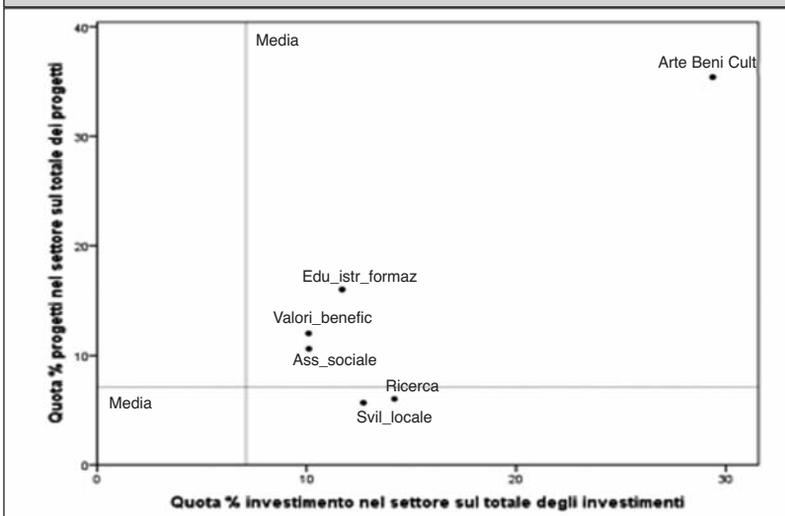
Se si considerano la quota nazionale di risorse stanziata dalle Fondazioni e la quota nazionale dei progetti (Fig.5.4), emerge come il settore ricerca sia il secondo ambito finanziato tra i sei principali. Rispetto al primo settore - "Arte, attività e beni culturali"-, gli interventi sono decisamente più concentrati per numero di progetti.

Tab. 5.7 - Spesa e numero di interventi nei settori (totale Fondazioni, 2009)

Macrosettore	Importo euro	%	N. interventi	%
Arte, attività e beni culturali	408.042.392	29,4	9.103	35,4
Ricerca	196.746.684	14,2	1.553	6,0
Sviluppo locale	175.580.078	12,7	1.467	5,7
Educazione, istruzione e formazione	162.049.218	11,7	4.126	16,0
Volontariato, filantropia e beneficenza	140.681.163	10,1	3.087	12,0
Assistenza sociale	140.485.319	10,1	2.721	10,6
Salute pubblica	100.627.867	7,3	1.403	5,5
Protezione e qualità ambientale	23.050.488	1,7	344	1,3
Sport e ricreazione	19.872.863	1,4	1.576	6,1
Famiglia e valori connessi	14.569.149	1,1	243	0,9
Diritti civili	2.207.000	0,2	26	0,1
Religione e sviluppo spirituale	2.118.950	0,2	59	0,2
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	297.800	0,0	7	0,0
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	130.000	0,0	1	0,0
Totale	1.386.458.970	100,0	25.716	100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati Acri

Fig. 5.4 - Quota nazionale di finanziamento per settore di intervento e quota nazionale dei progetti (principali macro settori di spesa, 2009)



Approfondendo l'analisi del contributo delle Fondazioni si nota poi un'elevata varianza interna alla distribuzione degli investimenti in ricerca. Questa sembra legata a tre ordini di fattori.

In primo luogo, emerge una polarizzazione tra pochi interventi di grandi dimensioni – volti a costituire o rafforzare istituzioni di ricerca o enti di trasferimento tecnologico – e molte azioni di minore entità che riguardano finanziamenti a progetti di ricerca, all'acquisto di strumentazioni di ricerca e ad attività formative.

In secondo luogo, il finanziamento delle attività di ricerca è fortemente concentrato in poche Fondazioni (Tab. 5.8). Basti pensare che tra il 2007 e il 2009 tre Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo e Monte dei Paschi) hanno stanziato circa la metà dell'investimento in ricerca complessivamente erogato dalle Fondazioni bancarie italiane. Questa quota sale all'80,2% del totale nazionale se si prendono in considerazione le prime 10 Fondazioni per investimento in ricerca. Ciò non significa però che le altre Fondazioni abbiano investito poco in questo ambito. Se si considera infatti la quota di erogazioni che ciascuna Fondazione ha dedicato alla ricerca si noterà un grande impegno anche da parte delle Fondazioni con capacità di spesa più bassa (es. Fondazione Cassamarca di Treviso, Fonda-

zione Banco di Sardegna o Fondazione C.R. di Trento e Rovereto)⁶.

Tab. 5.8 - Quota percentuale di finanziamento alla ricerca sul totale della spesa delle Fondazioni e sulle erogazioni di ciascuna Fondazione

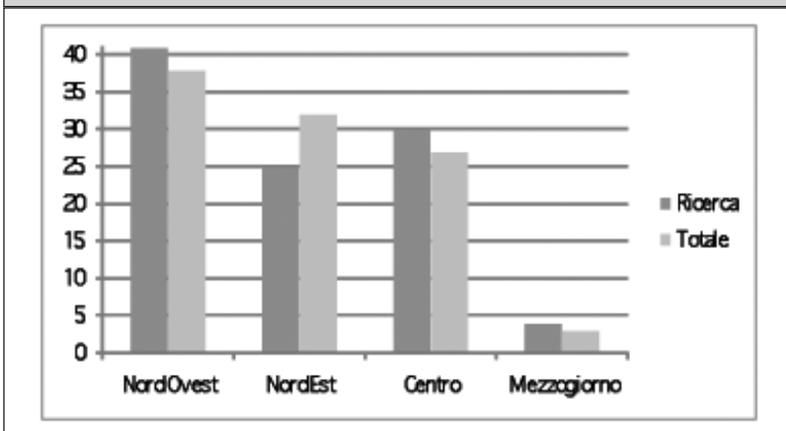
Fondazione*	% spesa sul totale nazionale (2007-09)	% spesa sul totale erogato Fondazione (2007-09)	% spesa sul totale nazionale (2009)	% spesa sul totale erogato Fondazione (2009)
Cariplo	17,7	20,9	16,6	17,9
Compagnia di San Paolo	15,3	23,3	17,3	27,3
Monte dei Paschi di Siena	14,5	17,0	16,1	19,7
C.R. Padova e Rovigo	6,9	22,3	8,8	24,9
C.R. Torino	6,4	10,1	7,6	8,9
Ente C.R. Firenze	4,9	21,1	3,9	24,1
C.R. Roma	4,5	24,0	0,5	2,7
C.R. Modena	4,2	23,4	3,7	19
Cassamarca C.R. Marca				
Trivigiana	3,0	33,4	1,8	27
C.R. Lucca	2,9	22,5	4,1	26,3
C.R. Verona Vicenza B.A.	2,2	3,8	1,3	3
Banco di Sardegna	1,6	30,9	2	31,1
C.R. Bologna	1,5	7,5	0,7	7,5
C.R. Trento e Rovereto	1,4	41,6	1,7	41,1
C.R. Pisa	1,1	26,0	1,5	23,6
C.R. Perugia	1,1	15,5	1,5	20,6
C.R. Parma	1,1	6,5	1	8,3
C.R. Genova e Imperia	0,8	7,3	0,5	4
C.R. Cuneo	0,7	5,5	0,9	6,9
Venezia	0,7	12,6	0,45	12,07
C.R. Bolzano	0,7	13,3	0,8	15,7
Banco di Sicilia	0,7	27,2	0,6	28,4
Monte Bologna e Ravenna	0,7	7,4	0,8	7,1
C.R. Puglia	0,7	51,5	0,8	44,3
C.R. Udine e Pordenone	0,5	10,0	0,42	9,62
C.R. Ferrara	0,4	16,8	0,27	15,03
C.R. Forlì	0,4	8,6	0,5	10,7

* Solo Fondazioni con una percentuale di spesa di almeno lo 0,5% sul totale nazionale della spesa in ricerca delle Fondazioni (2009).

⁶⁾ I dati raccolti dall'Acri – utilizzati nel testo – si basano sulla classificazione delle spese per ricerca operata direttamente dalle singole Fondazioni e possono pertanto presentare, in alcuni casi, problemi di omogeneità sui quali sta lavorando la Commissione Ricerca Scientifica dell'Acri.

Un'ulteriore dimensione che rende conto delle differenze tra Fondazioni in merito all'investimento in ricerca riguarda le ripartizioni territoriali (Fig. 5.5). Il Nord-Ovest è in testa alla classifica della spesa in ricerca (41%), seguito dal Centro (30%) e dal Nord-Est (25%), mentre il Mezzogiorno detiene solo il 4% di quanto investito a livello nazionale. La prevalenza del Nord-Ovest è influenzata dalla presenza di alcune delle Fondazioni che spendono di più (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Fondazione C.R. Torino). La differenza tra le macro-aree del Centro-Nord e il Mezzogiorno riflette la presenza sensibilmente minore delle Fondazioni di origine bancaria nel Mezzogiorno e le dimensioni limitate in termini di capitalizzazione e di possibilità di erogazione di quelle esistenti. In questo quadro di vincoli è però da notare l'impegno maggiore delle Fondazioni meridionali nel settore ricerca, rispetto al totale delle loro erogazioni. Una tendenza opposta si registra invece nel Nord-Est.

Fig. 5.5 - Quota di finanziamento alla ricerca sul totale delle Fondazioni (2007-2009, macro-regioni)



Fonte: nostra elaborazione su dati Acri.

5.3.2 Fondazioni di origine bancaria e città dell'innovazione

Nel complesso, l'impegno delle Fondazioni a sostegno della ricerca è dunque consistente ma concentrato in pochi enti e in un

ristretto numero di territori. Una possibile spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere trovata nella elevata concentrazione delle attività dell'alta tecnologia in pochi sistemi locali (quelli che abbiamo prima definito come città dell'innovazione). In altre parole, il fenomeno potrebbe riflettere l'influenza delle condizioni del contesto in cui operano sulle attività delle Fondazioni. Solo dove sono presenti determinate opportunità - e presumibilmente determinate domande delle forze locali - l'attività delle Fondazioni si orienta più decisamente sulla ricerca. Per verificare questa ipotesi, considereremo ora la presenza e le modalità di intervento delle Fondazioni nei tre diversi tipi di città dell'innovazione che abbiamo prima individuato e analizzato. Proporre questa distinzione per tipi di città non deve portare a trascurare la presenza di interventi che si dispiegano su base regionale, tanto più che ci sono Fondazioni che operano su scala regionale e ci sono esempi di collaborazioni tra Fondazioni di centri vicini⁷.

Nella quasi totalità delle città dove si concentra l'alta tecnologia ha sede una Fondazione di origine bancaria; in assenza di una Fondazione cittadina, il territorio interessato ricade in genere nella competenza di Fondazioni regionali o provinciali (Tab. 5.9).

⁷) Su questo punto torneremo più avanti nel paragrafo dedicato alle reti tra gli attori.

Tab. 5.9 - Città dell'innovazione e Fondazioni di origine bancaria

Città dell'innovazione	Fondazioni di origine bancaria presenti
<i>Città metropolitane</i>	
Bari	Fondazione C.R. Puglia
Bologna	Fondazione C.R. Bologna Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Firenze	Ente C.R. Firenze
Genova	Fondazione C.R. Genova e Imperia
Milano	Fondazione CARIPLO Fondazione del Monte di Lombardia
Napoli	Istituto Banco di Napoli
Palermo e Catania	Fondazione Banco di Sicilia
Roma	Fondazione C.R. Roma
Torino	Compagnia di San Paolo Fondazione C.R. Torino
<i>Città universitarie</i>	
Ancona	(Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona)
Cosenza	Fondazione C.R. Calabria e Lucania
L'Aquila	Fondazione C.R. provincia dell'Aquila
Padova	Fondazione C.R. Padova e Rovigo
Parma	Fondazione C.R. Parma e M.C.P. Busseto
Pavia	(v. Milano)
Pisa	Fondazione C.R. Pisa
Siena	Fondazione Monte dei Paschi
Trento e Rovereto	Fondazione C.R. Trento e Rovereto
Trieste	Fondazione C.R. Trieste
Udine	Fondazione C.R. Udine e Pordenone
<i>Piccole città</i>	
Ascoli	Fondazione C.R. Ascoli Piceno
Avezzano	(Fondazione C.R. Teramo)
Belluno e Feltre	(Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona)
Brindisi	(v. Bari)
Varese – Sesto Calende – Busto Arsizio	(v. Milano)
Carpi	Fondazione C.R. Carpi (Fond. C.R. Modena)
Ivrea	(v. Torino)
Lodi	(v. Milano)
Mirandola	Fondazione C.R. Mirandola (Fond. C.R. Modena)
Rieti	Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

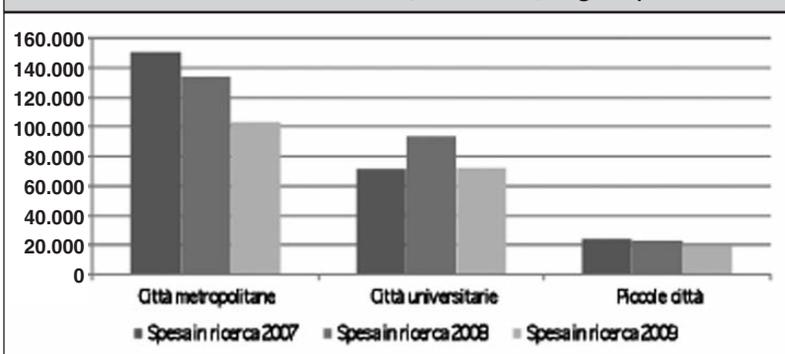
La spesa delle Fondazioni nei tre tipi di città

Le Fondazioni presenti nei tre tipi di aree urbane (in qualche caso più di una) costituiscono con le loro erogazioni il 79,6% degli impegni destinati alla ricerca. Inoltre, esse attribuiscono mediamente il 17% del loro budget alla ricerca, mentre quelle che non si trovano nelle città dell'innovazione destinano alla ricerca solo il 9,3% del loro budget.

Gli interventi delle Fondazioni presenti nelle città dell'alta tecnologia sono anche più focalizzati di quelli mediamente realizzati in altri territori. Nel 2009, i loro 894 interventi hanno avuto un valore medio attorno ai 159 mila euro, mentre negli altri territori i 659 interventi sono stati di taglia inferiore (circa 59 mila euro). Se si distingue tra tipi di città si può poi rilevare che il finanziamento medio per progetto è più alto nelle città universitarie (310 mila euro).

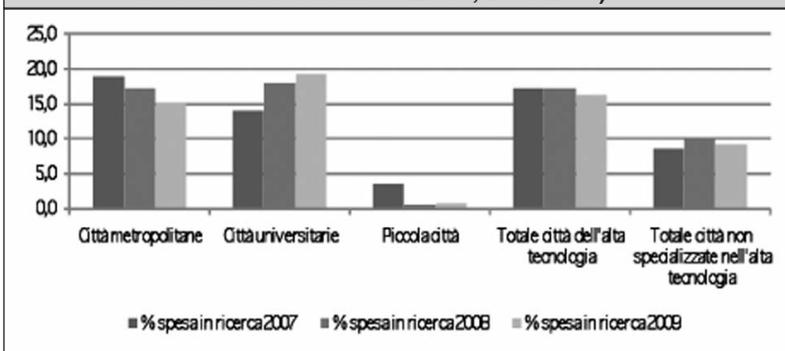
Tra il 2007 e il 2009, la spesa del complesso delle Fondazioni è diminuita del 19,2%, in relazione ai riflessi sulle erogazioni della crisi economica. Nel solo settore della ricerca si è avuta una riduzione del 20,4%. Le Fondazioni delle città dell'innovazione hanno ridotto meno la loro spesa complessiva (-16,6%), ma hanno ridotto gli interventi nella ricerca in misura simile alle altre (-20,8%). Questa tendenza è più marcata per quelle Fondazioni che hanno sede nelle città metropolitane. Nelle città universitarie, alla riduzione in termini assoluti della spesa complessiva è corrisposto invece un incremento della quota di budget dedicata alla ricerca, in questi casi si è passati dal 14,2% del budget al 19,4%. Tale incremento ha fatto sì che nel 2009 l'impegno in ricerca delle Fondazioni presenti in contesti universitari innovativi abbia superato quello delle città metropolitane, come quota di spesa sul totale delle loro erogazioni (Fig. 5.7).

Fig. 5.6 - Spesa in ricerca per tipo di città (solo Fondazioni presenti nelle città dell'innovazione, 2007-2009, migliaia)



Fonte: nostra elaborazione su dati Acri

Fig. 5.7 - Quota percentuale di spesa in ricerca delle Fondazioni sul totale delle erogazioni per tipo di città (solo Fondazioni presenti nelle città dell'innovazione, 2007-2009)



Fonte: nostra elaborazione su dati Acri

Caratteri dell'intervento nella ricerca⁸

Come già evidenziato in precedenti studi (Sobrero *et al.* 2010; Landoni *et al.* 2007), gli investimenti delle Fondazioni in ricerca si caratterizzano prevalentemente per due tipi di intervento: il primo è il sostegno diretto (a volte per l'avvio) di un ente di ricerca o un'organizzazione di trasferimento tecnologico, il secondo è il finanziamento a singoli progetti di ricerca. Nel primo caso, gli investimenti sono mediamente più grandi e focalizzati, riguardano in genere un solo ente, talvolta strumentale (per es. Siena Biotech), talvolta universitario, oppure privato ma partecipato da università, enti pubblici, associazioni di categoria o Camere di commercio (per es. Istituto Mario Boella di Torino, Veneto Nanotech, Democenter Sipe di Modena, Rinnova a Forlì, ecc.). Nel secondo tipo, i finanziamenti sono invece di taglia più piccola e spesso stanziati tramite bando. Su questi due tipi di intervento si concentra circa l'80% degli investimenti complessivi. Le altre voci di spesa più consistenti nell'ambito della ricerca sono legate alla formazione (borse di studio) o all'acquisto di strumenti per la ricerca scientifica⁹ (Tab.5.10).

L'intervento delle Fondazioni prese in considerazione varia in concreto tra due modalità polari, quelle che investono prevalentemente nel sostegno diretto a enti di ricerca, da un lato, e quelle che distribuiscono la quasi totalità delle risorse finanziando progetti di ricerca indipendenti. La Fondazione che più aderisce al primo tipo è

⁸⁾ I dati presentati in questa parte del lavoro sono stati raccolti nei documenti ufficiali delle Fondazioni presenti nei loro siti internet nel giugno 2011 (bilancio di missione, documento programmatico previsionale, pagine web). Le Fondazioni coinvolte sono 18. Si tratta di 15 Fondazioni che nel 2009 hanno speso almeno l'1% del totale investito da tutte le Fondazioni in ricerca. A queste si sono aggiunte 3 Fondazioni che, pur avendo una quota inferiore all'1% nazionale, risultavano di interesse per il ruolo che giocano nel Mezzogiorno (F. Banco di Sicilia e F.C.R. Puglia) o perché rappresentano un caso interessante e di piccola città (F.C.R. Cuneo). Nel complesso, le 18 Fondazioni prese in considerazione esprimono il 90% di quanto speso in ricerca da tutte le Fondazioni di origine bancaria (fonte: ACRI 2009). In 12 casi la rilevazione è stata effettuata per gli anni 2008, 2009 e 2010. In 5 casi gli anni considerati sono stati i soli 2008 e 2009 (C.R. Puglia, Casamarca di Treviso, Banco di Sicilia e C.R. di Verona, Monte dei Paschi di Siena). Nel caso di Cuneo le informazioni sono state raccolte per il solo 2008. Gli interventi inclusi nell'analisi non costituiscono il totale degli investimenti effettuati, ma si riferiscono a tutti quelli elencati nei documenti ufficiali delle Fondazioni.

⁹⁾ Una tipologia delle modalità attuative che incrocia modalità di erogazione (intervento diretto o a bando) e modalità di attuazione (istituzioni di trasferimento tecnologico, incubatori, *resource allocators*, università o enti pubblici di ricerca) è contenuta in Sobrero *et al.* (2010, p. 26).

quella del Monte dei Paschi di Siena (MPS), che investe la maggior parte del suo cospicuo budget per la ricerca a sostegno della creazione di un *cluster high tech* nel settore delle biotecnologie. Una Fondazione che, seppure in misura minore rispetto a quella senese, interviene consistentemente a sostegno di istituti di ricerca o enti strumentali costituiti è la Compagnia di San Paolo. Tuttavia, l'ente torinese diversifica maggiormente il proprio contributo tra più strutture di ricerca, che hanno una connotazione meno direttamente collegata con il trasferimento tecnologico (per es. Collegio Carlo Alberto, Istituto Mario Boella, Scuola della Compagnia San Paolo, Istituto superiore per i sistemi territoriali dell'innovazione, ecc.). Nei casi della Fondazione C.R. Torino e della C.R. di Verona, i finanziamenti diretti alle organizzazioni di ricerca sono maggiormente indirizzati al sostegno delle università, specialmente attraverso progetti quadro. Una modalità di intervento simile a quella della Fondazione MPS - ma con un grado minore di concentrazione delle risorse - è adottata dall'Ente Cassa di Firenze (con particolare riferimento al finanziamento alla Fondazione Farmacogenomica Fiorgen) e dalla Fondazione C.R. di Lucca (relativamente al supporto all'Alta Scuola IMT). Le Fondazioni che si pongono all'altro estremo del *continuum* sono quelle di alcune città universitarie come Pisa, Trento e Perugia, ma anche di due Fondazioni "regionali" del Mezzogiorno (Banco di Sicilia e C.R. di Puglia). In mezzo a questi due poli si collocano le altre Fondazioni. Tra queste, alcune si caratterizzano per una maggiore diversificazione tra i tipi di intervento (Fondazioni di Padova, Modena e Parma).

Nelle città universitarie prevalgono gli interventi di sostegno diretto a enti (45,4%), così come nelle piccole città (40,4%). Nelle città metropolitane il 43,6% dei finanziamenti riguarda invece singoli progetti di ricerca, mentre il 38,8% è destinato a finanziamenti diretti ad enti di ricerca.

Tab. 5.10 - Interventi in ricerca per tipo di città (% di budget, 2008-2010)

	Formazione	Infrastr. di ricerca	Progetti di ricerca	Conferenze	Publiccaz.	Sostegno diretto	Altro n.c.a.	Tot.
Città metropolitane	8,6	4,1	43,6	3,9	0,8	38,8	0,2	100
Città universitarie	12,0	7,0	34,2	1,1	0,1	45,4	0,2	100
Piccole città	1,8	16,6	37,3	0,0	0,0	40,4	3,9	100
Totale	9,8	5,5	39,7	2,7	0,5	41,4	0,3	100

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Fondazioni interessate

Le aree scientifico-disciplinari degli interventi

Del totale degli stanziamenti per i quali è stato possibile rilevare l'area scientifico-disciplinare di riferimento circa il 50% è riconducibile all'ambito medico e biologico, il 22,4% alle scienze umane e sociali, il 19,8% alle discipline tecnologiche (ingegneria, agraria, architettura), mentre solo l'8,3% alla ricerca nelle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (Tab.5.11).

All'interno della classificazione per tipi di città la distribuzione degli interventi mostra sensibili differenze. Nelle città metropolitane la rilevanza del finanziamento alle scienze mediche e biologiche è inferiore alla media nazionale, mentre maggiore attenzione è data alle scienze umane e sociali e alle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. Le città universitarie, invece, si caratterizzano per una forte concentrazione delle risorse in ambito biomedico (77,6%). Le Fondazioni con sede nelle piccole città investono invece tre quarti delle risorse nell'ambito tecnologico.

Tab. 5.11 - Tipo di intervento per tipo di città (% di budget, 2008-2010)

	Scientifico	Medico e Biolog.	Tecnolog.	Scienze umane e sociali	Totale
Città metropolitane	13,1	34,0	21,5	31,4	100
Città universitarie	0,5	77,6	14,3	7,6	100
Piccole città	0,0	15,6	75,0	9,5	100
Totale	8,3	49,5	19,8	22,4	100

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Fondazioni interessate

Nell'ambito di queste tendenze generali le diverse Fondazioni mostrano poi alcune specificità. Le Fondazioni con sede a Palermo e a Sassari fanno registrare la quota percentuale più elevata di intervento nelle scienze sociali e umane, seguite dalle due Fondazioni torinesi. La Fondazione Cariplo orienta le sue risorse prevalentemente nell'ambito bio-medico e tecnologico, mentre solamente l'Ente Cassa di Firenze ha un impegno consistente nel settore delle scienze fisiche, matematiche, chimiche e naturali. Nelle città universitarie vi sono tre Fondazioni fortemente specializzate nell'ambito biomedico (Siena, Pisa, Verona) a cui corrisponde una specializzazione produttiva nel comparto farmaceutico e biotecnologico. Viceversa, le Fondazioni di Parma, Padova e Perugia collocano maggiormente il loro budget nei settori tecnologici. A Modena si ha un impegno consistente anche nelle scienze umane e sociali. I casi delle piccole città (Lucca, Cuneo e Treviso) mostrano tutte un intenso impegno nell'ambito tecnologico.

Il trasferimento tecnologico

I finanziamenti a progetti esplicitamente finalizzati a obiettivi di trasferimento tecnologico (parchi tecnologici, incubatori universitari, progetti con esplicito coinvolgimento di imprese) rappresentano circa il 30,% del budget complessivo delle Fondazioni indagate. Questo tipo di attività sono molto frequenti nelle città universitarie (Siena, Parma, Verona, Padova) e in alcune piccole città (Treviso e Lucca); si tratta del 48% del valore degli interventi delle città del primo tipo e del 42% del totale degli stanziamenti del secondo. Al contrario, nelle città metropolitane il budget dedicato a progetti di trasferimento tecnologico risulta invece inferiore (19%).

I progetti con obiettivi di trasferimento tecnologico sono particolarmente concentrati in due ambiti disciplinari: il settore biotecnologico (per es. Biotechne di Cagliari, Cluster Piemonte Bioscience, Siena Biotech e Toscana Life Science) e quello tecnologico (per es. Veneto Nanotech, le attività del PS&T Tecnogrande di Cuneo, Rinnova-Romagna Innovazione).

Tab. 5.12 - Area scientifico-disciplinare degli interventi con trasferimento tecnologico (% del valore dei progetti, 2008-2010)

Area scientifico-disciplinare	Interventi con trasferimento tecnologico (% valori validi)
Scientifico	7,65
Medico e Biologico	59,36
Tecnologico	32,66
Scienze umane e sociali	0,33
Totale	100

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Fondazioni interessate

Si rileva poi che la quota di budget destinata agli interventi diretti al sostegno o alla creazione di strutture di ricerca aumenta generalmente quando si considerano solo gli interventi realizzati nella stessa provincia in cui l'ente ha sede (specialmente se si esclude il caso della Banco di Sardegna che ha sede a Sassari ma effettua molti dei suoi interventi a Cagliari, il caso della Fondazione di Padova e della Fondazione di Verona-Vicenza-Belluno-Ancona). Segnale evidente del ruolo giocato dalle Fondazioni bancarie nella governance locale dei processi innovativi¹⁰.

Gli attori

Se si considerano gli attori coinvolti negli interventi delle Fondazioni, emerge subito la centralità delle reti Fondazioni-Università. Il 60% degli investimenti in ricerca delle Fondazioni coinvolge infatti almeno un'università, quota che sale al 76% nel caso delle città universitarie, mentre scende al 50% nelle città metropolitane e al 42% nelle piccole città. D'altra parte in questi due ultimi casi l'investimento è spesso diretto verso altri enti pubblici di ricerca (come il Cnr) i quali attirano il 22% degli investimenti delle Fondazioni

¹⁰⁾ Tra questi interventi si inseriscono anche le erogazioni delle Fondazioni destinate alla costituzione di fondi di *venture capital* e di *seed capital*. Per un approfondimento su questo tipo di interventi si veda Sobrero et al. (2010).

delle città metropolitane e il 10% di quelle localizzate nelle città di più piccola dimensione.

Il finanziamento a centri di ricerca non-profit o ad associazioni di sostegno alla ricerca¹¹ ha riguardato progetti con finanziamenti pari al 26% dell'importo stanziato da tutte le Fondazioni. Alcuni esempi di finanziamenti a questo tipo di attori sono quello destinato dalla Compagnia di San Paolo all'Istituto di Ricerca sul Cancro di Genova o il sostegno della Fondazione C.R. di Puglia all'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari. Un intervento che si distingue dagli altri sopra presentati è quello prodotto dall'iniziativa congiunta di Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon e Fondazione Vialli e Mauro che hanno costituito un'Agenzia che seleziona e finanzia progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Il finanziamento alle realtà non-profit è molto più presente nelle città metropolitane e in quelle di piccola dimensione, mentre decisamente meno rilevante nelle città universitarie dove le università accentrano la maggior parte delle risorse (Tab.5.13).

Tab. 5.13 - Attori coinvolti dai finanziamenti delle Fondazioni (% del valore dei progetti, 2008-2010)

	Università	Altri EPR	Enti privati No -profit	Società private di ricerca	Enti locali e ASL	Rappres. interessi e Cam. Comm.
Città metropolitane	49,96	22,31	39,88	1,63	4,61	1,15
Città universitarie	76,45	5,21	6,06	0,00	4,20	0,11
Piccole città	42,03	10,28	34,19	0,84	50,96	58,21
Totale	60,38	15,25	26,28	0,96	5,33	1,83

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Fondazioni interessate

¹¹⁾ Per centri di ricerca non-profit si intendo istituti o centri non classificabili come enti pubblici ma che non perseguono scopi lucrativi (per es. Fondazione Nazionale Adroterapia Oncologica di Pavia, Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l'innovazione di Torino, ecc.); per associazioni di sostegno alla ricerca – incluse anch'esse nel settore non-profit - si intendono Fondazioni, Associazioni o Agenzie che non svolgono direttamente ricerca, o la svolgono solo in parte, ma il cui scopo è il finanziamento della ricerca orientata ad una precisa finalità sociale (per es. Fondazione Telethon, Associazioni Italiana per la ricerca sul cancro, ecc.).

Il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria e Camere di commercio riguarda il 5% del valore degli interventi delle Fondazioni. In particolare, questo tipo di attori collabora maggiormente nelle Fondazioni delle piccole città.

Le reti tra gli attori

Il 17,5% degli interventi delle Fondazioni sono assegnati a organizzazioni nella cui *governance* sono rappresentati università, altri enti pubblici di ricerca, Fondazioni di origine bancaria o extra-bancarie e talvolta enti locali. Circa il 90% del valore di questo tipo di interventi è assegnato a consorzi o società costituite per facilitare il trasferimento tecnologico; per esempio: Cluster Piemonte Bioscience, Biotecne di Cagliari, Siena Biotech, Toscana Life Science, Democenter Sipe di Modena, Rinnova di Forlì, Veneto Nanotech, PS&T Galileo di Padova, PS&T Tecnogrande di Cuneo, Istituto per l'Interscambio Scientifico di Torino¹². Tali strutture sono prevalentemente finanziate da Fondazioni collocate nelle città universitarie e nelle piccole città innovative¹³. In taluni casi si tratta di strutture create con il contributo sostanziale della Fondazione di riferimento (si pensi al caso senese), in altre invece vi è una maggiore partecipazione sia all'idea iniziale che al successivo finanziamento (per es. PS&T Galileo di Padova, Democenter Sipe, ecc.).

Per valutare il tipo di reti tra attori coinvolti, oltre alle Fondazioni, negli interventi finanziati si è cercato di rilevare due fenomeni diversi. Anzitutto, può essere presente un'organizzazione intermedia, creata *ad hoc* con la partecipazione della Fondazione, per gestire un determinato intervento (in genere si tratta di strutture per il trasferimento tecnologico di cui si è detto sopra). Di solito ne fanno parte soggetti come università, enti pubblici di ricerca, enti privati di ricer-

¹² In questo gruppo rientrano sia le istituzioni di trasferimento tecnologico "in cui l'attività principale del soggetto finanziato è lo sviluppo e applicazione di nuovi prodotti o tecnologie, disponendo di strutture e ricercatori propri che lavorano sinergicamente con imprese, università e ECR" sia i parchi tecnologici, gli incubatori e gli acceleratori di impresa definibili invece come strutture che mettono "a disposizione delle imprese ad elevato contenuto tecnologico strutture scientifiche e servizi (informazione, consulenza o brokeraggio) per favorirne ed accelerarne lo sviluppo" (Sobrero et al. 2010, pp. 23-24).

¹³ La città di Modena non è classificata come città dell'innovazione, tuttavia un intervento di particolare interesse della sua Fondazione riguarda il tentativo di avvicinare le imprese biomedicali di Mirandola, che è una piccola città dell'innovazione, con le strutture ospedaliere, sanitarie e di ricerca modenesi.

ca, altri enti no-profit, enti locali, Camere di commercio, organizzazioni di categoria. Un'altra possibilità è che invece non vi sia una struttura intermediaria *ad hoc* ma partecipino comunque alcuni degli attori prima indicati (nella rilevazione si sono registrati i casi in cui sono coinvolti almeno due attori, oltre alle Fondazioni) (Tab. 5.14).

Nelle piccole città (61%) e in misura minore nelle città universitarie (45%), gli interventi delle Fondazioni si legano a reti dense di collaborazione con altri attori. Nelle città universitarie, molto presente è il ruolo di organizzazioni intermedie per il trasferimento tecnologico (40%). Evidentemente è maggiore in questi due casi la propensione alla collaborazione e/o la necessità di concentrare più risorse scarse in un unico progetto focalizzato. Al contrario, le Fondazioni delle città metropolitane sembrano meno propense ad investire su soggetti coalizzati per il perseguimento di uno scopo comune attraverso la creazione o il finanziamento di organizzazioni di intermediazione; in genere sono coinvolti meno attori nei loro interventi e quando lo sono, si tratta – come abbiamo visto – soprattutto di enti non-profit (torneremo più avanti su queste differenze).

Un'ulteriore forma di collaborazione con ricadute rilevanti per il territorio è quella tra le Fondazioni di origine bancaria che si coordinano per promuovere la ricerca in settori centrali per lo sviluppo economico di aree non contigue o che agiscono contestualmente per lo sviluppo di un'area più vasta rispetto a quella in cui solitamente intervengono. Un significativo esempio del primo tipo è il progetto “Ager – agroalimentare e ricerca” che coinvolge 13 Fondazioni associate temporaneamente per selezionare e finanziare progetti di ricerca che abbiano ricadute applicative nei settori ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico. Un esempio del secondo tipo è la collaborazione tra Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Università di Bologna e Camera di commercio che nel 2008 hanno costituito una “società di ingegneria dell'innovazione” (Rinnova s.r.l.) per promuovere ricerca applicata, consulenza e servizi di progettazione utili al tessuto produttivo della Romagna¹⁴.

¹⁴) Le 13 Fondazioni che hanno dato vita al progetto Ager sono la Fondazione Cariplo, la Fondazione C.R. Bologna, l'Ente C.R. di Firenze, la Fondazione C.R. Parma, la Fondazione C.R. Padova e Rovigo, la Fondazione C.R. Cuneo, la Fondazione C.R. Modena, la Fondazione C.R. Teramo, la Fondazione C.R. Trento e Rovereto, la Fondazione C.R. Udine e Pordenone, la Fondazione di Venezia, la Fondazione C.R. Ferrara e la Fondazione C.R. Vercelli. Informazioni più dettagliate su questo e altri progetti di questo tipo si possono trovare in Sobrero *et al.* (2010).

Tab. 5.14 - Collaborazioni tra enti e coinvolgimento di enti partenariali (percentuale del valore dei progetti, 2008-2010)

	Sono coinvolte organizzazioni partecipate da coalizioni di attori (a)	Sono coinvolti almeno due tipi di attori (b)	Sono coinvolti (a) o (b)
Città metropolitane	1,84	25,31	26,14
Città universitarie	39,80	7,97	45,40
Piccole città	30,14	59,66	61,35

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Fondazioni interessate

Interventi e attori: tre modelli

Tirando le fila dell'analisi precedente su diversi aspetti dell'intervento delle Fondazioni nel campo della ricerca, si possono delineare tre modelli distinti. Le Fondazioni presenti nei diversi tipi di città si differenziano, in particolare, con riferimento a due dimensioni di analisi: il tipo di intervento e le modalità di relazione tra le Fondazioni e gli attori del territorio (Fig. 5.8).

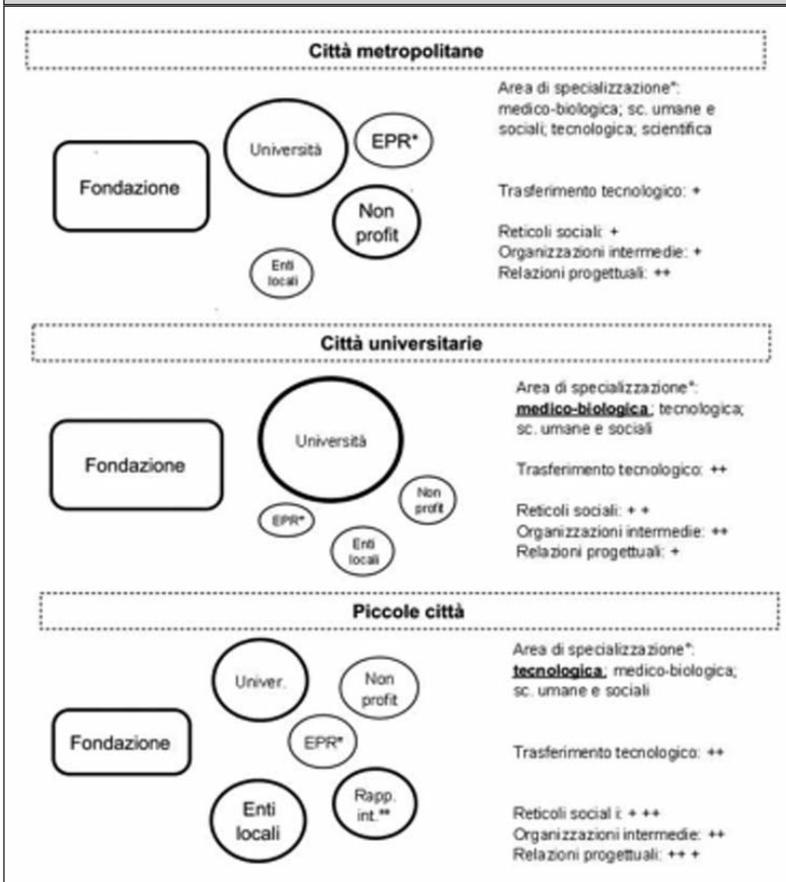
Le Fondazioni delle città universitarie. In questi contesti, le Fondazioni investono molto (in percentuale sul loro bilancio, più di quelle collocate in altre città dell'innovazione). Si tratta di consistenti interventi di sostegno diretto (il valore medio dei progetti finanziati è nettamente più elevato), spesso indirizzati verso organizzazioni che facilitano il trasferimento tecnologico in ambito biomedico. Tuttavia, centrale appare la relazione tra Fondazioni e Università, che è nettamente dominante nei diversi interventi. Gli altri attori (enti locali, enti pubblici di ricerca, organizzazioni di categoria, Camere di commercio) tendono a essere più presenti nelle strutture intermedie per il trasferimento tecnologico, ma in ogni caso con un ruolo di minore rilevanza rispetto all'asse tra i due attori chiave: Fondazioni e Università. In base agli elementi che sono stati analizzati, si può ipotizzare che in questo caso le Fondazioni non giocano un ruolo ancillare rispetto all'Università, ma anzi ne rafforzano le potenzialità, ne stimolano i rapporti con la realtà locale e accrescono il loro impatto sul sistema economico locale, specialmente sul versante del trasferimento delle conoscenze verso le imprese.

Le Fondazioni delle piccole città dell'innovazione. Pur essendo lontane dall'entità dei finanziamenti in valori assoluti degli altri due tipi di Fondazioni, anche le Fondazioni delle piccole città innovative investono una quota più consistente delle loro risorse nella ricerca nel confronto con altri enti collocati in contesti senza una specializzazione in alta tecnologia. Gli interventi sono in questo caso nettamente orientati verso il settore tecnologico, che ha un più stretto legame con le specializzazioni produttive manifatturiere (e la connotazione distrettuale) dell'area in cui la Fondazione agisce. Molto importante in questi contesti è anche l'obiettivo del trasferimento tecnologico. Le Fondazioni delle piccole città hanno reti altrettanto dense di quelle presenti nelle città universitarie, ma in questo caso si profila una maggiore collaborazione con enti locali, associazioni di categoria e Camere di commercio. Le università hanno invece una posizione molto meno centrale. Insomma, l'intervento avviene prevalentemente attraverso reti di collaborazione con altri attori in cui l'università ha un ruolo di minor rilievo.

Le Fondazioni delle città metropolitane. In questi contesti sono presenti le Fondazioni che investono in assoluto le cifre più elevate in ricerca, e che hanno le percentuali più alte di interventi nella ricerca sul totale delle loro erogazioni. A differenza degli altri due casi, il modello di intervento sembra però meno specializzato. Le Fondazioni investono qui maggiormente sul finanziamento di singoli progetti di ricerca, valendosi in misura più rilevante della collaborazione di enti non-profit, anche se non è trascurabile il sostegno diretto a enti strumentali o universitari specializzati in determinati ambiti di ricerca. Anche la specializzazione disciplinare degli interventi è meno marcata e più differenziata che negli altri due casi (oltre al biomedico, sono finanziate iniziative nel campo tecnologico e soprattutto delle scienze umane e sociali). Le Fondazioni presenti nelle città metropolitane hanno reti meno incentrate sulle università, e ancor meno sulla collaborazione con enti locali e categorie. Un'ipotesi di spiegazione di questi aspetti dell'intervento, nettamente distinti da quelli degli altri due tipi, potrebbe fare riferimento proprio ai caratteri delle grandi città metropolitane. In questi sistemi complessi gli attori in gioco sono molti, la domanda per gli interventi delle Fondazioni tende quindi a essere più differenziata ed è meno facile e meno giustificabile una più forte gerarchizzazione degli interventi. D'altra parte, le Fondazioni sono in genere attori forti dal punto di vista finanziario e organizzativo e ciò li rende meno dipendenti dalle reti

di collaborazione con altri soggetti locali, come negli altri due casi esaminati. L'intervento avviene quindi attraverso reti meno dense in cui le Fondazioni hanno un ruolo autonomo di maggiore rilievo.

Fig. 5.8 - Attori e interventi delle Fondazioni in ricerca per tipo di città



* EPR = enti pubblici di ricerca non universitari

** Rapp. Int. = organizzazioni di rappresentanza degli interessi e Camere di commercio

° il settore di specializzazione è riportato in grassetto per segnalare un'elevata concentrazione degli interventi

n.b.: la dimensione dei diagrammi varia a seconda della rilevanza degli attori considerati nelle reti di relazione con le Fondazioni; la dimensione del diagramma fondazione varia in proporzione alla percentuale di spesa in ricerca sul totale delle erogazioni 2009 (fonte: Acri).

5.4 Sintesi e osservazioni conclusive

La promozione delle attività innovative e il sostegno all'economia della conoscenza sono divenuti un obiettivo primario per i paesi avanzati, ma non sono facili da perseguire. Per procedere più efficacemente in questa direzione è anzitutto necessario conoscere meglio i processi di crescita delle attività legate all'alta tecnologia e all'economia della conoscenza.

Nell'attuale fase di organizzazione dell'economia, l'innovazione nell'alta tecnologia è meno legata alle sole risorse organizzative interne delle grandi imprese e dipende maggiormente dalle relazioni cooperative formali e informali tra imprese, strutture universitarie e di ricerca qualificate, servizi avanzati e efficienti. Insomma, l'innovazione si configura come una 'costruzione sociale' nella quale la dimensione relazionale è importante, e con essa la qualità dei territori e la dotazione di 'economie esterne' alle imprese, materiali e immateriali. Il tema dell'innovazione incrocia dunque quello dello sviluppo locale.

È in questa prospettiva che va messo meglio a fuoco il ruolo delle Fondazioni, come già da tempo l'ACRI si è proposta di fare con varie iniziative di organizzazione e di studio. Il ruolo delle Fondazioni è importante perché esse appartengono a quelle 'organizzazioni intermedie' che nei principali Paesi europei svolgono una funzione di particolare rilievo per i processi di innovazione nell'alta tecnologia: quella di promuovere il dialogo tra mondo delle imprese e mondo dell'università e della ricerca; due mondi che non si incontrano facilmente ma dalla cui cooperazione scaturiscono i processi di innovazione. Intervenire direttamente sulle imprese può presentare problemi di compatibilità con la normativa che regola l'attività delle Fondazioni. Per questo motivo molte Fondazioni si valgono di società strumentali che promuovano a loro volta forme di collaborazione tra università e imprese. Valersi di queste strutture intermedie - la cui portata è segnalata anche dalla letteratura internazionale che sottolinea l'importanza di queste istituzioni nel promuovere il dialogo tra mondo della ricerca e mondo delle imprese (Crouch *et al.* 2004) - può porre problemi di efficienza rispetto alle finalità.¹⁵

¹⁵ Questa criticità è sottolineata particolarmente nelle conclusioni del Rapporto curato da Sobrero, Vezzuli e Ranzolin (2010).

Ci siamo dunque chiesti: dove si collocano le attività dell'alta tecnologia in Italia? In quali contesti sono cresciute di più negli ultimi anni? Qual è il ruolo delle Fondazioni in questi processi? Esistono dei modelli specifici di intervento delle Fondazioni in contesti diversi? Cercare una risposta a questi interrogativi può aiutare a valorizzare meglio il ruolo delle Fondazioni e può contribuire così a rafforzare le attività innovative.

In questo contributo, abbiamo dunque anzitutto cercato di individuare i sistemi urbani italiani nei quali si concentrano le attività dell'alta tecnologia e di delinearne le caratteristiche principali. Questo percorso ci ha consentito di evidenziare che:

- La gran parte dei sistemi urbani dell'alta tecnologia è specializzata in attività legate ai servizi, come ricerca e sviluppo, informatica e telecomunicazioni, e nelle attività dell'alta tecnologia manifatturiera, in particolare la farmaceutica, gli apparecchi medicali, gli strumenti di precisione, l'aerospazio.
- Si tratta di sistemi locali che sono prevalentemente localizzati nelle regioni del Centro Nord, mentre nel Mezzogiorno si ha un numero nettamente inferiore di città specializzate nell'alta tecnologia e un numero molto ridotto di addetti.
- Analizzando le caratteristiche dei diversi sistemi urbani è apparsa fondata una distinzione fra tre tipi: le città metropolitane, le città medie universitarie e le piccole città. Nel complesso, emerge un ruolo importante delle città metropolitane, ma non è da trascurare la presenza del fenomeno nelle medie città universitarie e nelle piccole città. Anzi questa 'scoperta' appare rilevante e apre interessanti prospettive per interventi più mirati e consapevoli.

Nello spiegare il peso e soprattutto le ragioni della concentrazione territoriale, anche con riferimento a quello che avviene in altri Paesi europei, è emerso anzitutto il ruolo delle università, che hanno una forte presenza nelle città più innovative. Ma ha trovato conferma anche la funzione di rilievo svolta da istituzioni intermedie, come le Fondazioni, che favoriscono con la loro azione quella dimensione relazionale su cui si basa la produzione e diffusione di innovazione. Abbiamo dunque messo a fuoco il loro ruolo nei diversi tipi di città dell'innovazione, esaminando non solo il grado di impegno finanziario, ma anche le modalità prevalenti di intervento (sostegno a progetti, costituzione di enti strumentali, ecc.) e i rapporti con altri attori coinvolti. Più in particolare è emerso che:

- Dall'inizio degli anni '90 è cresciuto molto l'impegno delle Fondazioni di origine bancaria a sostegno della ricerca e delle attività legate all'innovazione. La crescita non ha solo riguardato il valore assoluto dell'investimento ma anche la quota di budget che le Fondazioni dedicano alla ricerca, che è divenuta una delle voci nelle quali l'impegno delle Fondazioni è più consistente. Il valore del contributo medio erogato per ogni intervento è più elevato che in altri settori ed è in crescita. Questi indicatori segnalano dunque non solo un impegno finanziario rilevante in valori assoluti e come quota percentuale delle erogazioni complessive, ma anche un intervento focalizzato e più strutturato (come emerge anche da altri indicatori che richiameremo più avanti).
- Anche se l'investimento in ricerca caratterizza un ampio numero di Fondazioni, la gran parte della spesa può essere ricondotta a un gruppo ridotto di Fondazioni: nel 2009, solo 10 Fondazioni spendono una quantità di risorse pari all'81,6% della spesa del totale delle Fondazioni a sostegno delle ricerche; le prime tre (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi) oltre il 50%. Queste differenze molto rilevanti non devono però portare a trascurare il contributo significativo nell'economia locale che viene da Fondazioni di dimensioni minori (con l'eccezione della Fondazione Monte dei Paschi) nelle città universitarie e nelle piccole città. L'analisi che abbiamo condotto mette in evidenza questo aspetto forse meno conosciuto, ma non trascurabile, dell'intervento delle Fondazioni nel settore della ricerca.
- Emergono anche significative differenze territoriali nell'entità del sostegno alla ricerca, con il Nord-Ovest che risulta essere la macro-area dove si spende di più per le attività di ricerca, seguito dal Centro e dal Nord-Est, mentre il Mezzogiorno detiene solo il 4% di quanto investito a livello nazionale. Queste differenze riflettono la presenza sul territorio di Fondazioni di dimensioni diverse dal punto di vista delle capacità finanziarie e organizzative. Abbiamo però sottolineato come esse risentano anche di 'fattori di domanda', ovvero delle diverse caratteristiche dei territori in cui le Fondazioni operano. Questa valutazione trova elementi di conferma nell'analisi del ruolo delle Fondazioni nei tre tipi di città dell'innovazione che sono stati individuati. Da questo punto di vista sono emerse delle specificità nei modelli di intervento delle Fondazioni.

- Nelle città metropolitane le Fondazioni spendono di più in valori assoluti. La gran parte dei finanziamenti riguarda singoli progetti di ricerca, anche se una componente non trascurabile è destinata ad enti di ricerca; in queste città la rilevanza del finanziamento alle scienze mediche e biologiche è inferiore alla media nazionale, mentre maggiore attenzione è data alle scienze umane e sociali e a quelle fisiche e naturali. Nel complesso, l'intervento ha caratteri meno specializzati rispetto alle piccole città e alle città medie universitarie. Le Fondazioni presenti nelle città metropolitane hanno reti meno incentrate sulle università, e ancor meno sulla collaborazione con enti locali e categorie. Ciò potrebbe essere dovuto alla complessità del contesto locale, con molti attori e specializzazioni. La domanda per gli interventi delle Fondazioni tende quindi a essere più differenziata ed è meno facile e meno giustificabile una più forte gerarchizzazione degli interventi. D'altra parte, le Fondazioni sono in genere attori forti dal punto di vista finanziario e organizzativo, e ciò li rende meno dipendenti dalle reti di collaborazione con altri soggetti locali, come negli altri due casi esaminati. L'intervento avviene quindi attraverso reti meno dense in cui le Fondazioni hanno un ruolo autonomo di maggiore rilievo.
- Nelle città universitarie innovative gli interventi sono più bassi in valori assoluti di quelle delle Fondazioni delle città metropolitane, ma in percentuale sulle erogazioni hanno superato negli ultimi due anni la quota degli enti operanti nelle grandi città. I finanziamenti sono più orientati al sostegno diretto a enti strutturali o ad altre strutture di intermediazione, e sono legati a specializzazioni dell'economia locale che si vogliono rafforzare. Le risorse erogate si concentrano particolarmente sul sostegno alle attività in ambito biomedico e tecnologico, mentre lo spazio per le scienze fisiche e naturali e per quelle sociali è più limitato. Le Fondazioni investono molto in grandi interventi diretti (con valore medio più elevato che negli altri contesti) spesso indirizzati verso organizzazioni che facilitano il trasferimento tecnologico. Centrale appare la relazione tra Fondazioni e Università, che è nettamente dominante nei diversi interventi. Gli altri attori (enti locali, enti pubblici di ricerca, organizzazioni di categoria, Camere di Commercio) tendono a essere più presenti nelle strutture intermedie per il trasferimento tecnologico, ma in ogni caso con un ruolo di minore rilevanza rispetto all'asse tra

i due attori chiave. Le Fondazioni sembrano svolgere dunque un ruolo più pro-attivo e progettuale nel promuovere il collegamento tra economia locale e mondo della ricerca.

- Nelle piccole città dell'innovazione le Fondazioni hanno dimensioni minori e investono meno in valori assoluti e in percentuale del loro bilancio. Gli interventi finanziano maggiormente enti di ricerca o strutture di trasferimento, mentre meno risorse sono dedicate alla formazione. Circa i tre quarti dei finanziamenti sono destinati all'ambito tecnologico (ingegneria, agraria), che ha un più stretto legame con le attività produttive prevalenti. Si tratta, infatti, di aree spesso caratterizzate da distretti industriali con particolari specializzazioni. L'intervento delle Fondazioni si indirizza dunque verso i settori rilevanti a livello locale. L'obiettivo principale è il trasferimento tecnologico. Esso viene perseguito con una più fitta rete di collaborazione con enti locali, associazioni di categoria e Camere di commercio. Le università hanno invece una posizione molto meno centrale.

In conclusione possiamo trarre dai risultati dell'indagine alcuni spunti per la valorizzazione del ruolo delle Fondazioni nel sostegno all'innovazione a livello locale. Per comodità distinguiamo tra aspetti relativi al disegno degli interventi da parte delle Fondazioni e implicazioni più generali per l'intervento pubblico.

La ricerca sull'attività svolta dalle Fondazioni richiede ulteriori approfondimenti, specialmente sul terreno di una valutazione più sistematica dell'impatto degli interventi (un terreno sul quale è impegnata la Commissione per la Ricerca Scientifica dell'ACRI). Tuttavia, l'indagine che abbiamo presentato offre alcuni elementi di approfondimento. E' noto l'impegno rilevante delle Fondazioni nel campo del sostegno alla ricerca. I risultati che abbiamo commentato segnalano però chiaramente che non si tratta di una questione limitata ad alcuni attori (le grandi Fondazioni delle città metropolitane di Torino e Milano). Vi sono altri enti la cui azione è forse meno conosciuta, ma che hanno un ruolo non trascurabile: quelli che operano nelle città universitarie e nelle piccole città dell'innovazione. Questa immagine più articolata del sistema delle Fondazioni sembra rispondere a fattori di contesto e di domanda che orientano l'intervento delle Fondazioni nella prospettiva del loro impegno per lo sviluppo dei territori. Al contempo, essa pone due domande: come rafforzare ulteriormente l'intervento nei contesti nei quali l'azione di

sostegno alla ricerca e all'innovazione è già diffusa? Che cosa è possibile fare nei territori dove la domanda locale è più flebile o manca del tutto?

Nel primo caso sembra opportuna una più consapevole focalizzazione degli interventi, in un'ottica pluriennale, che individui alcuni settori strategici sui quali intervenire. Occorrerebbe tenere presente non solo le potenzialità del contesto dal punto di vista della ricerca genericamente intesa, ma anche – e soprattutto – le opportunità di favorire un collegamento tra mondo delle università e delle imprese, con scelte più nettamente orientate alle ricadute della ricerca in termini di sviluppo locale. Ciò implica delle decisioni, che non sempre sono facili, specie nei contesti metropolitani che offrono più possibilità di scelta da questo punto di vista. In tal senso l'esperienza delle città universitarie, ma anche di alcune piccole città, offre degli spunti di riflessione da valorizzare per gli stessi grandi attori dei contesti metropolitani. In generale, la capacità di svolgere un ruolo maggiormente pro-attivo, meno condizionato solo da fattori di domanda, richiede analisi dettagliate dei territori sulle quali operare scelte autonome e costruire relazioni con altri attori.

Questo tipo di orientamento appare di importanza ancor maggiore per le Fondazioni che operano nelle aree nelle quali non sono diffuse attività innovative. In questo caso la difficoltà, ma anche la rilevanza potenziale, di interventi delle Fondazioni sono maggiori. Proprio in questo tipo di aree, infatti, vi è maggior bisogno di costruire ponti tra il mondo delle imprese e quello della ricerca. In generale, la diffusione dell'università pubblica su tutto il territorio nazionale offre delle opportunità che non sempre sono adeguatamente utilizzate (Ramella, Trigilia, 2010). Si tratta di una risorsa cruciale specie nel Mezzogiorno, che appare più ricco di tali risorse, ma al contempo meno capace di valorizzarle a fini di sviluppo per la debolezza del sistema delle imprese. D'altra parte, in molte realtà del Centro-Nord vi è un'economia locale sviluppata – spesso a base distrettuale – che incontra difficoltà a spostarsi verso produzioni di maggiore qualità, meno esposte alla concorrenza di costo. In questo caso si apre per le Fondazioni una possibilità di azione strategica per lo sviluppo locale che consiste nel promuovere il dialogo tra le imprese e il mondo della ricerca, spesso non direttamente presente nei centri minori. La prospettiva è quella di favorire l'introduzione di dosi massicce di innovazione tecnologia in produzioni tradizionali, favorendo la sperimentazione di nuovi prodotti e processi che rimettano

in discussione i confini consolidati tra produzioni tradizionali e economia della conoscenza.

Molto possono dunque fare le Fondazioni per valorizzare il loro ruolo fondamentale – e difficilmente sostituibile – di promotori del dialogo e della collaborazione tra mondo delle imprese e della ricerca¹⁶. Da questo punto di vista, il sistema delle Fondazioni rappresenta un'opportunità per il Paese che non sembra valorizzata adeguatamente dalle istituzioni pubbliche per le potenzialità che offre sul terreno del sostegno all'innovazione. Una particolare trama organizzativa e relazionale, radicata nei territori - nella quale, come abbiamo visto, le Fondazioni hanno un ruolo di rilievo - caratterizza il modello italiano di innovazione e lo rende più solido del previsto, specie nel Centro-Nord. È tale componente che aiuta a spiegare il paradosso italiano: un sistema economico che mostra capacità innovative maggiori di quelle che risulterebbero dagli indicatori tradizionali (si pensi, per es. alla spesa in ricerca e sviluppo). Ma non c'è dubbio che in prospettiva, per tenere su questo terreno e per potenziare la competitività del modello, le relazioni più formalizzate e istituzionalizzate devono crescere: in particolare le reti strutturate tra imprese, università e centri di ricerca, attraverso le quali si possono immettere nel processo produttivo i necessari *input* più direttamente e tempestivamente legati ai progressi scientifici. Ed è su questa strada che si stanno indirizzando i Paesi europei, sebbene con modalità diverse (Moscati, Regini e Rostan, 2010). Si accumula qui un ritardo (particolarmente vistoso nel Sud), pur in presenza di un potenziale qualitativo della ricerca e delle università italiane che non è trascurabile anche nei confronti internazionali. Purtroppo, però, a fronte di questa esigenza di rafforzamento intenzionale, con interventi adeguati, della 'costruzione sociale dell'innovazione' attraverso reti dell'innovazione da sostenere anche finanziariamente (e con adeguate valutazioni dei progetti), la politica e gli interessi organizzati insistono sull'incentivazione individuale alle singole aziende, un meccanismo inidoneo a sostenere davvero l'innovazione.

¹⁶ In questa prospettiva si muove il progetto sperimentale 'Promozione dello sviluppo del territorio' che è stato di recente avviato dall'ACRI e al quale partecipano alcune Fondazioni, prevalentemente medio-piccole, del Centro-Nord e del Sud.

Riferimenti bibliografici

Burroni, L. e Trigilia, C., (a cura di) (2011), *Le città dell'innovazione. Dove e perché cresce l'alta tecnologia in Italia. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2010*, Bologna, il Mulino.

Crouch, C., Le Galès, P., Trigilia, C. e Voelzkow, H. (a cura di) (2001), *Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?*, Oxford, Oxford University Press.

Crouch, C., Le Galès, P., Trigilia, C. e Voelzkow, H. (a cura di) (2004), *Changing governance of local economies: responses of European local production systems*, Oxford, Oxford University Press.

Guzzetti, G. (2007), "Fondazioni: cresce l'impegno per la ricerca", Intervento al convegno dell'Acri *Fondazioni: cresce l'impegno per la ricerca*, Modena, 12 dicembre 2007.

Landoni, P., Vignali, R. e Verganti, R. (2007), "Fondazioni di origine bancaria e finanziamento della ricerca", in *Fondazioni: cresce l'impegno per la ricerca*, atti del convegno dell'Acri tenutosi a Modena il 12 dicembre 2007.

Lester, R.K. e Piore, M.J. (2004), *Innovation. The Missing Dimension*, Cambridge (Ma), Harvard University Press.

Moscato, R., Regini, M. e Rostan, M. (a cura di) (2010), *Torri d'avorio in frantumi? Dove vanno le università europee*, Bologna, il Mulino.

Netval (2009), *Brevetti e imprese per il sistema paese: il contributo dell'università. VI Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca nelle università italiane*, in www.netval.it.

Ramella, F. e Trigilia, C. (a cura di) (2010), *Invenzioni e inventori in Italia. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2009*, Bologna, il Mulino.

Sobrero, M., Vezzulli, A. e Ranzolin, G. (a cura di) (2010), *Le fondazioni di origine bancaria e il trasferimento tecnologico*, www.acri.it

Trigilia, C. (2007), *La costruzione sociale dell'innovazione. Economia, società e territorio*, Firenze, Firenze University Press.

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati e al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto, sono stati rilevati con riferimento ai periodi e alle scadenze più appropriate in funzione del contenuto informativo dei fenomeni oggetto di indagine, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di confrontabilità dei dati.

Sono state adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2010;
- l'analisi degli investimenti correlati alla missione è relativa alle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2009;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2010.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni di origine bancaria

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque

gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nel sedicesimo rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espone tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

¹⁾ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:
- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno o Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 16° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitarie</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari (incluse le operazioni PCT)</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate da liquidare
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 16° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie (B)

(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	
11) Proventi straordinari limitatamente alle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	
9) Altri proventi	
11) Proventi straordinari (al netto delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	
	Totale proventi
10) Oneri	Oneri
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
13) Imposte	Imposte
12) Oneri straordinari	Oneri straordinari
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
	Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi	Copertura disavanzi pregressi
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L. 266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- i proventi sono al netto delle trattenute operate alla fonte;
- i valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali sono quelli contabili risultanti dai bilanci;
- gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 17
maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹⁾)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1
Definizioni

Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislati-

vo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

¹⁾ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

²⁾ Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

³⁾ L'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompresso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

⁴⁾ L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

e. “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;

f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. “Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4)

la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. “Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. “Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. “Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

Le Fondazioni sono persone giuridiche

⁶ Lettera prima sostituita dall’art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall’art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

che private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statuari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali⁸ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via

generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,

⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

⁸⁾ Le parole “, delle imprese sociali” sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione⁹, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nomina-

ti per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹⁰;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹¹ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione

⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

¹⁰ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹¹ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹².

3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]¹³.

4. L'organo di controllo è composto

da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹⁴.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁵. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurame* la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

¹² Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

¹³ Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capo-

gruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁶.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali¹⁷.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15¹⁸ per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁸ La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali¹⁹.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito²⁰ secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza²¹;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri

fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole²²;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-*bis* del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

²⁰ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

²¹ La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirig. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85).

²² Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla

valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²³.

²³ Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società ban-

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]²⁴ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

carie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".

²⁴ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.²⁵

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi sciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità

nei confronti dei componenti dei sciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati

²⁵) Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

dalla stessa Autorità]²⁶, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statuari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]²⁷.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria

Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1²⁸ si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sul-

²⁶ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

²⁷ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

²⁸ Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

l'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005²⁹. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III³⁰ REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14 *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per

²⁹ Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁰ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15
Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16
Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a

componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessione

ni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati

dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21
*Valutazione dei beni e
delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV³¹
**DISCIPLINA FISCALE DELLE
RISTRUTTURAZIONI**

Art. 22
*Fusioni ed altre operazioni
di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quel-

le beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle perso-

³¹⁾ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

ne giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approva-

to con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste

in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione³².

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo

2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1³³.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁴.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1³⁵.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*]³⁶.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ulti-

³² Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³³ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁶ Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

mo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto³⁷.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di

approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno

³⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e

senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto³⁸.

³⁸⁾ L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a. L'articolo 2, comma 2, della legge

30 luglio 1990, n. 218;

- b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

- c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabili-

tà separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per

preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le Fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice

civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

*Partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di

cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 16 giugno 2004*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-

nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della Fondazione, può definire specifici ambiti territoriali-

li cui si indirizza l'attività della Fondazione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della Fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle Fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3. *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle Fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività

della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

Le Fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più Fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza

dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le Fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle Fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è

da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transito-

rie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della Fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e

degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del

conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della Fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la

composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono

motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla Fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le

rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal

paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che,

alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizza-

zioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti

e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

q) le misure organizzative adottate dalla Fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare

nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della Fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono

illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la Fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla Fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle Fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla Fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o

recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. *Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della Fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. *Disposizioni finali*

14.1 Le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La Fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere

elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valuta-

zione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo			

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

Allegato B - Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

ALTRA NORMATIVA

SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.

461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanno per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di

Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordina-

ria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le ordinanze di rimessione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le Fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifi-

che così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle Fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle stesse Fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle Fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di asso-

ciazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale

esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle Fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della Fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuo-

vamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la Fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle Fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle Fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 Fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 Fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle Fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le Fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le Fondazioni che tali partecipazioni

hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse Fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle Fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle Fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibi-

lità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più Fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle Fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piana

autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle Fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire Fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne Fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presen-

za dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle Fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle Fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle Fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le Fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le Fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe

anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle Fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le Fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998

fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle Fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle Fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre Fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette Fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le Fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali Fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del

2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della “piena autonomia statutaria e gestionale” delle Fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h*).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle Fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera *g*), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera

i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle Fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle Fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costi-

tuzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 Fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle Fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio

di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle Fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle Fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate Fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più Fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle Fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette Fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza - nelle ordinanze di remissione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle Fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEP a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di remissione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle Fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEP, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle Fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il

rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle Fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle Fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costitu-

zionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le Fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autoterminazione delle stesse Fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle Fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle Fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natu-

ra privata delle Fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle Fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza

indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle Fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle Fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le Fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da

un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le Fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle Fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le Fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le Fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle Fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto,

nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle Fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle Fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle Fon-

dazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle Fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi desi-

gnati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati. Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le Fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle Fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle Fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso

della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccepta irricevibilità della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle Fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo»

debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina prevalente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una Fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più Fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un

profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più Fondazioni. Senza, ripetersi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più Fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più Fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11

della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle Fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle Fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle Fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle Fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle

istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle Fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999,

che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle Fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considera-

re che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *i*), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costitu-

zionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)» e 10, comma 3, lettera *e*), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle Fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative

incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle Fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle Fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle Fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle Fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n.

342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle Fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri

regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le Fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le Fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto

alle «casse di risparmio», poiché le Fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le Fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impuginate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato alle Fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle Fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle Fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le Fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le Fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle Fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle Fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le Fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in set-

tori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle Fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle Fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le Fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art.

11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del

2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le Fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la Fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sen-

tenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle Fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle Fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le Fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle Fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le Fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le Fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle Fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle Fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le Fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa

valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle Fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle Fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-Fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le Fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione

di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le Fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le Fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex art.* 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate,

altresi le corrispondenti Fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle Fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le Fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle Fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvi-

sabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le Fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di Fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi

materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dimissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle Fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di Fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali Fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa

esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le Fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione - tradizionale per le Casse di risparmio - nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intromissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero - soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 - concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli

enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento

del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi - quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie - cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «Fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle Fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in Fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa

qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le Fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente,

nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le Fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «Fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le Fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate

le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di Fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio,

con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste consi-

derazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - Fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non

può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali Fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì vale-

re, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le Fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in questione. Le Fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le Fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle Fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le Fondazioni di origine

bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA
COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE
MISURE FISCALI PER LE
FONDAZIONI BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)
(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*². La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle Fondazioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si

¹) GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

²) Cfr. nota 1.

considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette Fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle Fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le

misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "Fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le Fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le Fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le Fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle Fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle Fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle Fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le Fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge,

che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le Fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le Fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le Fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle Fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle Fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle Fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle Fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le Fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e Fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle Fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le Fondazioni

hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del

procedimento, il governo italiano ha replicato che le Fondazioni bancarie non possono essere considerate “imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti all'attività delle Fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle Fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori (“settori rilevanti”) nei quali le Fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le Fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti (“*imprese strumentali*”). L'articolo 3, comma 2, vieta alle Fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le

³⁾ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴⁾ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

⁵⁾ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Fmancien*, Racc. I-0745, punto 15.

imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della Fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le Fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le Fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commis-

sione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della Fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle Fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle Fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,

⁶) Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

⁷) GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da Fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle Fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle Fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le Fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle Fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle Fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'o-

nere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle Fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della Fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle Fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla Fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle Fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8%

dei progetti finanziati dalle Fondazioni sono realizzati nella regione in cui la Fondazione stessa ha sede. Le Fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle Fondazioni bancarie

33. Le Fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e

prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della Fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della Fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della Fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e pro-

⁸) La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹) La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

mozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le Fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti “settori rilevanti”. Per “settori rilevanti” si intendono i “settori ammessi” nei quali ciascuna Fondazione sceglie concretamente di operare. Le Fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l’ambito privilegiato di attività delle Fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I “settori rilevanti” delimitano anche l’ambito nel quale le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L’articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le Fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L’articolo 3, comma 2, specifica che le Fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L’articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto

di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le Fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le Fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per

¹⁰⁾ Nell’area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L’area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le Fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle Fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le Fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fon-

dazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le Fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le Fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle Fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle Fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le Fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valo-

re¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra Fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle Fondazioni - se vi provvede la Fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti

alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le Fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della Fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle Fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le Fondazioni

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le Fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecsteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le Fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività *“svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale”*, *“si fonda sul principio della solidarietà”* e *“non ha alcuno scopo di lucro”*. Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle Fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le Fondazioni stesse possano ottenere: le Fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di “imprese strumentali”.

48. Le Fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di

controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle Fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei “settori rilevanti” o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette *“imprese strumentali”*). In ogni caso né le Fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare “attività economiche”, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, *“la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato”*¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle

¹⁴) Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵) Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfondsvoor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle Fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti" siano di "natura economica". Analogamente, alcune delle attività - pur essendo "economiche" potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle Fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei "settori rilevanti"¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle Fondazioni possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei "settori rilevanti". Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle Fon-

dazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle Fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle Fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le Fondazioni e le "imprese strumentali" che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le Fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei "settori rilevanti" non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le Fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei "settori rilevanti", che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle Fondazioni nei "settori rilevanti" ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle Fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica - anche se nei "settori rilevanti" - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le Fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniquale volta le Fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei "settori rilevanti" - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le Fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti

finanziari delle Fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle Fondazioni. Se le Fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna Fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle Fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in

quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle Fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

**HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:**

Art. 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle Fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 3

Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di

sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Art. 4

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

Finito di stampare Ottobre 2011

